Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 145 del 24 giugno 1936-XIV

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati durante l'anno 1935.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 1-2 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di gennaio 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 1-2, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
10-2-1934	Cuoieria Livio Gabbani, a Pontedera (Pisa).	Marchio di fabbrica per cuoi e pelli conciate.	50051	18-1-1935
3-7-1934	Chile Exploration Company, a New York.	Marchio di fabbrica per pani, lingotti, barre, billette, lastre di rame. (Con diritto di priorità dal 26-1-1934 data del deposito effettuato negli Stati Uniti d'America dello stesso marchio numero 313227).	50082	22-1-1935
12-7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per gasolina, benzina non raffinata, benzina leggera, benzina pesante, distillato di petrolio, petrolio raffinato, carburante, olii per motori, asfalto di roccia, paraffina, asfalto, coke di petrolio, petrolio illuminante, olii lubrificanti.	50118	22-1-1935
12-7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per bitume greggio o semilavorato per manifatture, prodotti bituminosi e sostanze per costruzioni e decorazioni.	50135	26-1-1935
16-7-1934	Società Anonima Cervisia, a Genova-Rivarolo.	Marchio di fabbrica per estratto di malto per uso industriale.	50137	26-1-1935
21-7-1934	Edelstahlwerk Duesseldorf-Heerdt G. m. b. H., a Duesseldorf-Heerdt (Germania).	Marchio di fabbrica per metalli non fini, grezzi e parzialmente lavorati.	50221	30-1-1935
21-7-1934	Edelstahlwerk Duesseldorf-Heerdt G. m. b. H., a Duesseldorf-Heerdt (Germania).	Marchio di fabbrica per metalli non fini, grezzi e parzialmente lavorati.	50222	30-1-1935
21-7-1934	Edelstahlwerk Duesseldorf-Heerdt G. m. b. H., a Duesseldorf-Heerdt (Germania).	Marchio di fabbrica per metalli non fini, grezzi e parzialmente lavorati.	50230	30-1-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.		
16-6-1934	Ditta G. Cortesi & Nipoti, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per caramelle.	50058	18-1-1935
25-6-1934	Ubaldo Malfatti, a Viareggio (Lucca).	Marchio di fabbrica per gelati.	50072	19-1-1935
12-7-1934	Giuseppe Cartasegna, a Gavi (Alessandria).	Marchio di fabbrica per tortine ed altri prodotti di pasticceria.	50103	22-1-1935
16-7-1934	Giuseppe Garbarino, a Genova.	Marchio di fabbrica per funghi secchi.	50104	22-1-1935
16-7-1934	Adolfo Balletto, a Genova.	Marchio di fabbrica per funghi secchi.	50105	22-1-1935
17-7-1934	Ditta Fratelli Brogna, a Lentini (Siracusa).	Marchio di fabbrica per agrumi.	50107	22-1-1935
17-7-1934	Ditta Fratelli Brogna, a Lentini (Siracusa).	Marchio di fabbrica per agrumi.	50108	22-1-1935
11-12-1934	Società Anonima Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggi.	50110	22-1-1935
14-7-1934	Ditta Norberti Ariberto (Successore Norberti Erasmo), a Firenze.	Marchio di fabbrica per surrogati del caffè in genere, malto, orzo torrefatto.	50115	22-1-1935
11-7-1934	Gaslini S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per olio commestibile di semi.	50116	22-1-1935
11-7-1934	Gaslini S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per olio commestibile di semi.	50117	22-1-1935
12-7-1934	Caseificio Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi.	50118	22-1-1935
30-10-1934	Alfredo Colombani, a Portomaggiore (Ferrara).	Marchio di fabbrica per marmellate, gelatine, conserve di frutta, concentrato di pomidoro e conserve alimentari.	50123	26-1-1935
26-5-1934	Società Anonima Cervisia, a Genova-Rivarolo.	Marchio di fabbrica per malto.	50126	26-1-1935
16-7-1934	Società Anonima Cervisia, a Genova-Rivarolo.	Marchio di fabbrica per concentrato di malto per uso alimentare.	50136	26-1-1935
30-5-1933	Ditta Nosenzo & Annovazzi, ad Abbiategrasso (Milano).	Marchio di fabbrica per burro.	50151	28-1-1935
31-3-1934	Ditta Antonioli Luigi & Figli, a Cremona.	Marchio di fabbrica per burro di crema.	50158	28-1-1935
24-7-1934	Ditta Galloni Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caffè.	50172	28-1-1935
31-7-1934	Consorzio Laziale Produttori Latte, a Roma.	Marchio di fabbrica per joghourt.	50174	28-1-1935
24-7-1934	Ditta cav. Camillo Brena, a Verona.	Marchio di fabbrica per risi lavorati.	50175	28-1-1935
31-7-1934	Alfonso Mattiello, a Montebelluna (Treviso).	Marchio di commercio per budella salate.	50186	28-1-1935
1-8-1934	Dr. A. Wander S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per farina alimentare.	50189	28-1-1935
1-8-1934	Ditta Fratelli Cibrario fu Giacomo, a Torino.	Marchio di commercio per frutta fresca e agrumi.	50196	29-1-1935
2-8-1934	Emilio Bianchi - Società d'Esportazione, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio.	50215	29-1-1935
2-8-1934	Emilio Bianchi - Società d'Esportazione, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio.	50216	29-1-1935
11-8-1934	S. A. B. A. Società Anonima Biscotti Affini, a Roma.	Marchio di fabbrica per coni croccanti di pasta wafer od altre forme per contenere gelati.	50223	30-1-1935
16-8-1934	Società Esercizio Molini, Anonima, a Genova.	Marchio di fabbrica per farina.	50232	30-1-1935
20-8-1934	Ditta Angelo Motta, a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni, torte, paste, biscotti e dolci in genere.	50239	30-1-1935
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
7-6-1934	Ferdinando Bresci, a Perignano (Pisa).	Marchio di commercio per vino.	50057	18-1-1935
16-6-1934	Ditta F.lli Chiarusi a Rufina (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	50060	18-1-1935
19-6-1934	Ditta Vincenzo Alloro Giacalone & C., a Marsala.	Marchio di fabbrica per vini di Marsala, vermouth e moscato.	50061	18-1-1935
25-6-1934	Fratelli Ramazzotti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	50073	19-1-1935
12-7-1934	Società Anonima Birra Peroni, Ghiaccio e Magazzini Frigoriferi, a Roma.	Marchio di fabbrica per birre e bevande.	50083	22-1-1935
12-7-1934	Società Anonima Birra Peroni, Ghiaccio e Magazzini Frigoriferi, a Roma.	Marchio di fabbrica per limonata.	50084	22-1-1935
11-7-1934	Soc. An. Immobiliare Alpina, a Carmagnola (Torino).	Marchio di fabbrica per liquori, bevande alcooliche, bevande non alcooliche, estratti ed essenze per la preparazione di liquori e bevande, medicinali.	50087	22-1-1935
13-7-1934	Società Anonima Fondi di San Bernardo, a Torino.	Marchio di fabbrica per acque minerali potabili.	50088	22-1-1935
13-7-1934	Società Anonima Fondi di San Bernardo, a Torino.	Marchio di fabbrica per acque minerali potabili.	50089	22-1-1935
10-7-1934	Cantine dei Baroni Franchetti, a Capraia - frazione del comune di Capraia e Limite (Firenze).	Marchio di fabbrica per vini.	50114	22-1-1935
3-3-1934	S. A. Freund Ballor & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, vermouth, liquori, aperitivi, vini aromatizzati, bevande alcooliche e sciroppi.	50155	28-1-1935
7-4-1934	Ditta Ugo Bardi & F., a Livorno.	Marchio di fabbrica per liquore.	50156	28-1-1935
7-4-1934	Ditta Ugo Bardi & F., a Livorno.	Marchio di fabbrica per liquore.	50157	28-1-1935
12-5-1934	V. Rosso & C.ia, a Torino.	Marchio di fabbrica per aceto.	50161	28-1-1935
21-5-1934	Azienda Vinicola Pellerano Sacerdoti, a Massa di Carrara.	Marchio di fabbrica per vini.	50162	28-1-1935
31-7-1934	Ditta F.lli Lombardo fu Giuseppe & C., a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per vini marsala, vermouth e moscato.	50188	28-1-1935
12-9-1934	Virgilio Pallini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquori.	50200	29-1-1935
9-8-1934	Ditta I. Spanò Tumbarello, a Marsala.	Marchio di fabbrica per vini di marsala, vermouth e moscato.	50236	30-1-1935
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie. *(Vedi classe I, marchio n.* 50113).		
12-7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice.	50090	22-1-1935
12-7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per benzina, kerosene, olii lubrificanti e prodotti petroliferi.	50111	22-1-1935
12-7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione, olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice.	50112	22-1-1935
4-6 1932	Colgate-Palmolive-Peet Company, a Chicago.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 269967).	50121	26-1-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
23-6-1934	Clotilde Facoetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti vegetali per l'igiene della testa, della pelle degli uomini e degli animali, per la guarigione del cuoio capelluto e per bagni vaginali; shampoing; depurativi del sangue.	50127	26-1-1935
12-7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione; olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; olii e spiriti per forza motrice.	50134	26-1-1935
18-7-1934	Fabbrica Saponi F. G. & E. Hauser, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone.	50141	26-1-1935
18-7-1934	Fabbrica Saponi F. G. & E. Hauser, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone.	50142	26-1-1935
12-7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione; olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; olii e spiriti per forza motrice.	50144	26-1-1935
20-7-1934	Laboratorio Chimico Milanese Aldo Asti, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio essenziale.	50170	28-1-1935
23-7-1934	Carolina Ceccarelli ved. Porcellotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e per toletta, creme per la pelle, olii e sali da bagno, oggetti per toletta, ciprie, acque profumate, profumi, essenze e simili.	50176	28-1-1935
9-8-1934	Soapless Foam, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per profumerie; articoli per toletta; preparati per i denti, per i capelli e per bagno; sapone profumato.	50195	29-1-1935
9-8-1934	« Viset » Società Anonima - Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato, sapone in polvere, sapone in scaglie, sapone liquido, sapone da toletta, cosmetici, profumi ed altri articoli da toletta.	50218	29-1-1935
10-8-1934	« Viset » Società Anonima - Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi profumati e non profumati, profumi, cosmetici ed altri articoli da toletta.	50219	29-1-1935
16-8-1934	Agenzia Commerciale Agricola Romana A.C.A.R. S./A., a Roma.	Marchio di commercio per olii lubrificanti.	50220	29-1-1935
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
14-7-1934	Società Italiana dell'Alluminio, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	50094	22-1-1935
14-7-1934	Agenzia Enologica Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per separare il mosto dall'uva.	50095	22-1-1935
12-7-1934	I. Stone & Co. Ltd., a Deptford (Londra).	Marchio di fabbrica per leghe di alluminio (non lavorato o lavorato in parte). — (Già registrato in Gran Bretagna al n.547800).	50119	22-7-1935
2-6-1934	Acme Staple Company, a Camden, New Jersey (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per macchine cucitrici, macchine legatrici, macchine fissatrici, con punte metalliche o con filo metallico, e punte metalliche e filo metallico per dette macchine.	50164	28-1-1935
7-8-1934	Ditta Rud. Sack, a Leipzig (Germania).	Marchio di fabbrica per attrezzi per la lavorazione del terreno a trazione animale o meccanica. (Già registrato in Germania al n. 466.347).	50181	28-1-1935
28-7-1934	Società Anonima Saturatori Esperia, a Milano.	Marchio di fabbrica per saturatori per acque gasate ed altri apparecchi per bar.	50205	29-1-1935
4-8-1934	Ditta I. S. A. Industrie Stoviglie Alluminio di L. Collepardi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per stoviglieria per cucina e articoli e minuterie metalliche in genere.	50224	30-1-1935
16-8-1934	Giuseppe Prina, a Torino.	Marchio di fabbrica per serrature (per porte, portiere di carrozze, cassetti, bauli, cancelli).	50237	30-1-1935
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.** (*Vedi classe V marchio n.* 50164).		
27-6-1934	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi captanti onde corte e medie, o onde medie e lunghe.	50075	19-1-1935
27-6-1934	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi captanti onde corte, medie e lunghe.	50076	19-1-1935
27-6-1934	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi con radiofonografo captanti onde corte e medie, o onde medie e lunghe.	50077	19-1-1935
27-6-1934	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi con radio fonografo captanti onde corte, medie e lunghe.	50078	19-1-1935
10-7-1934	Aldo Gillio, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per scrivere, per ufficio e portatili; apparecchi duplicatori, piani e rotativi; nastri per macchine per scrivere; carta carbone; accessori per macchine per scrivere; matrici per apparecchi duplicatori; carte, preparati ed accessori per apparecchi duplicatori.	50080	22-1-1935
1-7-1933	Italo Farfallini, a Torino.	Marchio di fabbrica per indicatori e totalizzatori di consumo e di livello, misuratori di liquidi, strumenti di rotta per autoveicoli e per aviazione.	50122	26-1-1935
21-7-1934	S. A. S. Soc. An. Segnalazioni, a Milano.	Marchio di fabbrica per amplificatori di suoni per autoveicoli.	50147	26-1-1935
3-5-1934	Soc. An. Ing. Davis, a Torino.	Marchio di fabbrica per riduttori di pressione, apparecchi di regolazione e di travaso di gas e particolarmente travasatori ininfiammabili per ossigeno, per uso industriale e terapeutico.	50160	28-1-1935
1-8-1934	Ditta Monteverdi Annibale, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi amplificatori di suoni, specialmente per autoveicoli.	50212	29-1-1935
23-8-1934	Lorenzo Berton Giacchetti, a Torino	Marchio di fabbrica per apparecchi radiofonici, loro parti ed accessori.	50238	30-1-1935
23-8-1934	Cesare Beltrami, a Milano	Marchio di fabbrica per apparecchi ricevitori e ripetitori di segnali, traslazioni mobili, fisse o mobili e fisse.	50241	30-1-1935
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
20-6-1934	Achille Iacobucci, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cartucce da caccia.	50059	18-1-1935
27-7-1934	Virginia Brighenti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per borre per cartuccie da caccia e da tiro.	50187	28-1-1935
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione; vetrerie e ceramiche** (*Vedi classe I marchio n.* 50135).		
23-6-1934	Ditta Matteo Matathias & C., a Trieste.	Marchio di fabbrica per pannelli e sagomati in compensato o no, isolanti.	50069	18-1-1935
23-6-1934	Ditta Matteo Matathias & C., a Trieste.	Marchio di fabbrica per materiale composto in lastre o sagomato, incombustibile ed isolante.	50070	18-1-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizi
23- 6-1934	Ditta Matteo Matathias & C., a Trieste.	Marchio di fabbrica per pannelli e sagomati in compensato o no incombustibili ed isolanti.	50071	19- 1-1
16- 7-1934	Società Istriana dei Cementi, Anonima, a Pola.	Marchio di fabbrica per cemento bianco.	50106	22- 1-1
29-11-1934	Società Anonima « L'Invulnerabile », a Bologna.	Marchio di fabbrica per serrande.	50109	22- 1-1
12- 7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per asfalto e prodotti bituminosi.	50131	26- 1-1
12- 7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per asfalto ed altri prodotti bituminosi.	50132	26- 1-1
12- 7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per asfalto e prodotti bituminosi.	50133	26- 1-1
12- 7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per pitture bituminose ed anticorrossivi, emulsioni bituminose, prodotti ricavati da sostanze minerali od altre, per uso di costruzioni e decorazioni.	50145	26- 1-1
24- 7-1934	Società Anonima Cristalleria Murano, a Milano.	Marchio di fabbrica per tubi e bacchette di vetro, vetrerie e vetri cavi.	50149	26- 1-1
21- 7-1934	Ditta « M.A.P.A. », a Milano.	Marchio di fabbrica per idrofugo in pasta per uso edile.	50171	28- 1-1
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** (*Vedi classe I e IV marchio n.* 50113*: classe IV marchi nn.* 50090, 50111, 50112, 50134, 50144).		
26- 6-1934	Carlo Galimberti & C. Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per stufe e cucine economiche.	50074	19 1-1
12- 7-1934	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	50146	26- 1-1
28- 4-1934	Guido Glisenti, a Brescia.	Marchio di fabbrica per stufe per riscaldamento.	50159	28- 1-1
9- 5-1934	Guerrino Corticelli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per lampada elettrica per luminarie.	50163	28- 1-1
2- 8-1934	Società Industriale Misuratori S. I. M., a Milano.	Marchio di fabbrica per piastre termiche, scaldacqua a gas o elettrici, ferri da stiro a gas, cucine, fornelli, scaldabagno, caldaie e radiatori per impianti termici.	50214	29- 1-1
8- 8-1934	Società Anonima Siderotermica, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi bruciatori a petrolio e a nafta.	50233	30- 1-1
7- 8-1934	Soc. An. F. I. L. E. (Fabbrica Italiana Lampadine Elettriche), a Lecco.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche e simili.	50235	30- 1-1
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport, e giocattoli** (*Vedi classe V marchio n.* 50224)		
5- 4-1934	Gaetano Costantino Lo Bue, a Pelermo.	Marchio di fabbrica per apparecchio raccoglitore di spazzature.	50053	18- 1-1
30- 5-1934	Carlo Cena e Alberto Schneider, a Milano.	Marchio di fabbrica per giuocattolo.	50055	18- 1-1
13- 7-1934	Ernesto Apuggo, a Milano.	Marchio di fabbrica per tavole da giuoco evangeliche.	50120	22- 1-1
18- 7-1934	« Fas » Fabbrica Articoli Sportivi, a Torino.	Marchio di fabbrica per attrezzi sportivi, attrezzi per allenamento al pugilato, attrezzi per pugilato, giocattoli.	50138	26- 1-1
24- 7-1934	Giovanni Calò, a Milano.	Marchio di fabbrica per campana per bucato.	50148	26- 1-1
18- 7-1934	Vincenzo Ferrero, a Ventimiglia.	Marchio di fabbrica per piccoli bigliardi da giuoco.	50169	28- 1-1
4- 5-1934	H. J. Searle & Son Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per mobili.	50192	29- 1-1
23- 5-1934	Slazeugers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per racchette.	50194	29- 1-1
1- 8-1934	Luisa Miccio, a Milano.	Marchio di fabbrica per biliardi e biliardini da giuoco.	50213	29- 1-1
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**		
20- 7-1934	Alberto Sinigaglieri, a Torino.	Marchio di commercio per articoli di sellerie, pelletterie, buffetterie e imbottiture in generale per cuscini, mobili, poltrone.	50150	26- 1-1
4- 8-1934	Emanuele Dionisio, a Roma.	Marchio di fabbrica per pneumatici per veicoli, camere d'aria, coperture per camere d'aria, valvole per pneumatici e loro parti, accessori relativi.	50180	28- 1-1
2- 8-1934	« Ancorit » S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per pneumatici (per autoveicoli) resi antislittanti mediante incisioni del battistrada.	50190	28- 1-1
6- 8-1934	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni pneumatici a tallone o a cerchietti metallici o tubolari per ruote da biciclette o da veicoli a motore e relative camere d'aria; scarpe e scarpette di gomma o di gomma e tela o di gomma e cuoio e loro parti come suole e tacchi.	50228	30- 1-1
28- 8-1934	Società Italiana Pirelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per coperture pneumatiche per ruote di veicoli a motore o no, camere d'aria relative, materiali di riparazioni delle stesse, articoli in gomma, in ebanite con eventuali inserzioni di materiali tessili o metallici, articoli in tessuti gommati o ebanitati.	50243	30- 1-1
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
20- 6-1934	Piero Magnaghi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50062	18- 1-1
20- 6-1934	Soc. An. Restelli, a Como.	Marchio di fabbrica per tessuti per ombrelli.	50063	22- 1-1
21- 6-1934	Industria Filati Lana, a Biella-Chiavazza (Vercelli).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50064	18- 1-1
21- 6-1934	Industria Filati Lana, a Biella-Chiavazza (Vercelli).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50065	18- 1-1
21- 6-1934	Industria Filati Lana, a Biella-Chiavazza (Vercelli).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50066	18- 1-1
21- 6-1934	Industria Filati Lana, a Biella-Chiavazza (Vercelli).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50067	18- 1-1
22- 6-1934	Piero Magnaghi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50068	18- 1-1

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
23- 6-1934	Lanificio Bini Umberto & Fratello, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per tessuti, stoffe, drapperie, scialli, coperte e coperte da viaggio.	50081	22- 1-1935
13- 7-1934	« S.C.A.I. » - Società Commerciale per l'Artigianato d'Italia, a Roma.	Marchio di fabbrica per tessuto.	50128	26- 1-1935
23- 7-1934	Vitale & Sacerdote - Società Anonima, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50184	28- 1-1935
28- 7-1934	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon, soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	50202	29- 1-1935
28- 7-1934	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon, soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	20203	29- 1-1935
28- 7-1934	« Italanglo S. A. » Commissionaria Drapperie di Marca, a Milano.	Marchio di fabbrica per drapperie.	50204	29- 1-1935
2- 8-1934	Ditta Costantino Somaglino dei Fratelli Somaglino, a Novara.	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50217	29- 1-1935
6- 8-1934	Ditta Giuseppe Bellora, a Fagnano Olona (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	50229	30- 1-1935
17- 8-1934	Drey, Simpson & Co. Ltd., a Stockport (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per articoli tessili in pezza.	50231	30- 1-1935
7- 8-1934	Paolo Ripamonti, a Monza.	Marchio di fabbrica per filati cucirini di seta.	50234	30- 1-1935
6-10-1934	Stabilimenti Tessili Italiani Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano - Manifatture Toscane Riunite - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50240	30- 1-1935
29- 8-1934	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50244	30- 1-1935
29- 8-1934	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50245	30- 1-1535
5- 9-1934	La Sartotecnica Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti per uomo.	50247	30- 1-1935
5- 9-1934	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50248	30- 1-1935
7- 9-1934	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50249	30- 1-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi classe XII marchio n.* 50228*: classe XIII marchio n.* 50081).		
30- 4-1934	Ditta Baldoli Servida, a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte.	50054	18- 1-1935
13- 7-1934	Calzaturificio Giuseppe Borri, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per calzature.	50092	22- 1-1935
13- 7-1934	Calzaturificio Giuseppe Borri, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per calzature in generale	50093	22- 1-1935
16- 7-1934	Calzaturificio Giovanni Bellotti, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per calzature.	50120	26- 1-1935
19- 7-1934	Calzaturificio Giuseppe Borri, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per calzature.	50139	26- 1-1935
19- 7-1934	Calzaturificio Giuseppe Borri, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per calzature.	50140	26- 1-1935
20- 7-1934	Società in nome collettivo Fratelli Zanotti, a Forlì.	Marchio di fabbrica per cappelli per sacerdote.	50143	26- 1-1935
22- 2-1934	The Berray Co. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per berretti e turbanti.	50154	28- 1-1935
20- 2-1934	Manifattura Italiana Carlo Pacchetti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per pelliccerie.	50191	29- 1-1935
27- 7-1934	S. A. Cappellificio Cervo, a Sagliano Micca (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cappelli.	50201	29- 1-1935
3- 9-1934	W. O. Peake Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 358749).	50242	30- 1-1935
		CLASSE XVI. — (*Vedi classe XII marchio n.* 50243).		
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.** (*Vedi classe VI marchio n.* 50086).		
13- 7-1934	Ernesto Apuzzo, a Milano.	Marchio di fabbrica per polizze di assicurazione.	50091	22- 1-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** (*Vedi classe III marchio n.* 50087*: classe IV marchio n.* 50127).		
1- 6-1934	Ditta Raffaele Galdi - Farmaceutici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per la cosmesi della pelle.	50056	18- 1-1935
17- 7-1934	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50096	22- 1-1935
17- 7-1934	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50097	22- 1-1935
17- 7-1934	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50098	22- 1-1935
17- 7-1934	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50099	22- 1-1935
17- 7-1934	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50100	22- 1-1935
17- 7-1934	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50101	22- 1-1935
17- 7-1934	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50102	22- 1-1935
4- 1-1935	Pierre Famel, a Parigi.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	50152	28- 1-1935
14- 6-1934	Società in Accomandita Semplice ing. F. Benassi - dott. M. Noli & C., a Modena.	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti, deodoranti, profilattici e antiparassitari.	50165	28- 1-1935
17- 7-1934	Società Anonima Sterilizzatori Anti-Koch, a Torino.	Marchio di fabbrica per sputacchiere, sterilizzatori e apparecchi di disinfezione.	50167	28- 1-1935
14- 7-1934	Ditta Cocorullo Traetta & C., a Palermo.	Marchio di fabbrica per mannite da manna.	50168	28- 1-1935
21- 7-1934	Società Anonima Istituti dott. Munari, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale antinevralgico.	50177	28- 1-1935
21- 7-1934	Società Anonima Istituti dott. Munari, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per la cura dei dolori reumatici.	50178	28- 1-1935
21- 7-1934	Società Anonima Istituti dott. Munari, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per la cura dei dolori reumatici.	50179	28- 1-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
1- 8-1934	Ditta Prodotti Manis - Dott. S. Manis & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	50198	29- 1-1935
30- 7-1934	Araldo Medico S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto sedativo in tavolette.	50207	29- 1-1935
30- 7-1934	Araldo Medico S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto eupeptico in tavolette.	50208	29- 1-1935
30- 7-1934	Araldo Medico S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per ricostituente per animali domestici.	50209	29- 1 1935
30- 7-1934	Araldo Medico S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto purgativo in confetti.	50210	29- 1-1935
30- 7-1934	Araldo Medico S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per rimedio contro il colera dei polli.	50211	29 1 1934
6- 8-1934	Onorato Dompè, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati chimici e farmaceutici applicati all'igiene, alla cosmesi, alla toletta.	50225	30- 1-1935
6- 8-1934	Onorato Dompè, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico farmaceutico per calmare i dolori nevralgici, reumatici e simili.	50227	30- 1-1935

Classe XIX. — Coloranti e vernici.
(*Vedi classe VIII marchio n. 50145*).

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
22- 6-1934	Bartolomeo Boero, a Genova.	Marchio di fabbrica per carbonato di piombo in polvere e macinato, biacca di piombo, bianco zinco in polvere e macinato ad olio, ossidi di zinco, zincopone, litargirio, titanio, minio, pitture sottomarine, pittura antiruggine, vernici per legno, vernici per ferro, vernici grasse, vernici a base di acqua, smalti lucidi, smalti opachi e pietrificanti, colori macinati ad olio di lino, tanto in pasta quanto pronti all'uso, olio di lino, acquaragia, surrogato di acquaragia e prodotti a base d'acqua e olio emulsionato.	50079	19- 1-1935
22- 6-1936	Bartolomeo Boero, a Genova.	Marchio di fabbrica per carbonato di piombo in polvere e macinato, biacca di piombo; bianco zinco in polvere e macinato ad olio, ossidi di zinco, zincopone, litargirio, titanio minio, pitture sottomarine, pittura antiruggine, vernici per legno, vernici per ferro, vernici grasse, vernici a base di acqua, smalti lucidi, smalti opachi e pietrificanti, colori macinati ad olio di lino, tanto in pasta quanto pronti all'uso, olio di lino, acquaragia, surrogato di acquaragia e prodotti a base d'acqua e olio emulsionato.	50080	19- 1-1935
26- 7-1934	Giuseppe Frajria, a Torino.	Marchio di fabbrica per vernici e preparazioni antiossidanti, antiruggine.	50185	28- 1 1935
17- 5-1934	Ettore Galassi, a Roma.	Marchio di fabbrica per vernice.	50193	29- 1-1935
30- 7-1934	Colorificio Italiano Max Meyer S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per smalti e vernici sintetiche.	50206	29- 1 1935
5- 9-1934	Laboratorio Chimico Prodotti Stella, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per creme per calzature.	50246	30- 1-1935

Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.
(*Vedi classe XVIII marchio n. 50165*).

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
12- 7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per insetticidi.	50130	26- 1-1935
15- 2-1934	Ditta Tognazzi-Ramarini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquido per bucato e disinfezione.	50153	28- 1-1935
21- 7-1934	Ditta Emilio Stuardi, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto detersivo particolarmente adatto per lavare stoviglie con acqua fredda.	50173	28 1 1935
25- 7-1934	Ditta « Fonit » Fonodisco Italiano Trevisan, a Milano.	Marchio di fabbrica per mastice a base di ossidi metallici e sostanze agglomeranti resistenti al calore per la tenuta in guarnizioni di tubi di vapore, acqua, gas e simili.	50182	28- 1-1935
1- 8-1934	Piero Gallizio, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico germinativo per semi o fittoni.	50197	29- 1-1935
27- 7-1934	Paolo Pestalozza, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per cloruro di calce, ipocloriti e prodotti chimici in genere.	50199	29- 1-1935
8-1934	Onorato Dompè, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato chimico liquido e solido, solvente delle macchie.	50226	30- 1-1935

Classe XXI. — Prodotti compresi in più classi.
(*Vedi classe IV e IX marchio n. 50090; classe XII marchio n. 50150*).

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
26 2 1934	Metallurgica Ossolana Società Anonima, a Villadossola (Novara).	Marchio di fabbrica per lingotti e barre laminate e trafilate di qualsiasi metallo, e lega, bulloni e chiodi di qualsiasi forma, lega e metallo; materiale di armamento di linee elettriche in qualsiasi metallo, quali pernotti e ganci portaisolatori, mensole di qualsiasi genere, anelli, forcelle, ganci e morsetti di sospensione raccordi ad orbita, gioghi per sospensione doppia, allunghe normali a 90 con spinterometro, spinterometri, cravatte di semi-ormeggio morsetti di amarro, cappe per isolatori a sospensione, perni a ball-sockett, cavallotti; materiale per armamento ferroviario e tranviario fisso e mobile di qualsiasi metallo e cioè: granci di trazione, respingenti, tiranti e triangoli per freno, cerniere, caviglie, piastre e piastrine, chiavarde in genere, stecche ed arpioni; pezzi fusi, fucinati e stampati per macchine in genere, quali: ingranaggi, alberi cilindrici ed a gomito, portine, sciacquamento, cocchiumi, tappi per tubi bollitori, bielle, valvole, cilindri, pistoni, pedivelle, perni, mozzi, pipe, stringi-sterzo, forcelle, ogive, fondelli, bicchieri per proiettili, perni a snodo; chiodi stradali a testa sagomata, tonda, quadra in materiale ferroso e non ferroso; macchine elettrosiderurgiche, elettroricalcatrici, stampatrici e ricalcatrici, saldatrici e parti di dette macchine quali morse, guide, rubinetti, trasformatori e interruttori.	50052	18- 1-1935
26- 7-1934	Società Anonima Distillerie Pedroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per recipienti per liquori, sciroppi e simili.	50183	28- 1-1935
5- 8-1934	Impianti Fonderie Olivo, a Milano.	Marchio di fabbrica per bricchetti e tavolette per uso metallurgico.	50250	30- 1-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
14- 7-1934	A. C. Spark Plug Company, a Flint, Michigan (S.U.A.)	Marchio di fabbrica per autoveicoli; motori a combustione interna; accessori e dispositivi di ogni genere per autoveicoli e motori; apparecchi elettrici di ogni genere; apparecchi di misura e scientifici, comprendendo: candele di accensione a scintilla; isolatori di porcellana per candele di accensione a scintilla; parti di candele di accensione a scintilla; candele di accensione a scintilla per radio; resistenze per impedire che i sistemi di accensione, interferiscano con apparecchi radio, dispositivi di prova per candele di accensione a scintilla per radio; dispositivi e macchine per pulire candele di accensione a scintilla; preparato abrasivo per pulire candele di accensione a scintilla; conduttori elettrici per sistemi di accensione; morsetti per raccordi elettrici; pompe combinate per combustibile e per il vuoto; pompe per combustibile; pompe per il vuoto; filtri; filtri per olio e benzina; dispositivi di pulitura per olio e benzina; tachimetri; meccanismo di comando per tachimetri; tachimetri di uso generale; indicatori di velocità a pellicola, amperometri; manometri per olio; manometri a pressione; termanometri; dispositivi ed apparecchi indicatori di temperatura; indicatori di livello; purificatori d'aria; purificatori d'aria per motori a combustione interna; purificatori d'aria combinati con silenziatori di aspirazione; pulitori d'aria combinati con dispositivi tagliafiamma; silenziatori di aspirazione; valvole automatiche di ritorno; respiratori per casse di manovelle; quadri da strumenti; contagini di tutti i generi; odometri; segnali a riflessione; parti di ricambio e di riparazione di tutti i detti dispositivi; parti di ricambio e di riparazione di tutti i detti dispositivi; parti ed accessori di tutti i detti dispositivi.	50085	22- 1-1935
28-12-1933	Titan Co. A/S, a Fredrikstad (Norvegia).	Marchio di fabbrica per prodotti a servizio industriale, medico e fotografico, composti titaniferi e tutti i prodotti contenenti titanio, colori minerali (pigmenti e carichi), paste, colori, lacche, vernici, composti antiruggine, olii, composti diluenti, siccativi ed altri preparati per pigmenti e colori, combinazioni di cellulosa ed altri materiali per il servzio di fabbricanti ed artigiani. (Già registrato in Norvegia al n. 20112).	50124	26- 1-1935
28-12-1933	Titan Co. A/S, a Fredrikstad (Norvegia).	Marchio di fabbrica per prodotti a servizio industriale, medico e fotografico, composti titaniferi e tutti i prodotti contenenti titanio, colori minerali (pigmenti e carichi), paste, colori, lacche, vernici, composti antiruggine, olii, composti diluenti, siccativi ed altri preparati per pigmenti e colori, combinazioni di cellulosa ed altri materiali per il servizio di fabbricanti ed artigiani. (Già registrato in Norvegia al n. 19946).	50125	26- 1-1935
12- 7-1934	Shell Oil Company of Hellas Ltd., ad Atene (Grecia).	Marchio di fabbrica per petrolio, carburanti per motori, olii per energia, combustibili per motori, combustibili per forni, petrolio illuminante; olii per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione; grassi, cera di tutte le qualità, detersivi, sgrassatori; trementina e surrogati di trementina; olii medicinali e preparati medicinali, gelatina di petrolio; olii per toletta e preparati per toletta; olii per spruzzatori; insetticidi: olii e preparati per l'agricoltura, per l'orticoltura, per usi sanitari e di veterinaria, olii per trasformatori, asfalto ed emulsione asfaltiche per tutti gli usi, bitume, pitture e composti bituminosi, solventi, pigmenti, vernici, colori e prodotti per colorire, nero carbon, inchiostri, preservativi e rivestimenti preservativi, didisinfettanti, lucidi di tutte le qualità e preparati per lucidare, essenze usate nelle industrie, prodotti petroliferi gassificabili per illuminazione e per saldature, olii a gas e materie per arricchire il gas, cokes di petrolio; sostanze chimiche usate nelle industrie.	50166	28- 1-1935

Nota. — **Presso le Prefetture e i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono altresì visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.**

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV *Il direttore:* A. ZENGARINI.

Elenco nn. 3 e 4 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di febbraio 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 3-4, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
13-10-1934	Società Fratelli Galtarossa Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per carburo di silicio in pezzi e macinato.	50[illegible]	13- 2-1935
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè, surrogati; olii, e grassi commestibili.**		
13- 8-1934	Ditta Torassa & Chiorino, a Torino.	Marchio di fabbrica per biscotti.	50257	5- 2-1935
4- 9-1934	Società Anonima « Spiga », a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro e margarina.	50264	5- 2-1935
27- 8-1934	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari, frutta e verdura fresche e conservate, cereali e loro derivati, conserve, formaggi, alimenti preparati, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti.	50266	5- 2-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
1- 9-1934	Josè Antunes Fragoso, a Setubal (Portogallo).	Marchio di fabbrica per sardine, sgombri e filetti di sgombri, tonno, tonnello, ventresca all'olio; filetti di alici all'olio, in salsa piccante e in salamoia; antipasti.	50268	5- 2-1935
25- 8-1934	Eduardo Curcio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per marmellate di pesche.	50271	6- 2-1935
25- 8-1934	Eduardo Curcio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per estratto di pomidoro.	50272	6- 2-1935
25- 8-1934	Eduardo Curcio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per pesche allo sciroppo.	50273	6- 2-1935
25- 8-1934	Eduardo Curcio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per piselli conservati.	50274	6- 2-1935
7- 9-1934	Ditta I.T.C.A. di Carlo Angelo Tomatis, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	50279	6- 2-1935
13- 9-1934	Consorzio Laziale Produttori Latte, S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per mascarpone.	50285	6- 2-1935
13- 9-1934	Consorzio Laziale Produttori Latte, S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per crema di latte.	50286	6- 2-1935
13- 9-1934	Consorzio Laziale Produttori Latte, S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per formaggio robiola.	50287	6- 2-1935
20- 9-1934	Anacleto Bianchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto o preparato per sciroppo; sciroppo di zucchero, glucosio e simili; bibita sciolta; bibita acquosa in bottiglie; bibita gasata in bottiglie; gassose, liquore, elisire, crema, rosolio, ratafià, vini aromatizzati, vini medicinali, acquavite, amari, aperitivi, balsami, tinture; caramelle, pastiglie, dolci fondenti, cioccolato, cioccolatini al liquore e allo sciroppo, confetti, confetture, conserve di frutto, marmellate, gelatine, pasticceria, dentifrici in pasta o liquidi; profumi alcoolici e analcoolici; ciprie, saponi, belletti, lozioni, creme e prodotti per la cosmesi.	50290	6- 2-1935
21- 9-1934	Mario Soster-Zugolo, a Milano.	Marchio di fabbrica per torrone.	50312	13- 2-1935
3-10-1934	Società di Esportazione Polenghi-Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotti del latte e salumi.	50330	13- 2-1935
3-10-1934	Piero Roncarolo, a Robbio Lomellina (Pavia).	Marchio di fabbrica per miscela di concentrati per l'alimentazione razionale delle vacche da latte e del bestiame in genere.	50331	18- 2-1935
9-10-1934	Ernesto Gallino, a Torino.	Marchio di fabbrica per panettone.	50334	18- 2-1935
17-10-1934	Joseph Nathan & Co. Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici e sostanze usate come alimenti o ingredienti negli alimenti.	50336	18- 2-1935
31- 8-1934	Industria Caffè e Cioccolato Illy & Hausbrandt, a Trieste.	Marchio di fabbrica per cioccolato, cioccolatini ed affini.	50352	21- 2-1935
31- 8-1934	Industria Caffè e Cioccolato Illy & Hausbrandt, a Trieste.	Marchio di fabbrica per cioccolato, cioccolatini ed affini.	50353	21- 2-1935
15-10-1934	Ditta Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per lievito per la preparazione di gnocchi di patate.	50363	21- 2-1935
27-10-1934	Ditta « Italsoja » Nino Rossi, a San Remo (Imperia).	Marchio di fabbrica per farine alimentari, pastine ed altri prodotti alimentari a base di soja.	50369	21- 2-1935
27-10-1934	Ditta « Italsoja » Nino Rossi, a San Remo (Imperia).	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari a base di soja.	50370	21- 2-1935
29- 9-1934	Ditta Carosini & Parodi, a Genova.	Marchio di fabbrica per peperoni in scatola, tagliati e cotti in olio e salsa drogata.	50394	25- 2-1935
2-11-1934	« Saltra » Società Accomandita Lavorazione e Trasporto Prodotti Alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	50400	25- 2-1935
8-11-1934	Pasquale Castaldo, a Napoli.	Marchio di commercio per prodotti di gelateria, pasticceria e caffè crudo e tostato.	50409	25- 2-1935
17-11-1934	Fabbrica Italo-Svizzera di Guido Ghezzi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per prodotti di cacao, cioccolato, confetture, caramelle.	50410	25- 2-1935
1-10-1934	Alberto Ruffino, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramello.	50416	26- 2-1935
19-10-1934	Isidoro Morè, a Torre Pellice (Torino).	Marchio di fabbrica per caramelle.	50420	26- 2-1935
3-11-1934	Dott. A. Wander S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per farina alimentare.	50440	26- 2-1935
3-11-1934	Industria Marmellate e Conserve Alimentari S. A. a Genova.	Marchio di fabbrica per marmellate.	50441	26- 2-1935
3-11-1934	Industria Marmellate e Conserve Alimentari S. A. a Genova.	Marchio di fabbrica per marmellate.	50442	26- 2-1935
5-11-1934	Hovis Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per sostanze usate, come alimento o ingredienti in alimenti.	50444	26- 2-1935
24- 1-1935	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè e caffè.	50456	27- 2-1935
24- 1-1935	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè e caffè.	50457	27- 2-1935
16- 6-1934	La Palmaria Fabbrica Cioccolata ed Affini, a Lavagna (Genova).	Marchio di fabbrica per caramelle e pastiglie.	50460	27- 2-1935
23- 8-1934	Ditta Tomaso Masnata, a Genova-Pontedecimo.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	50465	27- 2-1935
23- 8-1934	Ditta Antonio Salvi fu Enrico, a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolatini.	50466	27- 2-1935
15- 9-1934	Andrea Gentile, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari particolarmente adatti per l'alimentazione dei bambini e dei ragazzi.	50468	27- 2-1935
25-10-1934	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggini.	50473	28- 2-1935
27-10-1934	Società Gandolfi & Polenghi Lombardo, a Milano.	Marchio di commercio per uova.	50477	28- 2-1985
25-11-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, zuccheri cotti, confetture, gomme, caramelle molli, caramelle molli tipo inglese, cioccolato e biscotti.	50479	28- 2-1935
25-11-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, zuccheri cotti, confetture, gomme, caramelle molli, caramelle molli tipo inglese, cioccolata e biscotti.	50480	28- 2-1935
6-11-1934	Società Anonima A. Escoffier Figlio G. Guidi, a San Remo (Imperia).	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	50481	28- 2-1935
7-11-1934	Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni - Sansepolcro, a Perugia.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	50485	28- 2-1935
7-11-1934	Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni - Sansepolcro, a Perugia.	Marchio di fabbrica per grissini glutinati.	50486	28- 2-1935
8-11-1934	Società Esercizi Industrie Vinicole Italiane S. E. I. V. I., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, aperitivi, tonici, amari, cordiali, liquori, bevande spiritose, bibite, bevande non alcooliche, acque minerali, conserve alimentari e di frutta.	50488	28- 2-1935
13-11-1934	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50498	28- 2-1935
13-11-1934	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50499	28- 2-1135
13-11-1934	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50500	28- 2-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse. (*Vedi classe II marchi nn. 50290. 50488*).		
16- 8-1934	**Ditta A. Marini & C., ad Ancona.**	Marchio di commercio per prodotti vinosi.	50253	5- 2-1935
30- 8-1934	**Ditta Artemio Laraia & Figli, a Laurenzana (Potenza).**	Marchio di fabbrica per vini e vermouth.	50259	5- 2-1935
31- 8-1934	Distillerie Colombo S. A., a Cardano al Campo (Varese).	Marchio di fabbrica per liquori, sciroppi e simili.	59263	5- 2-1935
6- 9-1934	Ditta Fratelli Beccaro, a Acqui.	Marchio di fabbrica per vino marsala bianco.	50281	6- 2-1935
21- 9-1934	**Hans Jenni, a Napoli.**	Marchio di fabbrica per vini.	50293	7- 2-1935
17-11-1934	**Enrico Luzi, a Roma.**	Marchio di fabbrica per liquore.	50301	7- 2-1935
25- 9-1934	**Società Anonima Luigi Calissano & Figli, a Alba (Cuneo).**	Marchio di fabbrica per vini.	50305	7- 2-1935
8- 1-1935	**Edoardo Aluffi Pentini, a Frascati (Roma).**	Marchio di fabbrica e di commercio per vino per la consacrazione nel Sacrificio della S. Messa.	50341	21- 2-1935
10-10-1934	**Società Anonima Luigi Calissano & Figli, a Alba (Cuneo).**	Marchio di fabbrica per vini.	50358	21- 2-1935
31- 3-1934	**Ahrens & Cia. Società Anonima, a Palermo.**	Marchio di fabbrica per marsala.	50372	25- 2-1935
23- 8-1934	**Francesco Bertolli S. A., a Lucca.**	Marchio di fabbrica per vermouth.	50386	25- 2-1935
6-11-1934	**Ditta Matteo Giacalone, a Marsala (Trapani).**	Marchio di fabbrica per vini marsala, vermouth e moscato.	50405	25- 2-1935
12-11-1934	**Geo. G. Sandeman Sons & Co. Ltd., a Londra.**	Marchio di fabbrica per liquori.	50408	25- 2-1935
9- 1-1935	**Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.**	Marchio di fabbrica per bibita.	50453	27- 2-1935
17- 8-1934	**Ditta Maestrini & Albino, a Torino.**	Marchio di fabbrica per alcool di menta.	50458	27- 2-1935
27-10-1934	**Ercole Giommi, a Milano.**	Marchio di fabbrica per bibita aranciata.	50476	28- 2-1935
8-11-1934	**Soc. An. Vinicola Orvietana S. A. V. O., a Orvieto.**	Marchio di fabbrica e di commercio per vino.	50487	28- 2-1935
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie. (*vedi classe II e III marchio 50290*).		
19- 9-1934	« Viset » Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato, sapone in polvere, sapone in scaglie, sapone liquido, sapone da toletta.	50292	7- 2-1935
10-10-1934	Laboratori Bonetti Fratelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per toletta.	50308	7- 2-1935
10-10-1934	Giulio Relli, a Trieste.	Marchio di commercio per olii minerali.	50335	13- 2-1935
8- 9-1934	« Viset » Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato, sapone in polvere, sapone in scaglie, sapone liquido, sapone da toletta.	50355	21- 2-1935
18-10-1934	« Viset » Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per dentifrici, profumi, cosmetici, saponi, prodotti per toletta.	50362	21- 2-1935
18-10-1934	Ditta Pietro Lari, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per essenze carburanti, specialmente benzine, petroli, olii minerali, grassi e lubrificanti, olii da motori e da miscele.	50364	21- 2-1935
20-10-1934	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per ciprie, creme e lozioni.	50368	21- 2-1935
2- 6-1934	Ditta Antonio Smeraldi & C., a Catania.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato.	50387	25- 2-1935
22-10-1934	Carolina Ceccarelli ved. Porcellotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria, specialmente olio da bagno.	50395	25- 2-1935
22-10-1934	Carolina Ceccarelli ved. Porcellotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	50396	25- 2-1935
3-10-1934	Vincenzo Lupicini, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli.	50415	26- 2-1934
19-10-1934	Giuseppe Marengo, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi.	50419	26- 2-1935
3-11-1934	Satica Soc. An., a Lussemburgo (Granducato).	Marchio di fabbrica per lucidi, creme e grassi per cuoi e calzature; sostanze per pulire, lucidare e conservare metalli, legno, pietre.	50445	26- 2-1935
17- 1-1935	**Ditta del Saz & Filippini, a Milano.**	Marchio di fabbrica per dentifrici e prodotti per l'igiene della bocca, sia liquidi, in pasta o in polvere.	50454	27- 2-1935
5- 5-1934	Georg Dralle, a Altona a. d. Elle (Germania).	Marchio di fabbrica per olio per la pelle, crema per la pelle, sostanze detersive e da toletta, profumi e saponi, cosmetici, saponi da toletta, saponi da barba, sostanze per cure estetiche, acque per denti e per capelli, smalto per le unghie, polvere cosmetica, acqua di colonia. (Già registrato in Germania al numero 460049).	50459	27- 2-1935
25-10-1934	Saponeria e Profumeria Mario Ciocchetti, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per sapone.	50478	28- 2-1935
6-11-1934	Vacuum Oil Company S. A. I., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti per motori.	50482	28- 2-1935
6-11-1934	Vacuum Oil Company S. A. I., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti per motori.	50483	28- 2-1935
6-11-1934	Vacuum Oil Company S. A. I., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti per motori.	50484	28- 2-1935
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.		
30- 7-1934	Delia Bramani, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per apparecchi da applicarsi ai motori a scoppio per la gasificazione della nafta, pura o miscelata, o della benzina.	50346	21- 2-1935
26- 9-1934	Small & Parkes Ltd., a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per ceppi per freni, guarnizioni per freni e materiale di rivestimento, materiale di trasmissione ad attrito per guarnitura o rivestimento di innesti e puleggie ad attrito, corde e nastri di trasmissione, guarnizioni di tenuta e ranelle, tutti essendo articoli composti di materiale tessile preparato.	50357	21- 2-1935
10-10-1934	**Marco Aghito, a Torino.**	Marchio di fabbrica per rasoi, loro parti ed accessori.	50359	21- 2-1935
28- 4-1934	Guido Glisenti, a Brescia.	Marchio di fabbrica per pompe di ghisa.	50373	25- 2-1935
26- 5-1934	Ditta A. L. Colombo, a Milano.	Marchio di fabbrica per molle per elastici per letti, imbottiture di poltrone, di sedili e simili.	50376	25- 2-1935
24- 9-1934	**Babcock & Wilcox, Limited, a Londra.**	Marchio di fabbrica per valvole metalliche per macchine (escluse le macchine per agricoltura ed orticoltura). (Con diritto di priorità dal 14-4-1934 data del deposito effettuato in Gran Bretagna dello stesso marchio n. 550350).	50393	25- 2-1935
31-10-1934	**Emilio Manzi-Fè, a Milano.**	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrochimici per pulire metalli.	50438	26- 2-1935
6-11-1935	**Fritz Ullrich, a Milano.**	Marchio di commercio per oggetti di utensileria.	50448	26- 2-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
30- 8-1934	Tung-Sol Radio Tubes, Inc., a Newark, New Jersey (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per tubi e valvole per radio, rivelatori termoionici, e tubi e valvole amplificatori, tubi oscillatori, tubi rettificatori, tubi zavorra e tubi a scarica luminescente in gas, celle fotoelettriche, celle fotolitiche, altoparlanti, riproduttori fonografici elettrici, gruppi radioamplificatori, tubi elettronici, portatubi, gruppi sintonizzanti e fili metallici, lampade elettriche ad incandescenza, apparecchi elettrici, macchine ed accessori elettrici, compresi apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti per televisione, macchine parlanti, apparecchi radioriceventi combinati con macchine parlanti azionate elettricamente.	50260	5-2-1935
17- 9-1934	Vincenzo Germini, a Roma.	Marchio di commercio per apparecchi radio.	50295	7-2-1935
17- 9-1934	Vincenzo Germini, a Roma.	Marchio di commercio per apparecchi radio.	50296	7-2-1935
12-10-1934	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi in mobile a consolle, atti a captare onde corte, medie e lunghe.	50310	7-2-1935
25- 9-1934	Società Anonima « Fimi », a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per apparecchi e materiale radio.	50316	13-2-1935
18- 8-1934	The General Electric Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per accessori elettrici in metallo. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 283880).	50381	25-2-1935
18- 8-1934	The General Electric Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per macchine elettriche e parti di macchine elettriche. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 283878).	50382	25-2-1935
18- 8-1934	The General Electric Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per strumenti ed apparecchi elettrici. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 283879)).	50383	25-2-1935
10- 8-1934	Matth. Hohner Akt. Gesell., a Trossingen (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali e loro parti, nonchè corde armoniche.	50384	25-2-1935
27-10-1934	Vincenzo Tanlongo, a Roma.	Marchio di fabbrica per dischi fonografici, specialmente per la cinematografia sonora.	50422	26-2-1935
27-10-1934	Vincenzo Tanlongo, a Roma.	Marchio di fabbrica per dischi fonografici, specialmente per la cinematografia sonora.	50424	26-2-1935
25-10-1934	Dufaycolor Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per pellicole e lastre fotografiche sensibilizzate. (Con diritto di priorità dal 26-4-1934 data del deposito effettuato in Gran Bretagna dello stesso marchio n. 550682).	50429	26-2 1935
25-10-1934	Dufaycolor Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per pellicole cinematografiche preparate per la proiezione. (Con diritto di priorità dal 26 aprile 1934 data del deposito effettuato in Gran Bretagna dello stesso marchio n. 550683).	50430	26-2-1935
25-10-1934	Dufaycolor Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per carta fotografica. (Con diritto di priorità dal 26 aprile 1934 data del deposito effettuato in Gran Bretagna dello stesso marchio n. 550684).	50431	26-2-1935
6-11-1934	Western Electric Company of Italy, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi di registrazione e riproduzione per pellicole cinematografiche sonore.	50432	26-2-1935
8-11-1934	Philips Radio Società Anonima Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi: macchine, apparecchi, prodotti, preparati e materiali per ogni applicazione della radio.	50490	28-2-1935
8-11-1934	Philips Radio Società Anonima Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi: macchine, apparecchi, prodotti, preparati e materiali per ogni applicazione della radio.	50491	28 2-1935
8 11 1934	Philips Radio Società Anonima Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi: macchine, apparecchi, prodotti, preparati e materiali per ogni applicazione della radio.	50492	28-2-1935
8-11-1934	Philips Radio Società Anonima Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi: macchine, apparecchi, prodotti, preparati e materiali per ogni applicazione della radio.	50493	28-2-1935
8-11-1934	Philips Radio Società Anonima Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi: macchine, apparecchi, prodotti, preparati e materiali per ogni applicazione della radio.	50494	28-2-1934
8-11-1934	Philips Radio Società Anonima Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi: macchine, apparecchi, prodotti, preparati e materiali per ogni applicazione della radio.	50495	28-2-1935
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione, vetrerie e ceramiche		
26- 9-1934	Luigi Gino Marzola, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per materiali da costruzione e da pavimentazione a base di elementi pietrosi imbevuti e rivestiti di materiale asfaltico contenente carbonati e silicati: materiali asfaltici: miscele asfaltiche contenenti carbonati e silicati (materiali liquidi, solidi, incoerenti o in blocchi).	50313	13-2-1935
26-10-1934	Società Anonima Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per vetro poroso.	50475	28 2-1935
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento e illuminazione. (*Vedi classe IV marchio n. 50364; classe VI marchio n. 50260*)		
7- 9-1934	Soc. An. Astor Fabbrica It. Lampade Elettriche, a Novi Ligure.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	50269	5-2-1935
7- 9-1934	Soc. An. Astor Fabbrica It. Lampade Elettriche, a Novi Ligure.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	50270	5-2-1935
13-10-1934	Ditta Pietro Lari, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per benzina.	50365	21-2-1935
6-10-1934	Vittorio Carena, a Torino.	Marchio di fabbrica per carburatori, alimentatori, bruciatori di nafta, economizzatori ed altri accessori per autoveicoli e per riscaldamento.	50417	26-2-1935
31-10-1934	Carlo Galimberti & C. - S. A., a Milano	Marchio di fabbrica per stufe di ghisa a fuoco continuo.	50439	26-2-1935
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
27- 8-1934	Giacinto Donadon, Michele Gardino e Gualtiero Tegardi, a Genova.	Marchio di fabbrica per tappi per recipienti.	50275	6-2-1935
1- 9-1934	Dunlop Rubber Company Limited, a Fort Dunlop, Erdington, Bimingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per tutti i giuochi di tutti i generi ed articoli sportivi. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 546666).	55276	6-2-1935
18- 9-1934	Kelvinator Corporation, a Dretroit, Michigan (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi frigoriferi elettrici e loro parti (come frigoriferi elettrici e casse a ghiaccio) e meccanismi ventilatori e condizionatori d'aria.	50297	7-2-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
21- 5-1934	Ditta Masenghini di R. Lombardini, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per carte da giuoco.	50375	25- 2-1935
13- 8-1934	Viertler Giuseppe, a Dobbiaco (Bolzano).	Marchio di fabbrica per sci in legno.	50388	25- 2-1935
7-11-1934	Agenzie Chimiche Riunite, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi e sostanze per deodorare, profumare, disinfettare ambienti.	50404	25- 2-1935
29-10-1934	Dunlop Rubber Co. Ltd., a Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per palle da tennis. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 551.841).	50434	26- 2-1935
7-11-1934	Agenzie Chimiche Riunite, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi e sostanze per deodorare, profumare, disinfettare ambienti.	50447	26- 2-1935
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli lavori in paglia, in crine.**		
6- 7-1934	Pro-phy-lac-tic Brush Company, a Florence Station, Northampton, Massachusetts (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per spazzole per capelli.	50462	27- 2-1935
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**		
		(*Vedi classe IX marchio n. 50417*).		
11- 9-1934	A/S Haldens Skotifabrik, a Haldens (Norvegia).	Marchio di fabbrica per articoli lavorati di materie prime vegetali o animali per vestiario articoli da viaggio, rivestimenti per mobili, selleria, rilegature di libri, portafogli, borsellini, borse, borsette, articoli di celluloide e simili, gomma, caucciù e guttaperca.	50280	6- 2-1935
18- 9-1934	Giocondo Colombo, a Milano.	Marchio di fabbrica per manubri per biciclette.	50288	6- 2-1935
17- 9-1934	Rudge-Whitworth, Ltd., a Rudge Works (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cicli e motocicli e loro parti, automobili e ruote di automobili.	50356	21- 2-1935
31- 7-1934	The Bristol Aeroplane Company Limited, a Bristol (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per motori per aeroplani. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 388918).	50378	25- 2-1935
6-11-1934	The General Tire & Rubber Company, ad Akron (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cerchioni di veicoli in gomma o in gomma e tessuto, camere d'aria per cerchioni di veicoli, toppe per riparazioni di gomma e di gomma e tessuto. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 246.976).	50401	25- 2-1935
6-11-1934	The General Tire & Rubber Company, ad Akron (S.U A.).	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma o copertoni di cerchioni n gomma con adatto materiale di rinforzo e camere d'aria per cerchioni penumatici. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 114.963).	50402	25- 2-1935
26-10-1934	Società Anonima Segnalazioni (S.A.S.), a Milano.	Marchio di fabbrica per amplificatori di suoni per veicoli ed autoveicoli.	50474	28- 2-1935
		CLASSE XIII. **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
27- 7-1934	S. A. Industria Cotoni Calze Affini, a Portici (Napoli).	Marchio di fabbrica per calze e filati cucirini.	50251	5- 2-1935
29- 8-1934	Tessitura Giovanni Carnaghi, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	50261	5- 2-1935
29- 8-1934	Manifattura Tessuti di Cotone S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	50262	5- 2-1935
12- 9-1934	Figli di Luigi Radice Società Collettiva, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	50277	6- 2-1935
3-10-1934	Società in Accomandita Riccardo Livio & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50306	7- 2-1935
24- 9-1934	Stabilimenti Tessili Italiani - Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano - Manifatture Toscane Riunite - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela.	50315	13- 2-1935
5-10-1934	Tessitura Ernesto Tosi, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	50333	13- 2-1935
13-10-1934	Ditta Rivetti Padre & Figlio, a Strona (Vercelli).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50337	13- 2-1935
18-10-1934	Tessiture Riunite M. Feraboli & F. Gargantini del Rag. Mario Feraboli, a Monza (Milano).	Marcho di fabbrica per tessuti.	50361	21- 2-1935
18- 5-1934	Ditta Ing. N. Castellini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela uso lino.	50374	25- 2-1935
6-10-1934	Successori E. P. Sterlini di Paracchi, Pedrazzini o Pasini, a Milano.	Marchio di fabbrica per stoffe.	50390	25- 2-1935
7- 9-1934	Ditta Vittorio Colombo, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50406	25- 2-1935
12-10-1934	Ditta Albino Botto & Figli, a Strona (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana e misti, cardati e pettinati.	50418	26- 2-1935
30-10-1934	W. & J. Knox, Limited, a Kilbirnie (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per filati di lino, canapa ed altre fibre tessili, sia semplici, ritorti o comunque manufatti.	50437	26- 2-1935
3-11-1934	Società Anonima Filatura di Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati di lana o misti.	50446	26- 2-1935
7-11-1934	Filatura Orlandi Ismaele, a Cassano Magnago (Varese).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50449	26- 2-1935
12-10-1934	Ditta Cavestri & Thomas, a Brusimpiano (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana.	50469	27- 2-1935
10-10-1934	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre.	50470	27- 2-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi classe XII marchio n.* 50280; *classe XIII marchio n.* 50251).		
2- 8-1934	S. A. Industria Cotoni Calze Affini, a Portici (Napoli).	Marchio di fabbrica per calze.	50252	5- 2-1935
14- 8-1934	Società in Accomandita Semplice Ambrogio Mezzadri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per biancheria, maglieria, articoli di vestiario e oggetti d'uso personale.	50254	5- 2-1935
14- 8-1934	Società in Accomandita Semplice Ambrogio Mezzadri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per biancheria, maglieria, articoli di vestiario e oggetti di uso personale.	50255	5- 2 1935
31- 8-1934	Ditta Naldi, Pistolesi e Durval, a Firenze.	Marchio di fabbrica per impermeabili confezionati, confezioni in genere, soprabiti ed abiti.	50284	6- 2-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
19- 9-1934	Piero Puricelli, a Capriano (Milano).	Marchio di fabbrica per pettini, pettinette, radoni, sgarbioni d'unghia e simili.	50289	6- 2-1935
26- 9-1934	S. A. Diva - Fabrica Cravatte e Tessuti per Cravatte, a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte e sciarpe.	50298	7- 2-1935
26- 9-1934	S. A. Diva - Fabbrica Cravatte e Tessuti per Cravatte, a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte e sciarpe.	50299	7- 2-1935
26- 9-1934	S. A. Diva - Fabbrica Cravatte e Tessuti per Cravatte, a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte e sciarpe.	50302	7- 2-1935
6- 9-1934	Stefano Fantini a Chieri (Torino).	Marchio di fabbrica per coperte di rayon.	50311	13- 2-1935
25- 9-1934	Ditta Brugnago & Felber, a Torino.	Marchio di fabbrica per calze da donna.	50329	13- 2-1935
26- 5-1934	Calzificio Marcello Germani, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, guanti, maglieria e biancheria.	50377	25- 2-1935
27-10-1933	Società Anonima Calzaturificio Italiano « Mercurio », a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature.	50413	26- 2-1935
6- 7-1934	Dent, Allcroft and Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per guanti. (Già registrato in Gran Bretagna al n. B 542658).	50414	26- 2-1935
19-10-1934	Ditta S. Buratti & Figli, a Chiavazza (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cappelli a capriago.	50421	26- 2-1935
29-10-1934	S. A. Barbisio, Milanaccio & C., a Sagliano Micca (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cappelli.	50435	26- 2-1935
29-10-1934	S. A. Barbisio, Milanaccio & C., a Sagliano Micca (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cappelli.	50436	26- 2-1935
22- 6-1934	Ditta Carlo Liati & Figli, a Cassano Magnago (Varese).	Marchio di fabbrica per calzature per donna e per ragazzo e pantofole.	50461	27- 2-1935
24- 7-1934	Pantolificio e Calzaturificio Economico Del Carratore Giuseppe di Ranieri, a Navacchio (Pisa).	Marchio di fabbrica per pantofole ed altre calzature.	50463	27- 2-1935
24- 8-1934	Gabriele Pontevia, a Milano.	Marchio di fabbrica per busti, reggipetti e ventriere.	50467	27- 2-1935
9-11-1934	Ditta S. Buratti & Figli, a Chiavazza (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cappelli e copricapo.	50496	28- 2-1935
9-11-1934	Ditta H. Prochownick, a Milano.	Marchio di fabbrica per sciarpe e fazzoletti di lana, seta e rayon.	50497	28- 2-1935
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
27-10-1933	The Havana Cigar and Tobacco Factories, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per sigari. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 536272).	50411	26- 2-1935
27-10-1933	The Havana Cigar and Tobacco Factories, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per sigari. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 536273).	50412	26- 2 1935
		CLASSE XVI. — (*Vedi classe XII e XIV marchio n.* 50280).		
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
31- 8-1934	Ditta Luigi Pagliero & F.lli, a Settimo Torinese.	Marchio di fabbrica per penne, penne a serbatoio, penne stilografiche, porta-penne, calamai, matite automatiche, accessori da scrittoio e parti di tali oggetti.	50267	5- 2-1935
5-10-1934	S. A. Fabbrica Italiana Matite « Lyra », a Milano.	Marchio di fabbrica per matite, porta-penne e pastelli.	50332	13- 2-1935
8-11-1934	S. A. F. I. S. Soc. An. Fabbrica Italiana Stilografiche, a Torino.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini, accessori per penne stilografiche, matite, articoli di cancelleria.	50489	28- 2-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** (*Vedi classe II marchio n.* 50336).		
17- 8-1934	S. A. Prodotti Farmaceutici Specializzati « Zenith », a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale per ingrassare.	50256	5- 2-1935
8- 9-1934	Anna Maria Bolognesi, a Genova.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	50282	6- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico- farmaceutico.	50300	7- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50303	7- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50304	7- 2-1935
10-10-1934	Istituto Nazionale di Chemioterapia, Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	50307	7- 2-1935
20- 9-1934	Armanda Maria Martino, a New York.	Marchio di fabbrica per preparato ricostituente del sangue e dei nervi.	50314	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50320	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50321	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50322	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50323	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50324	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50325	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50326	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50327	13- 2-1935
1-10-1934	S. A. Laboratori Scientifici & Farmacia Ercole Antolini, in liquidazione, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	50328	13- 2-1935
13-10-1934	Carlo Mainesi e Orfeo Granata, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	50340	13- 2-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso ipodermico.	50342	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale in capsule gelatinose.	50343	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso endovenoso.	50344	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso ipodermico.	50345	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso ipodermico ed endovenoso.	50347	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso ipodermico ed orale.	50348	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso endovenoso.	50349	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso ipodermico ed orale.	50350	21- 2-1935
14- 8-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per uso ipodermico.	55351	21- 2-1935
13-10-1934	Carlo Maineri e Orfeo Granata, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	50360	21- 2-1935
23-10-1934	Aspro Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali per uso umano	50367	21- 2-1935
27- 7-1934	Fortunato Bertucci, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica per affezioni reumatiche, artritiche ed articolari.	50379	25- 2-1935
11- 8-1934	Ditta Bozzi & Crippa, a Milano.	Marchio di commercio per prodotto farmaceutico.	50385	25- 2-1935
3-10-1934	Ditta A. Menarini & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	50389	25- 2-1935
13- 9-1934	I. Giacchino & C. Stabilimenti Chimici, a Milano - Affori.	Marchio di fabbrica per essenza disinfettante, detergente, lenisiva, balsamica.	50392	25- 2-1935
30-10-1934	Giacomo Brughera, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	50425	26- 2-1935
30-10-1934	Giacomo Brughera, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	50426	26- 2-1935
30-10-1934	Giacomo Brughera, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	50427	26- 2-1935
15-11-1934	Otto Molnar, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto di balata, guttaperca e gomma cruda destinato ad essere impiegato nella protesi dentale.	50450	26- 2-1935
8- 1-1935	Istituto Sieroterapico Milanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per vaccino anticarbonchioso per uso veterinario.	50451	27- 2-1935
8- 1-1935	Ditta dei Sas & Filippini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale emocitogeno.	50452	27- 2-1935
19- 1-1935	Società Anonima Dr. R.o Zambelletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici, specialità medicinali e prodotti dietetici.	50455	27- 2-1935
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici. (*Vedi classe IV marchio n.* 50445).		
11- 9-1934	Domenico Rollero, a Ceranesi (Genova).	Marchio di fabbrica per pittura impermeabile opaca pietrificante.	50283	6- 2-1935
12- 9-1934	Angelo Bros Limited a Calcutta (India).	Marchio di fabbrica per gomme la lacche e lacche per usi industriali.	50291	7- 2-1935
3- 9-1934	Mario Siccardi, a Torino.	Marchio di fabbrica per crema liquida per calzature.	50354	21- 2-1935
13-10-1934	Giuseppe Bessi, a Prato in Toscana.	Marchio di fabbrica per creme per calzature, cere per pavimenti, lucidi per metalli ed articoli affini.	50366	21- 2-1935
8-11-1934	I. C. L. A. - Industria Creme Lucidi Affini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per cera o crema per scarpe, cera per mobili e per pavimenti.	50407	25- 2-1935
19-10-1934	Eugenio Lastrucci, a Firenze.	Marchio di fabbrica per creme da scarpe.	50423	26- 2-1935
19-11-1934	« Cibo » Colorificio Italiano Bleu Oltremare, a Torino.	Marchio di fabbrica per bleu oltremare.	50428	26- 2-1935
20-10-1934	Lechner & Muratori, a Genova - Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per cera per lucidare mobili e pavimenti.	50472	28- 2-1935
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi. (*Vedi classe IV e XIX marchio n.* 50445; *classe X marchi nn.* 50404, 50447; *classe XIX marchi nn.* 50366, 50407).		
29- 8-1934	British Dyestuffs Corporation Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per sostanze chimiche usate nell'industria in fotografia e per ricerche scientifiche; anticorrosivi. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 544699).	50265	5- 2-1935
12- 9-1934	Ditta Luigi Mognoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato per lavare la biancheria, le lanerie, seterie e simili, nonchè le stoviglie, i marmi, pavimenti e simili.	50278	6- 2-1935
22- 9-1934	Ditta Luigi Moschera, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto abrasivo.	50294	7- 2-1935
15- 2-1934	Ditta Tognazzi - Ramarini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquido da bucato e da disinfezione.	50371	25- 2-1935
23- 7-1934	Francesco Bergoni, a Torino.	Marchio di fabbrica per emulsione per lucidare metalli.	50380	25- 2-1935
13- 9-1934	I. Giacchino & C. Stabilimenti Chimici, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per prodotto erbicida.	50391	25- 2-1935
26-10-1934	Ditta L. Molteni & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto disinfettante, solido, liquido e in polvere.	50397	25- 2-1935
26-10-1934	Ditta L. Molteni & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto disinfettante, solido, liquido e in polvere.	50398	25- 2-1935
26-10-1934	Ditta Zampoli & Brogi, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per cera per pavimenti e mobili.	50399	25- 2-1935
7-11-1934	Agenzie Chimiche Riunite, a Torino.	Marchio di fabbrica per essenze volatili.	50403	25- 2-1935
29-10-1934	Società Costruzioni A. Brambilla Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per solfato ammonico.	50433	26- 2-1935
3-11-1934	Ditta Collotta, Cis & Figli, a Bezzecca (Trento).	Marchio di fabbrica per fertilizzante.	50443	26- 2-1935
25- 7-1934	Oscar Kahlert, a Como.	Marchio di fabbrica per appretto liquido da usarsi a freddo specialmente per l'incollaggio della rayon o di altri filati.	50464	27- 2-1935
29-10-1934	Lechner & Muratori, a Genova - Sampierdarean.	Marchio di fabbrica per mastice per vetri.	50471	28- 2-1935
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
26- 9-1934	Cartiere di Maslianico, a Maslianico (Como).	Marchio di fabbrica per riproduzioni grafiche in filagrana od a secco o comunque.	50317	13- 2-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
26- 9-1934	Cartiere di Maslianico, a Maslianico (Como).	Marchio di fabbrica per riproduzioni grafiche in filigrana od a secco o comunque.	50318	13- 2-1935
26- 9-1934	Cartiere di Maslianico, a Maslianico (Como).	Marchio di fabbrica per riproduzioni grafiche in filigrana od a secco o comunque.	50319	13- 2-1935
13-10-1934	Società Fratelli Galtarossa Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per corindone artificiale in pezzi e macinato.	50339	13- 2-1935
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
23-10-1934	S. A. G. A. Società Acque Gasate & Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, fondenti, pastiglie e dolciumi, acque gasose, liquori, sciroppi, aranciate, limonate, cedrate, bibite, profumi, colori, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti, sia liquidi che in polvere, sia solidi che gasosi.	50258	5- 2-1935
13-10-1934	S. A. G. A. Società Acque Gasate & Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, liquori, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti liquidi, in polvere, solidi e gasosi.	50809	7- 2-6935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 11 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore: A. ZENGARINI

Elenco nn. 5 e 6 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di marzo 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 5-6, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
12- 5-1934	Lederfabrik Durlach Herrmann & Ettlinger G. m. b. H., a Durlach bei Karlsruhe, Baden (Germania).	Marchio di fabbrica per cuoi di vitello vellutati e scamosciati.	50501	9- 3-1935
12- 5-1934	Lederfabrik Durlach Herrmann & Ettlinger G. m. b. H., a Durlach bei Karlsruhe, Baden (Germania).	Marchio di fabbrica per cuoi lavabili di vitello.	50502	9- 3-1935
12- 5-1934	Lederfabrik Durlach Herrmann & Ettlinger G m. b. H., a Durlach bei Karlsruhe, Baden (Germania).	Marchio di fabbrica per cuoi stimmatizzati lavabili di porco.	50503	9- 3-1935
12- 5-1934	Lederfabrik Durlach Herrmann & Ettlinger G. m. b. H., a Durlach bei Karlsruhe, Baden (Germania).	Marchio di fabbrica per cuoi lavabili di vitello.	50504	9- 3-1935
9-11-1934	Giuseppe Tagliabue, a Milano.	Marchio di fabbrica per legni comuni, legni tranciati e compensati; radiche e mobili.	50509	9- 3-1935
12 5-1934	Lederfabrik Durlach Herrmann & Ettlinger G. m. b. H., a Durlach bei Karlsruhe, Baden (Germania).	Marchio di fabbrica per imitazioni di e a base di cuoi di porco.	50531	15- 3-1935
2- 7-1934	Ludwig Strobach Chromiederfabrik, a Steinschönau (Cecoslovacchia).	Marchio di fabbrica per pelli conciate.	50617	25- 3-1935
12- 5-1934	J. Stone & Co. Ltd., a Deptford (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per metalli non lavorati e parzialmente lavorati, macchinario di ogni genere e parti di macchinario (eccetto macchine agricole, orticole e loro parti). (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 327261 e 327262).	50673	29- 3-1935
15- 6-1934	The American Metal Company, Limited, a New York, City.	Marchio di fabbrica per rame in forma di sbarre metalliche, verghe, pani e simili.	50721	30- 3-1935
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè, surrogati, olii, e grassi commestibili.**		
9-11-1934	Egidio Galbani, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini.	50508	9- 3-1935
13-11-1934	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50512	9- 3-1935
13-11-1934	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50513	9- 3-1935
13-11-1934	Società Anonima « Ardanure » Società Industriale Agricola, a Genova.	Marchio di fabbrica per lievito compresso per la panificazione.	50514	9- 3-1935
17-11-1934	Luigi Venturi, a Genova.	Marchio di fabbrica per aceto, olio e condimenti qualsiansi per vivande.	50517	9- 3-1935
21-11-1934	S. A. per l'Esercizio dell'American Bar, a Milano.	Marchio di fabbrica per miscela di caffè.	50522	9- 3-1935
22-11-1934	Dott. A. Wander S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per farina alimentare.	50523	9- 3-1935
16-11-1934	Soc. An. Cooperativa produttori Burro, a Pavia.	Marchio di fabbrica per burro.	50540	15- 3-1935
26-11-1934	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi.	Marchio di fabbrica per formaggi.	50553	15- 3-1935
26-11-1934	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi.	Marchio di fabbrica per formaggi	50554	15- 3-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch' esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
28-11-1934	Antonino Panarello, a Francavilla di Sicilia (Messina).	Marchio di commercio per agrumi.	50555	15- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50557	15- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50558	15- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50559	15- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50560	15- 3-1935
28- 9-1934	Ditta Bernuzzi Carlo & Figlio, a Milano.	Marchio di fabbrica per prosciutti salati, affumicati, cotti, disossati o pressati e cotti in scatola, nonchè lingue salate, affumicate e cotte.	50569	16- 3-1935
9-11-1934	Ditta Camurotti Angelo, a Romanengo (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	50533	16- 3-1935
19-11-1934	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano)	Marchio di fabbrica per polvere di latte magra.	50596	18- 3-1935
19-11-1934	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per polvere di latte grassa.	50597	18- 3-1935
19-11-1934	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50598	18- 3-1935
19-11-1934	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50599	18- 3-1935
24- 1-1935	Consorzio Produttori Stracchini di Taleggio, a Taleggio (Bergamo).	Marchio di commercio per stracchino.	50610	18- 3-1935
19- 5-1934	Ditta Wenzel Cadsky, a Napoli	Marchio di commercio per fagiolini freschi.	50613	25- 3-1935
11- 7-1934	Gaslini S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per olio commestibile di semi.	50618	25- 3-1935
11- 7-1934	Gaslini S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per olio commestibile di semi.	50619	25- 3-1935
27-11-1934	Stabilimento Anglo Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolata.	50628	25- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50629	25- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50630	25- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50631	25- 3-1935
29-11-1934	Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro e latticini.	50632	25- 3-1935
6-12-1934	Soc. An. Spiga, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro, latticini e formaggio.	50639	25- 3-1935
6-12-1934	F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè, caffè, cioccolato, latte e caffellatte.	50641	25- 3-1935
12-12-1934	E. De-Coster & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per pastigliaggi, gomme, caramelle, confetti.	50645	25- 3-1935
13-12-1934	Società Anonima Magnani & Ferrari, a Collecchio (Parma).	Marchio di fabbrica per conserve di pomodoro, prosciutti, spalle, coppe nonchè carni insaccate in genere.	50658	25- 3-1935
11- 5-1934	Ditta G. Rossi & Figli, a Secugnago (Milano).	Marchio di fabbrica per burro naturale.	50671	29- 3-1935
10- 7-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, zuccheri cotti, confetture, gomme, caramelle molli, caramelle molli tipo inglese, cioccolata e biscotti.	50678	29- 3-1935
3-10-1934	« La Palmaria » Fabbrica Cioccolata ed Affini, a Lavagna (Genova).	Marchio di fabbrica per cioccolatini con nocciole.	50683	29- 3-1935
3-10-1934	« La Palmaria » Fabbrica Cioccolata ed Affini, a Lavagna (Genova).	Marchio di fabbrica per cioccolatini con nocciole.	50684	29- 3-1935
13-12-1934	Soc. An. Magnani & Ferrari, a Collecchio (Parma).	Marchio di fabbrica per conserva di pomodoro.	50692	29- 3-1935
24-12-1934	Phillips Yeast Products Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparato per fare i sughi e salse.	50698	29- 3-1935
22-12-1934	Salvatore Invernizzi, a Trecate (Novara).	Marchio di fabbrica per formaggio.	50702	29- 3-1935
31-12-1934	Ditta Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro.	50705	29- 3-1935
27-12-1934	Società Anonima Lavorazione Industriale Latte (S.A.L.I.L.), a Brescia.	Marchio di fabbrica per burro.	50707	29- 3-1935
8- 1-1935	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di carne aromatizzato.	50712	30- 3-1935
8- 1-1935	Soc. Acc. Semplice Distilleria Stampa e Distilleria Sassolino Stampa Sassuolo, a Sassuolo (Modena).	Marchio di fabbrica per liquore.	50715	30- 3-1935
8- 1-1935	Soc. An. Vitovo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti derivati dalle uova.	50716	30- 3-1935
11- 1-1935	Ditta Gerolamo Perversi, a Introbio (Como).	Marchio di fabbrica per formaggi teneri nonchè latticini in genere.	50718	30- 3-1935
17-11-1935	Fabbrica Italo Svizzera di Guido Ghezzi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per cioccolatini.	50725	30- 3-1935
17-11-1934	Fabbrica Italo Svizzera di Guido Ghezzi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per cioccolatini.	50726	30- 3-1935
13-12-1934	Ditta « Ennio Braibanti del cav. Umberto Pizzetti », a Parma.	Marchio di fabbrica per paste alimentari comuni, di lusso, all'uovo, glutinate nonchè semole e farine.	50729	30- 3-1035
31-12-1934	Ditta Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano)	Marchio di fabbrica per burro da tavola.	50747	30- 3-1935
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.** (*Vedi classe II marchio n.* 50517).		
8- 6-1934	Ditta Fratelli Nesossi, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per acque gasose.	50506	9- 3-1935
12-10-1934	Ralph Pacor Soc. a g. l. Esportazione Vini all'ingrosso, a Trieste.	Marchio di commercio per vino.	50532	15- 3-1935
17-10-1934	Ditta Ernesto Raimondi, a Tortona (Alessandria).	Marchio di commercio per vini.	50534	15- 3-1935
22-11-1934	Soc. Acc. Semplice Distilleria Stampa & Distilleria Sassolino Stampa Sassuolo, a Sassuolo (Modena).	Marchio di fabbrica per liquore.	50545	15- 3-1935
19-11-1934	Ditta Fratelli Gallinari, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per vini, aperitivi, liquori, sciroppi, succhi d'uva bevande alcooliche e non alcooliche.	50546	15- 3-1935
3-12-1934	Cantina Sociale Cooperativa di Parenzo, a Parenzo (Istria).	Marchio di fabbrica per vini.	50549	15- 3-1935
14- 8-1934	Ditta Giuseppe Trapani di Emanuele, a Palermo.	Marchio di fabbrica per aranciata.	50565	16- 3-1935
3-11-1934	Pietro Bielli, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per bibite gasate ed affini.	50582	16- 3-1935
9- 8-1934	Società Anonima « I.A.G. » Industrie Acque Gassate, a Torino	Marchio di fabbrica per acque gassate dolcificate, bibite.	50624	25- 3-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch' esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
4-12-1934	Distilleria Vener, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore aperitivo.	50637	25- 3-1935
12- 3-1934	Ditta Fratelli Beccaro, a Acqui (Alessandria).	Marchio di fabbrica per bevande alcooliche di qualsiasi tipo come vini, vini liquorosi, aperitivi, vermouth, rosolii, liquori e simili.	50661	29- 3-1935
28- 3-1934	Giovanni Cappelli, a Panzano-Greve (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	50662	29- 3-1935
7- 4-1934	Ditta F.lli Bucalossi di Marco, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	50663	29- 3-1935
7- 4-1934	Ditta F.lli Bucalossi di Marco, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	50664	29- 3-1935
11- 8-1934	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	50682	29- 3-1935
20-12-1934	Rodolfo Santambrogio, a Lissone (Milano).	Marchio di fabbrica per acque gasate in genere.	50700	29- 3-1935
22-12-1934	Ditta Figli di Domenico Gianini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite ed acque gasate.	50701	29- 3-1935
24-12-1934	Soc. Acc. Semplice Distilleria Stampa e Distilleria Sassolino Stampa Sassuolo, a Sassuolo (Modena).	Marchio di fabbrica per liquore.	50703	29- 3-1935
9- 1-1935	Pietro Silva, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per bibita gasata.	50717	30- 3-1935
29-12-1934	Soc. Acc. Semplice Distilleria Stampa e Distilleria Sassolino Stampa Sassuolo, a Sassuolo (Modena).	Marchio di fabbrica per liquore.	50746	30- 3-1935
27-12-1934	Produttori Associati del Chianti Soc. An. Cooperativa per azioni, a Radda in Chianti (Siena).	Marchio di commercio per vino.	50750	30- 3-1935

CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili: saponi e profumerie.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch' esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
13-11-1934	Apiezon Products Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione.	50515	9- 3-1935
5-12-1934	Antonio Marini, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto per la cura e la bellezza dei capelli.	50524	9- 3-1935
21-11-1934	Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	50543	15- 3-1935
29-11-1934	Sun Oil Company, a Filadelfia (Pennsylvania - S.U.A.).	Marchio di fabbrica per olio lubrificante. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 357187).	50548	15- 3-1935
28-11-1934	Soc. An. per la Lavorazione di Olii Minerali, a Genova-Bolzaneto.	Marchio di fabbrica per petrolio e derivati, olio di vaselina e vaselina, olio di ricino, cere, lucidi per metalli, benzolo, acqua ragia creme per la pelle, grassi e carburanti.	50550	15- 3-1935
27-11-1934	Marco Hirschhorn, a Torino.	Marchio di fabbrica per cere per pavimenti, vaseline, grassi, lubrificanti, olio, chimico emulsionabile, miscele di olii in genere, disinfettanti liquidi e solidi.	50552	15- 3-1935
20-10-1934	Ettore Caimi, a Milano.	Marchio di fabbrica per lozione contro la caduta dei capelli.	50573	16- 3-1935
30-10-1934	Amleto Romanengo, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii e grassi minerali lubrificanti.	50578	16- 3-1935
19-11-1934	Saponificio Cresta & Gambaro, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone per marmi.	50588	16- 3-1935
6-12-1934	Isaac Alhadeff, a Rodi (Egea).	Marchio di fabbrica per storace liquido.	50604	18- 3-1935
26- 1-1934	Titan C. A/S, a Fredrikstad (Norvegia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per servizio industriale, composti titaniferi, colori minerali (pigmenti ed estratti) paste, colori, vernici, cere antiruggine, olii, soluzioni diluenti, siccative ed altre soluzioni di pigmenti e colori. (Già registrato in Norvegia al n. 21000).	50611	25- 3-1935
22- 8-1934	Pond's Extract Company, Ltd., a Greenford, Middlesex (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per polvere di talco, polvere per il viso, crema per la pelle, pasta dentifricia e sapone profumato. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 548835)).	50625	25- 3-1935
30-11-1934	Società Anonima S.P.E.M., a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	50635	25- 3-1935
31-10-1934	Farmacotecnica Ricci & C. S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per crema per la pelle.	50686	29- 3-1935
22-12-1934	Cesare Miccone, a Torino.	Marchio di fabbrica per sapone polverizzato preparato all'ammoniaca e trementina.	50708	29- 3-1935
22-10.1934	Giuseppina di Pietro, a Roma.	Marchio di fabbrica per smalto per unghie.	50723	30- 3-1935
13-12-1934	Ditta Ambrogio Silva, a Seregno (Milano).	Marchio di fabbrica per saponi in pezzi, in polvere o liquidi ed affini.	50727	30- 3-1935
13-12-1934	Ditta Ambrogio Silva, a Seregno (Milano).	Marchio di fabbrica per saponi in pezzi, in polvere o liquidi, ed affini.	50728	30- 3-1935
15-12-1934	Giacomo Vernazzani, a Torino.	Marchio di fabbrica per crema per radere, brillantina, cosmetici, saponi nonchè articoli di toeletta.	50734	30- 3-1935
17-12-1934	Alberto e Vittorio De-Bernocchi, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi e prodotti detersivi.	50735	30- 3-1935
17-12-1934	Alberto e Vittorio De-Bernocchi, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi e prodotti detersivi in genere.	50736	30- 3-1935
17-12-1934	Alberto e Vittorio De-Bernocchi, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi e prodotti detersivi.	50737	30- 3-1935
17-12-1934	Alberto e Vittorio De-Bernocchi, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi e prodotti detersivi.	50738	30- 3-1935
18-12-1934	S. A. Produzione Profumerie Affini (S.A.P.P.A.), Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetico.	50742	30- 3-1935
18-12-1934	S. A. Produzione Profumerie Affini (S.A.P.P.A.), Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetico.	50743	30- 3-1935
18-12-1934	S. A. Produzione Profumerie Affini (S.A.P.P.A.), Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetico.	50744	30- 3-1935

CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.

(*Vedi classe I, marchio n. 50673*).

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch' esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
29-11-1934	Ditta I. Caldara & C., a Milano.	Marchio di commercio per lame da rasoi, rasoi di sicurezza, forbici e tosatrici.	50556	15- 3-1935
21- 5-1934	Bowden (Engineers) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per trasmissioni flessibili. (Con diritto di priorità dal 22-11-1933 data del deposito effettuato in Gran Bretagna dello stesso marchio n. 546398).	50562	16- 3-1935
17-11-1934	Ditta I. Caldara & C., a Milano.	Marchio di commercio per rasoi comuni, rasoi di sicurezza, lame da rasoi, forbici e tosatrici.	50589	16- 3-1935
21-11-1934	Domenico Bertolotto, a Torino.	Marchio di fabbrica per incudini e morse parallele da banco e di precisione.	50594	18- 3-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
13- 6-1934	Thüringische Nadel ù Stahlwarenfabrik, Wolff, Knippenberg & Co., G. m. b. H., a Jchtershausen (Germania).	Marchio di fabbrica per aghi da macchina, da cucire, da materassaio e da calzolaio; aghi da rete, da rammendo, aghi Clapa; aghi da lana; aghi da pizzo; spilli, spilli di sicurezza; puntine per tappezziere e di qualsiasi specie.	50614	25- 3-1935
25- 7-1934	S.I.L.S. - Società Italiana Lame Sega, a Milano.	Marchio di fabbrica per seghe per metalli.	50621	25- 3-1935
10-11-1934	Ditta Donetti & Nobile, a Torino.	Marchio di fabbrica per banchi prova per la manutenzione dei motori a combustione, specialmente apparecchi d'iniezione.	50627	25- 3-1935
6-12-1934	Carlo Carminati, a Torino.	Marchio di fabbrica per giunto per costruzioni metalliche reticolari, accessori ed attrezzi per il suo montaggio	50636	25- 3-1935
10-12-1934	Ditta Riccardo Monza fu Giovanni, a Muggiò (Milano).	Marchio di fabbrica per seminatrici, zappatrici, aratri, erpici, macchine ed attrezzi agricoli.	50647	25- 3-1935
18-12-1934	Champion Spark Plug Company, a Toledo (Ohio) (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per candele di accensione e loro parti. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 314459).	50652	25- 3-1935
28-12-1934	Ditta Molho & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per pennini acciaio, minuterie metalliche e oggetti di cancelleria.	50659	25- 3-1935
28-12-1934	Ditta Molho & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per spilli di sicurezza.	50660	25- 3-1935
16- 5-1934	Ernesto Maserati, a Bologna.	Marchio di fabbrica per automobili, pezzi di ricambio per auto, motori a scoppio, candele per motori a scoppio di ogni genere e relativi pezzi accessori.	50674	29- 3-1935
1- 8-1934	Società Anonima Officine di Netro già G. B. Rubino, a Netro (Vercelli).	Marchio di fabbrica per utensili per arti e industrie, strumenti per agricoltura, attrezzi per imprese costruttrici, coltelli e arnesi per concerie e cartiere, pezzi ferro e acciaio fucinati, stampati e finiti.	50679	29- 3-1935
1- 8-1934	Società Anonima Officine di Netro già G. B. Rubino, a Netro (Vercelli).	Marchio di fabbrica per utensili per arti e industrie, strumenti per agricoltura, attrezzi per imprese costruttrici, coltelli e arnesi per concerie e cartiere, pezzi ferro e acciaio fucinati, stampati e finiti.	50680	29- 3-1935
20-12-1934	Ditta Weiss & Stabilini, a Milano - Officine Meccaniche Giovanni Zanzi, a Ivrea.	Marchio di fabbrica per valvole per motori a scoppio.	50693	29- 3-1935
28-12-1934	Ditta Molho & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per spilli, minuterie metalliche ed oggetti di cancelleria.	50706	29- 3-1935
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
22-11-1934	S.A.I.L.I.S. Soc. An. Italiana Lavorazioni Industriali Speciali, a Milano.	Marchio di fabbrica per strumenti di misura della temperatura come termometri e termostati.	50544	15- 3-1935
22- 9-1934	Società Anonima Cooperativa Armoniche, a Vercelli.	Marchio di fabbrica per armoniche e relativi pezzi di ricambio.	50567	16- 3-1935
14-11-1934	Ditta Giorgio Negri & C. di Negri, Picasso e Cravenna, a Milano.	Marchio di fabbrica per cartoni e carta isolanti per elettricità, tubi di cartone ed isolatori elettrici.	50586	16- 3 1935
14-11-1934	Ditta Giorgio Negri & C. di Negri, Picasso e Cravenna, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali isolanti generalmente usati nelle industrie elettriche ed in particolare tubetti isolatori elettrici.	50587	16- 3-1935
24-11-1934	Ilford, Limited, a Ilford, Essex (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per carta fotografica, apparecchi fotografici ed altri articoli fotografici.	50591	18- 3-1935
13-11-1934	Soc. An. Pignone Officine Meccaniche e Fonderia, a Firenze.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici per riscaldamento in genere, in specie ferri da stiro elettrici, cucine elettriche, fornelli elettrici ed apparecchi ed arnesi qualsiasi a riscaldamento elettrico.	50592	18- 3-1935
12-12-1934	S.I.M.B.I. - Società Italiana Milangeli Brevetti Invenzione, a Torino.	Marchio di fabbrica per saldatori elettrici e loro parti, resistenze elettriche ed accessori per la saldatura elettrica.	50646	25- 3-1935
10-12-1934	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti e parti staccate per radiofonia ed elettricità.	50648	25- 3-1935
18- 5-1934	Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, a Stoccolma.	Marchio di fabbrica per apparecchi registratori elettrici. (Già registrato nella Svezia al n. 43325).	50651	25- 3-1935
28-12-1934	Bosco & C. Società in Accomandita Semplice, a Torino.	Marchio di fabbrica per misuratori per acqua ed altri liquidi, loro parti ed accessori.	50709	29- 3-1935
4- 1-1935	Ugo Sampietro, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettromagnetici contro le frodi elettriche.	50711	30- 3-1935
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche. (*Vedi classe V, marchio n. 50636*).		
23-11-1934	Luigi Fontana & Co. Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti d'arte in cristallo.	50526	9- 3-1935
21-11-1934	E. J. Lavino and Company, a Filadelfia, Pa. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per mattoni refrattari, materie plastiche refrattarie, cemento refrattario, impasto di argilla refrattario e materiali greggi o parzialmente trattati serventi alla loro fabbricazione.	50547	15- 3-1935
29-10-1934	Pilkington Brothers Limited, a Liverpool (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per vetro. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 13100).	50577	16- 3-1935
17-11-1934	« Vetrocoke » Società Riunite Italiana Vetri & Cristalli e Italiana Coke, a Marghera (Venezia)	Marchio di fabbrica per lastre costituite da vetri accoppiati con interposizione di altre sostanze a scopo decorativo, isolante termico e per altri scopi.	50590	16- 3-1935
24-11-1934	Balog. Ferencés Tàrsa, a Budapest.	Marchio di fabbrica per rivestimenti in vetro.	50603	18- 3-1935
4-12-1934	Antonio Ogliari, a Genova.	Marchio di fabbrica per pannelli in legno composti con intercapedini a celle.	50643	25- 3-1930
17-12-1934	Ditta Fratelli Grondona, a Savona.	Marchio di fabbrica per cemento.	50650	25- 3-1935
11- 5-1934	Carlo Gritti, a Varese.	Marchio di fabbrica per travi in cemento armato a doppia armatura e con profilo ad alette.	50672	29- 3-1935
23- 7-1934	Soc. An. « I.B.I.S. » Industria Bitumi Italiani Savona, a Savona.	Marchio di fabbrica per feltri bitumati.	50677	29- 3-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch' esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
22- 8-1934	Società Anonima Commercio Cementi Portland, a Trieste.	Marchio di commercio per cementi e merci di cemento.	50681	29- 3-1935
13-12-1934	Soc. An. V.I.S. (Vetro Italiana Sicurezza), a Milano.	Marchio di fabbrica per vetri ad alta resistenza.	50730	30- 3-1935
		CLASSE IX. — **Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** (*Vedi classe IV, marchi nn. 50515, 50550; classe VI, marchio n. 50592*).		
14-11-1934	Società Italiana Triplex, a Milano.	Marchio di fabbrica per fornelli, cucine, scaldabagni e distributori d'acqua a gas; cucine economiche a carbone, caldaie e stufe.	50538	15- 3-1935
14-11-1934	Società Italiana Triplex, a Milano.	Marchio di fabbrica per fornelli, cucine, scaldabagni e distributori d'acqua a gas; cucine economiche a carbone, caldaie e stufe.	50539	15- 3-1935
4-10-1934	Giuseppe Fassio, a Bologna.	Marchio di fabbrica per scaldabagni a legna e a carbone.	50568	16- 3-1935
10-12-1934	Mario Bollino, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi di illuminazione.	50644	25- 3-1935
24-12-1934	« Società Anonima Finanziaria Fiammiferi ed Affini », a Milano.	Marchio di fabbrica per cerini e fiammiferi in genere.	50669	29- 3-1935
24-12-1934	« Società Anonima Finanziaria Fiammiferi ed Affini », a Milano.	Marchio di fabbrica per cerini e fiammiferi in genere.	50670	29- 3-1935
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.** (*Vedi classe I, n. 50509*).		
21-11-1934	Soc. An. A. Calderoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti di oreficeria e argenteria.	50621	9- 3-1935
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**		
1-12-1934	Fenoglio Silvio, a Piossasco (Torino).	Marchio di fabbrica per scope, spazzole, pennelli, spazzettoni ed affini.	50609	18- 3-1935
29-12-1934	Pro-Phy-Lac-Tic Brusch Company, a Northampton, Mass. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per spazzole per denti e per capelli.	50683	25- 3-1935
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria e valigeria.** (*Vedi classe V, marchio n. 50674*).		
5-11-1034	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life), a Torino.	Marchio di fabbrica per coperture e camere d'aria velo e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria moto e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria avio e materiali di riparazione relativi; tubolari in gomma e tela per biciclette; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiali per riparazioni di articoli in gomma o contenente gomma.	50537	15- 3-1935
7- 7-1934	Dunlop Rubber Company Limited, a Fort Dunlop, Erdington, Birminghan (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per ruote metalliche (che non siano parti di macchinario), corone metalliche, anelli e mozzi per ruote di autoveicoli. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 416574).	50563	16- 3-1935
7- 7-1934	Dunlop Rubber Company Limited, a Fort Dunlop, Erdington, Birminghan (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma e camere d'aria di gomma per cerchioni. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 407072).	50564	16- 3-1935
10-12-1934	I.P.R.A. Industria Piemontese Radiatori per Automobili, a Torino.	Marchio di fabbrica per radiatori per autoveicoli.	50688	29- 3-1935
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
12-11-1934	Gioacchino Zoppi S. A., a Ranica (Bergamo).	Marchio di fabbrica per tela.	50511	9- 3-1935
27-11-1934	Giovanni Tirarsa, ad Ivrea.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50525	9- 3-1935
20-11-1934	Ditta Castagna & Beretta, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone, di seta e rayon, di lana e di lino, tessuti di lana, cotone, seta e rayon, lino, per qualsiasi uso.	50541	15- 3-1935
10-10-1934	Ditta Fratelli Gentilli di Emilio Gentilli, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone e di lino.	50572	16- 3-1935
19-10-1934	Manifattura Italiana Tricots Elastici di Giovanni Montrone, a Torino.	Marchio di fabbrica per calze elastiche; tessuto elastico a maglia; busti e ventriere elastiche.	50575	16- 3-1935
19-10-1934	Manifattura Italiana Tricots Elastici di Giovanni Montrone, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati di gomma elastica ricoperti con materie tessili vegetali o seta naturale; calze elastiche; busti, bustini e ventriere elastiche; tessuti elastici composti in tutto o in parte con filato elastico.	50576	16- 3-1935
29-10-1934	Ditta Figli di Luigi Radice, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e in genere di seta, di cotone e diversi.	50579	16- 3-1935
29-10-1934	Ditta Figli di Luigi Radice, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e in genere di seta, di cotone e diversi.	50580	16- 3-1935
29-10-1934	Ditta Figli di Luigi Radice, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e in genere di seta, di cotone e diversi.	50581	16- 3-1935
7-11-1934	Ditta Figli di Luigi Radice, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e in genere di seta, di cotone e diversi.	50584	16- 3-1935
20-11-1934	Ditta Castagna & Beretta, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone, di seta e rayon, di lana e di lino, tessuti di lana, cotone, esta e rayon, lino per qualsiasi uso.	50600	18- 3-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
29-11-1934	Società Idroelettrica Gallicasene Anonima Cucirini Italiani S.I.G.A., a Lucca.	Marchio di fabbrica per filati di seta, lana, cotone, canapa, lino e filamenti artificiali.	50602	18- 3-1935
23-11-1934	E. Usenbenz & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per vestimenta o confezioni di ogni genere per uomo, donna e bambini; oggetti qualsiansi per abbigliamenti ed accessori, stoffe e tessuti.	50606	18- 3-1935
28- 4-1934	Bassetti & Rossini, Società Anonima, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	50612	25- 3-1935
30-11-1934	Soc. An. « Ave », a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	50634	25- 3-1935
6-12-1934	Ditta E. Usenbenz & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per vestimenta o confezioni di ogni genere per uomo, donna e bambini; oggetti qualsiasi per abbigliamenti e accessori del genere, stoffe e tessuti.	50649	25- 3-1935
19-12-1934	Stabilimenti Tessili Italiani - Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano - Manifatture Toscane Riunite Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	50694	29- 3-1935
19-12-1934	Stabilimenti Tessili Italiani - Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano - Manifatture Toscane Riunite Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	50695	29- 3-1935
20-12-1934	Ditta Elia Roditi, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50699	29- 3-1935
27-12-1934	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Marchio di fabbrica per tessuti a maglia indemagliabili, incestingibili.	50704	29- 3-1935
8- 1-1935	Arnaldo Agrati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti ed articoli in maglieria tanto ordinari che mercerizzaati e sterilizzati.	50713	30- 3-1935
11-10-1935	Paul Stern, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50722	30- 3-1935
15-12-1934	Ditta A. Becchi, a Firenze.	Marchio di commercio per filati di lana.	50739	30- 3-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi classe IV, marchio n. 50734; classe X, marchio numero 50521; classe XIII, marchi nn. 50575, 50576, 50606, 50649*).		
30- 5-1934	Società Manifatture Falco Anonima, a Napoli.	Marchio di fabbrica per abiti confezionati.	50505	9- 3-1935
6-11-1934	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli per l'abbigliamento femminile e particolarmente busti, reggipetto, reggicalze e tessuti elastici.	50518	9- 3-1935
16-11-1934	Mario Mortarino, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature, specialmente calzature per signora.	50519	9- 3-1935
16-11-1934	Ditta Calzaturificio Elite, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature, specialmente calzature per signora.	50520	9- 3-1935
23-11-1934	Società Anonima Calzaturificio Polli, a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature da signora.	50527	9- 3-1935
26-11-1934	Umberto Ferrario, a San Vittore Olona.	Marchio di fabbrica per calzature.	50529	9- 3-1935
19-10-1934	Manifattura Italiana Tricots Elastici di Giovanni Montrone, a Torino.	Marchio di fabbrica per bustini circolari con o senza cucitura con o senza reggiseno; mutandine elastiche; ventriere elastiche; sospensori elastici; reggiseno.	50574	16- 3-1935
13-12-1934	Penn-Craft Hat Company a Philadelphia, (S. U.A.).	Marchio di fabbrica per feltri e cappelli di paglia e di stoffa per uomini e ragazzi cappelli di seta per uomo e cappelli di feltro e di paglia per donne e bambini. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 317405).	50642	25- 3-1935
18-12-1934	Roberto Carnevale, a Napoli.	Marchio di commercio per calzature.	50655	25- 3-1935
13-12-1934	Camoleonte Tesoro, a Napoli.	Marchio di commercio per calzature.	50656	25- 3-1935
25- 5-1934	Giovanni Lazzarini, a Pieve Ligure (Genova).	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario per uso pubblicitario.	50675	29- 3-1935
15- 6-1934	Ditta Sordelli & C., a Venegono Inferiore (Varese).	Marchio di fabbrica per pettini.	50676	29- 3-1935
21-12-1934	Società Accomandita Ugo Rangoni & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per calzature, pantofole, sandali ed accessori per calzature in genere.	50741	30- 3-1935
29-12-1934	Mario Schiagno ad Ivrea (Aosta).	Marchio di fabbrica per ramponi da ghiaccio per calzature ed attrezzi per alpinismo e per sciatori.	50749	30- 3-1935
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.** (*Vedi classe XII, marchio n. 50537*).		
27-11-1934	Ditta A. Monti & C., a Firenze.	Marchio di commercio per articoli di gomma in genere, articoli in gomma per uso sanitario e comune in ispecie borse per acqua calda e vesciche per applicazioni al collo.	50605	18- 3-1935
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.** (*Vedi classe V marchi nn. 50659, 50706*).		
23- 4-1934	Società Anonima Industrie Grafiche ed Affini Barabino & Graeve, a Genova.	Marchio di fabbrica per astucci, sacchetti ed altri involucri di carta o cartoncino.	50561	16- 3-1935
14- 6-1934	Ditta Carlo Pense. & C., a Carasco (Genova).	Marchio di fabbrica per lavagnette con cornici.	50615	25- 3-1935
14- 6-1934	Ditta Carlo Pensel & C., a Carasco (Genova).	Marchio di fabbrica per lavagnette con cornici.	50616	25- 3-1935
20- 7-1934	Adolfo Held, a Milano.	Marchio di fabbrica per nastri dattilografici, penne stilografiche, pennini, carta carbone, matite, portamine, clichès infrangibili ed articoli di cancelleria in genere.	50620	25- 3-1935
24-12-1934	Guido Pavia, a Milano.	Marchio di commercio per carta da filtro.	50745	30- 3-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** (*Vedi classe IV marchio n. 50552; classe XVI marchio n. 50605*).		
10-11-1934	S. A. Promed, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per anestesia locale.	50510	9- 3-1935
24-11-1934	Sergio Mantovani, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico antitubercolare.	50528	9- 3-1935
26-11-1934	Riccardo Spasciani, a Milano.	Marchio di fabbrica per maschere ed auto-protettori di respirazione ad atmosfere chiusa in genere.	50530	9- 3-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
12-10-1934	Bruno Bulzacchi, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale in polvere contro le malattie del pollame.	50533	15- 3-1935
1-10-1934	Ditta Angelini & Ferranti - Chimici Farmacisti, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50551	15- 3-1935
17- 9-1934	Anna Maria Bolognesi, a Genova.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	50566	16- 3-1935
24-11-1934	Joseph Nathan & Co., Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici.	50593	18- 3-1935
3-12-1934	Ditta L. Molteni & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	50607	18- 3-1935
3-12-1934	Ditta L. Molteni & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	50608	18- 3-1935
2- 8-1934	Eli Lilly and Company, a Indianapolis, Indiana (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali in capsule gelatinose.	50622	25- 3-1935
2- 8-1934	Eli Lilly and Company, a Indianapolis, Indiana (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali in tavolette o compresse.	50623	25- 3-1935
6-12-1934	Ditta G. C. Sigurtà, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	50638	25- 3-1935
6-12-1934	Officine Elettrotecniche Italiane Ing. Vittorio Arcioni, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi ozonizzatori per ambienti o fluidi.	50640	25- 3-1935
18-12-1934	Baker & Company Incorporated, a Newark (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cemento dentario.	50653	25- 3-1935
18-12-1934	Baker & Company Incorporated, a Newark (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cemento dentario.	50654	25- 3-1935
20-10-1934	Soc. An. Italiana Medicinali Affini (S.A.I.M.A.), a Bologna.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale contro le emorroidi.	50685	29- 3-1935
6-12-1934	Paolo Pestalozza, a Milano.	Marchio di fabbrica per un disinfettante antisettico sterilizzante.	50687	29- 3-1935
29-12-1934	S. A. Prodotti Farmaceutici Specializzati Dott. M. Calosi & Figlio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto ozoterapico.	50710	29- 3-1935
4- 5-1934	Piero Bozino, a Milano.	Marchio di fabbrica per ricostituente.	50720	30- 3-1935
14-12-1934	Aldo Cicuta, a Milano.	Marchio di fabbrica per un medicamento avente proprietà antiflogistiche antisettiche, sedative ed analgesiche.	50731	30- 3-1935
14-12-1934	Aldo Cicuta, a Milano.	Marchio di fabbrica per un medicamento avente proprietà antiflogistiche antisettiche, sedative ed analgesiche.	50732	30- 3-1935
14-12-1934	Aldo Cicuta, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicamento avente proprietà antiflogistiche, antisettiche, sedative e analgetiche.	50733	30- 3-1935
27-12-1934	S. A. Boniscontro & Schiapparelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e chimici.	50748	30- 3-1935

Classe XIX. — Coloranti e vernici.

(*Vedi classe IV marchio n. 50611*).

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
21-11-1934	Pietro Migliavacca, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per vernice a base di olio.	50542	15- 3-1935
12-12-1934	Pietro Migliavacca, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per vernici.	50657	25- 3-1935
24-12-1934	Lewis Berger & Sons Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per pitture, colori, vernici smalti e preparati di cellulosa sotto forma di pitture e vernici.	50696	29- 3-1935
8- 1-1935	Ditta Chr. Lechler & Figlio Successori di Brizzolara & C., a Ponte Chiasso (Como).	Marchio di fabbrica per vernice opaca indelebile.	50714	30- 3-1935

Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.

(*Vedi classe IV e IX marchio n. 50550; classe IV e XIX marchio n. 50611; classe IV marchi nn. 50735, 50736, 50737, 50738; classe XVIII marchio n. 50748*).

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
18-12-1934	Oreste Caratelli, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per un prodotto colorante.	50740	30- 3-1935
20-10-1934	« Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola », a Milano.	Marchio di fabbrica per solfato di rame.	50535	15- 3-1935
10-10-1934	Dina Castellano in Borsari, a Roma.	Marchio di fabbrica per benzina ininfiammabile per smacchiare tessuti.	50570	16- 3-1935
17-11-1934	Ditta Zampoli & Brogi, a Prato in Toscana (Firenze).	Marchio di fabbrica per cera per lustrare pavimenti, mobili ed altro.	50585	16- 3-1935
9-11-1934	Rinaldo Moneta, a Padova.	Marchio di fabbrica per lisciva granulare per bucato.	50626	25- 3-1935
3- 5-1934	S. A. « Libco », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti derattizzanti.	50665	29- 3-1935
3- 5-1934	S. A. « Libco », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti derattizzanti.	50666	29- 3-1935
3- 5-1934	S. A. « Libco », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti derattizzanti.	50667	29- 3-1935
3- 5-1935	S. A. « Libco », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti derattizzanti.	50668	29- 3-1935
12-12-1934	Amideria Italiana S. A., a Milano - Bovisa.	Marchio di fabbrica per amido.	50691	29- 3-1935
11- 1-1935	Mario Marri, a Milano.	Marchio di fabbrica per placche e polvere pre saldare.	50719	30- 3-1935

Classe XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
19-11-1934	Container Corporation of America, a Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per scatole o recipienti di imballaggio formati da cartone di fibra e da cartone ondulato. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 228345).	50516	9- 3-1935
19-11-1934	Giuseppe Orlandi, a Milano.	Marchio di fabbrica per schedario girevole.	50571	16- 3-1935
19-11-1934	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotto di lavorazione del latte servente a costituire il corno, la tartaruga, l'avorio artificiale e simili.	50595	18- 3-1935
24-12-1934	Ditta: Uno Products, a Londra.	Marchio di fabbrica per scatole e recipienti fatti di fibre o cartoncino. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 552751).	50697	29- 3-1935

Classe XXII. — Prodotti compresi in più classi.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
5-11-1934	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino (« Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Ufe), a Torino.	Marchio di fabbrica per anelli pieni per autocarri, carri e veicoli; anelli semipneumatici per autocarri, carri e veicoli; calzature cucite in gomma e tela; calzature vulcanizzate in gomma e tela; soprascarpe; stivali; scarpe da neve; stivaloni; pantofole; calzature da bagno; sandali; calzature per chirurghi; calzature in genere; tubi di gomma; tubi in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; tubi in gomma con armatura metallica interna od esterna o incorporata; tubi in gomma con inserzioni tessili con armatura metallica interna od esterna o	50507	9- 3-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		articoli di gomma; articoli in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; articoli in gomma stampati e trafilati; rivestimenti di gomma di articoli di qualsiasi materia; coperture e camere d'aria velo e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria auto, moto e materiale di riparazione relativi; tubolari in gomma e tela per biciclette; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiale per riparazione di articoli in gomma o contenente gomma; tessuti gommati e foglie gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli; gomme da cancellare; impermeabili; articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenente gomma; articoli in gomma spugna.		
5-11-1934	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino (« Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life), a Torino.	Marchio di fabbrica per calzature cucite in gomma e tela; calzature vulcanizzate in gomma e tela; stivali; scarpe da neve; stivaloni; pantofole; calzature da bagno; sandali; calzature per chirurghi; calzature in genere; tubi in gomma; tubi in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; tubi in gomma con armatura metallica interna-esterna o incorporata; tubi in gomma con inserzioni tessuti con armatura interna od esterna ed incorporate metalliche; articoli in gomma; articoli in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; articoli in gomma stampati e trafilati; rivestimenti di gomma di articoli di qualsiasi materia; coperture e camere d'aria, velo e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria moto e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria avio e materiali di riparazione relativi; tubolari in gomma e tela per biciclette; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiali per riparazione di articoli in gomma e contenente gomma; tessuti gommati e foglie gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli; gomme da cancellare; impermeabili; articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenente gomma; articoli in gomma spugna.	50536	15- 3-1935
28-11-1934	« Soc. Ceramica di Sassuolo di E. Odescalchi & C. », a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali per rivestimenti di pareti smaltati o no; apparecchi d'igiene; materiali ed articoli di pavimentazione; materiali da costruzione, materiale refrattario; liquori vini e salumi.	50601	18- 3-1935
10-12-1934	« Lyra » S. A. Fabbrica Italiana Matite, a Milano.	Marchio di fabbrica per matite grafite, copiative e colorate; lapis automatici, lapis di metallo con penna e matita; lapis di ardesia; pastelli colorati medi, fasciati; tempera lapis; lapis per ricalco di vetro oppure di agata; salva punte per lapis grafite, copiativi, colorati e giganti; allunga lapis; lapis per scrivere sulla pelle (dermatografici e chrotografici); carta carbone; nastri dattilografici, clichès infrangibili per duplicatori; colori e paste per duplicatori; gessi; inchiostro; inchiostro di china; colori ad acquarello ed a olio in tubetti e in piastrine; tamponi di carta asciugante; registratori; tamponi per timbri, colori per tamponi; colla da ufficio; fermagli; puntine da disegno; macchine per scrivere; righelli e squadre; oggetti per misura; cucitrici per carta, pesalettere; pennelli; temperini; spazzole, oggetti per cancelleria; per disegno; per pittura e per modellare; gessi, per bigliardo e per sarti; articoli da ufficio e da magazzino; oggetti didattici, mercerie di carta, cartone, carta e cartone, materie prime e mezze lavorate per la fabbricazione di cartatappezzerie, astucci per scolari in cuoio.	50680	29- 3-1935
10-12-1934	« Lyra » S. A. Fabbrica Italiana Matite, a Milano.	Marchio di fabbrica per matite grafite, copiative e colorate; lapis automatici, lapis di metallo con penna e matita; lapis di ardesia; pastelli colorati medi, fasciati; tempera lapis; lapis per ricalco di vetro oppure di agata; salva punte per lapis grafite, copiativi, colorati e giganti; allunga lapis; lapis per scrivere sulla pelle (dermatografici e chrotografici); carta carbone; nastri dattilografici, clichès infrangibili per duplicatori; colori e paste per duplicatori; inchiostro; inchiostro di china; colori ad acquarello ed a olio in tubetti e in piastrine; tamponi di carta asciugante; registratori; tamponi per timbri, colori per tamponi; colla da ufficio; fermagli; puntine da disegno; macchine per scrivere; righelli e squadre; oggetti per misura; cucitrici per carta, pesalettere; pennelli; temperini; spazzole; oggetti per cancelleria; per disegno; per pittura e per modellare; gessi, gessi per bigliardo e per sarti; articoli da ufficio e da magazzino; oggetti didattici, mercerie di carta; cartone, carta e cartone materie prime e mezze lavorate per la fabbricazione di cartatappezzerie, astucci per scolari in cuoio.	50690	29- 3-1935
15-11-1934	Valsodo, Societa Anonima, a Firenze.	Marchio di fabbrica per argenteria e oreficeria in genere; lavori ed oggetti ornamentali in metallo ed altri materiali; utensili domestici di qualsiasi genere in specie posaterie e coltellerie; vasellami d'uso comune o decorativo in metalli preziosi o no con o senza applicazioni in vetro, porcellana ed altre materie; utensili ed oggetti per tavola, per cucina, per bagno, per toletta e per arredamento domestico in genere siano in metallo o in metallo associato ad altre materie; oggetti artistici in metallo, ovvero metallo e materiali varii, oggetti d'arredamento e d'uso per studio, salotti, sale da fumare, caffè, bars e ritrovi pubblici.	50724	30- 3-1935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore : A. ZENGARINI.

Elenco n. 7 e 8 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di aprile 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 7-8, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
17- 7-1934	Ditta Fratelli Perani, a Brescia.	Marchio di fabbrica per fusioni d'arte e industriali in bronzo ed altre leghe metalliche come statue, bassorilievi, soprammobili, elementi decorativi in genere e getti greggi per le industrie metallurgiche.	50808	16- 4-1935
22- 1-1935	Chemische Fabrik Wülfel G. m. b. H., a Hannover-Wülfel (Germania).	Marchio di fabbrica per foraggi.	50832	20- 4-1935
22- 1-1935	N. V. Industrieele Handelsmaatschappij « Staalstruycken », a Haarlem (Olanda).	Marchio di fabbrica per metalli e leghe metalliche.	50836	20- 4-1935
29- 1-1935	Adolfo Basile, a Napoli.	Marchio di fabbrica per pelli.	50865	20- 4-1935
8- 5-1934	Conceria e Raffineria di Pellami, a Milano.	Marchio di fabbrica per pelli scamosciate.	50892	27- 4-1935
28- 1-1935	Soc. An. Italiana Acciai « Revolver », a Milano.	Marchio di commercio per metalli per uso industriale.	50937	29- 4-1935
4- 2-1935	Giovanni Carletto, a Caselle Torinese, Frazione Filatoio Nuovo (Torino).	Marchio di fabbrica per visiere per berretti, soggoli, cinture, cinturoni, pelli e croste verniciate.	50959	30- 4-1935
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
4- 1-1935	Ditta Modesto Gallone S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per burro speciale per pasticceri.	50754	10- 4-1935
8- 1-1935	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per dadi d'estratto di carne.	50761	10- 4-1935
8- 1-1935	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di carne aromatizzato.	50762	10- 4-1935
11- 7-1934	Ditta Fratelli Mantovani-Alfa, a Mantova.	Marchio di fabbrica per caramelle, confetti, zuccheri cotti, torroni, pastigliaggi gommosi, fantasia di cioccolato, sciroppo, lievito secco, vaniglina, polveri effervescenti e affini.	50767	10- 4-1935
11-12-1934	Soc. An. Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio.	50770	10- 4-1935
11- 5-1934	Ditta Superga, Super Prodotti Gelati ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per gelati e dolciumi.	50771	10- 4-1935
29-11-1934	Ditta Antonio Minotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	50775	10- 4-1935
11-12-1934	Soc. An. Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio stracchino.	50777	10- 4-1935
11-12-1934	Soc. An. Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio robiola.	50778	10- 4-1935
11-12-1934	Soc. An. Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio tipo robiola.	50779	10- 4-1935
11-12-1934	Soc. An. Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio Emmenthal senza crosta.	50780	10- 4-1935
13-12-1934	Soc. An. Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio.	50783	10- 4-1935
20- 4-1934	Soc. An. Gorini, a Voghera (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro.	50792	16- 4-1935
27- 6-1934	Ditta Luigi Zaini, a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolato, cacao e cacao zuccherato, caramelle, pastigliaggi, gomme e liquirizia.	50797	16- 4-1935
5- 7-1934	Ditta M. Zanella, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per funghi porcini evaporati.	50800	16- 4-1935
9- 7-1934	Luigi Ferraris, a Torino.	Marchio di fabbrica per formaggio.	50801	16- 4-1935
8- 1-1935	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un estratto di carne.	50824	16- 4-1935
8- 1-1935	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per dadi di estratto di carne.	50525	16- 4-1935
8- 1-1935	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un estratto di carne.	50826	16- 4-1935
22- 1-1935	Soc. An. Vitovo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti derivati dalle uova.	50827	16- 4-1935
24- 1-1935	Eugenio Montalbetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per farina germofrumentizia e relativi componenti e derivati come pane, dolciumi e simili.	50833	20- 4-1935
22- 1-1935	Nichiro Gyogyo Kabushiski Kaisha, a Tokyo.	Marchio di fabbrica per pesce e stoccafisso in conserva.	50834	20- 4-1935
22- 1-1935	Nichiro Gyogyo Kabushiski Kaisha, a Tokyo.	Marchio di fabbrica per pesce e stoccafisso in conserva.	50835	20- 4-1935
16- 1-1935	Società Anonima « Cesalpina », a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto per la preparazione istantanea di gelati.	50843	20- 4-1935
16- 1-1935	Grandino Storti, a Recoaro.	Marchio di fabbrica per succo di puro estratto di cipolla ad uso condimento di cucina.	50845	20- 4-1935
19- 1-1935	S. A. Prodotti Alimentari G. Arrigoni & C., a Trieste.	Marchio di fabbrica per estratto di carne.	50857	20- 4-1935
30- 5-1934	McVitie & Price, Limited, a Edinburgh, Scozia (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per biscotti, torte, focaccie di farina d'avena, lagacci, crostate e pasticceria e dolci rivestiti di cioccolato	50870	20- 4-1935
7-11-1934	A. Frank - Soc. a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	50879	20- 4-1935
9-11-1934	Ditta Vincenzo Ferrante, a Lentini (Siracusa).	Marchio di fabbrica per prodotti ortofrutticoli.	50880	20- 4-1935
22- 1-1935	Ditta Pietro Borri, a Buronzo (Vercelli).	Marchio di fabbrica per riso lavorato.	50885	27- 4-1935
25-11-1933	Ditta Modesto Gallone S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per burro naturale.	50911	29- 4-1935
13-11-1934	Angelo Manenti, a Torino.	Marchio di fabbrica per estratti di carne, estratti vegetali, dadi, cacao, droghe, saponi e lucidi.	50925	29- 4-1935
20-11-1934	S. A. Riseria Arturo Morandi, a Novara.	Marchio di fabbrica per riso.	50926	29- 4-1935
10- 1-1935	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè e caffè.	50929	29- 4-1935
24- 1-1935	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè e caffè.	50930	29- 4-1935
4- 2-1935	Benedetto Pastega, a Venezia.	Marchio di fabbrica per panettoni e focacce.	50942	29- 4-1935
1- 2-1935	Ditta Viazzo Costantino & Figli, a Vercelli.	Marchio di fabbrica per riso lavorato.	50943	30- 4-1935
4- 2-1935	Società Anonima Ditta Modesto Gallone, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	50954	30- 4-1935
4- 2-1935	Società Anonima Ditta Modesto Gallone, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	50955	30- 4-1935
26- 1-1923	Società Anonima La Favorita, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, confetti e dolciumi.	50963	30- 4-1935
8- 2-1935	Ditta Fratelli Terrani di Antonio, a Vigevano.	Marchio di commercio per caffè.	50988	30- 4-1935
8- 2-1935	Ditta Fratelli Terrani di Antonio, a Vigevano.	Marchio di commercio per caffè.	50989	30- 4-1935
9- 2-1935	Ditta D. Bruzzichelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per biscotteria in genere, biscotteria secca, dolci e prodotti di frumenti.	50994	30- 4-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		Classe III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse. (*Vedi classe II marchio n.* 50767).		
12- 5-1934	Ditta Lampani F.lli & C., successori della Ditta Lampani G. Battista & Figli, a Montefiascone (Viterbo).	Marchio di fabbrica per vini.	50793	16- 4-1935
15- 6-1934	Eugenio Müller & Nipote S.a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per vermouth.	50794	16- 4-1935
12- 6-1934	Ditta Cecchi Luigi & Figli, a Poggibonsi (Siena).	Marchio di fabbrica e di commercio per vino.	50795	16- 4-1935
4-12-1934	Ditta Fratelli Folonari, a Brescia.	Marchio di fabbrica per vini.	50776	10- 4-1935
12- 9-1934	Carlo Valzania, a Chieri (Torino).	Marchio di fabbrica per vini e liquori.	50806	16- 4-1935
28- 1-1935	I. & U. Hardie, Edinburgh (Scozia).	Marchio di fabbrcia per whisky.	50887	20- 4-1935
31- 8-1934	Ditta Eredi Enrico Scotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per bibita.	50904	27- 4-1935
31- 8-1934	Ditta Eredi Enrico Scotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per bibita.	50905	27- 4-1935
7- 7-1934	Mario Groppi, a Cilavegna (Pavia).	Marchio di fabbrica per liquore amaro.	50914	29- 4-1935
13-11-1934	Società Gaetano Giurlani, a Lucca.	Marchio di commercio per vini.	50918	29- 4-1935
6- 2-1935	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	50966	30- 4-1935
6- 2-1935	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	50967	30- 4-1935
6- 2-1935	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	50968	30- 4-1935
6- 2-1935	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	50969	30- 4-1935
6- 2-1935	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	50970	30- 4-1935
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie. (*Vedi classe II e XIX marchio n.* 50925).		
5-11-1934	Carlo Emanuel, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi, soda, liscive e detersivi.	50772	10- 4-1935
16- 1-1935	Holland Specialty Co., Indianopolis, Indiana (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per dentrifici.	50781	10- 4-1935
13-12-1934	Ditta Ambrogio Silva, a Seregno (Milano).	Marchio di fabbrica per saponi in pezzi, polvere o liquido ed affini.	50784	10- 4-1935
13-12-1934	Ditta Lanciotto Malatesta, a Rimini.	Marchio di fabbrica per sapone.	50785	10- 4-1935
17-12-1934	Alberto e Vittorio De Bernochi, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi e prodotti detersivi.	50790	10- 4-1935
22- 9-1934	Società in nome collettivo Borsari e C., a Parma.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	50810	16- 4-1935
24-12-1934	Daggett & Ramsdell, a New Jork (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per sapone e creme per radersi, olio detergente, olio per proteggere e abbronzare la pelle quando esposta al sole, lozione per le mani, lozione finale, preparati per lavare i capelli, cipria da faccia, polvere di talco, cipria per dopo il bagno, rossetto per le labbra in bastoncini, tonico per la pelle, creme cosmetiche, prodotti per ombrare gli occhi (ombretti), matita per le ciglia, Colonia per il mal di testa, ricambi di cipria compressa. (Già registrato negli Stati Uniti d'America ai nn. 316462 e 317164).	50815	16- 4-1935
31-12-1934	Società Anonima Stabilimenti « L.E.P.I.T. », a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi e profumerie.	50819	16- 4-1935
18- 1-1935	Italo Maestrini, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali, igieniche, farmaceutiche, prodotti di profumeria e saponi.	50840	20- 4-1935
23- 6-1934	Angelo Galbarini, a Milano.	Marchio di commercio per olii grassi e lubrificanti.	50893	27- 4-1935
28- 7-1934	Società Anonima Industria Chimica Raffineria ed Affini (I.C.R.A.), a Roma.	Marchio di fabbrica per olii e grassi minerali lubrificanti e combustibili.	50899	27- 4-1935
28- 7-1934	Società Anonima Industria Chimica Raffineria ed Affini (I.C.R.A.), a Roma.	Marchio di fabbrica per olii e grassi minerali lubrificanti e combustibili.	50900	27- 4-1935
16-11-1934	Antonino Formicola, a Bollate (Milano).	Marchio di fabbrica per sapone in truciolì per bucato.	50921	29- 4-1935
26- 1-1935	Angelo Buldrini, a Bologna.	Marchio di commercio per olii lubrificanti minerali e per industria.	50957	30- 4-1935
14- 2-1935	Società in nome Collettivo Gastaldi & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	50996	30- 4-1935
7- 2-1935	Cristo Manoff, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi, ciprie, crema e prodotti inerenti alla toeletta.	50971	30- 4-1935
		Classe V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi. (*Vedi classe I marchi nn.* 50803, 50836).		
9- 9-1935	Società Anonima Officine di Druent - Cuscinetti a Sfere Cad., a Druent (Torino).	Marchio di fabbrica per cuscinetti a sfere e loro parti, cuscinetti a rulli e loro parti.	50800	16- 4-1935
15-12-1934	Ditta « Algut », a Merano.	Marchio di fabbrica per polverizzatore elettrico insetticida; insetticida in polvere ed in pasta.	50813	16- 4-1935
12- 1-1935	F. I. L. P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50820	16- 4-1935
17- 1-1935	Josef Pintschuk, a Bologna.	Marchio di commercio per falci da fieno, forche, falcioli da grano e da erba, ed articoli da taglio in genere.	50830	16- 4-1935
21- 1-1935	F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50846	20- 4-1935
21- 1-1935	F.I.L.P Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50847	20- 4-1935
21- 1-1935	F.I.L.P Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50848	20- 4-1935
21- 1-1935	F.I.L.P Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50849	20- 4-1935
21- 1-1935	F.I.L.P Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50850	20- 4-1935
21- 1-1935	F.I.L.P Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50851	2 - 4 1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
21- 1-1935	F.I.L.P Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50852	20- 4-1935
21- 1-1935	F.I.L.P Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	50853	20- 4-1935
18- 1-1935	Ditta Ing. Arturo Nesi & Figli, Ancona.	Marchio di fabbrica per macchina distributrice di pasta pèr oleifici.	50858	20- 4-1935
29 1-1935	Mason-Neilan Regulator Company, a Boston (Massachusetts) S.U.A.	Marchio di fabbrica per apparecchi di comando e controllo per macchine: regolatori per macchine, loro parti ed accessori,	50862	20- 4-1935
11- 9-1934	Ferriera di Valbruna di Ernesto Gresele, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per cerchioni ed assali, vomeri, estirpatori, badili, picconi, zappe ed altri attrezzi agricoli consimili.	50874	20- 4 1935
30-10-1934	Ditta V. Manzoni & C., a S. Angelo Lodigiano (Milano).	Marchio di fabbrica per versoi (ali per aratro) ed altri accessori per aratro.	50878	2[illegible]- 4-1935
11- 1-1935	Società Anonima Pignone Officine Meccaniche e Fonderia, a Firenze.	Marchio di fabbrica per torchi idraulici destinati alla estrazione dell'olio.	50884	27- 4 1935
28- 1 1935	Soc. An. Italiana Acciai « Revolver », a Milano.	Marchio di commercio per metalli per uso industriale.	50890	27- 4 1935
12 2 1934	« La Nazionale » Fabbrica di Lame per Rasoi di Sicurezza, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	50912	29- 4-1935
12- 2 1934	« La Nazionale » Fabbrica di Lame per Rasoi di Sicurezza, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	50913	29- 4-1934
4- 2-1935	« La Nazionale » Fabbrica di Lame per Rasoi di Sicurezza, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	50945	29 4 1935
12- 2-1934	« La Nazionale » Fabbrica di Lame per Rasoi di Sicurezza, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	50992	30 4 935
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
5- 1-1935	Sonotone Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per dispositivi per aiutare l'ascoltazione, compresi microfoni per le orecchie e vibratori per le ossa a mezzo dei quali viene impartita una energia sonora amplificata a persone sorde od attraverso i canali dell'orecchio od attraverso le ossa della testa; dispositivi acustici ed apparecchi registratori del suono di tutti i tipi.	50751	10- 4-1935
3- 1-1935	Aldo Gini, a Milano.	Marchio di fabbrica per contatori di calore.	50752	10- 4 1935
3- 1-1935	Aldo Gini, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici di segnalazione automatica.	50753	10- 4-1935
5- 1-1935	Società Anonima Ambrosiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e loro parti ed accessori.	50755	10- 4-1935
5 1-1935	Società Anonima Ambrosiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e loro parti ed accessori.	50756	10- 4-1935
20-11-1934	Maurice Henry Berlin, a Castelfidardo (Ancona).	Marchio di fabbrica per apparecchi ed istrumenti musicali e specialmente fisarmoniche a piano.	50773	10- 4-1935
23- 7-1934	Giulio Gnocchi - Viani, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi di controllo, apparecchi analoghi, loro parti ed accessori; sorteggiatori automatici.	50796	10- 4 1935
22- 8-1934	Electromatic Typewriters Inc., a Rochester New-York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere.	50805	16- 4-1935
21- 1-1935	Brevetti Barzaghi S. A., a Milano.	Marchio di commercio per fusi, navette per telai tessili ed articoli per tessitura.	50831	20- 4-1935
18- 1-1935	Ditta F.lli Faggiani di Faggiani Michele, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine parlanti, dischi e accessori; apparecchi radiofonici e accessori.	50861	20- 4-1935
24- 7-1934	Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag, a Malmo (Svezia).	Marchio di fabbrica per apparecchi acustici per segnalazioni. — (Già registrato nella Svezia al n. 22799).	50873	20- 4-1935
16- 8-1934	Mario Sanguineti, a Roma.	Marchio di fabbrica per macchine duplicatrici a sistema litografico e loro parti.	50901	27- 4-1935
6-10-1934	Giacomo Gambini, a Palermo.	Marchio di fabbrica per macchine per scrivere, macchine per calcolare, macchine per contabilità e macchine per ufficio.	50917	29- 4-1935
17-11-1934	Kardex Italiano S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio per la riproduzione di scritti o stampati, di lastre, carte e pellicole sensibili alla luce.	50923	29- 4-1935
22- 1-1935	Matth Hohner Akt-Ges., a Trossingen (Württemberg - Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali.	50931	29- 4-1935
22- 1-1935	National Vulcanizet Fibre Company a Wilmington (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per cartone elettroisolante.	50932	29- 4 1935
28- 1-1935	Ditta Luigi Baggioli di Celso Baggioli, a Milano.	Marchio di commercio per macchine da cucire.	50938	29- 4-1935
11- 2-1935	Ditta Riccardo Castelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per coppie di contatti per magnete, parte in platino irridiato, parte in volframio o tungsteno.	50991	30- 4-1935
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
24- 1-1935	Ditta C. Ravizza & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per bossoli vuoti da caccia.	50887	27- 4 1935
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche**		
29-12-1934	Gastone Desagnat, a Parigi.	Marchio di fabbrica per vetri per rivestimenti murali.	50818	16- 4-1935
8- 1-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per mattonelle e diffusori di vetro.	50821	16- 4-1935
8- 1-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per elementi di vetro di alta resistenza, temperato, da usarsi in pavimenti, pareti, coperture di ogni genere per segnalazione stradale ed altre	5 822	16- 4-1935
8- 1-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per elementi di vetro di alta resistenza, temperato, da usarsi in pavimenti, pareti coperture di ogni genere, per segnalazione stradale ed altre.	50823	16- 4-1935
24- 1-1935	Ditta Fratelli Marin, a Bastia di Rovolon (Padova).	Marchio di fabbrica per calce in polvere.	50839	20- 4-1935
8- 1-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per elementi di vetro di alta resistenza, temperato, da usarsi in pavimenti, pareti, coperture di ogni genere, per segnalazione stradale ed altre.	50841	20- 4-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
22- 8-1934	Società Anonima Commercio Cementi Portland, Trieste.	Marchio di commercio per cementi e merci di cemento.	50902	27- 4-1935
4- 2-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per elementi di vetro di alta resistenza, temperato, da usarsi in pavimenti, pareti, coperture di ogni genere, per segnalazione stradale ed altre.	50953	30- 4-1935
6- 2-1935	S. A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per vetri e specialmente un complesso vitreo sfruttante la combinazione di vetro compatto con vetro poroso in un unico pezzo.	50956	30- 4-1935
		CLASSE IX. — **Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** (*Vedi classe IV marchi nn. 50899, 50900*).		
28-12-1934	Quirino Freschi e Emma Petri, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche per illuminazione.	50786	10- 4-1935
22- 1-1935	Giuseppe Fioroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per bruciatori di nafta e dispositivi ausiliari per migliorare la combustione dei bruciatori in genere.	50886	27- 4-1935
22- 7-1934	Osakeyhtiö Savo, a Kuopio (Finlandia).	Marchio di fabbrica per fiammiferi di sicurezza. — (Già registrato in Finlandia al n. 14221).	50898	27- 4-1935
2- 2-1935	Officina Elettromeccanica « Elettra », a Cedrate di Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per fanali e specialmente fanali a dinamo per biciclette e motociclette.	50944	29- 4-1935
9- 2-1935	Ditta Fratelli Doniselli, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi d'illuminazione a dinamo, per velocipedi e motocicli.	50990	30- 4-1935
22- 3-1935	Giovanni Mascarini, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi per pubblicità luminosa.	50998	30- 4-1935
		CLASSE X. — **Materiali diversi per uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
28- 6-1934	Maurizio Malerba, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi applicabili ai lettini per fornire rivestimenti igienici di carta in luogo della biancheria.	50766	10- 4-1935
27-11-1934	Sportman S. A., a Milano.	Marchio di fabbrca per articoli per sport da montagna.	50774	10- 4-1935
7-11-1934	Aurelio Grasso, a Asti.	Marchio di fabbrica per apparecchi per sbucciare gli agrumi.	50811	16- 4-1935
16-10-1933	Società Anonima Arrigo Finzi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per argenterie di arte moderna, costituite sia di argento, sia di metalli bianchi, falsi e similari, o composte e completate con altre materie decorative, come cristalli, avorio, corallo e surrogati, ebano e uanto altro può formare guarnizione e completamento di argenterie fantasia, quali servizi da caffè e da the, piatti, centri da tavola, vasi per fiori, servizi vari da liquori, servizi da vino, vassoi, candelabri, lampadine, alzate, compostiere, biscottiere, bomboniere, bottiglie da notte, calamai, caraffe, cesti, coppe sportive, formaggiere, giardiniere, insalatiere, oliere, porta-gioie, porta-profumi, portavasi, scatole, servizi antipasto, servizi fumatori, servizi gelato, servizi per uova ed anfore.	50891	27- 4-1935
16-10-1934	Ditta Ceramica Visani, a Forlì.	Marchio di fabbrica per stoviglie da fuoco.	50907	27- 4-1935
31- 7-1934	Ditta Valle-Sport di Antonio Valle, a Padova.	Marchio di fabbrica e di commercio per scarpe da sci, da montagna, da roccia, per il giuoco del calcio, per atletica pesante e leggera, per scherma, per tennis; palloni per il giuoco del calcio, della palla canestro, della palla in acqua, dei palloni la lancio; guanti in cuoio e tessuto per giuochi sportivi; scarpe per ciclisti e qualsiasi altro oggetto in cuoio o in pelle per giuochi sportivi; attrezzi per ginnastica in legno e in ferro; tamburelli; dischi e giavellotti per lancio; sacchi da montagna; tennis da tavolo; abbigliamenti sportivi; maglie e calzoncini per ciclisti; guanti di gomma; vesciche di gomma.	50916	29- 4-1935
		CLASSE XII. — **Carozzeria e trasporti in genere, sellerie, valigerie**		
23-11-1934	Soc. An. Edoardo Bianchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e motociclette.	50928	29- 4-1935
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
8- 1-1935	Alessandro Zegna, a Masserano (Vercelli).	Marchio di fabbrica per filati di lana misti con rayon e filati di qualsiasi genere e tipo.	50760	10- 4-1935
8- 1-1935	Arnaldo Agrati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto a maglia di lana pettinata e sterilizzata.	50763	10- 4-1935
8- 1-1935	Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate.	Marchio di fabbrica per tessuti stampati.	50764	10- 4-1935
29-12-1934	Soc. « A.L.F. » Anonima Lane Filate, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati di lana mista.	50788	10- 4-1935
29-12-1934	Soc. « A.L.F. » Anonima Lane Filate, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati di lana mista.	50789	10- 4-1935
11- 7-1934	Ditta Martin Melesi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50802	16- 4-1935
11-10-1934	Paul Stern, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	50808	16- 4-1935
28-12-1934	Società in nome collettivo Renzoni Maroni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana.	50816	16- 4-1935
18- 1-1935	La Toscotessile Accom. Semplice Focardi Sabatino & C., a Firenze.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	50855	2[illegible]- 4-1935
18- 1-1935	La Toscotessile Accom. Semplice Focardi Sabatino & C., a Firenze.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	50856	20- 4-1935
19- 1-1935	Ditta G. Molinari & C., a Brescia.	Marchio di commercio per maglierie, calze, guanti, confezioni, busti, filati, articoli da ricamo, biancheria.	50859	20- 4-1935
30- 1-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti candidi, tinti e stampati in qualsiasi fibra tessile.	50868	20- 4-1935
16- 1-1935	Ditta Piero Monachesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per pannolini di cotone in tessuto liscio o tessuto spugna, nonchè in cotone misto a lino e di puro lino.	50881	27- 4-1935
23- 1-1935	Soc. An. Lanificio Rossi, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per filati o tessuti di tutta lana o misti, lane ed altre fibre sia naturali che artificiali.	50883	27- 4-1935
16-11-1934	S. A. Seferian & Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	50909	27- 4-1935
16-11-1934	S. A. Seferian & Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	50910	27- 4-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
16-11-1934	S. A. Seferian & Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	50919	29- 4-1935
16-11-1934	S. A. Seferian & Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	50020	29- 4-1935
29- 1-1935	La Toscotessile Accom. Semplice Focardi Sabatino & C., a Firenze.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	50939	29- 4-1935
4- 2-1935	Arnaldo Agrati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti ed articoli in maglieria confezionata, tanto ordinari che mercerizzati.	50952	30- 4-1935
1-2 -1935	Ditta Romeo Canova & Figli, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	50962	30- 4-1935
8- 2-1935	De Angeli-Fruà Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	50987	30- 4-1935
30- 3-1935	Wollgarnfabrik Tittel & Krüger Sternwollspinnerei Aktiengesellschaft, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per fili e filati.	50997	30- 4-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi classe I marchio n. 50959; classe XIII marchi numeri 50859, 50952*).		
7- 1-1935	Ing. Nordari & Eoli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per maglieria e calze.	50757	10- 4-1935
7- 1-1935	Soc. An. Daniele Bellavita, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria.	50758	10- 4-1935
8-10-1934	Alessandro Biffi, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per merci di oreficeria.	50807	16- 4-1935
24-12-1934	Daggett & Ramsdell, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per scatole per compresse di cipria, porta bastoncini di rossetto per le labbra, porta matite per le sopra ciglia, tutti di metallo non pregiato. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 316121).	50814	16- 4-1935
29-12-1934	Soc. An. Bloch & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da donna.	50817	16- 4-1935
19- 1-1935	Calzificio Umberto Formaggi, a Novara.	Marchio di fabbrica per calze da uomo.	50860	20- 4-1935
16-11-1934	Marcello Germani, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, guanti, maglieria e biancheria.	50922	29- 4-1935
27-11-1934	Ditta Lupo Cesare, a Torino.	Marchio di fabbrica per agganciature, fibbie, bottoni, cuciture, borsette.	50927	29- 4-1935
4- 2-1935	Calzaturificio Succ. Bima Soc. An., ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per calzature.	50951	30- 4-1935
4- 2-1935	Paride ed Eraldo Mosconi a Caselle Torinese, Frazione Filatoio Nuovo (Torino).	Marchio di fabbrica per coperte e tappeti di lana pura e mista e di altri tessuti.	50960	30- 4-1935
7- 2-1935	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per cinture, bretelle, giarrettiere, impermeabili ed altre mercerie in tessuto elastico.	50972	30- 4-1935
7- 2-1935	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per bretelle in tessuto elastico.	50973	30- 4-1935
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
25- 1-1935	Confitras, Consorzio Fabbriche Italiane di Trasparente, a Milano.	Marchio di fabbrica per sacchi custodia di carta trasparente di cellulosa rigenerata per conservare indumenti.	50828	16- 4-1935
15- 1-1935	Ditta Umberto Legnani, a Saronno.	Marchio di fabbrica per pennini.	50842	20- 4-1935
30- 1-1935	S.A.C.S.I.T. - Fabbrica Carte Paraffinate da Impacco S. A., a Torino	Marchio di fabbrica per carte impermeabilizzate, carte paraffinate, carte da impacco, imballaggi.	50964	30- 4-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terepaia.** (*Vedi classe IV marchio n. 50840*).		
11- 6-1934	Société en nom collectif « Laboratoires Genicot et Froid bise », a Forville (Belgio)	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico contro le malattie del fegato, della vescica e dei reni. (Con diritto di priorità dal 31-5-1934 data del deposito effettuato nel Belgio dello stesso marchio n. 668).	50765	10- 4-1935
20- 7-1934	Officine Idrauliche F.lli Lazzari di Vittorio Lazzari, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per sputacchiere ad acqua intermittente.	50768	10- 4-1935
29- 5-1934	Stabilimento Chimico-Farmaceutico G. Zambon & C., a Vicenza.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50782	10- 4-1935
20- 6-1934	Angiolo Garofano, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fbbrica per specialità medicinale per uso igienico-ginecologico.	50798	16- 4-1935
25- 6-1934	Angiolo Garofano, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale contro le turbe mestruali.	50799	16- 4-1935
21- 1-1935	Mario Carlevaro, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per uso medico.	50838	20- 4-1935
22- 1-1935	Achille Brioschi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per pasticche.	50854	20- 4-1935
17- 1-1935	Società Italiana « Hatu » S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma per uso chirurgo-farmaceutico e igienico, ed in specie guanti profilattici (preservativi) e articoli per l'allattamento e la dentizione.	50863	20- 4-1935
31- 1-1935	Laboratorio Specializzato Farmaco Oftalmico Italiano Tubi Lux, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	50866	20- 4-1935
30- 1-1935	Soc. An. Elli & Bertoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per poppatoio per bambini lattanti.	50867	20- 4-1935
30- 1-1935	Mario Carlevaro, a Genova.	Marchio di fabbrica per lozione balsamica per frizioni tonico-igieniche.	50869	20- 4-1935
29- 5-1934	Stabilimento Chimico-Farmaceutico G. Zambon & C. a Vicenza.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	50871	20- 4-1935
29- 5-1934	Stabilimento Chimico-Farmaceutico G. Zambon & C., a Vicenza.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	50872	20- 4-1935
3-10-1934	Istituto Farmacoterapico Triestino S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	50877	20- 4-1935
22- 1-1935	Ditta Achille Brioschi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per pasticche.	50882	27- 4-1935
31- 1-1935	Laboratorio Specializzato Farmaco-Oftalmico Italiano Tubi Lux, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	50888	27- 4-1935
26- 1-1935	Laboratorio Farmaceutico Dott. G. Pollini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	50889	27- 4-1935
20-7 -1934	Specialità Medicinali « Zoppich » Società a g. l., a Trieste.	Marchio di commercio per prodotto medicinale liquido.	50894	27- 4-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
20- 7-1934	Specialità Medicinali « Zoppich » Società a g. l., a Trieste.	Marchio di commercio per prodotto medicinale liquido.	50895	27- 4-1935
20- 7-1934	Specialità Medicinali « Zoppich » Società a g. l., a Trieste.	Marchio di commercio per prodotto medicinale in polvere.	50896	27- 4-1935
20- 7-1934	Specialità Medicinali « Zoppich » Società a g. l., a Trieste.	Marchio di commercio per prodotto medicinale liquido.	50897	27- 4-1935
7- 9-1934	Laboratorio Chimico Farmaceutico Moderno di Torino, Società in Accomandita Semplice di Granelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	50903	27- 4-1935
19- 7-1934	Prodotti Biologici Lac Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per fermenti lattici vivi polivalenti.	50906	27- 4-1935
20- 7-1934	Specialità Medicinali « Zoppich » Società a g. l., a Trieste.	Marchio di commercio per prodotto medicinale liquido.	50915	29- 4-1935
30- 1-1935	Stanco Incorporated, a Wilmington (Delaware) (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per lozione per il trattamento dei piedi degli atleti.	50933	29- 4-1935
4- 2-1935	Soc. An. Fissativi e Deodoranti Fide, a Milano.	Marchio di fabbrica per disinfettanti per uso igienico, veterinario ed agricolo; prodotti fissativi per la conservazione di materie organiche e deodoranti in genere.	50946	29- 4-1935
4- 2-1935	Soc. An. Fissativi e Deodoranti Fide, a Milano.	Marchio di fabbrica per disinfettanti per uso igienico, veterinario ed agricolo; prodotti fissativi per la conservazione di materie organiche e deodoranti in genere.	50947	29- 4-1935
4- 2-1935	Soc. An. Fissativi e Deodoranti Fide, a Milano.	Marchio di fabbrica per disinfettanti per uso igienico, veterinario ed agricolo; prodotti fissativi per la conservazione di materie organiche e deodoranti in genere.	50948	29- 4-1935
4- 2-1935	Soc. An. Fissativi e Deodoranti Fide, a Milano.	Marchio di fabbrica per disinfettanti per uso igienico, veterinario ed agricolo; prodotti fissativi per la conservazione di materie organiche e deodoranti in genere.	50949	29- 4-1935
4- 2-1935	Soc. An. Fissativi e Deodoranti Fide, a Milano.	Marchio di fabbrica per disinfettanti per uso igienico, veterinario ed agricolo; prodotti fissativi per la conservazione di materie organiche e deodoranti in genere.	50950	29- 4-1935
5- 2-1935	Società Italiana « Ico », a Bologna.	Marchio di fabbrica per termometri, siringhe, aghi per iniezione, nonchè articoli di vetro, metallo, ebanite e di gomma per uso di farmacia, chirurgia ed igiene.	50958	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per un medicinale energetico ricostituente.	50974	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per ricostituente completo per adulti.	50975	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per ricostituente completo per bambini.	50976	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per soluzione stabile di enzimi digestivi.	50977	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per soluzione balsamica antisettica contro la tosse ed il catarro.	50978	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per fermenti lattici vivi e selezionati per la cura intensiva dell'intestino.	50979	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per elisir tonico-lassativo stomatico.	50980	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per colagogo-antiurico-diuretico.	50981	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per un rimineralizzante e ricostituente.	50982	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per un rimineralizzante e ricostituente.	50983	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per un emolliente-lassativo.	50984	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per una miscela ossigenata a base di sale di rame per lavaggi antisettici.	50985	30- 4-1935
7- 2-1935	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pomata risolvente-balsamica.	50986	30- 4-1935
12- 2-1935	Laboratorio Chimico S.A.S.S., a Reggio Calabria.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale lassativo e purgativo.	50995	30- 4-1935
30- 3-1935	Istituto Sieroterapico Milanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per combattere la tubercolosi sia negli uomini che negli animali.	50999	30- 4-1935
12- 4-1935	Carlo Erba, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	51000	30- 4-1935
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici. (*Vedi classe II e IV marchio n. 50925*).		
4- 1-1935	Domenico Rollero, a Ceranesi (Genova).	Marchio di fabbrica per pittura impermeabile.	50759	10- 4-1935
28-12-1934	Costanzo Farina, a Milano.	Marchio di fabbrica per pittura impermeabilizzante per ferro, legno, muri, cemento e simili.	50787	10- 4-1935
12-11-1934	Ernesto Geuna, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto per lucidare vernici a nitrocellulosa delle automobili e di altri oggetti verniciati.	50924	29- 4-1935
24- 1-1935	Soc. Basso Ryland Anonima Vernici Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per pittura bituminosa argentea impermeabilizzante.	50934	29- 4-1935
24- 1-1935	Soc. Basso Ryland Anonima Vernici Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per smalto sintetico.	50935	29- 4-1935
24- 1-1935	Soc. Basso Ryland Anonima Vernici Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per vernice e smalto alla nitrocellulosa a pennello.	90936	29- 4-1935
2- 2-1935	Francesco Zanrosso, a Schio (Vicenza).	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	50940	29- 4-1935
2- 2-1935	Vincenzo Piccolo, a Preganziol (Treviso).	Marchio di commercio per crema per calzature.	50941	29- 4-1935
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi. (*Vedi classe IV marchi nn. 50772, 50790; classe V marchio n. 50813; classe XVIII marchi nn. 50946, 50947, 50948, 50949, 50950*).		
6-10-1934	Dogali Marchi, a Pisa.	Marchio di fabbrica per concime.	50769	10- 4-1935
20- 7-1934	Soc. Milanese Impianti Industriali di Emilio Cortese, a Milano.	Marchio di fabbrica per emulsione di colofonia per la collatura della carta.	50804	16- 4-1935
4- 2-1935	Ferdinando Kiefer, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per prodotti e preparati chimici per la preparazione, lavorazione, follatura, finitura e trattamento in genere delle fibre tessili.	50829	16- 4-1935
28- 1-1935	« Società Varesina » Ipocloriti e Detersivi », a Varese.	Marchio di fabbrica per detersivo per biancheria.	50864	20- 4-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
13- 9-1934	Ditta I. Giacchino & C. Stabilimenti Chimici, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per cera per pulire pavimenti, mobili e simili.	50875	20- 4-1935
14-11-1934	Antonio Giulietti, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema di nettaggio per pulire a freddo stoviglie, oggetti e sostanze vari.	50908	27- 4-1935
6- 2-1935	Augusto Svampa, a Genova.	Marchio di fabbrica per detersivi.	50961	30- 4-1935
13- 2-1935	Ditta: Fratelli Lanzani, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta per la pulitura di metalli e cera per pavimenti.	50993	30- 4-1935
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
10-12-1934	The Beetle Products Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per composizioni per la formatura in stampi a caldo o sotto pressione, in forma di polvere, granuli, sbarre, tubi, fogli, lastre e blocchi. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 554468).	50812	16- 4-1935
12- 2-1935	Michele Soppelza, a Venezia.	Marchio di fabbrica per fiori artificiali.	50965	30- 4-1935
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
5- 3-1934	Ditta S.A.G.A. (Società Acque Gasate & Affini), a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi nonchè concentrati, preparati e derivati di detti prodotti liquidi, in polvere, solidi e gasosi.	50791	16- 4-1935
16- 1-1935	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per anelli pieni per autocarri, carri e veicoli in genere; calzature cucite in gomma e tela; calzature vulcanizzate in gomma e tela, sovrascarpe, stivali, scarpe da neve, stivaloni, pantofole, calzature da bagno, sandali, calzature per chirurghi, calzature in genere; tubi di gomma, tubi in gomma, con inserzioni e rivestimenti tessili; tubi in gomma con armatura metallica interna od esterna o incorporata, tubi in gomma con inserzioni tessili con armatura metallica interna od esterna o incorporata; articoli di gomma, articoli in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili, articoli in gomma stampati e trafilati, rivestimenti di gomma di articoli di qualsiasi materia; coperture e camere d'aria velo e materiali di riparazione relativi; tubolari in gomma e tela per biciclette; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiale per riparazioni di articoli in gomma o contenente gomma; tessuti gommati e fogli gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli, gomme da cancellare, impermeabili, articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenente gomma; articoli in gomma spugna, anelli semipneumatici per autocarri, carri e veicoli in genere; coperture e camere d'aria auto, moto e materiali di riparazione relativi.	50844	20- 4-1935
5-10-1934	Fabbrica Chimica Unione S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per lucido per scarpe, cera per pavimenti, lucido per metalli, sapone, candele, amido, olii e grassi non commestibili, prodotti per uso farmaceutico e preparati per pulire e lucidare, paste dentifricie e cosmetici.	50876	20- 4-1935

Nota. — Presso le Prefetture e i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono altresì visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore : A. ZENGARINI.

Elenco nn. 9-10 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di maggio 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 9-10, anno 1935 del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi e parzialmente lavorati per scopi industriali non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
13- 9-1934	Lavorazione Leghe Leggere S. A., a Porto Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per leghe di alluminio. (Già registrato nella Svizzera al n. 64631).	51128	23- 5-1935
9- 2-1935	Sebastiano Bocciardo & C. - S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per pelli scamosciate o vellutate a tintura screziata in più colori o toni di uno stesso colore.	51220	31- 5-1935
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
21- 8-1935	Ditta Giorgio Sciotto, a Milazzo (Messina).	Marchio di commercio per agrumi.	51014	12- 5-1935
29- 8-1934	Adolf Michael David, a Genova.	Marchio di fabbrica per mangimi per bestiame, e specialmente mangimi composti.	51016	12- 5-1935
27- 8-1934	Ditta Domenico Barbera & Figli, a Messina.	Marchio di fabbrica per caffè lavorato e torrefatto.	51017	12- 5-1935
22- 9-1934	Luigi Ferraris, a Torino.	Marchio di fabbrica per formaggio grasso e molle.	51019	12- 5-1935
22- 9-1934	Luigi Ferraris, a Torino.	Marchio di fabbrica per formaggio grasso e molle.	51020	12- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
22- 9-1934	Luigi Ferraris, a Torino.	Marchio di fabbrica per formaggio grasso e molle.	51021	12- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51027	12- 5-1935
5-12 1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51028	12- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51029	12- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51 30	12- 5-1935
3-11-1934	Domenico Vernetti, a Cuorgnè (Aosta).	Marchio di fabbrica per confetti, pastiglie e caramelle.	51031	20- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51034	20- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51035	20- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51036	20- 5-1935
5-12-1934	Franck Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51037	20- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51038	20- 5-1935
5 12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè	51039	20- 5-1935
5-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51040	20- 5-1935
31-12-1934	Industria Prodotti Torrefatti, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51061	20- 5-1935
25- 5-1934	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio, burro e latticini.	51081	23- 5-1935
25-10-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, zuccheri cotti, confetture, gomme, caramelle molli, caramelle molli tipo inglese, cioccolato e biscotti.	51087	23- 5-1935
12-11-1934	Ditta Frugone & Preve, a Genova	Marchio di fabbrica per riso.	51099	23- 5-1935
12-11-1934	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per riso.	51100	23- 5-1935
30- 3-1935	Brogdex Company, a Winterhaven Florida (S. U.A.)	Marchio di fabbrica per frutta ed agrumi freschi di casco con la superficie trattata per agevolarne la mercatibilità.	51108	23- 5-1935
25- 2 1935	Risificio Fratelli Inverni, a Rozzano-Cassino (Milano).	Marchio di fabbrica per risi.	51103	23- 5-1935
22- 3-1935	Ditta cav. Emilio Bonizzoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per formaggio di pasta molle per tavola.	51109	23- 5-1935
7- 3-1935	John Mackintosh & Sons, Limited, ad Albion Mills, Halifax, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per confetti.	51111	23- 5-1935
18- 2-1935	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, salse, sughi, succhi preparati, pomidori pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio, estratti.	51113	23- 5-1935
18- 2-1935	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, salse, sughi, succhi preparati, pomodori pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio, estratti.	51114	23- 5-1935
12- 4-1935	S. A. Laboratori Scientifici, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto per brodi e minestre.	51121	23- 5 1935
12-11-1934	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per riso.	51131	27- 5-1335
5- 3-1935	Riseria Giovanni Minella, a Vercelli.	Marchio di fabbrica per riso.	51139	27- 5-1935
7-12-1934	Ugo Ottogalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro, formaggio, latticini e grassi alimentari; panettoni e dolciumi.	51141	27- 5-1935
16-10-1934	Ditta Fratelli Ferrari, a Cervignano d'Adda (Milano).	Marchio di fabbrica per burro.	51145	27- 5-1935
2- 1-1935	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	51151	27- 5 1935
9- 1-1935	« La Piemontese », a Chiomonte (Torino).	Marchio di fabbrica e di commercio per merluzzo lavato, merluzzo secco duro, filetti di merluzzo in scatole, filetti in pacchi, filettini in scatole, aringhe marinate ed in genere pesce.	51152	27- 5-1935
31 10-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, zuccheri cotti, confetture, gomme, caramelle molli, toffe (caramelle molli tipo inglese), cioccolata e biscotti.	51168	27- 5-1935
28- 2-1935	Francesco Pecori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari composti di uva ed altre frutta, liquidi, solidi e semi-solidi.	51175	27- 5-1935
22- 2-1935	Società Esercizio Molini, Anonima, a Genova.	Marchio di fabbrica per farine, semole e sottoprodotti della macinazione del grano.	51174	27- 5-1935
25- 2-1935	Risificio Fratelli Inverni, a Rozzano-Cassino (Milano).	Marchio di fabbrica per risi.	51176	27- 5-1935
25- 2-1935	Risificio Fratelli Inverni, a Rozzano-Cassino (Milano).	Marchio di fabbrica per risi.	51177	27- 5-1935
18- 2-1935	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, salse, sughi, succhi preparati, pomidori pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio, estratti.	51178	27- 5-1935
15- 3-1935	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	51180	27- 5-1935
17- 1-1935	Ugo Ottogalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, latticini, panettoni e dolciumi in genere.	51186	29- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
14- 3-1935	Gaslini Società Anonima, a Genova.	Marchio di fabbrica per un mangime bilanciato costituito da sansa di oliva opportunamente trattata e mescolata con panelli di semi oleosi e altre sostanze di alto valore nutritivo e destinata all'alimentazione del bestiame.	51199	29- 5-1935
2- 1-1935	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	51200	29- 5-1935
2- 1-1935	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	51202	29- 5-1935
2- 1-1935	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	51203	29- 5-1935
2- 1-1935	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	51204	29- 5-1935
11- 1-1935	Fabbrica Cioccolato e Cacao Ivlas, di Angelo ed Enrico Salvi, a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolatini al biscotto.	51205	29- 5-1935
22- 3-1935	Ditta cav. Emilio Bonizzoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per polpa di formaggio tipo Emmenthal in scatole e divisa in porzioni.	51206	29- 5-1935
2- 8-1934	Ditta Luigi Zaini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tavolette di cioccolato.	51213	31- 5-1935
25- 2-1935	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, zuccheri cotti, confetture, gomme, caramelle molli, caramelle molli tipo inglese, cioccolato e biscotti.	51207	29- 5-1935
11- 1-1935	Ugo Ottogalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni e dolciumi in genere.	51216	31- 5-1935
12-11-1934	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per riso.	51221	31- 5-1935
12-11-1934	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per riso.	51222	31- 5-1935
5- 3-1935	Richard B. Green & Company Limited, a Liverpool (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per pomodori.	51242	31- 5-1935
		Classe III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse		
21- 5-1934	Società Anonima Unione Cooperativa di Consumo, a Brescia.	Marchio di commercio per vino.	51009	12- 5-1935
11- 8-1934	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	51011	12- 5-1235
16- 8-1934	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano	Marchio di fabbrica per bibita.	51012	12- 5-1935
16- 8-1934	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	51013	12- 5-1935
16- 8-1934	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	51063	20- 5-1935
1- 3-1935	Società Anonima Serio, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per birra.	51074	20- 5-1935
1- 3-1935	Società Anonima Serio, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per birra.	51075	20- 5-1935
28- 2-1935	Antonio Jervolino, a Roma.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	51076	20- 5-1935
8- 5-1935	Società Anonima Felice-Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua minerale naturale da tavola.	51110	23- 5-1935
5- 5-1934	Francesco Dalle Molle, a Milano.	Marchio di fabbrica per acque effervescenti, essenze, bibite, liquori, sciroppi.	51164	27- 5-1935
5- 3-1935	Giulio Cocchi, ad Asti.	Marchio di fabbrica per bevanda alcoolica.	51219	31- 5-1935
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
22- 1-1935	Humboldt-Deutzmotoren A. G., a Köln-Deutz (Germania).	Marchio di fabbrica per olii per motori ed olii lubrificanti. (Con diritto di priorità dal 24 agosto 1934 data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio n. 471436).	51001	12- 5-1935
28- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per creme da toletta e saponi alla lanolina.	51005	12- 5-1935
9- 4-1934	Antonio Annunziata a Ceccano (Frosinone).	Marchio di fabbrica per sapone.	51008	12- 5-1935
26-10-1934	Franca Giagnolini, a Milano.	Marchio di fabbrica per lozione per favorire la crescita dei capelli.	51023	12- 5-1935
10-11-1934	Massimo Löwy, a Gardone Riviera (Brescia).	Marchio di fabbrica per articoli da toletta.	51025	12- 5-1935
21-11-1934	Antonio Zarrelli, a Roma.	Marchio di fabbrica per sapone.	51026	12- 5-1935
14- 2-1935	Società in nome collettivo Gastaldi & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	51041	20- 5-1935
1- 3-1935	Ditta: Georg Dralle, a Merano.	Marchio di fabbrica per articoli di profumerie in genere.	51054	20- 5-1935
4- 3-1935	Carlo Pastori, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati per la lavatura della testa in polvere o liquidi.	51060	20- 5-1935
25- 6-1934	Milton Proprietary Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per profumerie (inclusi articoli per toletta, preparati per i denti e i capelli, saponi profumati). (Già registrato in Gran Bretagna al n. 540234).	51083	23- 5-1935
23- 8-1934	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme da toletta e creme curative; ciprie; latti, olii e sali da toletta; tinture per barba, per capelli e per sopracciglia, liquide, solide, in pasta o in polvere; dentifrici, saponi, depilatori, prodotti per la bellezza delle unghie, belletti, brillantine, sostanze sotto forma liquida o in polvere per lavare e sgrassare i capelli, estratti profumati, lozioni, acque da toletta, acque di colonia.	51085	23- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta.	51102	23- 5-1935
27- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per fili pettinati, fili grezzi e tinti, tessuti vari, grassi di lana, grassi per cuoio.	51156	27- 5-1935
28- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per grasso di montone non commestibile.	51159	27- 5-1935
27- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per grasso di lana e prodotti derivati.	51160	27- 5-1935
23- 8-1934	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per tinture per barba, capelli e sopracciglia, liquide, solide, in polvere o in pasta; prodotti di bellezza; creme, ciprie, latti, olii e sali da toletta; depilatori, prodotti per unghie, belletti, lozioni, brillantine, sostanze sotto forma liquida o in polvere per lavare e sgrassare i capelli, estratti, acque da toletta, acque di colonia, saponi, dentifrici ed ogni altro prodotto di profumeria.	51169	27- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
17- 1-1935	Società in nome collettivo « La Ducale », a Parma.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	51171	27- 5-1935
4- 4-1935	« Mira-Lanza » Soc. An. Fabbriche di Saponi e Candele, a Roma.	Marchio di fabbrica per saponi profumati e prodotti di profumeria solidi e liquidi.	51192	29- 5-1935
27- 4-1935	Gaetano Pampanini, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	51208	29- 5-1935
1- 3-1935	Soc. An. Elli & Bertoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi, dentifrici, talco-borico, creme, ciprie, acqua di colonia e articoli di profumeria in genere.	51211	31- 5-1935
1- 3-1935	Soc. An. Elli & Bertoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi, dentifrici, talco-borico, creme, ciprie, acqua di colonia e articoli di profumeria in genere.	51214	31- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano - Affori.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta.	51240	31- 5-1935
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.		
12- 2-1934	« La Nazionale » Fabbrica di Lame per Rasoi di Sicurezza, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	51007	12- 5-1935
16- 2-1935	« Benzogas » di Roberto De Matthaeis, a Milano.	Marchio di fabbrica per generatori di gas di benzina.	51044	20- 5-1935
31-12-1934	Leopold Sommer & C., a Solingen (Germania).	Marchio di fabbrica per rasoi.	51062	20- 5-1935
9- 2-1935	Davide Luigi Ghione, a Castellamonte (Aosta).	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	51067	20- 5-1935
23- 2-1935	Giuseppe Verpelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili da taglio per qualsiasi industria.	51078	20- 5-1935
26- 2-1935	Società Italiana Pirelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per guarnizioni idrauliche quali anelli, calotte, calotte a cappello e simili, guarnizioni per tenuta di vapore, guarnizioni per freni, guarnizioni in genere; ruote dentate; accessori per telai quali tacchetti caccianavette, navette, bacchette, parabattenti, recipienti per industrie chimiche, per reagenti chimici, paracolpi, supporti antivibranti; volanti e volantini per guida di autovetture o per altro macchinario; parti di carrozzeria per vetture; valigie, bauli e loro parti; mobili e loro parti; articoli per arredamento domestico: pezzi in forma di placche, nastri, tubi e bastoni per la fabbricazione dei vari oggetti sopra nominati.	51079	20- 5-1935
2- 1-1935	Leopold Sommer & C., a Solingen (Germania).	Marchio di fabbrica per rasoi a mano libera.	51101	23- 5-1935
30- 3-1935	Brogdex Company, a Winterhaven, Florida (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per macchinario per il trattamento e trasporto della frutta comprendente lavatori, pulitori, lustratori, lustratori combinati e dispositivi per applicare le composizioni, trasportatori, serbatoi per bagni ed elevatori. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 197576).	51107	23- 5-1935
18- 2-1935	S.I.M.B.I. - Società Italiana Milangili Brevetti Invenzione, a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli in leghe leggere, fucinati e stampati, martelli elettrici, tasselli per fissare oggetti a muri e pareti, articoli artistici fusi in metallo.	51115	23- 5-1935
4- 2-1935	The American Foundry Equipment Company, a Mishawaka, Indiana (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi e macchine per produrre getti di sostanze abrasive per la pulitura di getti e pezzi metallici; lamiere e simili; palette di ricambio e parti ed accessori per gli apparecchi e macchine indicati.	51133	27- 5-1935
25- 2-1935	The Parkersburg Rig & Reel Company, a Parkersburg (West Virginia) S.U.A.	Marchio di fabbrica per freni per elevatori e per carrelli da pozzo di miniera.	51138	27- 5-1935
24-11-1934	Vitale Modiano, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per pani di stagno, piombo, rame, zinco, leghe metalliche in genere ed altri metalli.	51166	27- 5-1935
10- 1-1935	« S.A.F. » Succ. delle Ditte Köllensperger e Weitschek Soc. An., a Bolzano.	Marchio di fabbrica per ferri da cavallo e ramponi anteriori d'acciaio da saldare per ferri di cavallo.	51170	27- 5-1935
27- 3-1935	Giuseppe Di Palo, a Torino	Marchio di fabbrica per gruppi moto-conopuleggie per macchine operatrici.	51179	27- 5-1935
8- 1-1935	Mandelli Mario, a Roma.	Marchio di fabbrica per macchine, apparecchi ed attrezzi per uso agricolo.	51181	29- 5-1935
3- 1-1935	Aldo Gini, a Milano.	Marchio di fabbrica per dispositivi ed apparecchi per la regolazione del rendimento degli impianti di combustione a nafta.	51201	29- 5-1935
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori-generatori e gruppi motori generatori.	51224	31- 5-1935
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori-generatori e gruppi motori generatori.	51225	31- 5-1935
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori-generatori e gruppi motori generatori.	51226	31- 5-1935
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori-generatori e gruppi motori generatori.	51227	31- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori-generatori e gruppi motori generatori.	51228	31- 5-1935
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori-generatori e gruppi motori generatori.	51229	31- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano - Affori.	Marchio di fabbrica per lame per barba.	51239	31- 5-1935
9- 3-1935	F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	51247	31- 5-1935
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.** (*Vedi classe V marchi nn.* 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229).		
1- 3-1935	Gruppo Finanziario Tessile Soc. An., a Torino.	Marchio di fabbrica per nastro isolante.	51056	20- 5-1935
13-12-1934	General Radio Company, a Cambridge Massachusetts (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi radio riceventi e radiotrasmittenti e parti di essi, valvole radio di tutti i tipi, trasformatori, zoccoli, reostati, serrafili, interruttori, contatti, campioni di resistenza, induttanza e capitanza per scopi di misurazione, ponti e misuratori decadali e di capacità e calibrazione di fili, misuratori a filo caldo, ondometri, misuratori di audibilità, strumenti speciali di misura per audiofrequenze e radiofrequenze, compensatori elettrici per rivelazione sottomarina ed individuazione di suoni, misuratori d'Arsouval e dispositivi ed apparecchi elettrici in genere.	51132	27- 5-1935
15- 2-1935	Carlo Curioni, a Como.	Marchio di fabbrica per bilance e specialmente un apparecchio per rendere automatica la pesatura delle bilance già in uso.	51135	27- 5-1935
7-11-1934	Carlo Tagliabue, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti per impianti elettrici, quali interruttori, commutatori, porta-lampade, valvole, prese.	51143	27- 5-1935
12- 1-1935	Ditta Ingg. Allocchio Bacchini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	51231	31- 5-1935
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
26- 2-1935	S. A. Prodotti L.A.R.E.S., a Roma.	Marchio di fabbrica per materiali a base di pomice, cemento e ferro per l'edilizia.	51052	20- 5-1935
18- 2-1935	S. A. Monti & Martini, a Milano.	Marchio di fabbrica per lastre per rivestimenti pareti e mobili in genere, con superfici levigate ad imitazione legno.	51182	29- 5-1935
26- 9-1934	« S.A.S.C.A.M. » Società Anonima Soffierie Coli, Arbinolo-Monti, a Milano.	Marchio di fabbrica per fiale contagoccie.	51212	31- 5-1935
23- 2-1935	Innocenzo Costantini, a Roma.	Marchio di fabbrica per un impasto di materiali pomicei con agglomeranti di cemento o calci idrauliche, armato di rete metallica.	51230	31- 5-1935
23- 2-1935	Innocenzo Costantini, a Roma.	Marchio di fabbrica per un impasto di materiali pomicei con agglomeranti di cemento o calci idrauliche, pressato leggermente a freddo e destinato a formare lastre, tavelle, blocchi e simili, per le murature.	51241	31- 5-1935
		CLASSE IX. — **Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
14- 3-1935	Società Anonima Finanziaria Fiammiferi ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerini e fiammiferi in genere.	51080	20- 5-1935
28- 9-1934	Eugenio Masini, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	51167	27- 5-1935
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.** (*Vedi classe V marchio n.* 51079; *classe VIII marchio n.* 51182).		
20- 2-1935	Carlo Giannoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per tende per vani di edifici.	51050	20- 5-1935
1- 3-1935	Emilio Salin, a Schio (Vicenza).	Marchio di fabbrica per sacchi da montagna e confezioni sportive.	51055	20- 5-1935
22-11-1934	Fabbrica di Argenteria Michelangelo Clementi & C., a Casalecchio di Reno (Bologna).	Marchio di fabbrica per articoli di argenteria e specialmente posaterie, sovrammobili, accessori da tavola, forniture per alberghi.	51090	23- 5-1935
26- 2-1935	Società Anonima Industrie Tessili Bresciane, a Brescia.	Marchio di fabbrica per coperte.	51117	23- 5-1935
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**		
8- 3-1935	Manifattura Piemontese di Spazzole, a Grugliasco (Torino).	Marchio di fabbrica per spazzolini da denti.	51058	20- 5-1935
27- 2-1935	Manifattura Piemontese di Spazzole, a Grugliasco (Torino).	Marchio di fabbrica per spazzole, spazzolini, pennelli.	51140	27- 5-1935
20- 3-1935	Pietro Simoni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per spazzole di acciaio, bruche, spazzole e spazzoloni in genere.	51172	27- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria e valigeria.** (*Vedi classi V e X marchio n.* 51079)		
20- 3-1935	Soc. An. Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili e loro parti ed accessori in genere.	51187	29- 5-1935
10- 1-1935	Chiusure Automatiche di Protezione Società Anonima Italiana - C.A.P.S.A.I., a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi di sicurezza contro il furto di biciclette, motociclette ed automobili.	51240	31- 5-1935
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.** (*Vedi classe IV marchio n.* 51156).		
20- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per filati di lana di pecora.	51002	12- 5-1935
26- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per lana da ricamo.	51003	12- 5-1935
26- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per lane pettinate e da pettinarsi, filati grezzi e tinti e maglierie.	51004	12- 5-1935
28- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per lane filate e pettinate.	51006	12- 5 1935
1-12-1934	Ente Nazionale Serico (Legge 18 giugno 1931, n. 923 e R.D.L. 1 maggio 1932 n. 544), a Roma.	Marchio di commercio per tessuti di seta.	51033	20- 5-1935
15- 2-1935	Arnaldo Agrati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti ed articoli in maglieria, confezionata tanto ordinari che mercerizzati o sterilizzati.	51042	20- 5-1935
16- 2-1935	Manifatture Del Seveso S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per filati, in generale, per confezioni e tessuti industriali e ad uso artigiano e domestico.	51045	20- 5-1935
16- 2-1935	Manifatture Del Seveso S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per filati, in generale, per confezioni e tessuti industriali e ad uso artigiano e domestico.	51046	20- 5-1935
25- 2-1935	Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura.	51047	20- 5-1935
25- 2-1935	Tessiture Seriche Bernasconi Società Anonima, a Cernobbio (Como).	Marchio di commercio per tessuti rayon.	51051	20- 5-1935
14- 2-1935	Ditta Figli di Luigi Radice, a Milano - Affori.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e in genere di cotone, di seta e diversi.	51066	20- 5-1935
29-10-1934	Manifattura Lombarda Calze S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie, tessuti e filati.	51089	23 5-1935
4- 6-1934	Ditta Pichi - Sermolli Vittoria, a Borgo a Buggiano (Pistoia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	51091	23- 5-1935
6- 6-1934	Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana o misti di lana e cotone ed altre fibre tessili, sia cardati che pettinati e sia drapperie da uomo che lanerie da donna.	51093	23- 5-1935
16- 6-1934	Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana o misti di lana e cotone ed altre fibre tessili, sia cardati che pettinati e sia drapperie da uomo che lanerie da donna.	51094	23- 5-1935
16- 6-1934	Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana o misti di lana e cotone ed altre fibre tessili, sia cardati che pettinati e sia drapperie da uomo che lanerie da donna.	51095	23- 5-1995
16- 6-1934	Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana o misti di lana e cotone ed altre fibre tessili, sia cardati che pettinati e sia drapperie da uomo che lanerie da donna.	51096	23- 5-1935
16- 6-1934	Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana o misti di lana e cotone ed altre fibre tessili, sia cardati che pettinati e sia drapperie da uomo che lanerie da donna.	51097	23- 5 1935
14- 3-1935	Ditta Ettore Agosti & F.llo di Romolo Agosti & C., a Legnano.	Marchio di fabbrica per tela.	51104	23- 5-1935
26- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli da tappezzeria e di lana, come lane di pecora filate, pettinate e tinte; lane da ricamo, fili e filati grezzi e tinti, calzetterie, maglierie e lavori al telaio; tessuti e vestiari; passamanterie e stoffe da mobilio.	51105	23- 5-1935
1- 4-1935	« Châtillon » Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati artificiali.	51118	23- 5-1935
3- 9-1934	Soc. An. Wild & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	51126	23- 5-1935
3- 9-1934	Soc. An. Wild & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	51127	23- 5-1935
3- 9-1934	Soc. An. Wild & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	51129	23- 5-1935
16- 2-1935	Manifatture del Seveso S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per filati, in generale, per confezioni e tessuti industriali e ad uso artigiano e domestico.	51136	27- 5-1935
26- 9-1934	Lanificio Targetti S. A., a Desio (Milano).	Marchio di fabbrica per lana stratificata per imbottire.	51144	27- 5-1935
28- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per lana di pecora pettinata tinta e filati di lana.	51157	27- 5-1935
28- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per fili, calze assortite, lavori a maglia ed a telaio.	51158	27- 5-1935
25- 2-1935	« Feltco » Soc. An. Italo Britannica per la Fabbricazione del Feltro, a Monza.	Marchio di fabbrica per feltri per la fabbricazione di cappelli da uomo e da donna.	51210	29- 5-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi classi V e VI marchi nn.* 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229; *classe X marchio n.* 51055; *classe XIII marchi nn.* 51004, 51042, 51089, 51105, 51158).		
3- 8-1934	Ditta Ernesto Somma & Matta, Palermo.	Marchio di commercio per capelli umani lavati e capelli umani imbiancati chimicamente.	51010	12- 5-1935
16- 2-1935	Fabbrica Italiana Maglierie P. Bernocchi & Figli, a Milano.	Marchio di fabbrica per confezioni, lingeria di maglia e maglierie in genere.	51043	20- 5-1935
2- 3-1935	Augusto Brosio, a Torino.	Marchio di fabbrica per sacchi ed involucri per la conservazione di indumenti, pelliccie ed articoli di arredamento domestico.	51057	20- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
15- 2-1935	Melchiorre Cigna, a Torino.	Marchio di fabbrica per berretti per militari, per borghesi, per donne e ragazzi.	51068	20- 5-1935
3- 7-1934	Ditta Poli Sergio - Maglificio Padovano, a Padova.	Marchio di fabbrica per maglierie.	51082	23- 5-1935
6- 6-1934	Jules Stern, a Milano.	Marchio di commercio per bottoni, fibbie, cinture, elastici, colli, pizzi, sottobraccia, nastri, spilli ed articoli di merceria e guarnizioni per abbigliamento.	51092	23- 5-1935
25- 2-1935	Wolsey Limited, a Leicester (Gran Brettagna).	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 521897).	51137	27- 5-1935
18- 9-1934	Ottorino Chieregato, a Vigevano.	Marchio di fabbrica per calzature.	51142	27- 5-1935
12- 5-1934	Jules Stern, a Milano.	Marchio di commercio per bottoni, fibbie, cinture, elastici, colli, pizzi, sottobraccia, nastri, spilli ed articoli di merceria e guarnizioni per abbigliamento	51161	27- 5-1935
12- 5-1934	Jules Stern, a Milano.	Marchio di commercio per bottoni, fibbie, cinture, elastici, colli, pizzi, sottobraccia, nastri, spilli ed altri articoli di merceria e guarnizioni per abbigliamento.	51162	27- 5-1935
19- 1-1935	The New Failsworth Hat Manufacturing Company, Limited, a Londra (Gr. Br.).	Marchio di fabbrica per cappelli, berretti ed altri copricapo.	51183	29- 5-1935
7- 1-1935	Dunlop Rubber Company Limited, a Fort Dunlop, Holly Lane, Erdington Birminghan (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario esterno impermeabile e resistenti anche agli acquazzoni, ma non comprendenti copricapo diverso da quello gommificato o copricapo composto totalmente o principalmente di gomma. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 541415).	51188	29- 5-1935
13- 2-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51194	29- 5-1935
25- 2-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51195	29- 5-1935
25- 2-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51196	29- 5-1935
25- 2-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51197	29- 5-1935
25- 2-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51198	29- 5-1935
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
12-12-1934	Compagnia Fotocelere, a Torino.	Marchio di fabbrica per cartoline fotografiche e fotografie nei vari formati, stampati con nuovo procedimento di lavorazione.	51163	27- 5-1935
15- 2-1935	Cartiera F. A. Marsoni, a Venezia.	Marchio di fabbrica per carta in genere.	51248	31- 5-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
12- 1-1935	Victor La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche e medicinali.	51232	31- 5-1935
30- 8-1934	Bob Martin (Export) Limited, a Southport (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per preparati veterinari da usarsi nel trattamento dei cani e gatti. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 546461).	51016	12- 5-1935
15-10-1934	Ditta G. Festi - E. Tassi, a Bologna.	Marchio di commercio per olio di merluzzo.	51024	12- 5-1935
9-11-1934	S. A. Marone & Grosser, a Milano.	Marchio di fabbrica per magnesia medicinale.	51064	20- 5-1935
24- 1-1935	Ditta U. Vedovelli, a Milano.	Marchio di commercio per preparato farmaceutico.	51065	20- 5-1935
16- 2-1935	Franco Nasi, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto per la profilassi delle malattie veneree.	51069	20- 5-1935
23- 2-1935	Hinders Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per cuscinetti di ogni genere, medicati e non medicati per proteggere calli e infiammazioni.	51070	20- 5-1935
5- 3-1935	Italo Bruzzesi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	51071	20- 5-1935
5- 3-1935	Italo Bruzzesi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	51072	20- 5-1935
5- 3-1935	Italo Bruzzesi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	51073	20- 5-1935
6- 3-1935	Giuseppe Macchioni e Agnello Macchioni, a Roma.	Marchio di fabbrica per un tonico per le affezioni delle vie respiratorie.	51077	20- 5-1935
14- 8-1934	S. A. Ventilazione Minerali, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per prodotto in polvere per l'igiene dei bambini.	51084	23- 5-1935
6- 3-1935	A. Gazzoni & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	51112	23- 5-1935
21- 2-1935	Vick Chemical Company, a Filadelfia Pa. S.U.A.	Marchio di fabbrica per preparati chimici, medicinali e farmaceutici di qualunque genere; sostanze e miscele di sostanze per uso diagnostico, profilattico, terapeutico, preventivo, palliativo o curativo e per la cura di disturbi, affezioni, malattie, ferite, indisposizioni e disordini funzionali dell'uomo e degli animali; preparati igienici, costituiti da sostanze o miscele di sostanze per igiene personale; antisettici per uso personale ed intimo; lavacri per bocca, gargarismi, preparati per polverizzazioni ed inalazioni, colliri, lavacri per orecchi, doccie e lavacri nasali ed apparecchi per l'applicazione e l'uso dei preparati e sostanze indicati.	51116	23- 5-1935
12- 4-1935	S. A. Laboratori Scientifici, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio di ricino all'aroma di frutta.	51120	23- 5-1935
12- 4-1935	Società Anonima D.r L.o Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	51122	23- 5-1935
12- 4-1935	Società Anonima D.r L.o Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	51123	23- 5-1935
12- 4-1935	Società Anonima D.r L.o Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	51124	23- 5-1935
12- 4-1935	Società Anonima D.r L.o Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	51125	23- 5-1935
27- 7-1934	Società Anonima « Vitrum », a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	51130	23- 5-1935
12- 3-1935	Ditta Dr. R. Ravasini & Cia., a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	51146	27- 5-1935
12- 3-1935	Ditta Dr. R. Ravasini & Cia., a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	51147	27- 5-1935
12- 3-1935	Ditta Dr. R. Ravasini & Cia., a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	51148	27- 5-1935
12- 3-1935	Ditta Dr. R. Ravasini & Cia., a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	51149	27- 5-1935
12- 3-1935	Ditta Dr. R. Ravasini & Cia., a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	51150	27- 5-1935
19- 1-1935	Bob Martin (Export) Limited, a Southport (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per preparati veterinari per la cura dei cani e dei gatti. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 550823).	51153	27- 5-1935
20- 3-1935	Soc. An. Laboratorio Terapeutico Bolognese, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un preparato farmaceutico per uso orale o ipodermico.	51173	27- 5-1935
30- 8-1935	Allcock Manufacturing Co., a Birkenhead (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cerotti medicati, pillole e unguenti per uso umano. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 518596).	51184	29- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
12- 3-1935	Ditta Dr. Ravasini & C.ia, a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	51209	29- 5-1935
7- 8-1934	S. A. Ventilazione Minerali, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per prodotto in polvere per l'igiene dei bambini e delle persone.	51215	31- 5-1935
25- 6-1934	Milton Proprietary Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per sostanze chimiche da usarsi in medicina e farmacia. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 540233).	51223	31- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano - Affori.	Marchio di fabbrica per talco borato.	51237	31- 5-1935
22- 2-1935	Società Anonima Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	51243	31- 5-1935
18- 3-1935	Dental Fillings Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per gomma per denti, strumenti per dentisti, specchi per dentisti, piastre e chiusure per denti (non contenenti metalli preziosi). (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 547329).	51250	31- 5-1935
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.		
25- 1-1934	American Chemical Paint Company, a Ambler, Pa (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per materiale antiruggine in polvere, colori e materiali per pittori. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 279162).	51098	23- 5-1935
6- 4-1935	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per creme per calzature solide e liquide; preparati per pulire e conservare le calzature; prodotti chimici per l'industria, la fotografia e la concia.	51190	29- 5-1935
11- 1-1935	Commerciale Italiana Società Anonima per il Rayon « Cisa Rayon », a Roma.	Marchio di fabbrica per filati artificiali e specialmente fiocco di viscosa.	51191	29- 5-1935
5- 4-1935	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per creme per calzature tanto in pasta come allo stato liquido, cere per pavimenti di qualsiasi sostanza e colore, preparati e sostanze per la pulitura di metalli, preparati e sostanze per la pulitura dei prodotti tessili, prodotti chimici per l'industria, la fotografia e la concia.	51193	29- 5-1935
5- 4-1935	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per creme per calzature solide o liquide, cere per pavimenti, preparati per la pulitura di metalli, prodotti chimici per l'industria, la fotografia e la concia.	51217	31- 5-1935
9- 1-1935	Gaetano Batistoni e Aurelio Mosconi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per crema da calzature di vari colori.	51238	31- 5-1935
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi. (*Vedi classe XVIII marchio n.* 51116; *classe XIX marchi nn.* 51098, 51190, 51193, 51217).		
17-10-1934	Wilhelm Priegnitz, a Magdeburg (Germania).	Marchio di fabbrica per preparato per la pulizia e conservazione dei collettori elettrici.	51022	12- 5-1935
19- 2-1935	Giovanni Ferraris, Fiorenzo Ferraris e Carlo Ferraris, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per cera per pavimenti, mobili, cuoio e per usi di pulizia e disinfezione domestica in generale.	51048	20- 5-1935
19- 2-1935	Giovanni Ferraris, Fiorenzo Ferraris e Carlo Ferraris, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per un prodotto liquido in pasta o in polvere, per la lucidatura dei metalli in generale.	51049	20- 5-1935
2- 3-1935	Lanciotto Malatesta, a Rimini.	Marchio di fabbrica per prodotti disincrostanti per radiatori in genere, caldaie a vapore e simili.	51059	20- 5-1935
30- 3-1935	Brogdex Company, a Winterhaven, Florida (S. U.A.).	Marchio di fabbrica per un rivestimento avente per base la paraffina. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 176759).	51106	23- 5-1935
19- 1-1935	Ditta Tognazzi-Ramarini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquido per bucato e disinfezioni.	51154	27- 5-1935
30- 3-1935	Brogdex Company, a Winterhaven, Florida (S. U.A.).	Marchio di fabbrica per composizioni protettrici per trattare la frutta, comprendenti una materia cerosa come la paraffina ed un veicolo oleoso. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 213673).	51185	29- 5-1935
5- 4-1935	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparati per la pulitura di metalli; prodotti chimici per l'industria, la fotografia e la concia.	51189	29- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per prodotto insetticida.	51234	31- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per prodotto insetticida.	51235	31- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per prodotto insetticida.	51236	31- 5-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per prodotto insetticida.	51238	31- 5-1935
23- 2-1935	Lanciotto Malatesta, a Rimini.	Marchio di fabbrica per adesivi per cinghie di trasmissione.	51244	31- 5-1935
23- 2-1935	Lanciotto Malatesta, a Rimini.	Marchio di fabbrica per prodotti per uccidere scarafaggi.	51245	31- 5-1935
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
27- 2-1935	Ufficio Diffusioni Apparecchi di Difesa Sociale, a Roma.	Marchio di fabbrica per bombe estintrici d'incendi; dispositivi estintori d'incendi.	51053	20- 5-1935
12- 2-1935	Pyrene Manufacturing Company, a Newark N. J., (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per estintori d'incendio, composti e sostanze per l'estinzione di incendi.	51134	27- 5-1935
22-12-1934	Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, a Bologna.	Marchio di fabbrica per materie plastiche ed isolanti.	51218	31- 5-1935
28- 3-1935	Luigi Bosco, a Torino.	Marchio di fabbrica per specchietti rifrangenti.	51249	31- 5-1935
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.		
17- 9-1934	Ditta C. Bufalari & C., a Milano.	Marchio di commercio per colle in scaglie, colle in polvere, cementi alla para ed appretti, neri per tingere pelli, liquidi e gessi per pulire scarpe di tela e scamosciate, coltelli, elastici, fibbie in genere, fissabottoni, forme di legno per calzolai piene e vuote, occhielli e ganci per calzolai, aniline in polvere per fare inchiostri da calzolai, pece e cere per calzolai, raspe e lime, stringhe, suolette, chiodi in genere, tacchi di legno, tacchi e suole di gomma, utensili per la lavorazione di calzature come bussetti, lisse, marcapunti e simili ed in genere attrezzi usati dai calzolai per la lavorazione a mano delle scarpe.	51018	12- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
17-11-1934	Società Ceramica di Sassuolo di E. Odescalchi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali per rivestimento di pareti smaltati o non di qualunque composizione come argille, vetro ed altro; apparecchi di igiene in terraglia dolce e forte, porcellana, vetro o altro; materiali e articoli da pavimentazione di qualunque composizione come argilla, grès ceramico, vetro; cemento, amianto, ebanite, pietra, legno, conglomerati di gomma e qualunque altra composizione; materiali da costruzione di qualunque composizione e uso; materiale refrattario di qualunque composizione e uso; liquori, vini, salumi.	51032	20- 5-1935
15-10-1934	**Svenska** Aktiebolaget Gasaccumulator, a Stockholm-Lidingö (Svezia).	Marchio di fabbrica per materiali greggi, minerali, combustibili; apparecchi e macchine per la produzione, l'accumulazione ed il trasporto delle sostanze indicate; forni per la panificazione, macchine per panificazione; tessuti ed indumenti di tessuto; apparecchi e macchine per la fabbricazione di indumenti, apparecchi per illuminazione mediante combustione e materiali ed accessori per tali apparecchi; gas; accessori per gli accumulatori di gas; regolatori di gas; materiali per la produzione, depurazione, compressione, trasporto e distribuzione di gas; dispositivi per mescolare gas con aria, apparecchi di accensione, corpi incandescenti, bruciatori e carburatori per illuminazione o per riscaldamento; macchine perforatrici per roccia e macchine per la perforazione del suolo e relativi accessori; birra, acquavite e altre bevande alcooliche, vini; lamiere e piastre metalliche e macchine per la loro produzione e trattamento; tubi, accessori, raccordi e valvole per tubazione e macchine per la loro produzione e trattamento; serbatoi e recipienti per sostanze sotto pressione, particolarmente serbatoi per gas; fili, filati; macchine per la produzione e il trattamento di fili e filati; caviglie, chiodi, bolloni, chiodi da ribadire; macchine, apparecchi e mezzi per operazioni di detersione, impregnazione e stampa; tappezzerie di tessuto e di carta, linoleum, tela cerata e materiali analoghi nonchè apparecchi per la loro preparazione; spazzole e pennelli nonchè macchine ed apparecchi per la loro fabbricazione e conservazione; libri, album, registratori per lettere, registratori, perforatori; composti chimici ed apparecchi per la loro produzione; caldaie a vapore e loro accessori; macchine motrici a vapore e loro accessori; macchine per stampare e rigare, macchine duplicatrici, macchifie per scrivere, timbri; sostanze fertilizzanti; macchine per la produzione del freddo ed apparecchi per l'accumulazione del freddo; apparecchi e macchine per la produzione e la raffinazione di ferro e di metalli; locomotive e veicoli a motore, veicoli ferroviari, automobili, carrelli, rimorchi ed altri veicoli nonchè apparecchi per il loro riscaldamento, illuminazione, ventilazione e frenamento; parti staccate di veicoli; apparecchi segnalatori e dispositivi di sicurezza per impianti di trasporto; apparecchi e materiali per telegrafia, telefonia, televisione, radiocomunicazioni e loro parti ed accessori, microfoni, telefoni, altoparlanti, amplificatori, elementi galvanici, accumulatori e termo-elementi, conduttori elettrici, isolatori; dispositivi di accoppiamento, di commutazione e di regolazione; valvole di tensione, valvole di corrente, macchine elettriche, trasformatori, strumenti di misura, contatori, apparecchi e dispositivi per illuminazione elettrica, elettromagneti, soccorritori, condensatori, tubi a vuoto, apparecchi per raggi X e relativi accessori, apparecchi per elettroterapia e radioterapia; apparecchi di combustione, riscaldamento ed ebollizione, produzione di vapore, fusione, ricottura, saldatura e saldatura autogena; vernici, smalti, mastici per vetrai; colla per falegnami, materiali adesivi per la lavorazione del legno; olii per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; lubrificanti in genere; ventilatori, convogliatori d'aria e soffiatori; accessori per fonderia, vetro e vetrerie nonchè apparecchi per la fabbricazione ed il trattamento del vetro; mobili ed oggetti di uso domestico, utensili da cucina, piastre riscaldanti, cucine economiche, riscaldatori d'acqua, bollitori, macchine per lavare le stoviglie e macchine per lavare la biancheria, ferri da stiro, apparecchi di sollevamento e di trasporto, apparecchi di riscaldamento e di ventilazione per costruzioni edilizie, particolarmente radiatori e loro parti nonchè macchine ed apparecchi per la loro fabbricazione, stufe ed accessori; regolatori termici; materiali per costruzioni; utensili per la lavorazione del legno, sostanze per la conservazione del legno, lavori di carpenteria e falegnameria, oggetti di corno, avorio e di altre sostanze capaci di essere intagliate o scolpite, oggetti di sostanze plastiche, di ebanite, bachelite e di altre sostanze conformabili, leghe, strumenti matematici, geodetici e nautici nonchè strumenti di precisione per artiglieria e strumenti di precisione in genere; pesi e misure, macchine per pesare, macchine parlanti ed altre macchine per la registrazione, produzione e riproduzione dei suoni; strumenti ed apparecchi ottici, lenti e sistemi di lenti, obiettivi, prismi, specchi, proiettori di luce, telescopi e cannocchiali, microscopi, lenti di ingrandimento, micrometri, fotometri, calorimetri, apparecchi spettroscopici, di polarizzazione e di proiezione; stereoscopi, apparecchi per immagini animate, occhiali, apparecchi per la misura del calore e dell'umidità, dispositivi calcolatori, tassametri, registratori di corsa, tachimetri, registratori di cassa ed apparecchi automatici ad introduzione di moneta; gioielleria; materiali per fumatori; attrezzi e macchine per giardinaggio ed agricoltura, attrezzi per caccia e pesca e trappole per animali, macchine motrici ad aria compressa, a molla e simili nonchè regolatori ed accessori per le macchine stesse; parti di macchine, utensili e macchine utensili per tornitura, perforazione, fresatura, conformazione, spianatura, taglio, tranciatura, limatura, alesatura, sbavatura, filettatura, martellatura, fucinatura, stampaggio, curvatura, saldatura, saldatura autogena, trafilatura e simili; carta ed articoli di carta, fascicoli, cataloghi, etichette, buste, materiale d'imballaggio, indirizzi; macchine per la produzione di carta, apparecchi di pubblicità; apparecchi e materiali per fotografia, cinematografia e pellicole sonore; presse, macchine volanti, aerostati, navi, imbarcazioni e loro parti; apparecchi di segnalazione e di salvataggio per navigazione marittima ed aerea; siluri, mine, boe,	51086	23- 5-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		apparecchi d'ammarraggio, apparecchi per macelli e simili; apparecchi per la conservazione della carne, materiali per molare nonchè apparecchi e macchine per molare e lucidare; serrature, casseforti e cassette di sicurezza, dispositivi d'allarme contro i furti; serrature, cerniere ed apparecchi per la chiusura delle porte; macchine per tagliare ed intagliare, rasoi, macchine per radere la barba; materiale per disegno e scrittura; armi da guerra ed accessori, munizioni, esplosivi, esplosivi di lancio e relativo materiale di accensione; fiammiferi, accenditori, filtri, materiali filtranti, apparecchi di segnalazione, dispositivi di comando a distanza, apparecchi telegrafici per segnalazioni di polizia e di incendio, sculture, pitture, macchine di filatura e tessitura; apparecchi ed attrezzi per sport; giocattoli; argilla, mattoni, tegole, pietre artificiali, calce, calcestruzzo, stucchi, asfalti, macchine ed apparecchi per la produzione ed il trattamento di essi; macchine imballatrici e di trasporto, macchine etichettatrici, sacchi, ceste, casse, macchine essicatrici; macchine per la torrefazione del caffè; apparecchi per la depurazione dell'acqua, filtri; motrici a vento, motrici idrauliche e dispositivi per la loro regolazione; imballaggi per i prodotti precedentemente indicati. (Già registrato nella Svezia, al n. 43632).		
29-10-1934	I. G. **Farbenindustrie Aktiengesellschaft, a Francoforte sul Meno (Germania).**	Marchio di fabbrica per apparecchi ed utensili d'illuminazione, riscaldamento, bollitura, refrigerazione, essiccazione e ventilazione; impianti di acqua potabile, bagni e latrine igieniche; pettini di metallo leggero, articoli per toletta; metalli non preziosi greggi e parzialmente lavorati quali barre, profilati, aste, lamiere; utensili, armi a taglio ed a punta; materiale per soprastrutture ferroviarie, minuterie di ferro, lavori di magnano o fabbro-ferraio, serrature, guarnizioni, articoli in filo metallico, articoli di lamiera, catene, guarnizioni da finimenti per cavalli da tiro e da sella, armature, pattini, ganci ed occhielli, parti metalliche sagomate e lavorate meccanicamente, parti di costruzioni laminate e fuse, ghisa per macchinario; veicoli terrestri, aerei e da acqua, automobili, biciclette, accessori per automobili e biciclette, parti di veicoli; articoli di nichelio ed alluminio, articoli in alpacca, metallo Britannia e leghe metalliche simili e gioielli veri ed imitati, articoli in similoro, ornamenti per alberi di Natale; macchine, parti di macchine, cinghie di trasmissione, tubi flessibili, automatici, attrezzi per casa e cucina, attrezzi da scuderia, giardino ed agricoli, prodotti fotografici e da stampa, carte da giuoco, insegne, caratteri, stampi, articoli d'arte.	51088	23- 5-1935
11- 4-1935	Domenico **Fasan, a Roma.**	Marchio di fabbrica per piante selezionate di elianto; panelli, semi e tuberi d'elianto; foraggi, mangimi e farine a base di elianto; paste alimentari, surrogati, dolciumi, biscotti, prodotti per diabetici, conserve, marmellate, sott'olii e sott'aceti a base di elianto; estratti ricavati dall'elianto come inulina, levulosio, alcool.	51119	23- 5-1935
27- 3-1935	Norddeutche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a **Brema (Germania).**	Marchio di fabbrica per prodotti d'agricoltura, medicinali, vestiari, apparecchi d'illuminazione, mobili, liquori, esplosivi.	51155	27- 5-1935
11- 7-1934	Azienda Agricola di S. Antonio Negri, a Pessina, **S. Antonio Negri (Cremona).**	Marchio di fabbrica per cereali, legnami, bozzoli, semi da prato, bestiame vaccino, equino e suino, nonchè prodotti primi trasformati con una prima lavorazione, quali latticini, salumi, farine, tessuti di seta greggia.	51165	27- 5-1935

Nota. — Presso le Prefetture e i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono altresì visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV *Il direttore:* A. ZENGARINI.

Elenco nn. 11 e 12 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica o di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di giugno 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 11-12, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
12- 1-1935	American Smelting and Refining Company, a **New-York (S.U.A.).**	Marchio di fabbrica per leghe di cadmio; metalli non ferrosi, leghe non ferrose; lingotti, pani, lastre, sbarre, profilati, fili, bastoni, lamiere, ànodi, catodi, polveri, materiali antifrizione, saldature a forte e saldature fatte di metalli non ferrosi e di leghe non ferrose; sali nichel, zinco, solfati di cadmio, di rame, di nichel, di tallio e di zinco; bromuri, cloruri e nitrati di cadmio e di tallio; cianuro di cadmio chimicamente puro, idrato di cadmio, solfuro di cadmio, metalli in genere, getti metallici, pezzi metallici fucinati, attrezzi ed accessori per lattonieri, per idraulica, e per tubazioni e apparecchi a vapore d'acqua.	51273	12- 6-1935
20-10-1934	**Staley Sales Corporation A. E. Staley Mfg. Co., a Decatur, Illinois (S.U.A.).**	Marchio di fabbrica per prodotti derivati dal mais, per uso industriale ed alimentare.	51297	21- 6-1935
6- 4-1935	**Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).**	Marchio di fabbrica per pietre coti da affilare.	51396	26- 6-1935

CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**

(*Vedi classe I marchio n.* 51297)

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
21- 8-1934	Industria Italiana Surrogati Caffè, a Aulla (La Spezia).	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51252	4- 6-1935
27- 2-1935	Latterie Industriali Riunite di Egidio Galbani, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	51259	4- 6-1935
27- 2-1935	Latterie Industriali Riunite di Egidio Galbani, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	51260	4- 6-1935
27- 2-1935	Latterie Industriali Riunite di Egidio Galbani, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51262	8- 6-1935
20-11-1934	Soc. An. P. A. Streglio & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per confetti, cioccolatini fondenti, torroncini, caramelle e simili dolciumi aventi forma di nocciola.	51271	12- 6-1935
13- 3-1935	Luigi Peiro, a Torino.	Marchio di fabbrica per latte fermentato.	51280	12- 6-1935
16- 3-1935	« Ceresio - Società Industriale » Anonima, a Genova.	Marchio di fabbrica per lievito selezionato, naturale, compresso per la panificazione.	51306	21- 6-1935
15- 3-1935	W. M. Livens & Co. Limited, a Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per pasticceria, dolciumi e zucchero caramellato. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 410543).	51313	21- 6-1935
17- 8-1934	Adone De Bonfioli, ad Ala (Trento).	Marchio di fabbrica per polvere di lievito all'oleosaccaro di vaniglia.	51322	24- 6-1935
3-10-1934	Piero Roncarolo, a Robbio Lomellina (Pavia)	Marchio di fabbrica per miscela di concentrati per l'alimentazione razionale delle vacche da latte e del bestiame in genere.	51324	24- 6-1935
11- 3-1935	Ditta Cav. Emilio Bonizzoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per polpa di formaggio tipo emmental.	51329	24- 6-1935
6- 7-1934	« S.P.E.S. » Società Produttori Esportatori Siciliani di Girolamo Canfarotta & C., a Francofonte (Siracusa).	Marchio di fabbrica per agrumi.	51332	24- 6-1935
27- 2-1935	Latterie Industriali Riunite di Egidio Galbani, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	51349	24- 6-1935
27- 2-1935	Latterie Industriali Riunite di Egidio Galbani, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	51350	24- 6-1935
12- 6-1935	Brogdex Company, a Winterhaven (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per frutta fresca e agrumi di casco con la superficie trattata per facilitarne la commerciabilità. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 273905).	51351	24- 6-1935
29- 5-1935	Ditta Rocca Luigi & Figlio, a Morbegno (Sondrio).	Marchio di fabbrica per farina di banane con aggiunta di zucchero, cacao ed altri ingredienti.	51361	25- 6-1935
30- 3-1935	Alberto Cifiello, a Bologna.	Marchio di commercio per paste e pastine alimentari di vario tipo.	51374	25- 6-1935
14-11-1934	Ditta Piccardo & Savorè, a Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per olio commestibile.	51388	26- 6-1935
14-11-1934	Ditta Piccardo & Savorè, a Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per olio commestibile.	51389	26- 6-1935
5- 4-1935	Ditta Costantino fu G. Rigamonti, a Milano.	Marchio di fabbrica per una essenza di limone.	51404	26- 6-1935
21- 5-1935	Ditta Locatelli Mattia, a Moretta (Cuneo).	Marchio di fabbrica per formaggi.	51415	26- 6-1935
13- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	51417	26- 6-1935
13- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	51418	26- 6-1935
13- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	51419	26- 6-1935
13- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	51420	26- 6-1935
14-11-1934	Ditta Piccardo & Savorè, a Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per olio commestibile.	51432	28- 6-1935
11-12-1934	Oreste dell'Avo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per caseina, peptone di caseina, peptone di albumine, estratti vegetali, estratti di carne puri e miscelati.	51435	28- 6-1935
27-11-1934	Francesco Andreano, a Torino.	Marchio di commercio per burro.	51436	28- 6-1935

CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
23- 8-1934	Società della Malvasia, a S. Marina Salina (Messina).	Marchio di fabbrica per vini.	51253	4- 6-1935
29- 8-1934	Carlo Ferrari, a Genova.	Marchio di fabbrica per polveri per acque minerali da tavola.	51254	4- 6-1935
6- 7-1934	Ditta Giovanni Combi, a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, liquori, sciroppi.	51291	21- 6-1935
15-11-1934	Società Anonima Fratelli Pilla & C., a Venezia-Marghera.	Marchio di fabbrica per aperitivo a base di vino e di alcool.	51298	21- 6-1935
16- 3-1935	Robert Mc-Nish & Co. Ltd., a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per whisky. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 283.408).	51312	21- 6-1935
23- 2-1935	Ugo Pecchioli, a Greve (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	51327	24- 6-1935
12- 3-1935	Pietro Bielli, a Monza.	Marchio di fabbrica per acqua di soda.	51330	24- 6-1935
23- 6-1934	Società Anonima per l'Esercizio Distillerie Luigi Sarti & Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquori.	51341	24- 6-1935
23- 6-1934	Società Anonima per l'Esercizio Distillerie Luigi Sarti & Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquori.	51342	24- 6-1935
6- 9-1934	Virgilio Mugnetti, a Pisa.	Marchio di fabbrica per rhum.	51343	24- 6-1935
23- 2-1935	Ugo Pecchioli, a Greve (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	51352	24- 6-1935
29- 3-1935	Giacomo Bolaffio, a Milano.	Marchio di fabbrica per vini.	51378	25- 6-1935
26- 4-1934	Ditta Prodotti Farmaceutici Specializzati « F.I. D.E.M. », a Bologna.	Marchio di fabbrica per polveri per acqua da tavola mineralizzata.	51381	26- 6-1935
17- 5-1934	Angostura Bitters (Dr. J. G. B. Siegert & Sons) Limited, a Port of Spain (Trinidad).	Marchio di fabbrica per amari.	51402	26- 6-1935
12- 4-1935	Ditta Pietro Giuseppe Mella, a Varese.	Marchio di fabbrica per un liquore.	51407	26- 6-1935
5- 4-1935	Italo de Bortoli, ad Asiago (Vicenza).	Marchio di fabbrica per un liquore.	51416	26- 6-1935
15- 4-1935	Soc. An. Gestione Ristoranti Italiani, a Milano.	Marchio di fabbrica per un aperitivo.	51425	28- 6-1935
28- 3-1935	Società Anonima Distillerie Pedroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per una bevanda.	51439	28- 6-1935
6- 6-1934	Compagnia Ron Bacardi, S. A., a Santiago de Cuba.	Marchio di fabbrica per rum e liquori spiritosi.	51441	28- 6-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
6- 6-1934	Compagnia Ron Bacardi, S. A., a Santiago de Cuba.	Marchio di fabbrica per rum e liquori spiritosi.	51442	28- 6-1935
6- 6-1934	Compagnia Ron Bacardi, S. A., a Santiago de Cuba.	Marchio di fabbrica per rum e liquori spiritosi.	51443	28- 6-1935
6- 6-1934	Compagnia Ron Bacardi, S. A., a Santiago de Cuba.	Marchio di fabbrica per rum e liquori spiritosi.	51444	28- 6-1935
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
31- 8-1934	Alfredo Wollstein, a Milano.	Marchio di commercio per preparati cosmetici e precisamente acqua di colonia, profumi e creme.	51255	4- 6-1935
26- 9-1934	Società Anonima « Mira-Lanza » Fabbriche di Saponi e Candele, a Roma.	Marchio di fabbrica per profumi, saponi ed articoli da toletta.	51257	4- 6-1935
27- 3-1935	Angelo Pensa, a Torino.	Marchio di fabbrica per dentifrici, cosmetici, profumerie, saponi ed articoli da toletta.	51288	17- 6-1935
27- 3-1935	Angelo Pensa, a Torino.	Marchio di fabbrica per dentifrici, cosmetici, profumerie, saponi ed articoli da toletta.	51289	17- 6-1935
27- 3-1935	Angelo Pensa, a Torino.	Marchio di fabbrica per dentifrici, cosmetici, profumerie, saponi ed articoli da toletta.	51290	17- 6-1935
17- 8-1934	Società Prodotti Industriali, a Genova.	Marchio di commercio per prodotti per la lavorazione e la cementazione dei metalli, prodotti per trattamenti termici del ferro e dell'acciaio, olii per le industrie tessili e per le concerie, prodotti antiruggine, prodotti detersivi, prodotti per la lavorazione del rayon, vernici in genere e per auto, lubrificanti per automezzi.	51292	21- 6-1935
26- 9-1934	Ernesto Merli, a Milano.	Marchio di fabbrica per compresse di polvere di latte solubili in acqua per bagno.	51295	21- 6-1935
9- 3-1935	Ugo Fanzone, a Firenze.	Marchio di fabbrica per crema per la pelle.	51303	21- 6-1935
8-11-1934	Andrea Albrizio e Giovanni Savastano, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	51344	24- 6-1935
8-11-1934	Andrea Albrizio e Giovanni Savastano, a Genova-Sampierdarena	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	51345	24- 6-1935
18- 1-1935	Soc. An. Marinoni & C., a Bergamo.	Marchio di commercio per petrolio.	51348	24- 6-1935
29-12-1934	Ditta Achille Brioschi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	51368	25- 6-1935
28- 3-1935	Francesco Motta, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici in genere.	51371	25- 6-1935
28- 3-1935	Francesco Motta, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici in genere.	51372	25- 6-1935
30- 3-1935	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per lubrificati.	51380	25- 6-1935
14- 7-1934	Ditta Ludovico Martelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti di bellezza e di profumeria quali: acqua di colonia, estratti, ciprie, brillantine, dentifrici, creme, polveri per lavaggi dei capelli, lozione in genere, sapone, lapis colorati per labbra e occhi.	51385	26- 6-1935
26- 3-1935	Società Anonima Fratelli Lever, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato, sapone da toeletta, sapone in polvere, lisciva in polvere, detergenti, acqua da bucato ,olio lubrificante e combustibile, flammiferi, amido, indaco e in genere tutti i preparati per il bucato e per il lavaggio.	51394	26- 6-1935
4- 4-1935	Ditta Fratelli Ragazzoni, a Calolziocorte (Bergamo).	Marchio di fabbrica per un preparato per l'igiene dei capelli.	51395	26- 6-1935
11- 4-1935	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifricio sia liquido che pastoso.	51398	26- 6-1935
11- 4-1935	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto dentifricio.	51406	26- 6-1935
11- 4-1935	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto dentifricio.	51426	28- 6-1935
14-11-1934	Ditta Piccardo & Savorè, a Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato e bassa toletta.	51431	28- 6-1935
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.** *(Vedi classe I marchio n. 51273).*		
21- 3-1935	Ditta Giuseppe Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per punte da trapano, alesatori, frese, maschi per fabbricare viti e filiere.	51264	8- 6-1935
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori generatori, e gruppi motori generatori.	51272	12- 6-1935
25- 3-1935	S.I.N.C. Idrocarburatori « Ergon », a Pisa.	Marchio di fabbrica per idrocarburatori e loro parti.	51278	12- 6-1935
17- 1-1935	The Lincoln Electric Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici, macchine e forniture elettriche, apparecchi per la saldatura elettrica di qualsiasi tipo, parti di essi ed accessori per essi, compresi saldatori ad arco, carboni per arco, elettrodi metallici per saldatura, aste di saldatura, fili ed aste usati nella saldatura ad arco, teste di saldatura automatiche, sopporti portatili per elettrodi, guanti, maschere e schermi per la testa per saldatori, cavi e leghe metalliche, motori elettrici, motori-generatori e gruppi motori-generatori.	51302	21- 6-1935
22- 3-1935	F.I.L.P. Fabbrica Italiana Lime di Precisione, a Torino.	Marchio di fabbrica per lime e raspe.	51305	21- 6-1935
8- 9-1934	Silvio Rava, a Torino.	Marchio di commercio per arnesi, strumenti, utensili per la lavorazione dei metalli e del legno.	51310	21- 6-1935
8- 2-1935	Società Anonima « La Magona d'Italia » a Firenze.	Marchio di fabbrica per banda stagnata.	51311	21- 6-1935
4- 3-1935	Domenico Garbarino e Paolo Rovegno, a Tribogna (Genova).	Marchio di fabbrica per apparecchi pulitori e raccoglitori di immondizie e polveri, per forni, strade e camere, relative parti steccate ed accessori.	51325	24- 6-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
9- 3-1935	Soc. An. Emilio Rigamonti & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine ed apparecchi saturatori.	51359	24- 6-1935
20- [illegible]-1934	Società Fratelli Roganti, a Siziano (Pavia).	Marchio di fabbrica per raspe e lime.	51382	26- 6-1935
8-[illegible]4-1935	Laris Pavesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine distributrici per sigari e sigarette.	51397	26- 6-1935
30- 3-1935	Società Anonima Fias Fabbrica Italiana Apparecchi di Sollevamento, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi meccanici di sollevamento.	51413	26- 6-1935
19-12-1934	Fabbrica Italiana di Posateria e di Oggetti di Metallo in genere, G. B. Izar Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per posateria in genere.	51421	28- 6-1935
26-11-1934	Officine di Borgomanero G. B. Primatesta & C., a Borgomanero (Novara).	Marchio di fabbrica per rubinetterie.	51434	18- 6-1935
31- 1-1935	Arnoldo Pacifici, a Roma.	Marchio di commercio per rasoi di sicurezza.	5.4 0	28- 6-1935
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.** *(Vedi classe V marchi nn. 51272, 51302).*		
26- 3-1935	Soc. An. « L.I.P. », a Torino.	Marchio di fabbrica per pianoforti.	51269	8- 6-1935
30- 3-1935	Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per istrumenti per la radiotecnica, accessori e parti di essi compresi le valvole termoioniche e gli strumenti per la tele-visione, accessori e parti di essi, ma esclusi gli strumenti, gli accessori, le parti e le valvole destinati all'uso per la ricezione radio da parte del pubblico, esclusi gli apparecchi amplificatori per rivolgere la parola al pubblico, esclusi gli apparecchi destinati alla ricezione della televisione trasmessa a scopo di trattenimento pubblico od a scopo educativo.	51270	8- 6-1935
26- 3-1935	Ditta Federico Palazzoli & C., a Brescia.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici e loro parti.	51284	17- 6-1935
14-11-1934	Attilio Orecchia, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere, macchine calcolatrici e contabili, loro parti ed accessori, apparecchi duplicatori e mobili per uffici.	51299	21- 6-1935
30- 3-1935	Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per istrumenti per la radiotecnica, accessori e parti di essi, compresi le valvole termoioniche e gli strumenti per la tele-visione, accessori e parti di essi, ma esclusi gli strumenti, gli accessori, le parti e le valvole destinati all'uso per la ricezione radio da parte del pubblico, esclusi gli apparecchi amplificatori per rivolgere la parola al pubblico, ed esclusi gli apparecchi destinati alla ricezione della televisione trasmessa a scopo di trattenimento pubblico od a scopo educativo.	51308	21- 6-1935
31- 8-1934	H. Maihak Aktiengesellschaft, a Hamburg (Germania).	Marchio di fabbrica per apparecchi per analizzare gas e diagrammi per i medesimi. (Già registrato in Germania al n. 125140).	51323	24- 6-1935
1- 3-1935	Ditta Dante Ermini, a Firenze.	Marchio di commercio per orologi.	51328	24- 6-1935
14-11-1934	Ditta Giorgio Negri & C. di Negri, Picasso e Cravenna, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale isolante in tela bachelizzata per applicazioni elettriche.	51346	24- 6-1935
1- 3-1935	Ditta Silvano Tasselli & F.llo, a Firenze.	Marchio di commercio per macchine da cucire, macchine parlanti quali fonografi, nonchè accessori, parti e pezzi di ricambio per dette macchine.	51353	24- 6-1935
13- 2-1935	Ditta Eredi di Rodolfo Spotti, a Milano.	Marchio di commercio per macchine da cucire e da maglieria.	51364	25- 6-1935
29- 3-1935	Società Anonima Tensi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per carte e cartoncini sensibili per uso fotografico e simile.	51379	25- 6-1935
14-11-1934	Ditta Giorgio Negri & C. di Negri, Picasso e Cravenna, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale incombustibile per applicazioni elettriche.	51390	26- 6-1935
14- 3-1935	Ditta G. Gnocchi-Viani ing., a Milano.	Marchio di fabbrica per relais fotoelettrici.	51393	26- 6-1935
3- 4-1935	Società Anonima Ambrosiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire, loro parti ed accessori.	51412	26- 6-1935
29- 3-1935	Società Anonima Tensi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per carte e cartoncini sensibili per uso fotografico e simile.	51438	28- 6-1935
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
29- 3-1935	Soc. An. Giulio Fiocchi, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per cartucce per fucile.	51448	28- 6-1935
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.**		
9- 3-1935	Soc. An. Emilio Rigamonti, & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per bottiglie per sifoni seltz e per vetrerie.	51358	24- 6-1935
23- 3-1935	Giovanni Stocchetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto impermeabilizzante delle malte cementizie.	51367	26- 6-1935
25- 3-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per piastrelle di vetro per edilizia.	51403	26- 6-1935
20- 3-1935	Ditta Dott. Canzani - Ing. Radaelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per bitumi liquidi per pavimentazioni stradali e simili.	51437	28- 6-1935
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** *(Vedi classe IV marchio n. 51394).*		
26- 2-1935	Giacomo Forlai, a Bologna.	Marchio di fabbrica per focolare bruciatore di gas a miscela di aria per caldaie da termosifone.	51261	8- 6-1935
16- 3-1935	Officina Elettromeccanica « Elettra », a Cedrate di Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per fanali e specialmente fanali a dinamo per biciclette e motociclette.	51279	12- 6-1935
27-11-1934	Giulio Zichichi, a Trapani.	Marchio di fabbrica per lumini da notte.	51339	24- 6-1935
27- 3-1935	Soc. An. F.I.L.E., a Lecco.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche.	51369	25- 6-1935
11- 1-1935	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per scaldabagni a riscaldamento elettrico.	51440	28- 6-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.** *(Vedi classe V marchio n. 51325: classe VI marchio n. 51299).*		
13- 3-1935	John Waddington Limited, a Leeds (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per giochi di carte. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 529991).	51337	24- 6-1936
13- 3-1935	Ditta C. Walther, a Golasecca (Varese).	Marchio di fabbrica per nastri moschicida, carte moschicida, liquidi insetticida.	51340	24- 6-1935
19-11-1934	Edoardo Francois, a Torino.	Marchio di fabbrica per bigliardini da tavolo.	51347	24- 6-1935
9- 4-1935	Ditta Giulio Lorenzini, a Canneto Sull'Oglio (Mantova).	Marchio di fabbrica per giocattoli.	51405	26- 6-1935
10- 4-1935	Carlo Pironi, a Milano.	Marchio di fabbrica per poltrone e divani in genere.	51409	26- 6-1935
10- 4-1935	Carlo Pironi, a Milano.	Marchio di fabbrica per mobili trasformabili in letto.	51410	26- 6-1935
16- 4-1935	Luigi Proserpio, a Mariano Comense (Como).	Marchio di fabbrica per sedie a sdraio.	51414	26- 6-1935
30- 3-1935	Girolamo Pozzato, a Varese.	Marchio di fabbrica per pulitrice per pavimenti.	51424	28- 6-1935
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria valigeria:**		
24-12-1934	Perry & Company Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per catene di trasmissione per cicli e motocicli, ruote libere, mozzi (anteriori, posteriori e laterali), mozzi di freno ad espansione interna e mozzi ad espansione interna con cambi a tre velocità, assi e coppiglie a mensola, ruote dentate, anelli di chiusura, dadi a farfalla, campanelli, lubrificatori, chiavi inglesi, estrattori di perni per catene, riflettori posteriori ed in genere parti ed accessori per cicli e motocicli.	51258	4- 6-1935
28- 2-1935	Ditta Siro Stanghellini di Arcelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per manubri per biciclette.	51265	8- 6-1935
15- 3-1935	Soc. An. Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili, e loro parti ed accessori in genere.	51266	8- 6-1935
15- 3-1935	Soc. An. Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili, e loro parti ed accessori in genere.	51275	12- 6-1935
15- 3-1935	Soc. An. Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili, e loro parti ed accessori in genere.	51276	12- 6-1935
20- 3-1935	Soc. An. Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili, e loro parti ed accessori in genere.	51277	12- 6-1935
22- 3-1935	Giovanni Franchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro parti ed accessori.	51281	17- 6-1935
22- 3-1935	Giovanni Franchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro parti ed accessori.	51282	17- 6-1935
22- 3-1935	Giovanni Franchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro parti ed accessori.	51283	17- 6-1935
6- 3-1935	Ditta Stefanutti & Tonon, a Manzano (Udine).	Marchio di fabbrica per cerchi e parafanghi di legno per biciclette.	51354	24- 6-1935
6- 3-1935	Ditta Stefanutti & Tonon, a Manzano (Udine).	Marchio di fabbrica per cerchi e parafanghi di legno per biciclette.	51355	24- 6-1935
6- 3-1935	Ditta Stefanutti & Tonon, a Manzano (Udine).	Marchio di fabbrica per cerchi e parafanghi di legno per biciclette.	51356	24- 6-1935
27- 3-1935	Società Anonima Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili, e loro parti ed accessori, in genere.	51368	25- 6-1935
27- 3-1935	Società Anonima Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili, e loro parti ed accessori, in genere.	51384	26- 6-1935
17- 4-1935	Francesco Merlo, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per biciclette con e senza motore e loro parti ed accessori.	51400	26- 6-1935
5- 4-1935	Archimede Artioli, a Reggiolo (Emilia).	Marchio di fabbrica per cicli.	51429	28- 6-1935
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
14- 3-1935	S. A. E.S. Soc. An. Esercizio Stamperie, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	51274	12- 6-1935
3- 4-1935	Società Generale Italiana della Viscosa, a Roma.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	51285	17- 6-1935
3- 4-1935	Società Generale Italiana della Viscosa, a Roma.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	51286	17- 6-1935
11- 9-1934	Ditta Tubca - Tubor - Torino T.T.T., a Torino.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e filati di qualunque genere.	51293	21- 6-1935
11- 9-1934	Ditta Tubca - Tubor - Torino T.T.T., a Torino.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e filati di qualunque genere.	51294	21- 6-1935
22-10-1934	British Celanese Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario, (non compresi stivali, scarpe, ghette ed abiti e non comprese qualsiasi merci di tipo simile a ciascuna di queste merci escluse), fili e filati, merci in pezza tessute, lavorate a maglia e a rete; nastri, trine e trecce, tutti composti totalmente o principalmente di acetato di cellulosa o di altri derivati della cellulosa o di cellulosa. (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 505882, 505883).	51296	21- 6-1935
19-12-1934	Stabilimenti Tessili Italiani - Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano Manifatture Toscane Riunite - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone mercerizzato.	51300	21- 6-1935
18- 5-1935	« Châtillon » Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, a Milano.	Marchio di fabbrica per fibre e filati artificiali.	51309	21- 6-1935
18- 3-1935	S. A. Cotonificio Legler, a Ponte S. Pietro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	51316	21- 6-1935
18- 5-1935	« Châtillon » Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, a Milano.	Marchio di fabbrica per fibre e filati artificiali.	51360	24- 6-1935
5-12-1934	Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Vercelli)	Marchio di fabbrica per tessuti di lana o misti di lana e cotone ed altre fibre tessili, sia cardati che pettinati, e sia drapperie da uomo, che lanerie da signora.	51362	25- 6-1935
28- 3-1935	Fauvarque & C.ie, a Roubaix (Francia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	51370	26- 6-1935
5-12-1934	Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Vercelli)	Marchio di fabbrica per tessuti di lana o misti di lana e cotone ed altre fibre tessili, sia cardati che pettinati, e sia drapperie da uomo, che lanerie da signora.	51383	26- 6-1935
6- 4-1935	Ditta L. Magnani, a Parma.	Marchio di fabbrica per cravatte, tessuti, confezioni, cappelli, scarpe, maglierie ed articoli di abbigliamento maschile in genere.	51408	26- 6-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch' esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
28- 3-1935	Fratelli Venegoni, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per filati per la cucitura meccanica delle calzature.	51430	28- 6-1935
19-12-1934	Stabilimenti Tessili Italiani - Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano Manifatture Toscane Riunite - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	51433	28- 6-1935
6- 4-1935	Ditta Rag. T. Castiglioni, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone in genere bianchi e colorati.	51449	28- 6-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti varii d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** *(Vedi classe V e VI marchi nn.* 51272, 51302*; classe XIII marchi nn.* 51296, 51408*).*		
12- 3-1935	Antonio Pinasi, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51315	21- 6-1935
14- 8-1934	Società in Accomandita Semplice Ambrogio Mezzadri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per biancheria, maglieria, articoli di vestiario e oggetti d'uso personale.	51321	24- 6-1935
16- 3-1935	Antonio Ginasi, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze per uomo, donna e ragazzi.	51366	25- 6-1935
3- 4-1935	Augusto Sevesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi irrigiditori per colli flosci.	51411	26- 6-1935
15- 3 1935	Benjamin & Johnes, Incorporated, a Newark, New Jersey (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per busti, cinture a giarrettiera, reggipetto, cinture, sottane, fodere ed altre sottovesti per donne e bambini.	51422	28- 6-1935
28- 9-1934	Ditta Mazza Costantino, a Milano.	Marchio di fabbrica per cappelli per signora e per uomo, berretterie e copricapi in genere.	51447	28- 6-1935
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**		
13- 8-1935	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma - Spiga - Sabit - Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per tubi di gomma; tubi di gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; tubi di gomma con armatura metallica interna, esterna o incorporata; tubi di gomma con inserzioni tessili con armature interna o esterna ed incorporate metalliche; articoli di gomma; articoli di gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; articoli di gomma stampati e trafilati; foglie e placche di gomma e di gomma con inserzioni tessili.	51267	8- 6-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
9- 3-1935	Anna Sofia Sapegno, Vedova Monti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	51317	21- 6-1935
9- 3-1935	Anna Sofia Sapegno, Vedova Monti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	51318	21- 6-1935
13- 5-1935	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico ricostituente.	51319	21- 6-1935
13- 5-1935	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	51320	21- 6-1935
26- 2-1934	Laboratorio Chimico Farmaceutico Teodoro Rossini, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	51331	24- 6-1935
11- 4-1935	Società Anonima Istituto Romano Biochimico, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali, biologiche, per uso orale, ipodermico ed endovenoso, sotto qualsiasi confezione e forma farmaceutica.	51376	25- 6-1935
11- 4-1935	Società Anonima Istituto Romano Biochimico, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali, biologiche, per uso orale, ipodermico ed endovenoso, sotto qualsiasi confezione e forma farmaceutica.	51377	25- 6-1935
11- 4-1935	Giuseppe Rende, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	51423	28- 6-1935
7- 8-1934	J. C. Eno, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	51445	28- 6-1935
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.** *(Vedi classe IV marchio n.* 51292*).*		
26-10-1934	Società Anonima « La Perfetta », a Genova.	Marchio di fabbrica per tinture, creme, vernici, lucidi ed accessori per calzature.	51334	24- 6-1935
25-10-1934	« Cibo » Colorificio Italiano Bleu Oltremare, a Torino.	Marchio di fabbrica per bleu oltremare.	51335	24- 6-1935
18- 3-1935	Nu-Enamel Corporation, a Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pitture, smalti, vernici e lacche.	51357	24- 6-1935
28- 3-1935	S. A. Vernici Italiane Decoral, a Milano.	Marchio di fabbrca e di commercio per vernici.	51373	25- 6-1935
6- 4-1935	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per creme per calzature tanto in pasta come allo stato liquido, cere per pavimenti di qualsiasi sostanza e colore, preparati e sostanze per la pulitura di metalli, preparati e sostanze per la pulitura dei prodotti tessili, prodotti chimici per l'industria, la fotografia e la concia.	51375	25- 6-1935
15- 4-1935	Tana Soc. An. Lavorazione Cera, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto per la pulizia e manutenzione di calzature di tela.	51399	26- 6-1935
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** *(Vedi classe I e V marchio n. 51273; classi IV e XIX marchio n. 51292; classe IV e IX marchio n. 51394; classe X marchio n. 51340; classe XIX marchio n. 51375).*		
28- 7-1934	Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A., a Buenos Aires.	Marchio di commercio per estratti di quebraco colorato e tannini. (Già registrato in Argentina al n. 147.468).	51251	4- 6-1935
27- 2-1935	Soc. An. Bario & Derivati, a Milano.	Marchio di fabbrica per solfuro di sodio.	51263	8- 6-1935
23- 3-1935	Giovanni Scardigli, a Torino.	Marchio di fabbrica per una polvere insetticida.	51287	17- 6-1935
3- 4-1935	Edema Bartolini, a Roma.	Marchio di fabbrica per polvere o liquido detergente per bucato.	51307	21- 6-1935
6- 3-1935	Dearborn Chemical Company, a Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per preparato chimico per togliere la ruggine e per impedire la formazione della stessa.	51326	24- 6-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
2-10-1935	Rinaldo Marianelli, a Pontedera (Pisa).	Marchio di fabbrica per lisciva da bucato.	51333	24- 6-1935
9- 3-1935	S. A. Prodotti Chimici Koppe, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto in forma di pasta usato nell'industria tessile per l'appretto.	51365	25- 6-1935
19- 2-1935	Giovanni Ferraris, Carlo Ferraris e Fiorenzo Ferraris, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per preparati liquidi, in pasta, solidi ed in polvere per lucidare metalli.	51428	28- 6-1935
18- 9-1934	Fabio Castelnuovo, a Roma.	Marchio di commercio per prodotto per la preparazione di liquido per bucato e per pulizie domestiche.	51446	28- 6-1935

Classe XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
26- 9-1934	Cartiere di Maslianico, a Maslianico (Como).	Marchio di fabbrica per riproduzioni grafiche in filigrana od a secco o comunque.	51256	4-6 -1935
15- 3-1935	Retificio A. Liguori, a Napoli.	Marchio di fabbrica per reti da pesca.	51304	21- 6-1935
6- 3-1935	Dearborn Chemical Company, a Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per involucro di tela impregnata con sostanze chimiche antiruggine per avvolgere e rivestire tubi metallici e prodotti metallici in genere.	51338	24- 6-1935

Classe XXII. — **Prodotti compressi in più classi.**

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
20- 3-1935	Rent S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti odontoiatrici, quali cemento per corone e ponti; cemento per otturazioni; cemento porcellana; composizioni per otturazioni provvisorie; amalgame (rame, argento, oro, platino ed altre) frese, tiranervi, strumenti per otturazioni ed operazioni odontoiatriche in genere; oggetti ed accessori per gabinetto e per laboratorio dentistico; metalli e relative saldature per la fabbricazione di corone e ponti e denti artificiali; gessi, mastici, paste speciali e materiali di vario genere per lavori plastici e rilievo di impronte; cere per modellare e per plastica; abrasivi, mole e spazzole; porta impronte; composizioni speciali per palati e dentiere artificiali.	51268	8- 6-1935
22-12-1934	S. A. G. A. (Società Acque Gasate & Affini), a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti, sia liquidi, che in polvere, che solidi, che gasosi.	51301	21- 8-1935
9- 3-1935	A.P.S.A. - Anonima per Speciali Abitazioni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per vernici, colori, pitture murali, calci, cementi, insetticidi, insettifughi, disinfettanti; mobili, utensili e arredi di ammobigliamento, carte, stoffe, legni, metalli, oggetti casalinghi, suppellettili.	51314	21- 6-1935
29-10-1934	Fabbrica Italiana Prodotti Marca Universal, a Milano.	Marchio di fabbrica per inchiostri per scrivere, per disegno, per duplicatori (ciclostili), per marcare imballaggi, marcare carne e per timbri di gomma e metallici; cuscinetti per timbri, mastici ed adesivi tanto allo stato fluido che pastoso, nastri dattilografici, carta carbone, decoloranti e scolorine per uffici, poligrafi e relative parti, pasta per rulli tipografici; sapone in pasta, ceralacca.	51336	24- 6-1935
23- 8-1934	S. A. Unico Prezzo Italiano Milano « Upim », a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana, cotone, rayon, seta; mercerie; calze; maglieria intima e confezionata; telerie; costumi da bagno; biancheria ed articoli di abbigliamento; calzature; spazzolame; cere, creme, liquidi per la pulizia dei pavimenti, metalli, mobili; candele e lumini da notte; articoli in alluminio, in ferro smaltato e in latta per uso casalingo; articoli in filo di ferro; coltellerie; utensili da cucina; fornelli a spirito; dolciumi; miele e marmellate; vini e sciroppi; profumerie; saponi da toletta e da bucato; articoli da toletta per uomo e donna; articoli sanitari; quaderni e registri; matite, penne, astucci; articoli da uffici e di cancelleria; thermos; giocattoli.	51386	26- 6-1935
23- 8-1934	S. A. Unico Prezzo Italiano Milano « Upim », a Milano	Marchio di fabbrica per filati di lana, cotone, rayon, seta; mercerie; calze; maglieria intima e confezionata; telerie; costumi da bagno; biancheria ed articoli di abbigliamento; calzature; spazzolame; cere, creme, liquidi per la pulizia dei pavimenti, metalli, mobili; candele e lumini da notte; articoli in alluminio, in ferro smaltato e in latta per uso casalingo; articoli in filo di ferro; coltellerie; utensili da cucina; fornelli a spirito; dolciumi; miele e marmellate; vini e sciroppi; profumerie; saponi da toletta e da bucato; articoli da toletta per uomo e donna; articoli sanitari; quaderni e registri; matite, penne, astucci; articoli da uffici e di cancelleria; thermos; giocattoli.	51387	26- 6-1935
15-11-1934	Valsodo S. A., a Firenze.	Marchio di fabbrica per metalli non nobili, greggi e parzialmente lavorati; leghe; parti metalliche fuse, laminate stampate; oggetti di ogni genere per uso casalingo, da cucina e da tavola, in oro, in argento, in nichelio, in rame, in alluminio, in argentone, in alpacca, in argento inglese e simili leghe metalliche, come: coltelli, forchette, cucchiai, spiedi di arrosto, alza vivande, spatole da vivande, molle per zucchero, vassoi, tazze, terrine, pentole, bricchi, piatti, salsiere, trionfi per tavola, trionfi per credenza, alzate per frutta, teiere, caffettiere, bricchi per panna, zuccheriere, vasetti per condimenti, sostegni per vasetti per condimenti, oliere ed acetiere (ampolle) e loro sostegni, pepaiole, vasetti per burro, per formaggio, per biscotti; porta biscotti, vasetti per miele e per conserva, campane (di riparo) per pietanze, panieri da pane, vassoi per dolci, vasetti per caviale, manici da piatti, manici da conchiglie, porta uova (ovaroli), piattini per lische di pesce, reggi bicchieri, porta bicchieri, scalda bibite, coperchi per bicchieri, sottobicchieri, calici e boccali, tazze, reggi posate, porta lista vivande, reggi salviette, reggi tovaglie, schiaccianoci, colini per the, porta stecchini, scalda vivande, refrigeratori per pietanze e bibite, cantiflore, vasi per lavare uva e frutta, sciacquadita, anelli per salviette, reggi vassoi, vassoi per caffè e per the, piattini per le carte, campane da tavola, porta cenere, spunta sigari, accendi sigari, accenditori automatici, candelabri, scodellini per candele, piattini per denaro, piatti da	51391	26- 6-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		muro, quadri da muro, reggi bottiglie, porta etichette per bottiglie, tappi per bottiglie, sottobottiglie, reggi asciugamani, apparecchi per la pulitura di forchette e coltelli, macchinette per caffè, bigiotterie, spille ornamentali, distintivi per riunioni e per balli, medaglie, medaglie commemorative, placchette, gettoni, ferramenta per costruzioni, mobili, chincaglieria, finimenti da sella e da tiro, manici per bastoni e per ombrelli, orologi, porta giornali, anelli da cucire, cassette, astucci e serbatoi per posate.		
15-11-1934	Valsodo S. A., a Firenze.	Marchio di fabbrica per metalli non nobili, greggi e parzialmente lavorati; leghe; parti metalliche fuse, laminate, stampate; oggetti di ogni genere per uso casalingo, da cucina e da tavola, in oro, in argento, in nichelio, in rame, in alluminio, in argentone, in alpacca, in argento inglese e simili leghe metalliche, come: coltelli, forchette, cucchiai, spiedi di arrosto, alza vivande, spatole da vivande, molle per zucchero, vassoi, tazze, terrine, pentole, bricchi, piatti, salsiere, trionfi per tavola, trionfi per credenza, alzate per frutta, teiere, caffettiere, bricchi per panna, zuccheriere, vasetti per condimenti, sostegni per vasetti per condimenti, oliere ed acetiere (ampolle) e loro sostegni, pepaiole, vasetti per burro, per formaggio, per biscotti; porta biscotti, vasetti per miele e per conserva, campane (di riparo) per pietanze, panieri da pane, vassoi per dolci, vasetti per caviale, manici da piatti, manici da conchiglie, porta uova (ovaroli), piattini per lische di pesce, reggi bicchieri, porta bicchieri, scalda bibite, coperchi per bicchieri, sottobicchieri, calici e boccali, tazze, reggi posate, porta lista vivande, reggi salviette, reggi tovaglie, schiaccianoci, colini per the, porta stecchini, scalda vivande, refrigeratori per pietanze e bibite, cantiflore, vasi per lavare uva e frutta, sciacquadita, anelli per salviette, reggi vassoi, vassoi per caffè e per the, piattini per le carte, campane da tavola, porta cenere, spunta sigari, accendi sigari, accenditori automatici, candelabri, scodellini per candele, piattini per denaro, piatti da muro, quadri da muro, reggi bottiglie, porta etichette per bottiglie, tappi per bottiglie, sottobottiglie, reggi asciugamani, apparecchi per la pulitura di forchette e coltelli, macchinette per caffè, bigiotterie, spille ornamentali, distintivi per riunioni e per balli, medaglie, medaglie commemorative, placchette, gettoni, ferramenta per costruzioni, mobili, chincaglieria, finimenti da sella e da tiro, manici per bastoni e per ombrelli, orologi, porta giornali, anelli da cucire, cassette, astucci e serbatoi per posate.	51392	26- 6-1935
15-11-1934	Valsodo S. A., a Firenze.	Marchio di fabbrica per metalli non nobili, greggi e parzialmente lavorati; leghe; parti metalliche fuse, laminate, stampate; oggetti di ogni genere per uso casalingo, da cucina e da tavola, in oro, in argento, in nichelio, in rame, in alluminio, in argentone, in alpacca, in argento inglese e simili leghe metalliche, come: coltelli, forchette, cucchiai, spiedi di arrosto, alza vivande, spatole da vivande, molle per zucchero, vassoi, tazze, terrine, pentole, bricchi, piatti, salsiere, trionfi per tavola, trionfi per credenza, alzate per frutta, teiere, caffettiere, bricchi per panna, zuccheriere, vasetti per condimenti, sostegni per vasetti per condimenti, oliere ed acetiere (ampolle) e loro sostegni, pepaiole, vasetti per burro, per formaggio, per biscotti; porta biscotti, vasetti per miele e per conserva, campane (di riparo) per pietanze, panieri da pane, vassoi per dolci, vasetti per caviale, manici da piatti, manici da conchiglie, porta uova (ovaroli), piattini per lische di pesce, reggi bicchieri, porta bicchieri, scalda bibite, coperchi per bicchieri, sottobicchieri, calici e boccali, tazze, reggi posate, porta lista vivande, reggi salviette, reggi tovaglie, schiaccianoci, colini per the, porta stecchini, scalda vivande, refrigeratori per pietanze e bibite, cantiflore, vasi per lavare uva e frutta, sciacquadita, anelli per salviette, reggi vassoi, vassoi per caffè e per the, piattini per le carte, campane da tavola, porta cenere, spunta sigari, accendi sigari, accenditori automatici, candelabri, scodellini per candele, piattini per denaro, piatti da muro, quadri da muro, reggi bottiglie, porta etichette per bottiglie, tappi per bottiglie, sottobottiglie, reggi asciugamani, apparecchi per la pulitura di forchette e coltelli, macchinette per caffè, bigiotterie, spille ornamentali, distintivi per riunioni e per balli, medaglie, medaglie commemorative, placchette, gettoni, ferramenta per costruzioni, mobili, chincaglieria, finimenti da sella e da tiro, manici per bastoni e per ombrelli, orologi, porta giornali, anelli da cucire, cassette, astucci e serbatoi per posate	51401	26- 6-1935
9- 4-1935	S.A.G.A. (Società Acque Gasate & Affini), a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi, in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti, sia liquidi che in polvere, che solidi, che gasosi.	51427	28- 6-1935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono altresì visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico « Les marques internationales » di Berna.

Roma, 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

Elenco nn. 13-14 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di luglio 1935.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 13 e 14, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
6- 4-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti da affilare.	51532	19- 7-1935
10-12-1934	Società Anonima Bolognese « Produttori Sementi », a Bologna.	Marchio di commercio per sementi.	51540	19- 7-1935
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè, surrogati olii, e grassi commestibili).**		
21- 5-1935	Ditta Locatelli Mattia, a Moretta (Cuneo).	Marchio di fabbrica per formaggi.	51453	8- 7-1935
8- 4-1935	Federico Bonomi, a Milano.	Marchio di fabbrica per caffè torrefatto.	51454	8- 7-1935
21- 6-1935	Ditta Locatelli Mattia, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per concentrato di pomidoro.	51455	8- 7-1935
10- 5-1935	Ditta « Ettore Ugolotti di Antonio », a Panocchia di Vigatto (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	51470	8- 7-1935
7- 5-1935	Angelo Favero, a Campiglione Fenile (Torino).	Marchio di fabbrica per burro naturale.	51485	12- 7-1935
6- 5-1935	Riseria Egildo Villa, a Ghislarengo (Vercelli).	Marchio di commercio per riso.	51486	12- 7-1935
27- 3-1935	Ditta Pietro Bergonzi & Figli, a Robbio Lomellina (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggi.	51493	12- 7-1935
7- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio fresco da tavola.	51501	16- 7-1935
7- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio, burro e latticini in genere.	51502	16- 7-1935
7- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio, burro e latticini in genere.	51503	16- 7-1935
13- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51504	16- 7-1935
3- 5-1935	S. A. Pastificio Ligure già Cassanello & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	51518	18- 7-1935
11- 5-1935	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51520	18- 7-1935
23-11-1934	Ditta Quirici Carlo fu Domenico, a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni, veneziane, colombe e pasticceria in genere.	51539	19- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51543	19- 7-1935
17- 4 1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51544	19- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51545	19- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51546	19- 7-1935
8- 5-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51548	19- 7-1935
28- 7-1934	Ditta Cipriano Perruquet, a Torino.	Marchio di fabbrica per burro.	51555	22- 7-1935
17- 4 1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51562	22- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51563	22- 7-1935
19- 7-1934	Ditta « D. Marabotti », a Genova.	Marchio di fabbrica per sardine all'olio, tonno all'olio e tonnetto all'olio.	51566	22- 7-1935
25- 9-1934	Emidio Falci fu Pasquale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per biscotti, cacao, caramelle masticabili, caramelle alla frutta, pastiglie dissetanti, cioccolato, confetture, gelatine e marmellate, pastiglie in genere, torroni, dolciumi.	51568	22- 7-1935
25- 9-1934	Emidio Falci fu Pasquale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per biscotti, cacao, caramelle masticabili, caramelle alla frutta, cioccolato, confetture, gelatina e marmellate pastiglie dissetanti, pastiglie in genere, torroni, dolciumi.	51569	22- 7-1935
3-10-1934	Emidio Falci fu Pasquale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per biscotti, cacao, caramelle masticabili, caramelle alla frutta, cioccolato, confetture, gelatine e marmellate, pastiglie dissetanti, pastiglie in genere, prodotti alimentari, torroni, dolciumi.	51570	22- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51572	24- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51573	24- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51574	24- 7-1935
8- 5-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	51576	24- 7-1935
8- 5-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51577	24- 7-1935
10- 5-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51578	24- 7-1935
10- 5-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51579	24- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51582	24- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51583	24- 7-1935
8- 5-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	51585	24- 7-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51592	27- 7-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trasorizione
24- 4-1935	Giovanna Peyrano, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolatto, cioccolattini e prodotti affini.	51595	27- 7-1935
8- 5-1935	Latterie Industriali Riunite di Egidio Galbani, a Bobbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51596	27- 7-1935
10- 5-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51598	27- 7-1935
12- 5-1935	Ditta T. Torelli & C., a Livorno.	Marchio di fabbrica per frutta candita, sciroppata, al liquore, al naturale; succhi di frutta, marmellate, mostarde, gelatine ed altre conserve di frutta; generi di biscotteria ed affini.	5159	27- 7-1935
2- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio, burro e latticini, in genere.	51603	30- 7-1935
10- 5-1935	Franck Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51608	30- 7-1935
7- 5-1935	Domenico Gierdano, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolatto, cioccolattini cacao, gianduiotti, cremini, fantasia al liquore, uova di cioccolatto, caramelle, pastiglie, biscotti, dolci, pasticceria in genere, e generi affini.	51610	30- 7-1935

CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trasorizione
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per iniezioni in tramuscolari in fiale, magnesia fluida, latte di magnesia, pillole tonico ricostituenti, pastiglie digestive, magnesia calcinata idrata, magnesia effervescente, acqua sodica purgativa, acqua minerale da tavola, aranciata, limonata, pastigliaggi, prodotti farmaceutici e bibite.	51456	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per acqua minerale ferruginosa-cabonica.	51457	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per acqua minerale solfato-sodico-magnesiaca.	51458	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per bibita al succo di arancia.	51459	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per aranciata.	51460	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per limonata.	51461	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per limonata.	51462	8- 7-1935
2- 4-1935	Kaiserbrauerei Beck & Company, K. a A., a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per birra.	51526	18- 7-1935

CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trasorizione
11- 4-1935	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto dentifricio.	51476	12- 7-1935
11- 5-1935	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante speciale per uso industriale.	51477	12- 7-1935
11- 5-1935	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante speciale per uso industriale.	51478	12- 7-1935
11- 5-1935	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante speciale per uso industriale.	51479	12- 7-1935
11- 5-1935	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante speciale per uso industriale.	51487	12- 7-1935
8- 5-1935	S. A. Produzione Profumerie Affini « S.A.P.P.A », a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria ed articoli inerenti alla toletta.	51490	12- 7-1935
28-11-1934	Fabbrica Saponi Guerrino Hauser, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone.	51498	12- 7-1935
5- 4-1935	Bruno Rossi S. A., a Firenze.	Marchio di commercio per saponi in genere, saponi da toletta ed articoli vari di profumeria.	51499	12- 7-1935
11- 5-1935	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante speciale per uso industriale.	51500	12- 7-1935
4- 4-1935	Ditta Fratelli Ragazzoni, a Calolziocorte (Bergamo).	Marchio di fabbrica per lozioni, ciprie, creme, polveri profumate, olii profumati, profumi e prodotti per la toeletta, in genere.	51509	16- 7-1935
4- 4-1935	Ditta Fratelli Ragazzoni a Calolziocorte, (Bergamo).	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	51522	18- 7-1935
11- 4-1935	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi, creme, gelatine, ciprie e ogni altro prodotto di profumeria.	51524	18- 7-1935
11- 5-1935	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante speciale per uso industriale.	51537	19- 7-1935
12- 6-1935	Antonio Marini, a Roma.	Marchio di fabbrica per dentifricio in pasta, sotto forma di sapone in polvere o liquido, nonchè liquido anestetico e gengivario.	51552	22- 7-1935
28- 9-1934	Compagnia Continentale di Importazione S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	51557	22- 7-1935
9- 5-1935	Giuseppe Cornetto, a Torino.	Marchio di commercio per olio per la manutenzione di manufatti di cuoio e per l'ingrasso nelle operazioni di concia.	51565	22- 7-1935
28- 8-1934	Vincenzo Lapiccirella, a Napoli.	Marchio di fabbrica per polvere grassa per toletta.	51567	22- 7-1935
9- 5-1935	Giuseppe Cornetto, a Torino.	Marchio di fabbrica per olio per la manutenzione di manufatti di cuoio e per l'ingrasso nelle operazioni di concia.	51580	24- 7-1935
4- 4-1935	Ditta Fratelli Ragazzoni, a Calolziocorte (Bergamo).	Marchio di fabbrica per lozioni, ciprie, creme, polveri profumate, olii profumati, profumi e prodotti per la toletta in genere.	51601	30- 7-1935
11- 5-1935	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per lubrificante speciale per uso industriale.	51609	30- 7-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altri classi.		
12- 4 1935	Ditta Volpi Luigi, a Piadena (Cremona).	Marchio di fabbrica per pompe, polverizzatori, solforatrici, pigiatrici, torchi, sgranatoi, aratri, erpici e macchine simili per agricoltura in genere e relative parti ed accessori.	51510	16- 7-1935
16 4 1935	René Mockly, a Roma.	Marchio di fabbrica per dischi per smerigliare, dischi per tagliare, dischi per dentisti, macchine per tagliare acciaio od altri metalli ed altri materiali come per esempio bakelite, macchine per smerigliare, lime, pietre, segmenti, blocchi per smerigliare e separare, da soli o montati in apparecchi e contenenti carburo di silicio, ossido di alluminio, misti con materiale ceramico, gomma, bakelite, silicato, gomma lacca ed altro.	51516	18- 7-1935
4- 4-1935	American Brakeblok Corporation, a Detroit (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per materiale di frizione per freni.	51517	18- 7-1935
6- 6 1934	Baldwins Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per lamiere di stagno, di ferro stagnato, di ferro piombato e di ferro nero. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 5526).	51558	22- 7-1935
1- 5-1935	Chiusure Automatiche di Protezione Società Anonima Italiana - C.A.P.S.A.I., a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi di sicurezza contro il furto di biciclette, motociclette ed automobili; loro parti ed accessori.	51586	24- 7 1935
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
12- 4-1935	Carlo Tonani, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire, da maglieria e loro parti ed accessori in genere.	51514	18- 7-1935
10- 5-1935	Società Italiana Dubied, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da maglieria.	51528	18- 7-1935
10- 5-1935	Società Italiana Dubied, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da maglieria.	51529	18- 7-1935
21- 9-1934	Frank A. D. Andrea, Inc., a Woodside, Long Island, New York.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio ricevitori e parti di apparecchi radio, compresi alto parlanti, trasformatori, resistenze, condensatori, attacchi di valvole, attacchi di valvole radio, interruttori e simili.	51556	22- 7-1935
12- 4-1935	Ditta D. P. Bianchi dei Fratelli Marè, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e loro pezzi ed accessori.	51561	22- 7-1935
5- 4-1935	Soc. An Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche, a Milano.	Marchio di fabbrica per valvole radioelettriche e tubi elettrici di qualunque specie, loro elementi, parti ed accessori.	51602	30- 7-1935
10- 5 1935	Società Italiana Dubied, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da maglieria.	51607	30- 7-1935
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.		
29- 3-1935	Soc. An. Giulio Fiocchi, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per apparecchi d'innesco per cartucce.	51452	8- 7-1935
		CLASSE VIII. — Materiale da costruzione; vetrerie e ceramiche.		
5- 4-1935	S. A. Vetreria Italiana Balzaretti-Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per pannelli, piastre, coppelle, segmenti, formelle, di vetro filato agglomerato.	51512	18- 7-1935
20- 4-1935	Ditta Fabbrucci Ottavio, a Vaglia (Firenze).	Marchio di fabbrica per calce macinata e cilindrata.	51533	18- 7-1935
18- 3-1933	Società Anonima Cristalleria Nazionale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tubi di vetro neutro.	51541	19- 7-1935
10-10-1934	Società Anonima Cristalleria Nazionale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per vetro da tavola e fantasia.	51549	19- 7-1935
17- 4-1935	Società Arti Decorative Interne, Anonima per azioni.	Marchio di fabbrica per stucchi e carte da parati.	51594	27- 7-1935
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
12- 4-1935	Società Anonima Arrigo Marocchi & C., a Suzzara (Mantova).	Marchio di fabbrica per cucine economiche e loro parti ed accessori.	51507	16- 7-1935
12- 4-1935	Ditta Eredi Pietro Becchi, a Forlì.	Marchio di fabbrica per stufe e cucine.	51515	18- 7-1935
17- 4-1935	Officine Elettromeccaniche Puglioli & C., a Ferrara.	Marchio di fabbrica per apparecchi magnetoelettrici di illuminazione, lampade per cicli, motocicli e loro parti.	51525	19- 7-1935
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
1-12-1934	Società in Accomandita Giovanni Battista Sala & C., a Tavernole sul Mella (Brescia).	Marchio di fabbrica per posateria come coltelli, cucchiai e forchette da tavola.	51508	16- 7-1435
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria e valigeria.		
5- 4-1935	Soc. An. Herkules, a Milano.	Marchio di fabbrica per soluzione di para, biciclette e accessori per biciclette e veicoli in genere come pedali, mozzi, catene, fanali, selle, campanelli, pompe, freni, ruote libere e simili.	51471	12- 7-1935
5- 4-1935	Soc. An. Herkules, a Milano.	Marchio di fabbrica per soluzione di para, biciclette e accessori, per biciclette e veicoli in genere come pedali, mozzi, catene, fanali, selle, campanelli, pompe, freni, ruote libere e simili.	51480	12- 7-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
25- 4-1935	S. A. Aeroplani Caproni, a Milano.	Marchio di fabbrica per aeroplani, idroplani e velivoli in genere e loro parti ed accessori.	51547	19- 7-1935
8- 5-1935	Giovanni Lanza, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per ammortizzatore-stabilizzatore per sospensioni a molla di autoveicoli.	51605	30- 7-1935
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
30- 3-1935	Cotonificio Felice Fossati Soc. An., a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per un tessuto tinto in azzurro.	51474	12- 7-1935
27- 3-1935	Lanificio V. E. Fll. Bona, a Carignano (Torino).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	51511	18- 7-1935
19-12-1934	Stabilimenti Tessili Italiani - Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano - Manifatture Toscane Riunite - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone.	51530	18- 7-1935
1- 4-1935	« Wollgarnfabrik Tittel & Krüger und Sternwoll-spinnerei Aktiengesellschaft », a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per fili e filati.	51531	19- 7-1935
2- 5-1935	S. A. Manifattura di Lessona, a Lessona (Biella).	Marchio di fabbrica per filati di lana, misti e di qualsiasi altro genere.	51584	24- 7-1935
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altri classi.		
30-12-1934	Soc. An. Bloch & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51472	12- 7-1935
23-11-1934	Mario Scalella, a Napoli.	Marchio di fabbrica per calzature.	51475	12- 7-1935
11- 5-1935	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51481	12- 7-1935
11- 5-1935	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51482	12- 7-1935
11- 5-1935	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51483	12- 7-1935
11- 5-1935	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51484	12- 7-1935
6- 5-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51488	12- 7-1935
6- 5-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51489	12- 7-1935
8- 5-1935	Calzificio Antonio Ferrerio a Somma Lombardo (Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	51491	12- 7-1935
8- 5-1935	Calzificio Antonio Ferrerio a Somma Lombardo (Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	51492	12- 7-1935
12- 4-1935	Società Anonima Industria Maglieria Legnanese, a Legnano.	Marchio di fabbrica per maglieria in genere.	51495	12- 7-1935
6- 5-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51497	12- 7-1935
6- 5-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51505	16- 7-1935
6- 5-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51506	16- 7-1935
10- 4-1935	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese (Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	51513	18- 7-1935
28- 3-1935	Soc. An. Maglificio Angerese Forni & Piona, ad Angera (Varese).	Marchio di fabbrica per maglierie in genere.	51523	18- 7-1935
8- 5-1935	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Marchio di fabbrica per capi confezionati con tessuti a maglia.	51527	18- 7-1935
8- 5-1935	Calzificio Antonio Ferrerio, a Somma Lombardo (Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	51534	19- 7-1935
10- 5-1935	« La Rinascente » Soc. per l'Esercizio di Grandi Magazzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per costumi da bagno.	51585	19- 7-1935
10- 5-1935	« La Rinascente » Soc. per l'Esercizio di Grandi Magazzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per costumi da bagno.	51586	19- 7-1935
12- 7-1934	Ditta Fratelli Oliva, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	51588	19- 7-1935
10- 5-1935	« La Rinascente » Soc. per l'Esercizio di Grandi Magazzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per costumi da bagno.	51564	22- 7-1935
8- 5-1935	Calzificio Antonio Ferrerio, a Somma Lombardo (Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	51575	24- 7-1935
10- 5-1935	« La Rinascente » Soc. per l'Esercizio di Grandi Magazzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per costumi da bagno.	51597	27- 7-1935
8- 5-1935	Calzificio Antonio Ferrerio, a Somma Lombardo (Varese).	Marchio di fabbrica per calze.	51604	30- 7-1935
7- 5-1935	Ditta Manetti Catarzi & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per calzature.	51606	30- 7-1935
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni, (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria. *(Vedi classe VIII marchio n. 51594).*		
30- 3-1935	Lyra S. A. Fabbrica Italiana Matite, a Milano.	Marchio di fabbrica per lapis per falegnami, pastelli, matite copiative, matite nere fisse di grafite, matite colorate e portapenne.	51496	12- 7-1935
27-12-1934	Ditta « Camillo Barbieri », a Modena.	Marchio di fabbrica per astucci e cartonaggi.	51590	24- 7-1935
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia. *(Vedi classe III marchio n. 51456; classe IV marchio n. 51652)*		
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per carbonato di magnesio.	51463	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per magnesio ossido idrato effervescente.	51464	8- 7-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato Roma.	Marchio di fabbrica per magnesio ossido idrato.	51465	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per idrato di magnesia.	51466	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per idrato di magnesio.	51467	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per fiale per iniezioni intramuscolari.	51468	8- 7-1935
15- 6-1935	Ministero delle Finanze - Aziende Patrimoniali dello Stato, Roma.	Marchio di fabbrica per pillole ferro-arsenicali.	51469	8- 7-1935
12- 4-1935	Macleans, Limited, a Brentford (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici.	51473	12- 7-1935
3- 1-1935	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per un preparato farmaceutico.	51494	12- 7-1935
10- 5-1935	Domenico Tripodi, a Torino.	Marchio di fabbrica per disinfettante deodorante per la grossa disinfezione e per uso chimico-farmaceutico.	51519	18- 7-1935
27- 3-1935	Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e cosmetici.	51521	18- 7-1935
30- 3-1935	A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpraeparater, a Sköyen b/Oslo (Norvegia).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici. (Già registrato in Norvegia al n. 20433).	51542	19- 7-1935
15- 5-1934	Giuseppe Marinelli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico (mezzo di contrasto per radioscopie).	51551	22- 7-1935
6- 6-1935	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	51554	22- 7-1935
3-11-1934	S.A.I.M.A. - Società Anonima Italiana Medicinali ed Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali.	51558	22- 7-1935
3-11-1934	S.A.I.M.A. - Società Anonima Italiana Medicinali ed Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	51559	22- 7-1935
10- 5-1935	Domenico Tripodi, a Torino.	Marchio di fabbrica per un disinfettante deodorante per la grossa disinfezione nonchè per uso chimico, per la igiene personale e per cure idriche.	51587	24- 7-1935
21-12-1934	Soc. An. « Limas » (Laboratorio Italiano Medicamenti Articoli Sanitari), a Milano.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	51588	24- 7-1935
21-12-1934	Soc. An. « Limas » (Laboratorio Italiano Medicamenti Articoli Sanitari), a Milano.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	51589	24- 7-1935
18- 4-1935	Soc. An. R. De Rosa, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquirizia in pastiglie.	51593	27- 7-1935
9- 5-1935	Società Anonima Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	51600	27- 7-1935
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.		
8-11-1934	Guglielmo Hammeley, a Venezia.	Marchio di commercio per colori di bronzo (porporine).	51560	22- 7-1935
13- 4-1935	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per creme per calzature, solide o liquide, cere per pavimenti; preparati per la pulitura dei metalli; prodotti chimici per l'industria, la concia e la fotografia.	51581	24- 7-1935
		CLASSE XX. Prodotti chimici non compresi in altre classi. *(Vedi classe XII marchi nn. 51471, 51480; classe XIX marchio n. 51581).*		
1- 4-1935	Giuseppe Panerai, a Firenze.	Marchio di fabbrica per composizione autoluminosa in pasta o in polvere.	51591	27- 7-1935
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi		
11- 4-1935	Eugenio Baroffio, a Varese.	Marchio di fabbrica per fermagli per tenere in sospensione mazzi di pelli di spessore variabile, od altro.	51571	24- 7-1935
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.		
26- 9-1934	Società Anonima Metallurgica Lombarda Piemontese, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli in alluminio, quali materiali da costruzione lavorati o tagliati; chincaglierie; serrature; chiodi, viti e bulloni; apparecchi di riscaldamento e ventilazione; ascensori; montacarichi; elementi per costruzioni metalliche; utensili domestici e altri materiali per la cucina, per bagno; apparecchi d'illuminazione e riscaldamento; filtri; coltelleria; strumenti taglienti; vasellami vari; gioielleria; oreficeria; lavori ornamentali; articoli per fumatori; giocattoli; articoli per pesca, per caccia e per sport; strumenti e materiali per disegno; articoli per radio; articoli per uffici; articoli di pubblicità; materiali didattici, mobili scolastici; attrezzi per ginnastica; strumenti per le scienze, l'ottica, la fotografia; strumenti di misura; pesi, bilance; orologeria; strumenti ed apparecchi di chirurgia, di medicina, di farmacia, di ortopedia; strumenti musicali.	51451	8- 7-1935
5-12-1934	Permatex Company, Inc. a Shelpshead Bay, New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per impasti coesivi per il montaggio di macchine e motori, coesivi per guarnizioni, coesivi per vernici, coesivi liquidi e secchi per radiatori, prodotti liquidi anticongelanti, disincrostanti per radiatori, lucidi cerosi solidi e liquidi, smacchiatori liquidi per tessuti, smacchiatori liquidi in genere, composizioni per freni, olii e fluidi ammorzatori, fluidi per freni idraulici, olii da imbevere, olii lubrificanti, composti per innesti, rivestimenti per tetti di automobili, cementi per chiudere e riparare stampi, vernici e lacche, impasti per copertoni, composti per smerigliare valvole, composti per aggiustare cuscinetti, saponi, gomma per rabberciare, coesivi per gomma, coesivi per copertoni e per nastri isolanti.	51550	19- 7-1935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

Elenco nn. 15-16 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di agosto 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 15-16, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
21- 2-1935	Iames Neill & Company Limited, a Sheffield (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per metalli greggi e parzialmente lavorati usati nelle industrie e manifatture, inclusi acciai di qualsiasi specie; macchine e parti di macchine, inclusi utensili a macchina e relative parti, coltelleria e utensileria incluse seghe ad arco, archi e supporti di seghe ad arco, magneti, mandrini magnetici, lame per rasoi di sicurezza, manichi ed impugnature.	51651	7- 8-1935
10-12-1934	Soc. An. Bolognese « Produttori Sementi », a Bologna.	Marchio di commercio per sementi.	51689	10- 8-1935
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè, e surrogati; olii e grassi commestibili).**		
3-12-1934	Giacomo Molinari, a Limone Piemonte (Cuneo).	Marchio di fabbrica per pasticceria.	51619	2- 8-1935
2- 5-1935	Prima Spremitura Triestina d'Olio Luzzatti & Co. S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio commestibile.	51621	2- 8-1935
9- 5-1935	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51624	2- 8-1935
23- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51625	2- 8-1935
25- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51627	2- 8-1935
25- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51628	2- 8-1935
27- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51630	2- 8-1935
25- 9-1934	Falci Emidio fu Pasquale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per caramelle masticabili senza gomma.	51632	5- 8-1935
25- 9-1934	Falci Emidio fu Pasquale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per caramelle masticabili senza gomma.	51633	5- 8-1935
7- 6-1935	Società Esportazione Agricola, a Napoli.	Marchio di commercio per prodotti orto-frutticoli.	51639	5- 8-1935
30- 4-1935	Compagnia Generale Esportazione Scedep, a Parma.	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	51663	7- 8-1935
13- 5-1935	Società Anonima Centrale Italiana delle Caseine (S.A.C.A.), a Milano-Corsico.	Marchio di fabbrica per caseina, prodotti e sottoprodotti del latte.	51678	10- 8-1935
5-12-1934	Frank, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51684	10- 8-1935
5-12-1934	Frank, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51685	10- 8-1935
5-12-1934	Frank, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51686	10- 8-1935
5-12-1934	Frank, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51687	10- 8-1935
28- 5-1935	Mario Parodi, Gio-Batta Parodi e Vittorio Parodi, a Genova.	Marchio di fabbrica per sardine.	51692	12- 8-1935
23- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51696	12- 8-1935
27- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51697	12- 8-1935
25- 5-1935	Soc. An. Sirca - Società Industrie Riunite Confetti ed Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per confetti.	51705	12- 8-1935
20- 4-1935	Società Anonima Oleifici Veneti Lombardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per olii vegetali commestibili di oliva e di semi, olii di semi industriali, panelli o farine di semi oleosi composti di panelli o di farine per alimentazione del bestiame e per concime.	51710	12- 8-1935
22- 5-1935	S. A. Lanzavecchia, a Varese.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51714	14- 8-1935
1- 6-1935	Angela Maffioli, a Landriano (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro.	51768	19- 8-1935
31- 5-1935	Mc. Vitie & Price, Limited, a Edinburg (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per biscotti, torte, crostate, focaccie d'avena e cioccolato.	51771	19- 8-1935
3- 6-1935	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidori pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	51772	19- 8-1935
23- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51784	22- 8-1935
23- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51785	22- 8-1935
25- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e latticini in genere.	51786	22- 8-1935
27- 5-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51788	22- 8-1935
4- 6-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51789	22- 8-1935
4- 6-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51790	22- 8-1935
3- 6-1935	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per olio e sotto prodotti, riso e sottoprodotti.	51792	24- 8-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
7- 6-1935	S. A. Domenico Scaramella, a Salerno.	Marchio di fabbrica per paste alimentari, farine, semole, cruscami.	51801	27- 8-1935
8- 6-1935	Ditta Ottorino Belloni, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi.	51819	31- 8-1935
8- 6-1935	Ditta Ottorino Belloni, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi.	51820	31- 8-1935
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
6- 2-1935	Cantina Vini W. Walch, a Termeno (Trento).	Marchio di fabbrica per vini.	51634	5- 8-1935
22- 5-1935	Ditta Carpenè Malvolti, a Conegliano (Treviso).	Marchio di fabbrica per vini.	51636	5- 8-1935
22- 5-1935	Ditta Carpenè Malvolti, a Conegliano (Treviso).	Marchio di fabbrica per vini.	51637	5- 8-1935
30-11-1934	S. A. Distillerie Colombo, a Cardano al Campo (Varese).	Marchio di fabbrica per liquori, aperitivi e sciroppi.	51642	5- 8-1935
30-11-1934	S. A. Distillerie Colombo, a Cardano al Campo (Varese).	Marchio di fabbrica per un liquore aperitivo.	51643	5- 8-1935
4- 4-1935	Società Anonima « Elah », a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per polveri per acqua da tavola.	51691	12- 8-1935
23- 1-1935	Compagnia Ron Bacardi S. A., a Santiago de Cuba.	Marchio di fabbrica per liquori spiritosi.	51693	12- 8-1935
23- 1-1935	Compagnia Ron Bacardi S. A., a Santiago de Cuba.	Marchio di fabbrica per liquori spiritosi.	51694	12- 8-1935
9- 5-1935	Ditta Fratelli Folonari, a Brescia.	Marchio di fabbrica per vini vermouth, marsala, vini comuni e liquori in genere.	51704	12- 8-1935
29- 5-1935	Ditta Carpenè Malvolti, a Conegliano (Treviso).	Marchio di fabbrica per vini.	51749	17- 8-1935
20- 5-1935	Ditta Carpenè Malvolti, a Conegliano (Treviso).	Marchio di fabbrica per vini.	51750	17- 8-1935
6- 6-1935	Società in Accomandita Semplice A. Perticucci & Figli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un aperitivo.	51761	19- 8-1935
7- 6-1935	Pietro Franzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	51777	19- 8-1935
27- 5-1935	Ditta Arturo Manfredi, a Cava Manara (Pavia).	Marchio di fabbrica per liquore.	51787	22- 8-1935
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie. *(Vedi classe II marchio n. 51710).*		
27- 4-1935	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per tinture in genere per capelli e simili; profumerie di ogni genere; prodotti di bellezza; prodotti di cosmetica; prodotti igienici.	51622	2- 8-1935
22- 5-1935	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone.	51638	5- 8-1935
11- 4-1935	Società Anonima Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone da bagno, sapone da toletta, sapone da barba, sapone da bucato, sapone in scagliette o fiocco, crema di sapone, sapone liquido, polvere di sapone, pasta di sapone, sapone per barba, sapone dentifricio.	51655	7- 8-1935
27- 4-1935	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per tinture in genere per capelli e simili; profumerie di ogni genere; prodotti di bellezza; prodotti di cosmetica; prodotti igienici.	51659	7- 8-1935
21- 5-1935	Laboratorio Chimico Farmaceutico dell'Antica Farmacia Galeno, a Livorno.	Marchio di fabbrica per un composto a base di sali e profumi per ottenere bagni per piedi; polveri aspersorie e ciprie.	51666	7- 8-1935
8- 5-1935	Soc. An. Italiana Istituto Sieroterapico « Berna », a Bologna.	Marchio di fabbrica per una pasta dentifricia.	51669	7- 8-1935
10- 5-1935	Steradent, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per dentifrici e preparati da toletta per pulire dentiere artificiali.	51677	10 8-1935
15-12-1934	« Cledca » Soc. An. Conservazione Legno e Distillerie Catrame, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio di catrame opportunamente trattato, da impiegarsi per la costruzione delle strade e specialmente per fare aderire alla massicciata i prodotti di copertura.	51683	10- 8-1935
27-12-1934	A.I.R.O.L. Azienda Italiana Rigenerazione Olii Lubrificanti Paolo Toresella & C. Società a. g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	51690	10- 8-1935
13- 5-1935	Riccardo Piperno, a S. Giacomo di Spoleto (Perugia).	Marchio di fabbrica per dentifricio.	51711	14- 8-1935
7- 6-1935	Achille De Mitri, a Milano.	Marchio di fabbrica per lozioni, tinture e cosmetici in genere per capelli.	51748	17- 8-1935
9- 1-1935	Achille Brioschi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	51751	17- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51756	17- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51757	17- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51758	17- 8-1935
7- 5-1935	Laboratorio Chimico Farmaceutico dell'Antica Farmacia Galeno, a Livorno.	Marchio di fabbrica per un composto a base di sali e profumi per ottenere bagni per piedi; polveri aspersorie e ciprie.	51794	24- 8-1935
31- 5-1935	Ditta L. Molteni & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti di profumeria e da toletta.	51795	24- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51811	31- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51812	31- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51813	31- 8-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51814	31- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51815	31- 8-1935
3- 6-1935	Vacuum Oil Company, Società Anonima Italiana, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e prodotti simili per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento e quali combustibili, nonchè gasolina, nafta e benzina.	51816	31- 8-1935
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).** *(Vedi classe I marchio n. 51651).*		
24- 4-1935	Ditta Dott. Alfredo Landsberg, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta da saldare metalli.	51617	2- 8-1935
19-12-1934	Modern Traders Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per rasoi di sicurezza e lame di rasoi di sicurezza. (Con diritto di priorità dal 7 settembre 1934 data del deposito effettuato in Gran Bretagna dello stesso marchio numero 553858).	51620	2- 8-1935
1- 5-1935	Chiusure Automatiche di Protezione - Società Anonima Italiana - C.A.P.S.A.I., a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi di sicurezza contro il furto di biciclette, motociclette ed automobili; loro parti ed accessori.	51623	2- 8-1935
25- 5-1935	Giuseppe Bregonzio, a Milano.	Marchio di fabbrica per filtro a candele per la depurazione delle acque.	51626	2- 8-1935
14- 5-1935	Electraulic Presses Limited, a Sunnyside Farm, Norwood Bottom (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per macchine idrauliche.	51665	7- 8-1935
6- 6-1934	Baldwins Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per piastre di ferro, di stagno e di ferro stagnato. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 2892).	51682	10- 8-1935
12- 4-1935	Soc. An. Ital. Fabbriche Riunite Metalli in Foglie e in Polvere, ad Abbiategrasso (Milano).	Marchio di fabbrica per metalli in fogli, fogli metallizzati o colorati e metalli in polvere.	51695	12- 8-1935
3- 6-1935	Pietro Merlonghi, a Torino.	Marchio di fabbrica per flangie e raccordi per tubi in ferro e leghe di metalli diversi.	51699	12- 8-1935
18- 4-1935	Ditta Fratelli Rondini, a Magione (Perugia).	Marchio di fabbrica per lastre e polveri per saldare ferro ed acciaio a bassa temperatura, letti e mobili in ferro, lavabi in ottone, gassificatori a nafta per autoveicoli, serramenta, ottonami, articoli fusi in conchiglia.	51702	12- 8-1935
3- 5-1935	Ercole Ugolini e Fortunato Benaducci, a Rimini. (Forlì).	Marchio di fabbrica per una lega metallica per la saldatura dell'alluminio e per la saldatura di questo metallo con altri metalli.	51703	12- 8-1935
10- 4-1435	Magnesium Castings and Products Limited, a Slough, (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per metalli non ferrosi greggi e parzialmente lavorati usati nell'industria. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 554302).	51741	17- 8-1935
11- 5-1935	Universal Engineering Company Limited, a Los Angeles, California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per punte di trivelle; canne per saggi di trivellazione; pompe da pozzo di petrolio; apparecchi di passaggio da pozzo di petrolio per produzione e separazione sotterranea di gas nei pozzi di petrolio, e parti relative, e altre apparecchiature per la perforazione dei pozzi petroliferi e per la produzione del petrolio.	51752	17- 8-1935
24- 4-1935	Soc. Generale per l'Utilizzazione dell'Energia Termica dei Combustibili Nazionali, a Milano.	Marchio di fabbrica per gasogeni a legno per automezzi ed impianti stazionari.	51760	17- 8-1935
25- 5-1935	Ditta S. Gangitano, a Milano.	Marchio di fabbrica per organi di trasmissione ed in modo particolare cinghie chiuse ad anello, con sezione trapezoidale di gomma e tessuti.	51775	19- 8-1935
18- 5-1935	Ditta Giovanni Baroni, a Monza (Milano.	Marchio di fabbrica per bocce da giuoco, cuscinetti per laminatoi.	51803	27- 8-1935
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
30- 3-1935	S.A.I.L.I.S. Soc. An. Italiana Lavorazioni Industriali Speciali, a Milano.	Marchio di fabbrica per strumenti per la misurazione della temperatura (termometri e termostati in genere).	51653	7- 8-1935
24- 4-1935	Alberto Hoppler e Silvio Angrisani, a Milano.	Marchio di fabbrica per dinamo per fanalini e fanalini per biciclette.	51656	7- 8-1935
9- 4-1935	Taylor Instrument Companies, a New York (S. U.A.).	Marchio di fabbrica per altimetri, anemometri, barometri aneroidi, barometri a mercurio, barometri registratori, bussole, regolatori di temperatura, compresi gli elementi sensibili alla temperatura, registratori di temperatura, regolatori di pressione e regolatori di vuoto, compresi gli elementi sensibili alla pressione, regolatori di cicli di tempo, regolatori di intervalli di tempo, aghi scriventi, misuratori di trazione, misuratori indicatori di fughe di gas, misuratori di pressione assoluta, misuratori d'aria, misuratori indicatori di pressione e di vuoto, misuratori e registratori di pressione e di vuoto, misuratori di pioggia, igrometri indicatori, igrometri registratori, igrometri regolatori, idrometri ed accessori, idrometri e termometri combinati (termo-idrometri), livelli, indicatori di carico, registratori di carico, indicatori di tensione, registratori di tensione, indicatori volumetrici di pressione, registratori volumetrici di pressione, manometri, chiusure ad olio da usarsi con misuratori, psicrometri indicatori, psicrometri registratori, pirometri indicatori, pirometri regolatori, accessori per pirometri, regolatori di umidità, termocoppie ed accessori, termometri, termometri clinici, astucci per termometri clinici, accessori per termometri, compresi sostegni, zoccoli, ghiere e guarnizioni, istrumenti per analisi dell'urina, regolatori di flusso di fluidi, registratori di flusso di fluidi, misuratori indicatori di flusso di fluidi, diagrammi.	51657	7- 8-1935
22- 5-1935	Matth. Hohner Akt.-Ges., a Trossingen/W. (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali di ogni genere e loro parti.	51671	10- 8-1935
22- 5-1935	Matth. Hohner Akt.-Ges., a Trossingen/W. (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali di ogni genere e loro parti.	51672	10- 8-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
22- 5-1935	Matth. Hohner Akt.-Ges., a Trossingen/W. (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali di ogni genere e loro parti.	51673	10- 8-1935
22- 5-1935	Matth. Hohner Akt.-Ges., a Trossingen/W. (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali di ogni genere e loro parti.	51674	10- 8-1935
22- 5-1935	Matth. Hohner Akt.-Ges., a Trossingen/W. (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali di ogni genere e loro parti.	51753	17- 8-1935
22- 5-1935	Matth. Hohner Akt.-Ges., a Trossingen/W. (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali di ogni genere e loro parti.	51754	17- 8-1935
23- 5-1935	Airam Sleidinger, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade di quarzo a vapori di mercurio.	51774	19- 8-1935
11- 4-1935	Scalebuoys Limited, a Londra (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per bulbi di vetro contenenti neon od altro gas inerte e mercurio, da usarsi per impedire il deposito di scoria sulle superfici che vengono a contatto con acqua calda, olio o gas, o la corrosionee di tali superfici e sostegni elastici adatti a sopportare tali bulbi ed a facilitare l'agitamento di tali bulbi nell'uso. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 540983).	51778	19- 8-1935
3- 6-1935	Metro Goldwyn Mayer Films, S. A. I., a Roma.	Marchio di commercio per pellicole cinematografiche.	51779	19 8-1935
3- 6-1935	Metro Goldwyn Mayer Films, S. A. I., a Roma.	Marchio di commercio per pellicole cinematografiche.	51780	19- 8-1935
1- 6-1935	Anonima Italiana Addizionatrici Calcolatrici Scriventi « A.I.A.C.S. », a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine addizionatrici calcolatrici scriventi.	51818	31- 8-1935
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
25- 3-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per vetro in lastre di qualsiasi qualità e dimensioni, liscio o con rilievi anche sotto forma di righe o scabrosità ricoperto su una delle sue superfici con uno smalto vetrificabile opaco in qualsiasi colore per uso di rivestimenti normali, pareti vetrate non trasparenti, mensole e simili.	51720	14- 8-1935
23- 5-1935	The North British Rubber Company Limited, a Edinburgh (Scozia).	Marchio di fabbrica per composizione plastica di gomma da usarsi per rivestimento di pavimenti, pareti, soffitti o per altri simili scopi.	51755	17- 8-1935
6- 6-1935	Impianti Fonderie Olivo di Mario Olivo & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un cemento refrattario.	51764	19- 8-1935
25- 4-1935	S. A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per vetro con speciali proprietà coibenti termo-acustiche.	51766	19- 8-1935
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** *(Vedi classe IV marchi nn. 51756, 51757, 51758, 51811, 51812, 51813, 51814, 51815, 51816; classe VI marchio n. 51656).*		
23- 5-1935	Parma Adolfo, a Bologna.	Marchio di fabbrica per sopporto per lampadine elettriche.	51670	7- 8-1935
18- 5-1935	Attilio Criscuolo, a Bologna.	Marchio di commercio per fanale a dinamo per cicli.	51713	14- 8-1935
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.** *(Vedi classe V marchi nn. 51702, 51803).*		
18- 4-1935	Fabbrica Cinghie Oberrauch, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per sacchi da montagna, ghette per sciatori, borse per sciatori, pelli di foca, articoli per rocciatori come picozze, ramponi, grappette, chiodi da roccia, moschettoni ed articoli in genere per lo sport da montagna estivo ed invernale.	51759	17- 8-1935
18- 5-1935	Ditta Giovanni Baroni, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per bocce da giouco.	51802	27- 8-1935
1- 6-1935	Italo Cattaneo e Ernesto Landsberger, a Milano	Marchio di fabbrica per letto da campo portatile e trasformabile	51817	31- 8-1935
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.** *(Vedi classe V marchio n. 51760; classe V e X marchio n. 51702)*		
24- 4-1935	Dunlop Rubber Company Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per copertoni per ruote in gomma o nei quali predomina la gomma. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 492316).	51616	2- 8-1935
12- 4-1935	Ditta G. Provini & Figlio, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e relativi pezzi ed accessori.	51652	7- 8-1935
15- 3-1935	Soc. An. Emilio Bozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette, automobili e simili e loro parti ed accessori.	51654	7- 8-1935
6- 6-1935	Umberto Dall'Asta, a Milano.	Marchio di fabbrica per indicatori di direzione oscillanti ed accessori automobilistici in genere.	51740	14- 8-1935
21- 5-1935	Carlo Brianzoli, a Moirago, fraz. di Zibido S. Giacomo (Milano).	Marchio di fabbrica per deragliatore di catene per biciclette.	51767	19- 8-1935
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
15- 4-1935	Società Anonima Manifattura di San Maurizio Canavese, a San Maurizio Canavese (Torino)	Marchio di fabbrica per cotone da rammendo.	51615	2- 8-1935
27- 4-1935	Manifattura Seta-Lana Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti in genere in seta-lana.	51618	2- 8-1935
23- 5-1935	Cotonificio Valle di Susa, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati fiocco rayon, misto con cotone.	51715	14- 8-1935
7- 3-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51721	14- 8-1935
7- 3-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51722	14- 8-1935
7- 3-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51723	14- 8-1935
7- 3-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51724	14- 8-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51725	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51726	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51727	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51728	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51729	14 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51730	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51731	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51732	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51733	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51734	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51735	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51736	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51737	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51738	14- 8-1935
7- 8-1935	S. A. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie e tessuti.	51739	14- 8-1935
29- 5-1935	Ditta Fratelli Zegna di Angelo, a Trivero (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana pura o mista con altre materie tessili.	51781	22- 8-1935
29- 5-1935	Ditta Fratelli Zegna di Angelo, a Trivero (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana pura o mista con altre materie tessili.	51782	22- 8-1935
29- 5-1935	Ditta Fratelli Zegna di Angelo, a Trivero (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana pura o mista con altre materie tessili.	51783	22- 8-1935
5- 6-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51804	27- 8-1935
5- 6-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51805	27- 8-1935
5- 6-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51806	27- 8-1935
5- 6-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51807	27- 8-1935
5- 6-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51808	27- 8-1935
5- 6-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51809	27- 8-1935
5- 6-1935	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51810	27- 8-1935

CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.
(Vedi classe XIII marchi dal n. 51721 al n. 51739).

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
26- 3-1935	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese.	Marchio di fabbrica per calze.	51611	2- 8-1935
26- 3-1935	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese.	Marchio di fabbrica per calze.	51612	2- 8-1935
26- 3-1935	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese.	Marchio di fabbrica per calze.	51613	2- 8-1935
8- 5-1935	Calzaturificio Giacometti Mazzi & Romagnoli, a Verona.	Marchio di fabbrica per calzature.	51629	2- 8-1935
27-12-1934	Oreste Piletti, a Genova.	Marchio di commercio per guanti.	51645	5- 8-1935
20- 4-1935	S De Pol - Società in Accomandita, a Varese.	Marchio di fabbrica per calzature.	51660	7- 8-1935
12- 4-1935	Gisberto Vallaguzza, a Milano.	Marchio di fabbrica per bretelle, giarrettiere, cinture.	51662	7- 8-1935
21- 5-1935	Ditta Naldi, Pistolese & Durval, a Firenze.	Marchio di fabbrica per vestimenta confezionate di ogni genere per uomo, donna e ragazzo; soprabiti, mantelli, abiti per gli stessi, impermeabili; parti ed accessori del genere.	51667	7- 8-1935
11- 5-1935	Ditta Colombo Luigi, a Villasanta (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	51676	10- 8-1935
25- 5-1935	Ditta Gibello Bianchetto Alfonso a Biella (Vercelli).	Marchio di commercio per maglieria.	51707	12- 8-1935
16- 4-1935	Calzaturificio Verbano di Bianchi Emilio, a Seregno, Pajna di Giussano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	51747	17- 8-1935
16- 6-1935	Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti tirti e stampati.	51762	19- 8-1935
6 6-1935	Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti tinti e stampati.	51763	19- 8-1935
6- 6-1935	Fabbrica Italiana di Maglierie Fini S. A., a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	51765	19- 8-1935
6- 6-1935	Calzaturificio Gualtiero Natali, a San Vittore Olona (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature, scarpe da campeggio, sandali.	51770	19- 8-1935

CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
15- 7-1935	Società Anonima Cufra, a Genova.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	51640	5- 8-1935

CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
18- 1-1935	The Goodyear Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pellicole, fogli o striscie leggermente elastici, trasparenti, colorati od incolori, composti totalmente od in gran parte di un derivato della gomma.	51700	12- 8-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia. *(Vedi classe IV marchi nn. 51622, 51659, 51666, 51794, 51795)*		
27- 8-1934	Laboratorio Farmaceutico Barasso - Società Accomandita di G. Farulli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	51631	5- 8-1935
21-12-1934	Soc. An. « Limas » (Laboratorio Italiano Medicamenti Articoli Sanitari), a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51641	5- 8-1935
21-12-1934	Soc. An. « Limas » (Laboratorio Italiano Medicamenti Articoli Sanitari), a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51644	5- 8-1935
15- 5-1935	Italo Bruzzesi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	51675	10- 8-1935
18- 5-1935	Mario Carlevaro, a Genova.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali ed igieniche per uso medico.	51680	10- 8-1935
29- 5-1935	Carlo Vittorio Rognone, a Cascine Vica-Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e per sutura.	51698	12- 8-1935
27- 4-1935	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per argilla plastica radio-attiva per la cura della pelle del corpo umano e per uso di toeletta.	51664	7- 8-1935
21- 3-1935	Giovanni Vido, a Milano.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	51701	12- 8-1935
21- 3-1935	Ditta Toschi Achille intestataria della Farmacia Reale della Carità, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un preparato atossico contro i tremori e lo stato morboso di parkinsonismo postencefalitico.	51708	12- 8-1935
8- 4-1935	Società in Accomandita semplice in liquidazione « Istituto Chimico Farmacologico Bresciano », a Brescia.	Marchio di fabbrica per fiale e preparati farmaceutici specializzati.	51709	12- 8-1935
30- 4-1935	Cartificio Triestino Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta e buste da lettera.	51712	14- 8-1935
15- 5-1935	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia)	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51716	14- 8-1935
15- 5-1935	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia)	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	51717	14- 8-1935
15- 5-1935	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia)	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	51718	14- 8-1935
15- 1-1935	Scott & Bowne Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici.	51719	14- 8-1935
25- 5 1935	Specialità Farmaceutiche Cravero S. A., a Modena.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	51742	17- 8-1935
3- 6-1935	Soc. An. Prodotti Epasmolina, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	51743	17- 8-1935
18- 5-1935	Soc. An. Italiana Akron, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici disinfettanti, igienici e medicinali.	51744	17- 8-1935
18- 5-1935	Soc. An Italiana Akron, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, igienici e disinfettanti.	51745	17- 8-1935
18- 5-1935	Soc. An. Italiana Akron, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, igienici, disinfettanti ad azione insetticida.	51746	17- 8-1935
5- 6-1935	Soc. An. Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	51776	19- 8-1935
20- 5-1935	Giacomo Brughera, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per uso medico.	51791	24- 8-1935
8- 6-1935	Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	51796	24- 8-1935
8- 6-1935	Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	51797	24- 8-1935
8- 6-1935	Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	51798	24- 8-1935
8- 6-1935	Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	51799	24- 8-1935
10- 6-1935	Società Anonima Farmochimica Cutolo-Ciaburri a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	51800	24- 8-1935
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.		
12- 4-1935	Stabilimenti « Astro » di P. Ferraris, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	51614	2- 8-1935
13-12-1934	« S.I.O.F. » Società Italiana per l'Ossido di Ferro Società in Accomandita Semplice, a Pozzolo Formigaro (Alessandria).	Marchio di fabbrica per colori minerali in polvere.	51646	5- 8-1935
21-11-1934	Ditta L. & C., figli di Santo Rollero, a Genova-S. Quirico.	Marchio di fabbrica per moderne pitture all'acqua.	51648	5- 8-1935
13-12-1934	« S.I.O.F. » Società Italiana per l'Ossido di Ferro Società in Accomandita Semplice, a Pozzolo Formigaro (Alessandria).	Marchio di fabbrica per colori minerali in polvere.	51649	5- 8-1935
24- 1-1935	Soc. Basso Ryland Anonima Vernici Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per vernice e smalto alla nitrocellulosa a spruzzo.	51650	5- 8-1935
27- 4-1935	Armando Lavagno, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto per pulire e lucidare i metalli.	51658	7- 8-1935
24- 4-1935	« Stic B » Italiana S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici e colori per pitture, per l'arte e l'edilizia.	51661	7- 8-1935
23- 5-1935	Laghi Elio, a Bologna.	Marchio di commercio per un liquido ravvivatore di vernici.	51668	7- 8-1935
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi. *(Vedi classe IV e XVIII, marchio n. 51795; classe XVIII, marchi nn. 51717, 51718, 51744, 51745, 51746).*		
25- 3-1935	Soc. An. « L'Appula » Società per l'Industria Chimica Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto composto di solfato di metilparamidofenolo da usarsi nella fotografia.	51635	5- 8-1935
18-12-1934	Ditta Fratelli Grondona, a Savona.	Marchio di fabbrica per un prodotto impermeabilizzante idrofugo.	51647	5- 8-1935
3- 5-1935	« Amideria Italiana S. A. », a Milano - Bovisa.	Marchio di fabbrica per amido.	51679	10- 8-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
5-12-1934	Rox-In-Ize, Inc., a South Boston, Massachusetts (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per composti per il trattamento di cuoiami da suola, da tomaia e da tacchi per calzature.	51681	10- 8-1935
27-12-1934	Aronne Tondelli, a Guastalla (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per antiparassitario.	51688	10- 8-1935
13- 7-1935	S. A. L'Agreste, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto antiparassitario per piante da frutta e fiori.	51706	12- 8-1935
5- 6-1935	Benvenuto Donda, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per adesivi ed in particolare un vischio a base di gomma per la presa degli uccelli e dei topi.	51769	19- 8-1935
31- 5-1935	Ditta « Corte Cav. Luigi di Ing. Luigi Corte », a Andorno Micca (Vercelli).	Marchio di fabbrica per un adesivo, conservatore di cinghie.	51773	19- 8-1935
3- 6-1935	Pietro Menzio, a Torino.	Marchio di fabbrica per lisciva e prodotti detersivi.	51793	24- 8-1935
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre class.** *(Vedi classe II e IV marchio n. 51710).*		

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 11 febbraio 1936 - Anno XIV *Il direttore*: A. ZENGARINI.

Elenco nn. 17-18 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di **settembre 1935.**

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 17-18, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE II. — **Alimenti compresi latte, tè, e caffè surrogati; olii e grassi commestibili).**		
20-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51821	7- 9-1935
25- 2-1935	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi a pasta molle, a pasta dura e pastorizzati.	51822	7- 9-1935
4- 8-1933	Sebastiano Piacentino & C., a Tripoli.	Marchio di fabbrica per tonno all'olio di oliva.	51825	7- 9-1935
30-10-1934	Società Esercizio Industrie Vinicole Italiane - S.E.I.V.I. - E. Martinazzi & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, aperitivi, tonici, amari, cordiali, liquori, bevande spiritose, bibite, bevande non alcooliche, acque minerali, conserve alimentari e di frutta.	51828	7- 9-1935
20-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51829	7- 9-1935
20-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51830	7- 9-1935
25- 9-1934	Emidio Falci fu Pasquale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per biscotti, cacao, caramelle masticabili, caramelle alla frutta, cioccolato, confetture, gelatine e marmellate, pastiglie dissetanti, pastiglie in genere, torroni, dolciumi.	51831	9- 9-1935
2-11-1934	Società Accomandita Lavorazione e Trasporto Prodotti Alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	51833	9- 9-1935
26- 5-1934	Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per riso.	51836	9- 9-1935
26- 5-1934	Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per riso.	51837	9- 9-1935
26- 5-1934	Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per riso.	51838	9- 9-1935
12- 6-1935	Ugo Ottogalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni, colombe, focaccie ed altri generi consimili di pasticceria.	51842	15- 9-1935
13- 6-1935	Riseria Fratelli Mittino, a Carpignano Sesia (Novara).	Marchio di fabbrica per riso.	51845	15- 9-1935
7- 6-1935	Società Collettiva Luigi Zaverio Cavargna, a Nola (Napoli).	Marchio di commercio per prodotti orto-frutticoli.	51846	15- 9-1935
7- 6-1935	Società Collettiva Luigi Zaverio Cavargna, a Nola (Napoli).	Marchio di commercio per prodotti orto-frutticoli.	51847	15- 9-1935
11- 6-1935	Ditta Pasticceria Victoria, a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni e pasticceria in genere.	51848	15- 9-1935
12- 6-1935	Angelo Fuini, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	51849	15- 9-1935
20-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per orzo mondo.	51852	17- 9-1935
26-10-1934	Caffè Colombino di Tosso Antonio, a Biella-Oropa (Vercelli).	Marchio di fabbrica per confetti.	51854	17- 9-1935
24- 7-1935	Ditta F. A. Geiser & H. Appliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè, tè, caffè.	51858	17- 9-1935
7- 5-1935	Ditta Giorgio Sciotto, a Milazzo (Messina).	Marchio di commercio per agrumi e frutta.	51863	19- 9-1935
8- 8-1934	Cremerie Lombarde - Marchigiane, a Falconara Marittima (Ancona).	Marchio di fabbrica per burro di panna.	51867	19- 9-1935
6- 4-1934	Paolo Castiglioni, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato del caffè.	51871	21- 9-1935
20-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	51882	23- 9-1935
20-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per farina di cicoria.	51883	23- 9-1935
10- 6-1935	Ditta Locatelli Mattia, a Moretta (Cuneo).	Marchio di fabbrica per burro.	51888	23- 9-1935
10- 6-1935	Ditta Locatelli Mattia, a Moretta (Cuneo).	Marchio di fabbrica per burro.	51889	23- 9-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
7- 8-1934	Ditta Lanciotto Lolli di Luigi, a Bastia (Perugia).	Marchio di fabbrica per conserva di pomidoro.	51893	25- 9-1935
20-12-1934	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per orzo macinato.	51894	25- 9-1935
15- 5-1935	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per burro.	51902	27- 9-1935
15- 5-1935	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi	Marchio di fabbrica per burro.	51903	27- 9-1935
15- 6-1935	Perugina S. A. Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51907	27- 9-1935
		CLASSE III. — Acque minerali, vini liquori e bevande diverse. *(Vedi classe II, marchio n. 51828)*		
27- 9-1934	Vincenzo Coppola, a Capri (Napoli).	Marchio di fabbrica per vini.	51827	7- 9-1935
14- 8-1934	Adriano Razzaguta, a Livorno.	Marchio di fabbrica per vino.	51839	9- 9-1935
28- 4-1934	Ditta Paolo Frigerio, a Meda (Milano).	Marchio di fabbrica per liquore.	51851	17- 9-1935
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
23- 8-1934	Carlo Borgo, a Torino.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	51834	9- 9-1935
23- 8-1934	Carlo Borgo, a Torino.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	51835	9- 9-1935
23- 8-1934	Carlo Borgo, a Torino.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	51840	9- 9-1935
26- 2-1935	Silvio Mascherpa, a Milano.	Marchio di fabbrica per lubrificante per piccole macchine e per parti di macchine.	51873	21- 9-1935
27- 4-1935	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per tinture in genere per capelli e simili; profumerie di ogni genere; prodotti di bellezza; prodotti di cosmetica; prodotti igienici.	51884	23- 9-1935
5- 6-1935	Alfredo Tobino, a Genova.	Marchio di fabbrica per oli lubrificanti.	51886	23- 9-1935
15- 6-1935	S.I.B.I. - Società Italiana Brevetti Industriali, a Genova.	Marchio di fabbrica per saponi e detersivo.	51897	25- 9-1935
17- 6-1935	Carlotta Borgogno, a Mondovì-Piazza (Cuneo).	Marchio di fabbrica per lozioni per capelli, articoli per toeletta e per l'igiene, profumerie.	51899	25- 9-1935
18- 6-1935	« Asborno » Società Saponerie Liguri, a Genova	Marchio di fabbrica per sapone.	51900	25- 9-1935
5- 8-1935	West Electric Hair Curler Company (of England) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per forcella per arricciare e ondulare i capelli, fatte di metallo.	51920	30- 9-1935
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere organi e parti di macchine non compresi in altre classi.		
28- 9-1934	F. L. Smidth & Co. A/S., a Copenhagen.	Marchio di fabbrica per macchine di macinazione, separatori aerei, ventilatori ed apparecchi di trasporto. (Già registrato in Danimarca al n. 678-1933).	51832	9- 9-1935
15- 1-1935	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per lamette per barba.	51862	19- 9-1935
13- 6-1935	Ditta Geronzio Rabuffetti, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per materiale, macchinario ed attrezzi per fonderie.	51880	21- 9-1935
2- 6-1934	Friedr. Herder Abr. Sohn, a Solingen (Germania).	Marchio di fabbrica per coltelli, forbici ed utensili taglienti in genere, nonchè spatole, seghe, scalpelli, lame da pialle, accette, picconi, armi da taglio e da punta, forchette, cucchiai, cavaturaccioli, schiaccianoci. (Già registrato in Germania al n. 3999).	51881	23- 9-1935
5- 6-1935	Ramsey Accessories Manufacturing Corporation, a St. Louis, Missouri (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per fascie elastiche per pistoni, molle interne per dette e dilatatori per camicie di pistoni.	51885	23- 9-1935
24- 4-1935	Soc. Generale per l'Utilizzazione dell'Energia Termica dei Combustibili Nazionali, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi e macchinari di utilizzazione di energia termica dei combustibili liquidi solidi e gasosi.	51901	27- 9-1935
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione, vetrerie e ceramiche.		
14- 8-1935	Emilio Luling, a Milano.	Marchio di fabbrica per miscela bituminosa per pavimenti e ricopertura di terrazze.	51890	23- 9-1935
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
17-10-1934	Alfredo Massa, a Milano.	Marchio di fabbrica per busti, cinture, ventriere, calze elastiche e articoli sportivi in maglie elastiche.	51860	17- 9-1935
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria; e valigeria. *(Vedi classe V marchio n. 51832).*		
4-10-1934	Carmelo Passanisi, a Catania.	Marchio di fabbrica per articoli di valigeria e cartelle da scuola.	51826	7- 9-1935
12- 6-1935	Fiat Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per automobili, loro parti ed accessori.	51865	19- 9-1935
18-10-1934	Giovanni Salvini, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	51872	21- 9-1935
14- 3-1935	Cesare Luna, a Roma.	Marchio di fabbrica per cambi di velocità o di rapporto per cicli e simili.	51875	21- 9-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XIII. — Filati tessuti, pizzi e ricami.		
17- 6-1935	De Angeli - Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51908	27- 9-1935
17- 6-1935	De Angeli - Frua, Società per l'industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	51909	27- 9-1335
		CLASSE XIV. — Articoli da vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi. *(Vedi classe V marchio n. 51881; classe X marchio n. 51860).*		
10- 6-1935	Mario Richard, a Torino.	Marchio di fabbrica per cappelli, berretti, feltri e copricapi in genere per signora ed articoli di modisteria.	51841	15- 9-1935
10- 6-1935	Mario Richard, a Torino.	Marchio di fabbrica per cappelli, berretti, feltri per signora e articoli di modisteria.	51844	15- 9-1935
7- 9-1934	Ditta Fratelli Prigione, a Torino.	Marchio di fabbrica per calzature di gomma invernali ed estive come sovrascarpe da uomo, stivali di gomma, sovrascarpe da neve e simili; calzature di tela e gomma vulcanizzate per tennis.	51857	17- 9-1935
17-10-1934	Alfredo Massa, a Milano.	Marchio di fabbrica per busti, cinture, ventriere, calze elastiche e maglie elastiche.	51868	19- 9-1935
16-10-1934	Alfredo Massa, a Milano.	Marchio di fabbrica per busti, cinture, ventriere, calze elastiche e maglie elastiche.	51869	19- 9-1935
14-11-1934	Società in nome collettivo Fratelli Zanotti, a Forlì.	Marchio di fabbrica per cappelli da sacerdote.	51870	19- 9-1935
1- 8-1935	S. A. Sigismondo Piva, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze di seta.	51874	21- 9-1935
12- 6-1935	Ditta M. Fischbein, a Trieste.	Marchio di fabbrica per soprabiti, paltò ed effetti di vestiario in genere.	51887	23- 9-1935
18- 6-1935	Ditta Zanetti - Maglierie Sportive dei Fratelli Zanetti, ad Albonese (Lomellina).	Marchio di fabbrica per maglieria intima e maglieria esterna, nonchè calze, guanti e gambali per sports.	51898	25- 9-1935
19- 1-1935	Calzificio Umberto Formaggi, a Novara.	Marchio di fabbrica per calze da uomo.	51911	30- 9-1935
4- 3-1935	Antonio Colombano, a Bra (Cuneo).	Marchio di fabbrica per calzature	51912	30- 9-1935
25- 5-1935	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Marchio di fabbrica per capi di camiceria a maglia indemagliabile, specialmente da tennis.	51914	30- 9-1935
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
15- 7-1935	Società Anonima Cufra, a Genova.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	51861	19- 9-1935
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.		
27- 6-1935	Giovanni Luigi Calleri, a Mondovì (Cuneo).	Marchio di fabbrica per inchiostri.	51866	19- 9-1935
		CLASSE XVIII. — Prodotli farmaceutici e apparecchi d'igiene e terapie. *(Vedi classe IV, marchi nn. 51884, 51889).*		
28- 5-1934	Farmoterapica D. Lancellotti & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51824	1- 9-1935
14- 6-1935	Opera Bioterapica Italiana, a Sesto S. Giovanni (Milano).	Marchio di fabbrica per un medicamento.	51843	15- 9-1935
4- 2-1935	« Laboratorio Farmaceutico Dott. Luigi Dalloca », a Bologna.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	51850	15- 9-1935
27- 7-1934	Salvatore Scaduto, a Palermo.	Marchio di commercio per dispositivo di cannula vaginale per lavaggi.	51853	17- 9-1935
6- 2-1935	Reale Farmacia Zarri - Ditta E. Zarri Successori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per candelette medicamentose di uso veterinario per tori contro la propagazione della vaginite granulosa.	51855	17- 9-1935
6- 2-1935	Reale Farmacia Zarri - Ditta E. Zarri Successori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per candelette medicamentose per la cura della vaginite granulosa nelle vaccine.	51856	17- 9-1935
24- 9-1934	Nello Paris e Antonio Peccini, a Perugia.	Marchio di fabbrica per manipoli ed altri utensili per dentisti.	51859	17- 9-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51864	19- 9-1935
4- 2-1935	« Laboratorio Farmaceutico Dott. Luigi Dalloca », a Bologna.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	51876	21- 9-1935
4- 2-1935	« Laboratorio Farmaceutico Dott. Luigi Dalloca », a Bologna.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	51877	21- 9-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51878	21- 9-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51879	21- 9-1935
1- 5-1934	S. A. S. M. I. - Società Anonima Specialità Medicinali Italiani, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51891	25- 9-1935
28- 5-1934	Farmoterapica D. Lancellotti & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51892	25- 9-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51895	25- 9-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51896	25- 9-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51004	27- 9-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51915	30- 6-1935
11- 6-1935	Soc. Farmacoterapica, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	51916	30- 9-1935
19- 6-1935	Hidezo Kimura a Akogun, Hyogoken (Giappone).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali ed articoli relativi al trattamento medico.	51919	30- 9-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi (*Vedi classe IV marchio n. 51897; classe XVIII marchio n. 51919*).		
13- 6-1935	Manifatture del Seveso S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti abrasivi.	51905	27- 9-1935
13- 6-1935	Manifatture del Seveso S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti abrasivi.	51906	27- 9-1935
19- 6-1935	Raimondo de Kaan, a Milano.	Marchio di fabbrica per sale per bagno.	51910	27- 9-1935
9- 4-1935	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparati per la pulitura di metalli; prodotti chimici per l'industria, la fotografia e la concia.	51913	30- 9-1935
13- 6-1935	Manifatture del Seveso S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti abrasivi.	51917	30- 9-1935
13- 6-1935	Manifatture del Seveso S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti abrasivi.	51918	30- 9-1935
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi		
17- 4-1934	Sugherificio Marangoni & C. Successori a Bezzi, Lattuada & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per turaccioli.	51823	7- 9-1935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli pubblicati del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

Elenco nn. 19-20 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di ottobre 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 19-20, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
17- 5-1935	Ditta Sbardolini & Bresciani, a Brescia.	Marchio di fabbrica per pelli conciate.	51924	2-10-1935
24-11-1934	Vitale Modiano, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per pani di stagno piombo, rame, zinco; leghe metalliche ed altri metalli.	51942	5-10-1935
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili).		
31-12-1934	Ditta Daniele Palazzoli & C. « Grande Casa Alimentare », a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	51923	2-10-1935
15- 6-1935	Perugina S. A. Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51926	2-10-1935
15- 6-1935	Perugina S. A. Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle	51927	2-10-1935
12-12-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51944	5-10-1935
12-12-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51945	5-10-1935
12-12-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51946	5-10-1935
10- 6-1935	« La Palmaria » Fabbrica Cioccolata ed Affini, a Lavagna (Genova).	Marchio di fabbrica per caramelle.	51949	5-10-1935
14- 6-1935	Ditta Lodovico Chiambretto, a Torino.	Marchio di fabbrica per dolciumi, caramelle, confetti, pastiglie, cioccolato, biscotti.	51950	5-10-1935
29- 5-1934	Domenico Grossi, a Ravenna.	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare in sostituzione delle uova.	51951	5-10-1935
7- 9-1934	Vittorio Bassi, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per polpa di pomidoro.	51956	5-10-1935
15-10-1934	Michele Ottavio Penna, a Torino.	Marchio di fabbrica per salume.	51957	5-10-1935
12-12-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51960	5-10-1935
22- 2-1935	Industria Lavorazione Sardine & Affini, Conte Gaddo della Gherardesca, a Lucca.	Marchio di fabbrica per sardine conservate in scatole.	51963	8-10-1935
10- 6-1935	Ditta G. Antoniolo, a Luino (Varese).	Marchio di fabbrica per un prodotto a base di lardo preparato.	51968	8-10-1935
18- 6-1935	Ditta F. Brandizzi Succ., a Roma.	Marchio di fabbrica per miscela di caffè.	51969	8-10-1935
15-11-1934	S. A. Perugina - Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51978	8-10-1935
15-11-1934	S. A. Perugina - Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	51979	8-10-1935
13-10-1934	Latterie Industriali Riunite, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro.	51984	10-10-1935
27-10-1934	Latterie Industriali Riunite, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio.	51985	10-10-1935
16-11-1934	Società Anonima Gio. & Fratelli Buitoni - Sansepolcro, a Perugia.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	51986	10-10-1935
16-11-1934	Società Anonima Gio. & Fratelli Buitoni - Sansepolcro, a Perugia.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare per diabetici.	51987	10-10-1935
13-12-1934	S. A. L.I.P.C.A (Lavorazione Italiana Prodotti Caramelle Affini), a Napoli.	Marchio di fabbrica per biscotti, cacao, confetture, caramelle masticabili, caramelle alla frutta in genere, cioccolato, gelatine e marmellate in genere, pastiglie dissetanti, pastiglie in genere, prodotti alimentari, torroni, dolciumi in genere.	51993	10-10-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
15- 6-1935	Ditta Gabriele Gambardelli & Figli, a Nocera Inferiore (Salerno).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro e salsa di pomodoro.	51996	10-10-1935
15- 6-1935	Ditta Gabriele Gambardella & Figli, a Nocera Inferiore (Salerno).	Marchio di fabbrica per pomodori pelati con salsa di pomodoro e basilico.	51997	10-10-1935
12- 6-1935	McNitie & Price, Limited, a Edinburg (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per biscotti di frumento.	51998	10-10-1935
12-12-1934	S. A. L.I.P.C.A. (Lavorazione Italiana Prodotti Caramelle Affini), a Napoli.	Marchio di fabbrica per biscotti, cacao, confetture, caramelle masticabili, caramelle al frutto in genere, cioccolato, gelatine e marmellate in genere, pastiglie dissetanti, pastiglie in genere, prodotti alimentari, torroni e dolciumi in genere.	52002	14-10-1935
20-12-1934	Frank, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	52016	14-10-1935
4- 1-1935	Ditta Dante Chiabrera, ad Alessadnria.	Marchio di fabbrica per caramelle.	52017	14-10-1935
29- 5-1935	Fratelli Ferrero, a Torino.	Marchio di fabbrica per frutta e agrumi.	52020	14-10-1935
28-11-1934	S. A. Casa Vinicola di Esportazione Luigi Bigi & Figlio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per vino bianco frizzante.	52032	15-10-1935
25- 2-1935	Stabilimento Anglo Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasticche, confetti, caramelle e dolci.	52033	16-10-1935
8- 7-1935	Società Anonima Baratti & Milano, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	52038	16-10-1935
13- 7-1935	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	52047	18-10-1935
8- 7-1935	S. A. Zuccherificio di Sermide, a Genova.	Marchio di fabbrica per lievito.	52062	21-10-1935
16- 7-1935	Amato Brecciaroli, a Jesi (Ancona).	Marchio di fabbrica per pomidori crudi e carciofi in conserva.	52073	23-10-1935
26- 7-1935	« Società Mellin d'Italia », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare per bambini.	52075	23-10-1935
16- 7-1935	Gaslini S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per olio vegetale commestibile, ricavato da seme oleoso.	52089	25-10-1935
1- 8-1935	« Zeda Società Anonima », a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caramelle.	52103	31-10-1935
1- 8-1935	« Zeda Società Anonima », a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caramelle.	52104	31-10-1935
1- 8-1935	« Zeda Società Anonima », a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caramelle.	52105	31-10-1935
1- 8-1935	« Zeda Società Anonima », a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per cioccolato e caramelle.	52106	31-10-1935
1- 8-1935	« Zeda Società Anonima », a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per cioccolato e caramelle.	52107	31-10-1935
27- 7-1935	S. A. Latterie Industriali Riunite L.I.R., a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio.	52110	31-10-1935
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
28-11-1934	S. A. Casa Vinicola di Esportazione « Luigi Bigi & Figlio », a Firenze.	Marchio di fabbrica per vino bianco frizzante.	51921	2-10-1935
18-10-1434	Onorato Dompè, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico in polvere, in pastiglie e in soluzione per acqua digestiva.	51932	3-10-1935
13- 7-1934	Società Anonima Fonti di San Bernardo, a Torino.	Marchio di fabbrica per bevande analcooliche, acque minerali naturali ed artificiali, acque gassose, sciroppi, bevande preparate al frutto, polveri per la preparazione di acque minerali potabili.	51952	5-10-1935
11-12-1934	Ditta Filippi Fausto & C., a Padova.	Marchio di fabbrica per un liquore.	51959	5-10-1035
26- 4-1935	Società Anonima Aziende Agricole Piave Isonzo, a Venezia.	Marchio di fabbrica per vino bianco e rosso.	51964	8-10-1935
20- 4-1935	Industria Frigorifera ed Acque Gassose, Alassio (Savona).	Marchio di fabbrica per bibite gassate e sciroppi.	51965	8-10-1935
23- 5-1934	Società Anonima Ferro China Baliva, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquore.	51972	8-10-1935
25-10-1934	Società Anonima Francesco Cinzano & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth.	51975	8-10-1935
15- 3-1935	Carlo Zucca, a Milano.	Marchio di fabbrica per una speciale bibita.	51980	8-10-1935
8- 8-1934	Renato di Martino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per polveri per la preparazione di acqua da tavola	51992	10-10-1935
5- 6-1935	Fabbrica Acque Gazose « Tergeste » S. a. g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per bibita gassata.	51995	10-10-1935
3-11-1934	Isacco Einhorn, a Fiume.	Marchio di fabbrica per vino vermouth.	52015	14-10-1935
6- 4-1934	Ditta Fratelli Sterzi, a S. Martino Buon Albergo (Verona).	Marchio di fabbrica per vini.	52021	16-10-1935
25- 6-1935	Società Chimica Tazzetti & C., a Casale Monferrato (Alessandria).	Marchio di fabbrica per acque minerali artificiali e polveri per la preparazione di acque minerali.	52025	16-10-1935
28- 6-1935	Aldo Reynaldi, a Torino.	Marchio di fabbrica per acque gazate o non preparate con cellule di frutta e zucchero.	52029	16-10-1935
22-10-1934	Pietro Bianchi, a Vercelli.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	52031	16-10-1935
15- 6-1934	Ditta Vinicola Rota Gianoli, a Sondrio.	Marchio di fabbrica per vini.	52041	18-10-1935
9- 7-1935	Società Anonima Fratelli Branca Distillerie, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	52063	21-10-1935
9- 7-1935	Società Anonima Fratelli Branca Distillerie, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	52064	21-10-1935
9- 7-1935	Società Anonima Fratelli Branca Distillerie, a Milano	Marchio di fabbrica per bibita.	52065	21-10-1935
9- 7-1935	Società Anonima Fratelli Branca Distillerie, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	52072	23-10-1935
6- 4-1935	Ditta Fratelli Sterzi, a S. Martino Buon Albergo (Verona).	Marchio di fabbrica per vini.	52081	25-10-1935
16- 7-1935	Ditta Carlalberto Anselmi a Marsala (Trapani)	Marchio di fabbrica per vini vermouth, marsala, spumanti e vini in genere.	52095	29-10-1935
		CLASSE IV. — Oli e grassi non commestibili, saponi e profumerie.		
4- 1-1935	Laboratorio Igienico Moderno Lancerotto, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria igienica, come dentifrici, ciprie, lozioni, brillantine, creme per la pelle.	51947	5-10-1935
23- 6-1934	Edoardo Sciutti, a Milano.	Marchio di commercio per sostanze per detergere, pulire, lustrare, lucidare, lisciviare anche come articolo di profumeria come: dentifrici, polveri per ungnie, saponi industriali e casalinghi.	51973	8-10-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
23-10-1934	Azienda Importatrice Vendita Olii Lubrificanti ed Affini, a Milano.	Marchio di commercio per olii lubrificanti.	51976	8-10-1935
27- 6-1935	Standard Oil Company of New Jersey, a Wilmington, Delaware (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	51989	10-10-1935
27- 6-1935	Standard Oil Company of New Jersey, a Wilmington, Delaware (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	52000	10-10-1935
29- 5-1935	S. A. Produzione Profumerie Affini (S.A.P.P.A.) a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto cosmetico.	52006	14-10-1935
29- 5-1935	S. A. Produzione Profumerie Affini (S.A.P.P.A.) a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto cosmetico.	52007	14-10-1935
29- 5-1935	S. A. Produzione Profumerie Affini (S.A.P.P.A.) a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto cosmetico.	52008	14-10-1935
12-10-1934	Pietro Fontana, a Firenze.	Marchio di fabbrica per dentifrici.	52013	14-10-1935
26- 1-1935	Hormona S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto per cosmesi.	52018	14-10-1935
27- 4-1935	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per tinture in genere per capelli e simili; profumerie di ogni genere; prodotti di bellezza; prodotti di cosmetica; prodotti igienici.	52019	14-10-1935
2- 7-1935	Fabbrica Italiana di Maglierie Fini Soc. An. a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	52028	16-10-1935
24- 6-1935	Gaetano Pampanini, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	52036	16-10-1935
17- 7-1935	Antonio Biffi, a Milano.	Marchio di fabbrica per mastici per guarnizioni di vapore, acqua e gas, adesivi e lubrificanti.	52040	16-10-1936
25- 1-1935	« Ditta Michelangelo Vitale », a Genova.	Marchio di fabbrica per acqua profumata da toeletta.	52042	18-10-1935
8- 7-1935	Penola, Inc., a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per olii e grassi lubrificanti.	52064	29-10-1935
3- 9-1935	Antonio Marini, a Roma.	Marchio di fabbrica per smalto per le unghie; polveri, liquidi e paste diverse per unghie; pasta, polvere ed elisir dentifricio; acqua di colonia, lozioni e estratti profumati; brillantine solide e liquide; fissatori per capelli e baffi; creme per la pelle; lozioni ed acque per la pelle e per capelli, polveri profumate per toletta e per bagno; rossetti liquidi e in pasta per riso e per labbra; sali da bagno.	52116	31-10-1935
3- 9-1935	Antonio Marini, a Roma	Marchio di fabbrica per smalto per le unghie; polveri, liquidi e paste diverse per unghie; pasta, polvere ed elisir dentifricio; acqua di colonia, lozioni ed estratti profumati; brillantine solide e liquide; fissatori per capelli; creme per la pelle; lozioni ed acque per la pelle e per capelli; polveri profumate per toletta e bagno; rossetti liquidi ed in pasta per viso e labbra; sali da bagno.	52117	31-10-1935
3- 9-1935	Antonio Marini, a Roma.	Marchio di fabbrica per smalto per le unghie, liquido per togliere lo smalto, acqua per imbiancare le unghie, pasta per ammorbidire le pellicole delle unghie, pasta per ammorbidire le pellicole delle unghie, liquido per ammorbidire le pellicole delle unghie.	52118	31-10-1935
3- 9-1935	Antonio Marini, a Roma.	Marchio di fabbrica per un prodotto oleoso contro la forfora e la caduta dei capelli.	52119	31-10-1935
		Classe V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).		
4-12-1934	Universal Cosler Corporation, a Detroit, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per unità di refrigerazione e di condizionamento dell'aria per uso domestico e commerciale e relativi apparecchi ed equipaggiamenti.	51958	5-10-1935
20- 5-1935	Leone Bruno, a Genova.	Marchio di fabbrica per economizzatori di benzina per motori a scoppio.	51966	8-10-1935
21- 6-1935	Matchless Motor Cycles (Colliers) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per motori ed accessori relativi.	51988	10-10-1935
2- 8-1935	Angelo Sartori, a Milano.	Marchio di fabbrica per robinetteria in genere.	52060	18-10-1935
17- 7-1935	Ditta Favretti & Villa, a Milano.	Marchio di fabbrica per estintori d'incendio.	52069	21-10-1935
		Classe VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
15-12-1934	S. A. Lombarda « La Ducale », a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e relative parti ed accessori.	51922	2-10-1935
16- 7-1935	Micalex (Parent) Co. Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per materiali isolanti elettrici.	52046	18-10-1935
13- 7-1935	Soc. Accomandita A.M.C.A. Apparecchi di Misura Controllo ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per misuratori di quantità di calore.	52066	21-10-1935
		Classe VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.		
8- 1-1935	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi	Marchio di fabbrica per lastre di vetro.	51994	10-10-1935
29- 5-1935	Aktieselskabet Skarrehage Molervaerk, a Nykobing, Mors (Danimarca).	Marchio di fabbrica per mattoni, piacche, malta isolante, granelli e frazioni di tubetti per il rivestimento dei conduttori, il tutto di alto potere isolante termico.	52005	14-10-1935
6- 8-1935	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per vetro solubile.	52111	31-10-1935
		Classe IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
14- 9 1935	Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	51931	3-10-1935
17- 7-1935	Attilio Lisi, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi di riscaldamento.	52057	18-10-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.**		
25- 6-9135	Société Cotonniére de Lapugnoy, a Lapugnoy (Francia).	Marchio di fabbrica per oggetti di biancheria (indumenti o biancheria d'uso domestico) e sacchi o borse per i medesimi.	51928	2-10-1935
25- 6-1935	Société Cotonniére de Lapugnoy, a Lapugnoy (Francia).	Marchio di fabbrica per oggetti di biancheria (indumenti o biancheria d'uso domestico) e sacchi o borse per i medesimi.	51929	2-10-1935
25- 6-1935	Société Cotonniére de Lapugnoy, a Lapugnoy (Francia).	Marchio di fabbrica per oggetti di biancheria (indumenti o biancheria d'uso domestico) e sacchi o borse per i medesimi.	51930	2-10-1935
21-11-1934	Soc. An. A. Calderoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per posaterie di metallo argentato.	52001	14-10-1935
6- 5-1935	Jefferson Carroll Phillips (titolare della: The Lord-Carroll Company), a Denver, Colorado (S. U.A.).	Marchio di fabbrica per forchetta e coltello in un sol pezzo a doppio uso.	52004	14-10-1935
18- 7-1935	Ditta Albanese di Alberto Albanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per borse da spiaggia, borsette, ombrellini, arazzi, quadri, guarnizioni per abiti, cappelli e cinture.	52058	18-10-1935
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**		
28- 6-1935	Felice Carosso, a Genova.	Marchio di fabbrica per paraurti ed accessori analoghi.	52037	16-10-1935
12- 1-1935	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma, pneumatici, semi-pneumatici e pieni.	52051	18-10-1935
12- 1-1935	Società Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma, pneumatici, semi-pneumatici e pieni.	52052	18-10-1035
12- 1-1935	Società Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma, pneumatici, semi-pneumatici e pieni.	52053	18-10-1935
12- 1-1935	Società Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma, pneumatici, semi-pneumatici e pieni.	52054	18-10-1935
18- 7-1934	The Goodyear Tire & Rubber Company, a Akron, Ohio (U.S.A.).	Marchio di fabbrica per guarnizioni pneumatiche di gomma e di gomma e tessuto per ruote di veicoli, copertoni e camere d'aria per pneumatici di ruote di veicoli, cerchioni pieni e semi-pieni di gomma e tessuto per ruote di veicoli.	52082	25-10-1935
18- 7-1934	The Goodyear Tire & Rubber Company, a Akron, Ohio (U.S.A.).	Marchio di fabbrica per guarnizioni pneumatiche di gomma, di tessuto e di gomma e tessuto per ruote di veicoli, copertoni e camere d'aria per pneumatici di ruote e di veicoli, cerchioni pieni e semi-pieni di gomma e tessuto per ruote di veicoli.	52083	25-10-1935
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
7- 6-1935	Cotonificio Valle di Susa, a Torino.	Marchio di fabbrica per filato di fiocco rayon.	51925	2-10-1935
12- 7-1934	Soc. Acc. Semplice Antonio Daelli, a Villasanta (Milano).	Marchio di fabbrica per nastri di cotone, di rayon, fascie per bambini, bande alla marinara e nastri tagliati.	51941	5-10-1935
8- 9-1934	Società Anonima Aziende Tessili Unificate, a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	51955	5-10-1935
21-12-1934	Stabilimenti Tessili Italiani - Benigno Crespi - Cotonificio Veneziano - Manifatture Toscane Riunite - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela di cotone.	51961	8-10-1935
9-12-1933	Edoardo Cottini, a Varese.	Marchio di fabbrica per stoffa per ombrelli.	51981	10-10-1935
24- 4-1935	S. A. Unione Fabbriche Tulli Pizzi ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tulle per tendaggi.	52034	16-10-1935
13- 3-1935	S. A. Cotonificio Legler, a Ponte S. Pietro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per tessuti.	52043	18-10-1935
18- 7-1935	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	52044	18-10-1935
18- 7-1925	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	52045	18-10-1935
13- 7-1935	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	52067	21-10-1935
18- 7-1935	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	52068	21-10-1935
13- 7-1935	Cotonificio Ligure S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	52070	21-10-1935
24- 7-1935	Adolfo Schmidt, a Villa Guardia (Como).	Marchio di fabbrica per nastri di qualsiasi tipo di filato bianco e colorato.	52077	23-10-1935
16- 7-1935	Manifattura Tessile Fiorentina Giulio Gori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere in ogni filato in specie in lino, cotone, canapa, seta; tessuti misti, in specie tessuti a colori; tovagliati; coperte, tappeti e simili.	52099	29-10-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli da vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** *(Vedi classe XIII marchio n. 51941; classe X marchio n. 52058).*		
20-10-1934	Virginio Banfi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per suole e tacchi di gomma, scarpe con tomaia in tela o in pelle e con suola di gomma o di cuoio.	51934	3-10-1935
26- 7-1934	Società in Accomandita Semplice Giuseppe Rossi - Fabbrica di Cappelli di Feltro, a Montevarchi (Arezzo).	Marchio di fabbrica per cappelli di feltro.	51942	5-10-1935
26- 7-1934	Società in Accomandita Semplice Giuseppe Rossi - Fabbrica di Cappelli di Feltro, a Montevarchi (Arezzo).	Marchio di fabbrica per cappelli di feltro.	51953	5-10-1935
15- 6-1935	« Industria Italiana Calze Cotton », a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	51970	8-10-1935
19- 7-1934	Baltic India Rubber Co. « Quadrat », a Riga (Lettonia).	Marchio di fabbrica per soprascarpe di gomma e qualsiasi altro articolo di gomma come: calzature in gomma, scarpe di gomma, soprascarpe, stivali di gomma, scarpe di stoffa con suole di gomma, scarpe da spiaggia; articoli confezionati in gomma, cuffie, grembiuli, lenzuoli di gomma, tubi di gomma; articoli tecnici in gomma, materiali di guarnizione, anelli di guarnizione, articoli di gomma spugna, articoli igienici.	51982	10-10-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
19- 7-1934	Baltic India Rubber Co. « Quadrat », a Riga (Lettonia).	Marchio di fabbrica per soprascarpe di gomma e qualsiasi altro articolo di gomma come: calzature in gomma, scarpe di gomma, soprascarpe, stivali di gomma, scarpe di stoffa con suola di gomma, scarpe da spiaggia; articoli confezionati in gomma, cuffie, grembiuli, lenzuoli di gomma, tubi di gomma; articoli tecnici in gomma, materiali di guarnizione, articoli di gomma spugna, articoli igienici.	51983	10-10-1935
19- 7-1934	Baltic India Rubber Co. « Quadrat », a Riga (Lettonia).	Marchio di fabbrica per soprascarpe di gomma e qualsiasi altro articolo di gomma come: calzature in gomma, scarpe di gomma, sovrascarpe, stivali in gomma, scarpe di stoffa con suole di gomma, scarpe da spiaggia; articoli confezionati in gomma, cuffie, grembiuli, lenzuoli in gomma, tubi di gomma; articoli tecnici in gomma, materiali di guarnizione, anelli di guarnizione, articoli di gomma spugna; articoli igienici.	51991	10-10-1935
14- 6-1935	Iantzen Knitting Mills, Limited, a Brentford (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per costumi da bagno, pigiama da spiaggia e berretti da bagno. (Già registrato in Gran Bretagna al numero 557640).	52009	14-10-1935
20-10-1934	Virginio Banfi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per suole e tacchi di gomma, scarpe con tomaia in tela o in pelle e con suola di gomma o di cuoio.	52014	14-10-1935
26- 6-1935	Zanetti Maglierie Sportive dei Fratelli Zanetti, ad Albonese (Pavia).	Marchio di fabbrica per maglieria intima invernale ed estiva.	52027	16-10-1935
26- 6-1935	Società Anonima Manifatture Peretti & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per indumenti e articoli di maglia in lana, cotone e seta.	52035	16-10-1935
17- 7-1935	Fabbrica Italiana di Maglierie Fini S. A., a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	52050	18-10-1935
8- 8-1935	Giovanni Albertini, a Roma.	Marchio di fabbrica per accessorio per calzature.	52055	18-10-1935
5- 7-1935	Mario Baudo e Giacinta Ferioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per camicie, colletti, pigiama, mutande per uomo e per signora nonchè articoli di abbigliamento affini.	52056	18-10-1935
24- 6-1935	Società Anonima Fabbrica Italiana di Maglierie Fini, a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	52071	23-10-1935
25- 7-1935	Marcello Germani, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, guanti, maglieria e biancheria in genere.	52074	23-10-1935
24- 6-1935	Soc. An. Fabbrica Italiana di Maglierie Fini, a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	52088	25-10-1935
24- 7-1935	Società Anonima Gruppo Finanziario Tessile, a Torino.	Marchio di fabbrica per abiti e confezioni.	52100	29-10-1935
7- 8-1935	Ditta Arturo Pirola, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per cappelli.	52112	31-10-1935
9- 8-1935	Calzaturificio Merlo Rocco, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	52115	31-10-1935
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
16- 5-1935	Mario Giuseppe Tomasini, a Bologna.	Marchio di fabrica per cartine per sigarette.	51937	3-10-1935
16- 5-1935	Mario Giuseppe Tomasini, a Bologna.	Marchio di fabrica per cartine per sigarette.	51948	5-10-1935
26- 6-1935	Leon Codron, a Rodi (Egeo).	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette in bustine e blocchetti.	51999	10-10-1935
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.		
25- 6-1935	Vincenzo Catini, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per dispositivi per la rilegatura di fogli, blocchi, libri e simili; blocchi, quaderni, fascicoli e simili rilegati con filo metallico.	52061	21-10-1935
12- 2-1935	Ditta H. Hebborn & Co., a Köln a. Rh., (Germania)	Marchio di fabbrica per articoli di cancelleria e di ufficio (ad eccezione di mobili) e più precisamente: lapis, matite rientranti di corno artificiale, caucciù, celluloide o simili materiali, penne stilografiche di materiali simili, porta penne di legno, corno artificiale, celluloide o simili materiali, appunta-lapis di metallo, corno artificiale e simili materiali, righe di legno o metallo, tamponi per carta assorbente di legno o metallo, calamai e servizi per scrivania di legno, metallo o masse artificiali. (Già registrato in Germania al n. 350426).	52086	25-10-1935
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia: *(Vedi classe XIV marchi nn. 51982, 51983, 51991; classe IV marchio n. 52019).*		
26- 6-1934	Mario Tortora, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto disinfettante.	51935	3-10-1935
16- 5-1935	Cesare Masini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un callifugo.	51938	3-10-1935
3- 8-1935	Arturo Cozzolino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per composto di iodio ad alto dosaggio.	51940	3-10-1935
24- 1-1935	Narciso Ganzina, a Padova.	Marchio di fabbrica per prodotto biologico.	51962	8-10-1935
4- 5-1934	Piero Bozinoj a Milano.	Marchio di fabbrica per calmante antinevralgico.	51971	8-10-1935
19-10-1934	Parke, Davis & Co., a Londra.	Marchio di fabbrica per medicinali ipnotici per uso umano. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 542047).	51974	8-10-1935
11- 3-1935	Vick Chemical Company, a Filadelfia, Pa. (S.U.A).	Marchio di fabbrica per preparati chimici, medicinali e farmaceutici di qualunque genere; sostanze e miscele di sostanze per uso diagnostico, profilattico, terapeutico, preventivo, palliativo o curativo e per la cura di disturbi, affezioni, malattie, ferite, indisposizioni e disordini funzionali dell'uomo e degli animali; preparati igienici costituiti da sostanze o miscele di sostanze per igiene personale; antisettici per uso personale ed intimo; lavacri per la bocca, gargarismi, preparati per polverizzazioni ed inalazioni, colliri, lavacri per orecchi, docce e lavacri nasali ed apparecchi per l'applicazione e l'uso dei preparati e sostanze indicati.	52024	16-10-1935
11- 6-1935	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato chimico farmaceutico.	52026	16-10-1935
8- 7-1935	Emo Guandalini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale per la cura dell'apparato respiratorio.	52039	16-10-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
20- 7-1935	Angelo Bevilacqua, a Venezia.	Marchio di fabbrica per prodotti igienici e farmaceutici.	52059	18-10-1935
25- 7-1935	Società Anonima Italiana Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	52078	23-10-1935
2- 8-1935	Istituto Fitoterapico Italiano S. A., a Pisa.	Marchio di fabbrica per un medicinale.	52079	23-10-1935
2- 8-1935	Istituto Fitoterapico Italiano S. A., a Pisa.	Marchio di fabbrica per un medicinale.	52080	23-10-1935
19- 6-1935	Hidezo Kimura, a Akogun, Hyogoken (Giappone).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali ed articoli relativi al trattamento medico.	52092	29-10-1935
16- 7-1935	Società Anonima Italiana, Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti per uso igienico; disinfettanti, prodotti per uso veterinario; strumenti ed apparecchi per chirurgia, medicina e farmacia.	52097	29-10-1935
16- 7-1935	Società Anonima Italiana, Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	52098	29-10-1935
29- 7-1935	Laboratorio Chimico Dott. Bettino Delfino, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	52108	31-10-1935
2- 8-1935	Istituto Fitoterapico Italiano, S. A., a Pisa.	Marchio di fabbrica per un medicinale.	52109	31-10-1935
8- 8-1935	Istituto Fitoterapico Italiano S. A., a Pisa.	Marchio di fabbrica per un medicinale.	52113	31-10-1935
14- 8-1935	Alfonso Alfano, a Lanzara (Salerno).	Marchio di fabbrica per apparecchi di disinfezione.	52114	31-10-1935
29- 8-1935	Soc. An. Maggioni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per fermenti lattici.	52120	31-10-1935
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
18- 6-1935	Pasquale Carenza, a Bari.	Marchio di fabbrica per bianco macinato ad olio a base di titanio.	52010	14-10-1935
18-10-1934	Soc. An. Guglielmo Brauns - Fabbrica di Colori di Anilina e Prodotti Chimici, a Desio (Milano).	Marchio di fabbrica per colori, vernici e prodotti chimici per calzature e per tingere e rimettere a nuovo oggetti in pelle o cuoio.	52012	14-10-1935
28- 6-1935	Attilio Oliva, a Genova Rivarolo.	Marchio di fabbrica per pittura antiruggine.	52030	16-10-1935
16- 7-1935	Fabbrica Chimica Unione S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	52049	18-10-1935
23- 7-1935	Lodovico Marx, ad Arenzano (Genova).	Marchio di fabbrica per pittura anticorrosiva perenne.	52076	23-10-1935
28- 6-1935	Attilio Oliva, a Genova-Rivarolo.	Marchio di fabbrica per smalto.	52090	25-10-1935
12- 3-1935	Vittorio Morandi, a Genova.	Marchio di fabbrica per materiali di rivestimento come vernici, smalti, colori, smalti vetrosi ed analoghi.	52091	29-10-1935
28- 6-1935	Attilio Oliva, a Genova-Rivarolo.	Marchio di fabbrica per vernici-alluminio, resistenti al calore.	52093	29-10-1935
16- 7-1935	Fabbrica Chimica Unione S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	52096	29-10-1935
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** *(Vedi classe XIX marchio n. 52012; classe XVIII marchio n. 52092; classe IV marchi nn. 51973, 52040).*		
17-10-1934	Angelo Bacigalupo, Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per estratti tannici.	51933	3-10-1935
20- 5-1935	Natale Roveda, a Marnate (Varese).	Marchio di fabbrica per detersivo.	51936	3-10-1935
9- 8-1934	Gino Magrini, a Livorno.	Marchio di fabbrica per candeggio solido per bucato.	51954	5-10-1935
21- 5-1935	S. S. Stafford, Inc., a New York (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per prodotto per pulire e lucidare mobilia e carrozzerie di automobili.	51967	8-10-1935
15-11-1934	Vincenzo Fardella, a Voghera.	Marchio di commercio per detersivi.	52022	16-10-1935
15-11-1934	Vincenzo Fardella, a Voghera.	Marchio di commercio per detersivi.	52023	16-10-1935
15-11-1934	Vincenzo Fardella, a Voghera.	Marchio di commercio per detersivi.	52084	25-10-1935
15-11-1934	Vincenzo Fardella, a Voghera.	Marchio di commercio per detersivi.	52085	25-10-1935
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
26- 7-1935	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti antiparassitari, per distruggere i parassiti dell'uomo, degli animali e delle abitazioni.	52101	31-10-1935
24- 7-1935	Ditta Oreste Caratelli, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto detersivo per lavare lana, seta, rayon, tessuti in genere in lana, in lino, cotone, in rayon, misti, maglierie e simili.	52102	31-10-1935
10- 6-1935	Pietro Cassino, a Genova Sestri.	Marchio di fabbrica per pasta per affilare rasoi.	51939	3-10-1935
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
8-11-1934	Alessandro Barelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per lubrificanti ed ogni prodotto o articolo relativo alla lubrificazione; olii minerali, olii vegetali, olii animali, grassi di ogni tipo; cere e preparati diversi; acquaragia; alcool e surrogati, parafine e colofonie; vaseline naturali ed artificiali; carbolineum e disinfettanti; petroli, benzine ed ogni loro derivato; prodotti chimici per l'industria.	51977	8-10-1935
30- 7-1935	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino - « Walter Martiny » Industria Gomma - Spiga - Sabit - Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per anelli pieni per autocarri, carri e veicoli in genere; anelli semi-pneumatici per autocarri, carri e veicoli in genere; calzature cucite in gomma e tela, calzature vulcanizzate in gomma e tela; soprascarpe; stivali; scarpe da neve; stivaloni; pantofole; calzature da bagno; sandali; calzature per chirurghi; calzature in genere; tubi di gomma; tubi in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; articoli in gomma stampati e trafilati; rivestimenti di gomma di articoli di qualsiasi materia; coperture e camere d'aria velo e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria auto, moto, avio e materiali di riparazione relativi; tubolari in gomma e tela per biciclette; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiale per riparazione di articoli in gomma o contenenti gomma; tessuti gommati, specialmente tessuti accoppiati mediante gomma e fogli gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli; gomme da cancellare; impermeabili; articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenenti gomma; articoli in gomma spugna; parti di selle per biciclette e motociclette in tela e gomma; cinghie in gomma e tela; materassi e cuscini pneumatici; articoli in gomma e gomma e tessuto per sport, spiaggia e campeggio.	51990	10-10-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
30- 4-1935	Fiat Società Anonima, Torino.	Marchio di fabbrica per legname, metalli greggi e lavorati, particolarmente acciai di ogni genere, composizioni e leghe metalliche, prodotti ed articoli metallici, caucciù, gomma, oggetti ed articoli di gomma; materiali combustibili di ogni genere, particolarmente nafta, petrolio, benzina e olio pesante; materiali lubrificanti di ogni genere come olii minerali e vegetali, grassi minerali, vegetali ed animali; macchinario e materiali per lo sfruttamento delle miniere; macchine agricole di ogni genere; macchine utensili, forni ed impianti, di ogni genere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; macchine utensili per la preparazione del materiale ferroviario e tramviario; macchine utensili per preparazione del materiale elettrico; macchine utensili per produzione di macchine di ogni genere; materiale elettrico e macchine elettriche di ogni genere; macchine ed apparecchi di trasmissione del moto e dell'energia; carri ferroviari e tranviari, locomotive, automotrici, materiale ferroviario e tranviario di ogni genere; locomobili per uso industriale e per costruzione di strade; veicoli automobili in generale, come vetture automobili stradali, locomotive, autocarri; navi, imbarcazioni, idroplani, sommergibili, canotti automobili e altri battelli a propulsione meccanica e tutti i mezzi di navigazione in generale, loro parti ed accessori; apparecchi di aviazione ed altri veicoli aerei, parti ed accessori di questi vari veicoli; carrozzerie per veicoli automobili; motori ed esplosione e a combustione interna, motori a vapore e motori elettrici tanto per veicoli automobili che per altre applicazioni; impianti elettrici per illuminazione e per forza motrice.	52003	14-10-1935
7- 9-1934	Neho - Industria Chimica, a Milano.	Marchio di fabbrica per striscie di annunzi pubblicitari munite inferiormente di piegature a guisa di tasche o di bustine; materiale pubblicitario; cartelli da negozio e da vetrina; insegne e colori luminosi; creme; prodotti cosmetici; scatole; materiali d'imballaggio.	52011	14-10-1935
16- 7-1935	Fabbrica Chimica Unione S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per lucido per scarpe, sapone comune, candele, amido, olio non commestibile, profumerie, glicerina, soda, indaco, prodotti per uso farmaceutico, saponi profumati, detersivi,lucidi e preparati per pulire e lucidare.	52048	18-10-1935
15- 3-1935	I.A.C. Industria Articoli Caoutchouc, a Tivoli. (Roma).	Marchio di fabbrica per maschere antigas, campali, industriali e per popolazione civile, loro parti ed accessori: maschere antigas foniche e ottiche e registratori per alte quote, loro parti ed accessori; autoprotettori di superficie e di immersione, loro parti ed accessori; tessuti gommati protettivi e indumenti protettivi contro gas e liquidi vescicatori; prodotti adsorbenti per gas e vapori, carboni attivi granulari e in polvere, apparecchi rivelatori per ossido di carbonio, capsule per rigenerazione aria, materiali per palombari, elmi, scafandri, vestiario, cappucci salvagente, attrezzature diverse e pompe per detti, materiale subacqueo, vasche salvagente per sommergibili e tutti i prodotti per la salvezza della vita umana in terra, aria e mare.	52087	25-10-1935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

Elenco nn. 21-22 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di novembre 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo nn. 21-22, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
9- 8-1935	Ditta A. & G. Billeri di Bellarmino, a Ponte a Egola (Pisa).	Marchio di fabbrica per cuoiami e pellami.	52164	25-11-1435
27- 9-1935	Società Anonima Impresa Forniture Industriali, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche antifrizione.	52189	27-11-1935
27- 9-1935	Società Anonima Impresa Forniture Industriali, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe di alluminio-zinco.	52190	27-11-1935
11-10-1935	Ditta Fratelli Riccioni di Pilade, a S. Croce sull'Arno (Pisa).	Marchio di fabbrica per vacchette bianche ed ingrassate; cuoio bianco e colorato per suola.	52200	28-11-1935
27- 9-1935	Società Anonima Impresa Forniture Industriali, a Milano	Marchio di fabbrica per leghe metalliche antifrizione con grafite incorporata.	52202	29-11-1935
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.**		
12- 3-1935	Sale, Tilney & Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per pesci e frutta in scatole.	52125	5-11-1935
8- 8-1935	S. A. Panettone San Babila, a Milano.	Marchio di fabbrica per panettone, pasticceria, confetteria, gelati.	52127	5-11-1935
10- 8-1935	Francesco Andriano, a Torino.	Marchio di fabbrica per burro.	52128	5-11-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
8- 8-1935	Ditta Siracusa & Strazzuso, a Catania.	Marchio di fabbrica per biglie di succo di liquirizia fecolato.	52129	5-11-1935
8- 8-1935	Ditta Siracusa & Strazzuso, a Catania.	Marchio di fabbrica per biglie di succo di liquirizia puro.	52130	5-11-1935
23- 1-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	52141	9-11-1935
8- 6-1935	Ditta Ottorino Belloni, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi.	52142	9-11-1934
1- 8-1935	Luigi Mora, a Bordighera (Imperia).	Marchio di fabbrica per dolci in genere e particolarmente dolci cotti al forno, amaretti, biscotti ed inoltre farina per dolci, caramelle ed altri dolciumi.	52149	9-11-1935
9- 8-1935	Antonio Genoni, a Castano Primo (Milano).	Marchio di fabbrica per un formaggio dolce.	52162	25-11-1935
8- 8-1935	Ditta Lorenzo Larocca, a Bari.	Marchio di fabbrica per conserva di frutta in scatole; conserva di pomodoro in scatole; pesci salati e pesci all'olio in scatole; baccalà.	52165	25-11-1935
30- 9-1935	Ditta Lorenzo Scaramellini, a Chiavenna (Sondrio).	Marchio di fabbrica per caramelle.	52169	25-11-1935
4-10-1935	Ditta Enrico Devizzi fu G., a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	52182	27-11-1935
20- 9-1935	Carlo Viganò, ad Abbiategrasso (Milano).	Marchio di fabbrica per bibite analcooliche, caramelle, pasticcerie e torroni.	52197	28-11-1935
8-10-1935	Società Nestlè, a Milano.	Marchio di fabbrica per cacao zuccherato al latte in polvere.	52199	28-11-1935
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse (*Vedi classe II marchio n.* 52197).		
1- 8-1935	Giuseppe Bianco, a Torino.	Marchio di fabbrica per liquori, sciroppi, aperitivi.	52124	5-11-1935
12- 8-1935	Ditta Ferruccio Foresi, a Parma.	Marchio di fabbrica per marsala all'uovo.	52136	7-11-1935
28- 8-1935	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per estratti, sciroppi, e bevande non alcooliche.	52140	7-11-1935
22- 6-1935	Casa Vinicola F. Bertocchini & C., a Livorno.	Marchio di fabbrica per aperitivi, liquori, vini liquorosi e bevande alcooliche.	52144	9-11-1935
16- 7-1935	Ditta Diego Rallo & Figli, a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per vini vermouth, marsala, spumanti e vini in genere.	52146	9-11-1935
17- 7-1935	Giulio Turla, a Torino.	Marchio di fabbrica per polveri per la preparazione di bibite dissetanti non alcooliche e bibite preparate con dette polveri.	52150	9-11-1935
14- 8-1935	Pietro Marchesini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquori alcoolici, antialcoolici, vini lavorati, aperitivi e elisir, sciroppi e bibite estive.	52161	25-11-1935
27- 8-1935	Distilleria Stampa Sassolino Stampa-Sassuolo, a Sassuolo (Modena).	Marchio di fabbrica per liquori.	52168	25-11-1935
6- 9-1934	« Maccarese » Società Anonima di Bonifiche, a Roma.	Marchio di fabbrica per vini.	52191	28-11-1935
6- 9-1934	« Maccarese » Società Anonima di Bonifiche, a Roma.	Marchio di fabbrica per vini.	52192	28-11-1935
6- 9-1934	« Maccarese » Società Anonima di Bonifiche, a Roma.	Marchio di fabbrica per vini.	52196	28-11-1935
27- 9-1935	John & Robt. Harvey & Co., Limited, a Glasgow (Scozia).	Marchio di fabbrica per whsky. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 293523).	52198	28-11-1935
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
31-12-1934	Società Anonima Stabilimenti « L.E.P.I.T. », a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi, profumerie, nonchè articoli per toeletta.	52121	5-11-1935
5- 8-1935	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per oli e grassi lubrificanti, specialmente oli lubrificanti per motori Diesel ad alta velocità per trazione stradale	52126	5-11-1935
21- 8-1935	Società Anonima Boracifera di Larderello, a Firenze.	Marchio di fabbrica per preparati ossigenati per pediluvi.	52137	7-11-1935
21- 8-1935	Società Anonima Boracifera di Larderello, a Firenze.	Marchio di fabbrica per preparati ossigenati per pediluvi.	52138	7-11-1935
21- 8-1935	Società Anonima Boracifera di Larderello, a Firenze.	Marchio di fabbrica per preparati ossigenati per pediluvi.	52139	7-11-1935
28- 2-1935	The Cities Service Oil Company a Cleveland (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per kerosene, gasolina, olii e grassi lubrificanti.	52154	12-11-1935
25- 7-1935	E. G. Acheson Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per olio di ricino grafitato lubrificante.	52157	12-11-1935
1-10-1935	Alberto Plebani, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per prodotti di profumeria, estetica e cosmetica; prodotti ed articoli da toletta.	52205	29-11-1935
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.		
8- 1-1935	Fantini Antonio, a Bologna.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, coltelli da tasca e da cucina, trincetti per calzolaio, acciarini, lunette ed altri piccoli utensili per manicure, tosatrici per capelli e per cavalli, forbici e cesoie, pennelli per barba, posate da tavola e da viaggio, rasoi comuni e tipo di sicurezza.	52152	12-11-1935
5- 7-1935	Enrico Longinotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per macchine per fabbricazione, formatura e rifinitura di mattonelle; macchine per la lavorazione in genere delle mattonelle; parti e pezzi di ricambio ed accessori per le stesse.	52155	12-11-1935
6- 8-1935	Electric Furnace Products Company, Limited, a Toronto, Ontario (Canadà).	Marchio di fabbrica per metalli e leghe metalliche.	52158	12-11-1935
20- 9-1935	Giovanni Girelli, a Piadena (Cremona).	Marchio di fabbrica per seminatrici e spandiconcimi.	52178	27 11-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
6- 7-1935	The Marconiphone Company Limited, a Hayes Middlesex (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per apparecchi ricevitori radiotelegrafici, radiotelefonici ed anche di televisione, per scopi di ricreazione e di istruzione, apparecchi di pubblicità, valvole termojoniche per detti apparecchi, nonchè parti ed accessori per gli apparecchi stessi.	52145	9-11-1935
3 1-1935	Aldo Gini, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi, dispositivi e impianti per la regolazione delle temperature negli ambienti.	52151	12-11-1935
4-10-1935	Purma Cametas Limited, a Londra	Marchio di fabbrica per macchine fotografiche. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 560816).	52183	27-11-1935
18- 5-1935	Carlo Umberto Cecchi, a Bologna.	Marchio di fabbrica e di commercio per un dispositivo applicabile alle macchine fotografiche e le fotografie, fatte in serie con esso dispositivo ottenute.	52193	28-11-1935
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
6 2-1935	Gino Revelli, a Villa Poma (Mantova).	Marchio di fabbrica per armi automatiche, armi da fuoco in genere, artiglierie, armi bianche, accessori per armi, parti staccate di armi, munizioni, cartuccie, proiettili e artifici di guerra.	52123	5-11-1935
25 6-1935	Ditta Jos. Duponti di Marziale Duponti, a Milano.	Marchio di commercio per polvere da caccia e cartucce per fucili da caccia.	52201	29-11-1935
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
26- 9-1935	Stabilimento Meccanico con Fonderia Angelo Menestrina, a Trento.	Marchio di fabbrica per idranti stradali, fontanelle-idranti e rispettive parti.	52179	27-11-1935
10-10-1935	Società A.R.I. - Anonima Romana Immobiliare, a Roma.	Marchio di fabbrica per materiali edilizi.	52186	27-11-1935
9-10-1935	Società Forni da Calce Leonardo Stecchini, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per calce in polvere idrata.	52207	29-11-1935
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
2- 8-1935	Ditta Camangi & Zanasi, a Firenze.	Marchio di commercio per essenza carburante quale benzina.	52173	27-11-1935
27- 9-1935	Fonderia Lonatese Oreste Bragonzi & C., a Lonate Pozzolo (Varese).	Marchio di fabbrica per griglie a segmenti per focolari.	52187	27-11-1935
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
10- 4-1935	Mario Frugoni, a Firenze.	Marchio di fabbrica per oggetti d'argento quali servizi da toletta, porta sigarette, scatole per profumi, ciprie e simili nonchè oggetti d'oro come portasigarette ed articoli affini.	52171	27-11-1935
27 8-1935	G. B. I.Z.A.R. Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per posate.	52175	27-11-1935
19 9-1935	Giovanni Pennacchio, a Milano.	Marchio di fabbrica per attacchi per sci, molle speciali per tali attacchi, talloniere o ghiera paratacco per scarpe da sci ad accessori per sci.	52177	27-11-1935
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli lavori in paglia, in crine.** (*Vedi classe V marchio n. 52152*)		
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
4- 2-1935	Arrigo Lopes Pegna, a Milano.	Marchio di commercio per tessuti.	52122	5-11-1935
16- 7-1935	Manifattura Seta-Lana Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti in seta-lana in genere.	52147	9-11-1935
20- 7-1935	Fibra Nazionale Cafioc S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per canapa trasformata in fiocco, filati e tessuti da essa ottenuti e misti.	52148	9-11-1935
7- 9-1935	Riccardo Longatti, a Como.	Marchio di commercio per stoffe, telerie e modelli per confezioni.	52181	27-11-1935
27- 9-1935	Manifattura Tosi, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tele di cotone per camicie.	52188	27-11-1935
27- 9-1935	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti elastici ed articoli confezionati con detti tessuti, come bretelle, giarrettiere, cinture, fascie, busti, cinti erniari, reggiseni, ventriere, nonchè fibbie per detti articoli.	52203	29-11-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi classe V e XI marchio n. 52152; classe X marchio n. 52171; classe XIII marchio n. 52181, 52203*).		
31- 7-1935	Soc. An. Ricchi Indumenti Confezionati con Arte (S. A. - R.I.C.C.A.), a Torino.	Marchio di fabbrica per indumenti ed abiti per signora.	52169	12-11-1935
15-10-1935	Ditta Luigi Colombo & Figlio, a Trecate (Novara).	Marchio di fabbrica per fazzoletti.	52170	25-11-1935
7-10-1935	Società Italiana Mover, a Milano.	Marchio di fabbrica per stuzzicadenti.	52184	27-11-1935
8-10-1935	Giuseppe Sirtori, a S. Vittore Olona (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature da donna.	52185	27-11 1935
1-10-1935	Giuseppe Diaz, a Torino.	Marchio di fabbrica per maglieria di lana e di altri filati, biancheria intima e maglieria esterna.	52204	29-11-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XVI. — **Caucciù guttaperga.**		
9- 8-1935	Soc. Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per suole e tacchi di gomma elastica per scarpe, nonchè altre parti e accessori di gomma elastica o tessuti gommati, per dette scarpe, lastre di gomma elastica per suole e tacchi, pianelle per cavalli.	52163	25-11-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
18- 7-1935	Ditta: Dr. R. Ravasini & Cia, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	52132	7-11-1935
18- 7-1935	Ditta: Dr. R. Ravasini & Cia, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	52133	7-11-1935
18- 7-1935	Ditta: Dr. R. Ravasini & Cia, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	52134	7-11-1935
9- 8-1935	Società Anonima Italiana Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	52135	7-11-1935
17- 1-1935	Società Italiana « Hatu » S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma per uso chirurgo-farmaceutico e igienico, ed in ispecie guanti profilattici (preservativi) e articoli per l'allattamento e la dentizione.	52153	12-11-1935
5- 8-1935	Soc. An. Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	52160	12-11-1935
9- 8-1935	Società Anonima Italiana Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	52166	25-11-1935
2- 8-1935	Società Anonima Prodotti Chemioterapici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale per la cura orale della lue.	52172	27-11-1935
24- 9-1935	H. Clay Glover Co., Inc., a Nev York.	Marchio di fabbrica per medicamenti, insetticidi, antisettici e disinfettanti per uso umano o animale.	52176	27-11-1935
2- 8-1935	Società Anonima Prodotti Chemioterapici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale per la cura orale della lue.	52194	28-11-1935
14-10-1935	Laboratorio Chimico Farmaceutico dell'Antica Farmacia Galeno, a Livorno.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale ricostituente.	52208	29-11-1935
14-10-1935	Laboratorio Chimico Farmaceutico dell'Antica Farmacia Galeno, a Livorno.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	52209	29-11-1935
12-10-1935	William R. Warner & Co., Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per preparati chimici medicinali e farmaceutici; preparati di sali per la bile; rimedi per il fegato.	52210	29-11-1935
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
2- 7-1935	Pietro Carlotti, a Roma.	Marchio di fabbrica per pittura incombustibile.	52143	9-11-1935
28- 8-1935	Società Italiana Prodotti « Bensil », a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per cera per pavimenti.	52167	25-11-1935
1-10-1935	Ditta E. Cattaneo & C., a Gropello Cairoli (Pavia).	Marchio di fabbrica per vernice lacca cellulosa a tampone.	52206	29-11-1935
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** (*Vedi classe XVIII marchio 52176*).		
6- 8-1935	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti detersivi a base di fosfati alcalini.	52174	27-11-1935
6- 9-1935	Ditta « Zerol » di Tosi & Galluppi, a Modena.	Marchio di fabbrica per prodotto solvente, disorostante e digrassante.	52195	28-11-1935
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi**		
30- 1-1935	Vittorio Boros, a Roma.	Marchio di fabbrica per disinfettanti, deodoranti, odoranti, prodotti di cosmetica, articoli sanitari come apparecchi per saponi liquidi e per ozonare l'aria sui termosifoni, per eliminare l'infezione dai gabinetti e simili; prodotti igienici come carta igienica disinfettata, apparecchi igienici per asciugare le mani e per conservare la biancheria e per parrucchiere; prodotti casalinghi come prodotti per la pulizia della casa, prodotti per pavimenti, per mobili, contro le tarme ed i parassiti; prodotti di pulizia generale per strade, uffici come granate speciali, raccogli immondizie, spruzzatori; prodotti chimici diversi.	52181	7-11-1935
16- 7-1935	Fabbrica Chimica Unione S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per lucido per scarpe, sapone comune, candele, amido, olio non commestibile, profumerie, glicerina, soda, indaco, prodotti per uso farmaceutico, saponi profumati, detersivi, lucidi e preparati per pulire e lucidare.	52156	12-11-1935
27- 9-1935	S. A. Prodotti Nazionali Farmaceutici, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici, specialità medicinali, prodotti chimici, articoli di profumeria e per toletta, vini semplici e medicinali, liquori e sciroppi.	52180	27-11-1935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'Economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

Elenco nn. 23-24 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di dicembre 1935.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 23-24, anno 1935, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
21- 9-1935	« Sicla » Società per l'Industria ed il Commercio di Legnami Anonima, a Trieste.	Marchio di fabbrica per rimessi, tavole di legni compensati e paniforti.	52215	6-12-1935
22- 6-1935	« The Fises » Fabbrica Italiana smerigli e stucchi Vincenzo Poli, ad Avenza di Carrara (Massa).	Marchio di fabbrica per mole, segmenti, stucchi, mastici, smerigli, prodotti a base di carborundum per la lavorazione meccanica dei marmi, pietre e graniti, abrasivi.	52235	14-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per gasolina, benzina non raffinata, benzina leggera, benzina pesante, distillato di petrolio, petrolio raffinato, carburante, olii per motori, asfalto di roccia, paraffina, asfalto, coke di petrolio, petrolio illuminante, olii lubrificanti.	52249	16-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per asfalto e prodotti bituminosi.	52251	19-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per asfalto e prodotti bituminosi.	52252	19-12-1935
6- 7-1935	Soc. An. Sementi, Bulbi e Prodotti Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per sementi.	52297	31-12-1935
5- 7-1935	Giovanni Mario Vera, a Torino.	Marchio di fabbrica per croste di pellame cerate, naturali, in suola colorate e nere, verniciate nonchè pellami e cuoi in genere.	52300	31-12-1935
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.**		
9-10-1935	Ditta F.lli Russo, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per estratto di pomidoro.	52224	10-12-1935
14-10-1935	Industria Conserviera Italiana S. A., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari in genere, più specialmente carni in scatole; carni, pesci, pollame e cacciagione conservati secchi, salati, sott'olio o comunque confezionati per la conservazione; grassi ed oli commestibili; estratti di carne; antipasti conservati; salse; senape; conserve di pomidoro; pomidoro comunque confezionati o conservati; legumi e verdure al naturale, all'acqua, secchi, sott'aceto, sott'olio od in qualunque altro modo conservati; frutta secche; frutta comunque confezionate o conservate; frutta in polpa; frutta allo sciroppo; frutta candite; marmellate di frutta; confetture; aceto di vino.	52225	10-12-1935
3-10-1935	Angelo Pallini e Bruno Migliaia, a Torino.	Marchio di fabbrica per pastine ed alimenti dietetici.	52227	10-12-1935
13- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè-Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	52231	14-12-1935
13- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	52232	14-12-1935
28- 6-1935	S. A. Laboratori Scientifici, a Milano.	Marchio di fabbrica per dado per brodo e per minestra.	52238	14-12-1935
17- 4-1935	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	52265	20-12-1935
29- 8-1935	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	52272	23-12-1935
29- 8-1935	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	52273	23-12-1935
29- 8-1935	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	52274	23-12-1935
2- 4-1935	Lorenzo Piatti, a S. Colombano al Lambro (Milano).	Marchio di fabbrica per alimentari e specialmente marmellate a base di latte.	52281	30-12-1935
24- 6-1935	Società Anonima Italjovo, a Lodi.	Marchio di fabbrica per jogurt alla frutta.	52293	31-12-1935
4- 7-1935	S. A. Unione Produttori Burro, a Lodi.	Marchio di fabbrica per burro.	52294	31-12-1935
4- 7-1935	Ditta Guido Cademartori, a Introbbio (Como).	Marchio di fabbrica per formaggio tenero.	52295	31-12-1935
4- 7-1935	Ditta Guido Cademartori, a Introbbio (Como).	Marchio di fabbrica per un formaggio dolce.	52296	31-12-1935
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.** (*Vedi classe II marchio n.* 52225)		
25- 9-1934	Distillerie Stock S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per vermouth.	52212	6-12-1935
19- 9-1935	Distillerie Stock S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per vermouth.	52308	31-12-1935
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.** (*Vedi classe I marchio n.* 52249)		
10-10-1935	Standard Oil Company of New Jersey, a Wilmington, Delaware (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per oli derivati dal petrolio, raffinati, semiraffinati e non raffinati, con e senza aggiunta di animali, vegetali o minerali, per scopi di illuminazione, forza motrice, combustione e lubrificazione; grassi.	52217	6-12-1935
11- 4-1935	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	52221	10-12-1935
11- 4-1935	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	52222	10-12-1935
12-10-1935	Federico Barbareschi, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine, apparecchi, accessori, agenti frigoriferi, lubrificanti e materiali isolanti per l'industria frigorifera.	52228	10-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd. a Londra.	Marchio di fabbrica per olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione.	52245	16-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd. a Londra	Marchio di fabbrica per olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione.	52246	16-12-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd. a Londra.	Marchio di fabbrica per benzina, kerosene, olii lubrificanti e prodotti petroliferi di simile natura.	52247	16-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd. a Londra.	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione, olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice.	52248	16-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd. a Londra.	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione, olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice.	52253	19-12-1935
9- 9-1935	Gherardo Cristi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cera solida e liquida, oli minerali ed oli per pavimenti e mobili.	52256	19-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd. a Londra.	Marchio di fabbrica per olii minerali chiari, petrolio raffinato.	52276	23-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd. a Londra.	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione, olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice.	52277	23-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per candele, lumini, cera per illuminazione, olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, olii e spiriti per forza motrice.	52280	23-12-1935
12- 7-1935	Società Anonima Boracifera di Lardarello, a Firenze.	Marchio di fabbrica per polvere igienica per la pelle.	52288	30-12-1935
12- 7-1935	Società Anonima Boracifera di Larderello, a Firenze.	Marchio di fabbrica per polvere igienica per la pelle.	52301	31-12-1935
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi. (*Vedi classe IV marchio n.* 52228)		
24- 9-1935	Gilbert & Barker Manufacturing Company, a West Springfield, Mass. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pompe distributrici di liquido; pompe auto-misuratrici e dispositivi funzionanti con esse per misurare e indicare insieme la quantità e l'importo del prodotto distribuito da esse.	52214	6-12-1935
18-10-1935	The Renold and Coventry Chain Company, Limited, a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per catene a mortasa, sbarre di guida e ruote per catena, costituenti fresatrici o parti di fresatrici; innesti a catena, frese per ruote a catena, trasportatori, ingranaggi di cambio dei rapporti di trasmissione, dispositivi di comando per il cambio dei rapporti di trasmissione, macchine politrici per catene, ruote (costituenti parti di macchina) per catene di trasmissione, macchine agricole ed orticole e parti delle dette macchine; giunti flessibili, giunti per catena, catene dentate e rocchetti con dentatura da catena, catene per contrappesi e rocchetti in combinazione; catene trasportatrici; utensili a mano senza spigolo tagliente per il montaggio, la regolazione e il taglio delle catene; scatole per catene; accessori consistenti in catene a rulli e tubi metallici per comandare a distanza un meccanismo, pur non facendo parte del detto meccanismo; regolatori di tensione per catene; protezioni contro gli spruzzi; ruote (non formanti parti di macchine) per comandare catene; perni a manicotto, sbarrette di scartamento, catene da paranco e accessori per catene. (Già registrato in Gran Bretagna ai numeri 439755, 549699, 549700 e 549701).	52229	10-12-1935
23-10-1935	Vickerys Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per macchine in piano, trasportatori, raschiatori, condizionatori a feltro e dispositivi di avvolgimento, tutte macchine queste da usarsi nella fabbricazione della carta. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 551601).	52230	10-12-1935
25- 6-1935	J. Stone - Company Limited, a Deptford (G. Bretagna).	Marchio di fabbrica per macchinario di ogni genere e parti di macchinario, eccetto macchine agricole ed orticole e loro parti (Già registrato in Gran Bretagna al n. 559233).	52237	14-12-1935
1- 7-1935	Società Italiana Rivetti e Affini S.I.R.E.A. a Milano.	Marchio di fabbrica per viti autofilettanti temperate.	52239	14-12-1935
24- 9-1935	Gilbert & Barker Manufacturing Company, a West Springfield, Mass. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pompe distributrici di liquido; pompe auto-misuratrici e dispositivi funzionanti con esse per misurare e indicare insieme la quantità e l'importo del prodotto distribuito da esse.	52255	19-12-1935
4- 9-1935	Giovanni Cerutti e Giuseppe Borlenghi, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi alza-cristallo.	52275	23-12-1935
5- 7-1935	Ditta Domenico Filogamo, a Torino.	Marchio di fabbrica per giunti a rullini.	52282	30-12-1935
5- 7-1935	Ditta M. Zabba, a Firenze.	Marchio di fabbrica per apparecchi per la preparazione di coagulo di latte cosidetto « Yoghourt » parti e pezzi di ricambio ed accessori) per detti apparecchi.	52284	30-12-1935
9- 7-1935	Gemex Company, a Newark (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per striscie e nastri da orologio comprese guarnizioni, catene da collo ed orologio, gemelli, braccialetti, spilli per cravatte, anelli da dito, fibbie per cinture, orecchini, ornamenti di capelli e gioielli religiosi comprese medaglie cattoliche, rosari ed astucci per rosari, il tutto in argento, oro o platino o placcato di questi metalli. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 236004).	52303	31-12-1935
27- 9-1935	Victor Saw Works, Inc., a Middletown, New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per seghe di tutti i tipi, lame per seghe, seghe per metalli e lame per esse, telai e manici per seghe, utensili di tutti i tipi.	52310	31-12-1935
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici. (*Vedi classe V marchi nn.* 52214 52255)		
16- 8-1934	Vincenzo Germini, a Roma.	Marchio di fabbrica e di commercio per apparecchi telefonici ed amplificatori termoionici.	52211	6-12-1935
27- 9-1935	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi supereterodina a 5 valvole, onde corte e medie, tipo a sovramobile.	52218	6-12-1935
27- 9-1935	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi supereterodina a 4 valvole, onde corte e medie, tipo a sovramobile.	52219	6-12-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
27- 9-1935	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi supereterodina a 8 valvole, onde corte e medie, con radiofonografo.	52220	6-12-1935
27- 9-1935	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioriceventi supereterodina a 6 valvole, onde corte e medie, con radiofonografo.	52223	10-12-1935
19- 6-1935	Società Anonima « O.S.A.E. » Officine Subalpine Apparecchiature Elettriche, a Torino.	Marchio di fabbrica per raddrizzatori di corrente, loro parti ed accessori.	52234	14-12-1935
18- 7-1935	S. A. « A. Sozzi Inzadi », a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da calcolo e da ufficio.	52260	19-12-1935
14- 3-1935	Gelosi Arturo, a Bologna.	Marchio di commercio per dischi fonografici, fonografi ed accessori per fonografi.	52291	31-12-1935
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione; vetrerie e ceramiche.** (*Vedi classe I marchio n.* 52235)		
3-10-1935	Kooperativa Förbundet Förening u. p. a., a Stoccolma.	Marchio di fabbrica per materiale isolante. (Già registrato in Svezia al n. 44911).	52226	10-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per bitume greggio o semilavorato per manifatture, prodotti bituminosi e sostanze per costruzioni e decorazioni.	52254	19-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas). Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per asfalto ed altri prodotti bituminosi.	52279	23-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per pitture bituminose ed anticorrosivi, emulsioni bituminose, prodotti ricavati da sostanze minerali od altre per uso in costruzione e decorazioni.	52290	30-12-1935
22- 6-1935	Emilio Gola, a Milano.	Marchio di fabbrica per un rivestimento stradale.	52292	31-12-1935
3- 7-1935	S. A. Italiana - Colfix, a Genova.	Marchio di fabbrica per emulsione di bitume.	52298	31-12-1935
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** (*Vedi classe I e IV marchio n.* 52249; *classe IV marchi nn.* 52217, 52248, 52253, 52277, 52280)		
4-10-1935	A.G.I.P. Azienda Generale Italiana Petroli, S. A. Ufficio Vendita, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade.	52216	6-12-1935
24- 6-1935	Officine Krefft di H. Eicken, a Milano.	Marchio di fabbrica per cucine a gas, a carbone, a legna, a vapore, elettriche, fornelli a gas, macchine lavastoviglie, stufe d'ogni genere, scaldabagni, ferri da stirare.	52236	14-12-1935
9- 7-1935	Oleificio di Vicopisano di Niccolò Crastan, a Vicopisano (Pisa).	Marchio di fabbrica per combustibile per macchine da caffè espresso.	52306	31-12 1935
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.** (*Vedi classe IX marchio n.* 52236)		
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
12- 7-1935	J. & P. Coats Limited, a Paisley, Scozia (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per filati cucirini in rocchetti, sigarette, matasse e gomitoli. (Già registrato in Gran Bretagna al numero 142920).	52213	6-12-1935
25- 4-1935	Soc. An. « I.S.M.A. » Industrie Seriche Maglierie Affini, a Spirano (Bergamo).	Marchio di fabbrica per filati di seta, calze in genere, calzettoni, guanti maglierie ed affini.	52233	14-12-1935
23- 9-1935	Kops Bros. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per nastri elastici, cinture e fascie addominali fatte di tessuto di gomma e di combinazioni di gomma e tessuto, calzature di cuoio, busti, cinture, fascette, stecche per busti, reggiseno, busti ortopedici per il torso, sospensori, bretelle, giarrettiere; sottovesti, indumenti, articoli di vestiario e di biancheria e maglieria per uomini, donne e bambini; tessuti tessuti a maglia, tessuti intrecciati, tessuti a rete.	52257	19-12-1935
15- 4-1935	S. A. Unione Fabbriche Tulli Pizzi ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per stoffa per tendaggi.	52261	20-12-1935
15- 4-1935	S. A. Unione Fabbriche Tulli Pizzi ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per stoffa per tendaggi.	52262	20-12-1935
15- 4-1935	S. A. Unione Fabbriche Tulli Pizzi ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tulli.	52263	20-12-1935
15- 4-1935	S. A. Unione Fabbriche Tulli Pizzi ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tulli.	52264	20-12-1935
3- 7-1935	Porro Camillo e Radice Luigi, a Cantù (Como).	Marchio di fabbrica per merletti, pizzi a mano, coperte, lenzuola, tovaglierie ed arredamenti in genere.	52299	31-12-1935
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non ancora compresi in altre classi.** (*Vedi classe XIII marchi nn.* 52233, 52257)		
29- 4-1935	Ditta G. Canova, a Biella.	Marchio di fabbrica per cappelli di feltro e berretti di maglia.	52266	2 -12-1935
8- 7-1935	Bolla Carlo, a Genova.	Marchio di fabbrica per busti e guaine, per donne e uomini, reggi seno, calze elastiche, fascie, cinture elastiche e articoli affini.	52285	30-12 1935
1- 7-1935	Ditta M. Magi & C, a Firenze.	Marchio di fabbrica per pijama, biancheria in genere, in specie indumenti da letto e da camera, per uomo, per donna e per fanciulli.	52302	31-12-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
9- 7-1935	Gemex Company, a Newark (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per braccialetti da orologio, nastri per orologio, attacchi per orologio particolarmente catene, catene e nastri a ciondolo, collane, braccialetti, spilli per cravatte, anelli da dito, e fibbie per cinture, ornamenti per orecchie e capelli in metalli preziosi o placcati di metalli preziosi. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 277905).	52304	31-12-1935
9- 7-1935	Soc. An. Fabbrica Italiana di Maglierie Fini, a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	52305	31-12-1935
7- 8-1935	Calzaturificio Merlo Rocco, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica e di commercio per calzature.	52307	31-12-1935
30- 8-1935	Alessandro Deambrogio, a Torino.	Marchio di fabbrica per maglierie e biancherie.	52309	31-12-1935
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
14-10-1935	Gebrueder Hoesch G. m. b. H., a Kreuzau bei Düren Rhl (Germania)	Marchio di fabbrica per carta speciale.	52258	19-12-1935
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.** (*Vedi classe XIII e XIV, marchio n.* 52257)		
23-10-1935	Knox Company a Los Angeles, California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per medicamenti per malattie dei reni e della vescica. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 310.012).	52259	19-12-1935
2- 8-1935	Ditta Virginio Politi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato liquido disinfettante.	52286	31-12-1935
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.** (*Vedi classe VIII, marchio n.* 52290)		
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per insetticidi	52278	23-12-1935
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
22- 6-1935	Impianti Fonderie Olivo di Mario Olivo & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per miscela di terra di fonderia.	52269	20-12-1935
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52241	16-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52240	14-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52242	16-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52243	16-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52244	16-12-1935
13- 9-1935	Shell Company (Hellas) Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, carburanti per motori, olii per energia, combustibili per motori, combustibili per forni petrolio illuminante, olii per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, grassi, cera di tutte le qualità, detersivi, sgrassatori, trementina e surrogati di trementina, olii medicinali e preparati medicinali gelatina di petrolio, olii per toeletta e preparati per toeletta, olii per spruzzatori, insetticidi, olii e preparati per l'agricoltura, per l'orticoltura, per usi sanitari e di veterinaria, olii per trasformatori, asfalto ed emulsioni asfaltiche per tutti gli usi, bitume, pitture e composti bituminosi, solventi, pigmenti, vernici, colori e prodotti per colorire, nero carbone, inchiostri, preservativi e rivestimenti, preservativi, disinfettanti lucidi di tutte le qualità e preparati per lucidare, essenze per usi nelle industrie, prodotti petroliferi gassificabili per illuminazione e per saldature, olii a gas e materie per arricchire il gas, cokes di petrolio, sostanze chimiche per uso nelle industrie, candele, lumini da notte, fiammiferi, fertilizzanti di tutte le specie per scopi di agricoltura ed orticoltura, lampade stufe e pompe.	52250	16-12-1935
27- 6-1935	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per anelli pieni per autocarri, carri e veicoli in genere; anelli semipneumatici per autocarri, carri e veicoli in genere; calzature cucite in gomma e tela; calzature vulcanizzate in gomma e tela; sovrascarpe; stivali; scarpe da neve; stivaloni; pantofole, calzature da bagno; sandali; calzature per chirurghi; calzature in genere; tubi in gomma; tubi in gomma	52267	20-12-1935

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		con inserzioni e rivestimenti tessili; tubi in gomma con armatura metallica o interna o esterna o incorporata; tubi in gomma con inserzioni tessili con armatura metallica interna ed esterna ed incorporata; articoli in gomma; articoli in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; articoli in gomma stampati e trafilati; coperture e camere d'aria per auto; coperture e camere d'aria per velo e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria per moto e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria avio e materiali di riparazione relativi; rivestimenti di gomma e articoli di qualsiasi materia; tubolari in gomma e tela per biciclette; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiali per riparazione di articoli in gomma o contenente gomma; tessuti gommati o foglie gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli, gomme da cancellare; impermeabili; articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenente gomma; articoli in gomma spugna.		
27- 6-1935	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino - « Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per anelli pieni per autocarri, carri e veicoli in genere; anelli semipneumatici per autocarri, carri e veicoli in genere; calzature cucite in gomma e tela; calzature vulcanizzate in gomma e tela; sovrascarpe; stivali; scarpe da neve; stivaloni; pantofole, calzature da bagno; sandali; calzature per chirurghi; calzature in genere; tubi in gomma; tubi in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; tubi in gomma con armatura metallica o interna o esterna o incorporata; tubi in gomma con inserzioni tessili con armatura metallica interna ed esterna ed incorporata; articoli in gomma; articoli in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; articoli in gomma stampati e trafilati; coperture e camere d'aria per auto; coperture e camere d'aria per velo e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria per moto e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria avio e materiali di riparazione relativi; rivestimenti di gomma e articoli di qualsiasi materia; tubolari in gomma e tela per biciclette; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiali per riparazione di articoli in gomma o contenente gomma; tessuti gommati o foglie gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli, gomma da cancellare; impermeabili; articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenente gomma; articoli in gomma spugna.	52268	20-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52270	20-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52271	23-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52287	30-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52288	30-12-1935
4- 9-1935	The Shell Company (Red Sea) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per petrolio, benzina, benzolo ed essenze per motori, olii industriali, olii e grassi per illuminazione, per riscaldamento e per lubrificazione, fiammiferi, candele, lumini da notte e cera, paraffina di petrolio, asfalto, bitume, trementina e surrogati di trementina, detergenti, sgrassatori, olii per usi medicinali ed olii minerali e sottoprodotti relativi.	52289	30-12-1935

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1218)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8109809) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 145 del 24 giugno 1936-XIV

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **1138.**

Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. 1138.

Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 344 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; l'art. 7 del R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 610, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 2039; l'art. 3 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 691, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 196 e l'art. 3 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1467, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 929;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvato l'annesso regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, visto d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 166. — MANCINI.

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

SEZIONE I.

GENERALITÀ - CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI - TARIFFE.

Istituzione delle imposte di consumo.

Art. 1. — Le imposte di consumo sono applicate e riscosse dai Comuni a norma del T. U. per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e del presente regolamento (1).

Classificazione dei Comuni.

Art. 2. — I Comuni s'intendono assegnati alle classi ad essi competenti, a' sensi dell'art. 11 del T. U., in base alla popolazione residente (legale), dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei risultati definitivi dell'ultimo censimento ufficiale del Regno.

Se in conseguenza di variazioni nella circoscrizione territoriale vi è luogo a modificare la classificazione dei Comuni, le modificazioni sono dichiarate con decreto del Ministro per le finanze.

Modificazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni.

Art. 3. — In caso di distacco di parte di territorio di un Comune, il diritto ad esigere le imposte di consumo passa al Comune al quale viene aggregata, salvo, per quanto riguarda le reste, la regolazione dei rapporti col Comune dal territorio del quale è stato effettuato il distacco.

Comuni contermini.

Art. 4. — I Comuni autorizzati a' sensi dell'art. 74 del T. U. ad assumere la riscossione delle imposte di consumo in tutto o parte del territorio di Comuni contermini devono tenere contabilità separata dalla propria e corrispondere ai Comuni aggregati il prodotto delle imposte, detratta la quota relativa delle spese di riscossione, e alla fine di ogni anno devono formare per ciascun Comune o parte di Comune aggregato il conto della gestione delle imposte da comunicarsi ai Comuni interessati.

Le questioni che sorgano tra detti Comuni sono decise a norma dell'art. 289 del T. U.

Tariffe e regolamenti - Limite di imposizione delle imposte.

Art. 5. — L'istituzione delle imposte di consumo è facoltativa per i Comuni; è però obbligatoria nei casi previsti dagli articoli 255 e 256 del T. U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale (2).

Salvo quanto è disposto dagli articoli 23, 24, 26, primo comma, 27 e 28 del T. U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale, i limiti di imposizione non possono eccedere quelli stabiliti nella tariffa massima di cui all'art. 95 e seguenti del T. U. secondo la classe alla quale i Comuni appartengono

Salvo quanto è disposto dagli articoli 255 e 256 del T. U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale, le imposte debbono essere stabilite in misura adeguata alla importanza dei Comuni ed alle esigenze di bilancio, rimanendo in facoltà dei Comuni di applicare solo alcune delle voci della tariffa massima legale, in corrispondenza alle differenti condizioni locali di produzione e di consumo, di determinare le aliquote in misura inferiore a quella stabilita nella predetta tariffa massima, e di graduare altresì l'imposta per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità od il pregio di esse, risultanti dalle caratteristiche specificate nella tariffa. In ogni caso per le *acciughe, aringhe* e *sardine* sott'olio (intere o a filetti) deve essere stabilita un'aliquota intermedia fra quelle determinate per i pesci comunque conservati ed i pesci salati ordinari.

Art. 6. — Gli aumenti di aliquote previsti dagli articoli 24, 27 e 28 del T. U. e gli aumenti o la imposizione di nuovi generi di cui all'art. 332 del T. U. della legge comunale e provinciale non possono essere applicati se non dopo che sia intervenuta l'autorizzazione prescritta dagli articoli stessi.

Nel caso di Comuni ex chiusi autorizzati ad applicare le imposte di consumo con la tariffa superiore, a' sensi degli articoli 27 e 28 del T. U., gli aumenti di aliquote previsti dall'art. 23 dello stesso T. U. debbono applicarsi sulla base della tariffa corrispondente alla classe alla quale i detti Comuni appartengono, giusta l'art. 11 del T. U.

Nel caso previsto dall'art. 26, primo comma del T. U., in pendenza della prescritta autorizzazione, i Comuni possono continuare a riscuotere le imposte secondo la tariffa della classe alla quale appartenevano, osservato il disposto del secondo comma dell'art. 21 del T. U. Per i detti Comuni, non è applicabile il disposto del comma precedente.

Tariffa delle imposte.

Art. 7. — La tariffa deliberata dal podestà deve essere unica e contenere l'elenco dei generi assoggettati all'imposta con l'indicazione per ciascuno dell'ammontare dell'imposta stessa in ragione delle unità di misura indicate nell'art. 95 del T. U.

L'aliquota deve essere identica per la stessa voce di tariffa, qualunque sia la provenienza dei generi.

Per i mobili usati destinati a commercianti muniti della licenza speciale per tale ramo di commercio, ovvero a coloro che non abbiano diritto all'esenzione a norma dell'art. 71 del presente regolamento, le aliquote di tariffa, quando il Comune non abbia adottato lo speciale sistema di riscossione previsto dall'art. 43 del T. U., vanno ridotte del 50 % in confronto delle aliquote stabilite per i mobili nuovi.

Per i generi assoggettati ad imposta in base al valore, deve essere indicato anche il valore stesso, da determinarsi a termini dei successivi articoli 8 e 9.

Imposte in base al valore dei generi.

Art. 8. — Salvo quanto è disposto dall'art. 43 del T. U., per i generi assoggettati ad imposta in base al valore le aliquote, ragguagliate ad unità di misura, debbono essere stabilite entro il limite massimo fissato nella tabella di cui all'art. 95 e dagli articoli 96 e seguenti del T. U. e debbono essere rivedute per il 1° gennaio di ogni anno a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del T. U.

In caso di inadempienza a tale obbligo, il prefetto, anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, promuove, entro il mese di gennaio, i provvedimenti d'ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa.

(1) Con l'indicazione T. U. adoperata nel presente regolamento si intende riferirsi al T. U. per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

(2) Con la indicazione T. U. della legge comunale e provinciale si intende riferirsi al T. U. approvato col R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Determinazione dei valore dei generi.

Art. 9. — Agli effetti del primo comma dell'art. 22 del T. U., i prezzi sono quelli di vendita al minuto non computata l'imposta.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa ha facoltà di determinare la media dei prezzi per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

Sulla base dei valori dei generi i Comuni debbono stabilire, nella propria tariffa, in cifra concreta, l'aliquota dell'imposta per unità di misura entro il limite percentuale previsto dal T. U. e secondo le norme stabilite nei precedenti articoli 5, 7 ed 8.

Nella determinazione delle aliquote per le categorie *fini* e *comuni* di uno stesso genere, debbono essere mantenuti i rapporti proporzionali stabiliti dalla tariffa massima legale.

Diritti accessori.

Art. 10. — I diritti accessori, previsti nell'art. 100 del T. U., debbono essere adottati, entro i limiti massimi ivi stabiliti, con la stessa deliberazione concernente la tariffa delle imposte di consumo. La tabella dei diritti accessori deve essere allegata alla tariffa predetta.

Agli impiegati ed agenti delle imposte di consumo incaricati delle operazioni di cui al detto art. 100 non è dovuto alcun compenso o indennità se non nei casi previsti dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo e nei limiti fissati dalla tabella deliberata dal Comune, nemmeno a titolo di totale o parziale rimborso di spese.

Oltre il pagamento dei diritti di marcazione, suggelli e contrassegni previsti al n. 4 dell'art. 100 del T. U., nessun'altra spesa può imporsi ai contribuenti per il materiale occorrente per le marcazioni, per i suggelli e i contrassegni.

I diritti accessori di qualsiasi natura non possono in complesso essere percepiti in misura superiore all'ammontare dell'imposta di cui sia gravato il genere.

Negli appalti ad aggio il provento dei diritti accessori di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 100 del T. U. spetta al Comune, al quale deve essere versato assieme alle altre riscossioni, salvo deduzione a favore dell'appaltatore del pattuito aggio.

Tabella delle tare.

Art. 11. — Alla tariffa dei Comuni deve essere annessa la tabella delle tare, le quali si stabiliscono sulla media dei peso dei recipienti od involti adoperati nei diversi luoghi per il trasporto dei generi soggetti ad imposta.

Generi imponibili - Bevande.

Art. 12. — Si considerano appartenenti alla categoria delle *bevande*: l'uva, il mosto, il vino, il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto, il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta, l'alcool, l'acquavite ed i liquori.

Le bevande fermentate preparate con succhi misti d'uva e di frutta, sono soggette all'imposta di consumo soltanto nel caso in cui abbiano un contenuto alcoolico superiore a due gradi e seguono il trattamento del vinello.

Sono esenti da imposta le bevande che servono esclusivamente ad uso medicinale, purchè contenute in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso a norma delle disposizioni sanitarie in vigore.

Bevande vinose.

Art. 13. — Salvo la speciale tassazione stabilita per *i vini spumanti in bottiglia*, l'imposta sul vino si applica in misura uniforme senza alcun riguardo alla sua qualità, ai caratteri intrinseci, al contenuto alcoolico e ai recipienti in cui sia contenuto.

Agli effetti della classificazione dei *vini spumanti in bottiglia*, occorre la coesistenza di tutti i requisiti di cui al penultimo comma dell'art. 96 del T. U.

Art. 14. — S'intende per *mosto* il succo d'uva, senza i raspi e le buccie, che non abbia ancora fermentato o che si trovi in stato di fermentazione tumultuosa.

È soggetto ad imposta anche *il mosto cotto* nonchè *il mosto concentrato* in quanto sia destinato alla preparazione di vini speciali, alla rettifica di vini scadenti, ovvero sia usato comunque nella vinificazione.

Per *uva fresca* s'intende quella di qualunque specie, anche se pigiata, con i raspi e le buccie.

Per *mezzo vino e vinello* si intendono il prodotto ottenuto rispettivamente dalla fermentazione delle uve fresche e delle relative vinaccie, trattate con acqua.

Salvo l'esenzione per il *vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto* che non superano i due gradi di alcoolicità, prevista dall'art. 96 del T. U., la facilitazione accordata dalla tariffa alle dette bevande non ha luogo se non quando il liquido abbia un contenuto alcoolico inferiore a 5 gradi centesimali, da riconoscersi direttamente presso gli uffici delle imposte di consumo mediante adatti apparecchi indicanti i gradi centesimali di alcool. In caso di contestazione si ricorre alla distillazione.

L'applicazione dell'imposta sul vino importa, a' sensi dell'articolo 22 del T. U., l'obbligo dell'applicazione dell'imposta sull'uva fresca e sul mosto, osservata la proporzionalità stabilita dall'articolo 96 del T. U. stesso.

Uva da tavola.

Art. 15. — S'intende per *uva da tavola*, non soggetta ad imposta, quella che per le sue qualità intrinseche è inadatta alla produzione del vino ed anche quella che, pur essendo atta alla vinificazione, viene destinata comunemente, o secondo le consuetudini locali, al consumo diretto come frutta.

Nella tariffa comunale devono essere specificate le qualità di uve da considerarsi da tavola, tenuto conto delle speciali colture del luogo o della regione, nonchè degli usi e delle consuetudini locali di commercio e di consumo.

Nessun vincolo o disciplina è applicabile, per le dette uve, tanto in riguardo alla quantità o ai trasporti, quanto in riguardo alla vendita, cessione o destinazione.

Le uve atte alla vinificazione destinate invece al consumo come frutta, tanto se provenienti da altri Comuni, quanto se prodotte in luogo o acquistate in pubblici mercati centrali o rionali, non sono da assoggettarsi ad imposta quando sono destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori, per ogni trasporto, al peso di chilogrammi dieci al lordo dei recipienti nei quali sono contenute.

Quando si tratti di uve destinate a pubblici venditori al minuto, ad alberghi, pensioni, trattorie, istituti e comunità in genere, la detta quantità può essere superata, sotto l'osservanza di speciali cautele da stabilirsi dal podestà.

Liquori e bevande alcooliche.

Art. 16. — Si classificano fra *i liquori* tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale, oppure che sono dolcificati, qualunque sia la parte dello zucchero aggiuntavi; tutti i rosolii, le acque spiritose profumate ad uso di bevanda, le essenze, gli estratti e le tinture per la preparazione dei liquori, e tutti i preparati alcoolici, come i vini composti di contenuto alcoolico superiore a 21 gradi, che, pur contenendo sostanze medicinali, sono generalmente usati come bevande o semplici ricostituenti.

Applicazione dell'imposta sugli animali.

Art. 17. — L'imposta sugli animali da macello si applica o *a capo* o *a peso vivo*.

Salva l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del presente regolamento, per gli animali compresi nella stessa voce della tariffa massima di cui all'art. 95 del T. U., non possono contemporaneamente adottarsi i due sistemi di applicazione dell'imposta.

Agli effetti della disposizione del precedente comma, *i vitelli sopra l'anno* e *sotto l'anno* debbono essere assoggettati ad imposta con unico sistema, *a capo* o *a peso vivo*.

Applicazione dell'imposta a capo.

Art. 18. — L'applicazione dell'imposta *a capo* sugli animali ha luogo con le norme seguenti.

1. Negli animali della specie bovina si comprendono:

a) fra i *buoi* e i *manzi*, i bovini castrati che abbiano perduto più di due denti incisivi da latte;

b) fra le *vacche*, le femmine che abbiano perduto più di due incisivi da latte;

c) fra i *tori*, i bovini interi che abbiano perduto più di due incisivi da latte;

d) fra i *vitelli sopra l'anno*, i bovini, senza distinzione di sesso, i quali abbiano perduto uno o due incisivi da latte, ovvero che, pur non avendo perduto alcun incisivo da latte, pesino, vivi, più di chilogrammi 180;

e) fra i *vitelli sotto l'anno*, i bovini, senza distinzione di sesso, che abbiano tutti gli incisivi da latte, purchè, vivi, non pesino più di chilogrammi 180.

I bovini di cui alle lettere *d*) ed *e*), i quali, vivi, pesino più di chilogrammi 280, si comprendono, se castrati fra i buoi e i manzi, se femmine fra le vacche e, se maschi interi, fra i tori.

2. Negli animali della specie pecorina e di quella caprina si comprendono:

a) fra le *pecore*, le *capre*, i *castrati* ed i *montoni*, tutti gli animali pecorini e caprini che abbiano perduto uno o più incisivi da latte;

b) fra gli *agnelli* ed i *capretti*, gli animali pecorini e caprini, senza distinzione di sesso, che non abbiano perduto ancora alcun incisivo da latte.

Il requisito del peso stabilito per la classificazione dei vitelli è applicabile nei soli Comuni che siano forniti dei pesi occorrenti o che li provvedano.

L'imposta sui *maiali macellati da privati* per uso particolare può essere stabilita *a capo*, anche se l'imposta sui maiali macellati per uso di vendita sia applicata a peso.

Applicazione dell'imposta a peso vivo.

Art. 19. — Quando l'imposta sugli animali è riscossa *a peso vivo*, le relative aliquote si applicano tanto agli animali vivi, quanto a quelli morti, anche se provenienti da altri Comuni o dall'estero, purchè nessuna parte, e nemmeno gli intestini, sia sottratta al peso.

All'infuori di questo caso, sugli animali macellati in altri Comuni o all'estero si applica la tariffa della corrispondente carne macellata fresca con l'aumento del 20 %, salvo la riduzione della tariffa stessa della metà e di un terzo rispettivamente per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate.

Quando i detti animali vengono presentati all'ufficio delle imposte di consumo, non ancora scuoiati, l'imposta si applica sul peso al netto della pelle. A tal uopo i Comuni debbono determinare ed indicare in tariffa la tara percentuale per ciascuna specie di animali.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta *a peso vivo* sugli animali, i Comuni possono, a' sensi dell'art. 22, secondo comma del T. U., graduare l'imposta a seconda che trattisi di buoi e manzi o vacche e tori.

Per carne macellata fresca di vitello, s'intende quella di tale specie di bovini, sia sopra che sotto l'anno, a' sensi dell'articolo 18 del presente regolamento.

Maiali macellati per uso particolare.

Art. 20. — Per macellazione *ad uso particolare*, agli effetti del primo comma dell'art. 97 del T. U., s'intende quella fatta dai privati senza scopo di vendita e per il consumo proprio e delle loro famiglie, intendendosi per famiglia l'insieme delle persone che, strette da vincoli di parentela, di affinità, di servizio o di lavoro, convivono stabilmente col capo di famiglia.

Si considerano *per uso particolare* anche i maiali macellati in comune da non più di due privati, purchè ne sia dichiarata la comproprietà all'ufficio delle imposte di consumo prima della macellazione.

La vendita o la cessione a qualsiasi titolo delle carni di maiali macellati *ad uso particolare*, a tariffa ridotta, è soggetta al pagamento della corrispondente imposta a tariffa normale sulla quantità venduta o ceduta, senza che sorga diritto a rimborso di quella precedentemente corrisposta all'atto della macellazione.

Carni di bassa macelleria.

Art. 21. — Si considerano di *bassa macelleria*, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 97 del T. U.:

a) gli animali morti o macellati per infortunio o per malattia e riconosciuti atti all'alimentazione;

b) le carni che per ragioni di igiene debbano subire speciali trattamenti dall'ufficio veterinario prima di essere destinate al consumo, ed in genere le carni che, a norma del regolamento per la vigilanza sanitaria approvato col R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono assegnate dall'ufficio veterinario alla bassa macelleria.

Sono equiparate alle carni di bassa macelleria le teste, le lingue, i fegati, le trippe, le budella, i piedi freschi, cotti o salati, ed in genere tutte le parti interiori provenienti da animali macellati in altri Comuni o all'estero, ovvero negli stabilimenti di cui all'art. 81 del presente regolamento.

Carni conservate in iscatole.

Art. 22. — La riduzione del 50 % sul peso al lordo dei recipienti immediati di cui al penultimo comma dell'art. 97 del T. U., si applica esclusivamente alle carni semplicemente cotte contenute in iscatole, anche se sulle scatole stesse sia indicato il peso netto.

Sulle carni in qualsiasi altro modo preparate o conservate, contenute in iscatole o in altri recipienti, l'imposta si applica sulla quantità accertata a' sensi dell'art. 126 del presente regolamento. Nondimeno, qualora sui recipienti sia indicato il peso netto, questo deve servire di base per la determinazione della quantità da assoggettare all'imposta.

Carni salate, insaccate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate.

Art. 23. — Sotto la voce *carni salate, insaccate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate*, si comprendono le carni bovine, suine, ovine, equine, e quelle di qualsiasi altra specie di animali, le quali abbiano comunque subito un processo per la loro conservazione diverso da quello della semplice cottura, refrigerazione, congelazione e sterilizzazione, anche se con l'aggiunta di altre sostanze, nonchè *le budella* secche, affumicate o comunque preparate per il diretto uso commestibile.

Si comprendono nella stessa voce anche i *brodi, le gelatine e gli estratti di carne* in genere.

Lardo salato.

Art. 24. — Sotto la voce *lardo salato* si comprendono anche i *guanciali* e le *pancette* di maiale, salate o affumicate, comunque confezionate.

Altri commestibili.

Pesce conservato.

Art. 25. — Fra i *pesci conservati* rientrano i pesci di qualsiasi qualità e specie, i crostacei e i molluschi, che abbiano comunque subito un processo per la conservazione.

Non rientrano invece fra i pesci conservati quelli che abbiano subito soltanto un processo di refrigerazione o di congelazione.

La minore aliquota, prevista dalla tariffa massima legale di cui all'art. 95 del T. U., per il baccalà, lo stoccafisso, le aringhe, le sarde, le salacche salate e per gli altri pesci salati ordinari, come alici, sgombri, boiane, ecc., deve sempre applicarsi indipendentemente dai recipienti nei quali i pesci stessi sono contenuti, dovendosi per la classificazione aver riguardo esclusivamente alla qualità o specie ordinaria del pesce e al modo di preparazione e conservazione.

Cioccolato, biscotti, pasticceria fresca, gelati e dolciumi in genere.

Art. 26. — Fra le *pasticcerie* e i *dolciumi* in genere si comprendono tutte le preparazioni commestibili nella cui composizione rientri lo zucchero, il miele o altre sostanze dolcificanti, qualunque sia la loro forma, la composizione e la durata di conservazione.

Rientrano in questa categoria anche i confetti, le caramelle, le frutta candite, il cioccolato e i biscotti.

Non si considerano dolciumi le marmellate, le conserve, le gelatine e i succhi di frutta anche se zuccherati, le frutta conservate nel proprio sugo, in mostarda, nello sciroppo, nello spirito o nei liquori, salva per queste ultime la tassazione dello spirito o dei liquori.

Gli elementi distintivi per la diversa tassazione del cioccolato sono esclusivamente quelli della forma e del peso stabiliti nella tariffa massima legale, indipendentemente dall'aggiunta nella composizione di altre sostanze, come latte, mandorle, nocciole, aromi, liquori, ecc.

Si considerano *biscotti di qualità comune* soltanto quelli secchi di lunga conservazione, senza farcitura nè copertura, intendendosi per copertura lo strato esterno di cioccolato, zucchero o altra sostanza di cui, a volte, sono in tutto o in parte ricoperti i biscotti stessi.

Sono assimilati ai biscotti di qualità comune, prodotti come maritozzi, bombe, ciambelle, cavallucci e focaccie.

Fra i *gelati* si comprendono tutti i prodotti che vanno comunemente sotto il nome di *gelateria* qualunque sia loro forma o consistenza, come cassate, spumoni, mantecati, cremolate, granite e simili. Ne sono escluse le bibite ghiacciate che si preparano all'atto del consumo.

Formaggi e latticini.

Art. 27. — Si comprendono in questa categoria i *formaggi* e i *latticini* di qualsiasi specie, freschi, salati o stagionati, tanto se di qualità comune, quanto se di qualità fine.

Ne sono esclusi il burro e i prodotti similari, cioè i burri artificiali e i surrogati del burro, come il burro di margarina, di cocco, di palma e simili, nonchè i sottoprodotti della lavorazione del latte facilmente deperibili, come la ricotta fresca, la giuncata e simili.

S'intendono per formaggi freschi, agli effetti del primo comma del presente articolo, quelli destinati come tali al consumo.

Profumerie e saponi fini.

Art. 28. — Si comprendono fra le *profumerie* tutti i preparati liquidi o solidi, alcoolici o non, che servono generalmente ad uso cosmetico, per la cura e l'abbellimento della pelle, delle unghie, dei capelli, dei denti, le tinture, le acque odorose, i dentifrici e simili.

Per *saponi fini* debbono intendersi i saponi per uso personale o comunque profumati, in essi compresi i saponi, le creme e le polveri per barba. Non debbono considerarsi profumati i saponi ai quali siano state aggiunte sostanze a scopo esclusivo di semplice correzione dei cattivi odori delle materie prime (grassi). Ne sono esclusi anche i saponi speciali ad uso medicamentoso, i quali non abbiano altro odore se non quello dei rispettivi medicamenti.

Materiali per costruzioni edilizie.

Art. 29. — I *materiali per costruzioni edilizie* sono quelli atti ad essere impiegati nella costruzione, nel finimento, nella manutenzione e nella riparazione degli edifici ed in generale delle opere edilizie stabilmente fondate sul suolo, per modo che con detto impiego vengano ad acquistare tale carattere di fissità da farli ritenere come parte delle dette opere stabili.

Mobili.

Art. 30. — Sotto la denominazione di *mobili* si comprendono gli oggetti che servono normalmente all'uso e all'ornamento degli appartamenti, negozi, esercizi, teatri, uffici, stabilimenti e simili, senza riguardo alla materia di cui sono composti. Vi si comprendono anche le parti di mobili, finite, purchè predisposte in modo da indicare l'uso cui sono destinate.

Non si considerano *mobili* le macchine, gli attrezzi e gli utensili domestici, industriali ed agricoli, le stoviglie, i quadri (salvo la tassazione delle cornici), i bigliardi, gli orologi di qualsiasi forma, le ghiacciaie, le cucine, i fornelli, le stufe, le vasche da bagno, i lavandini e gli apparecchi igienici in genere, le lampadine elettriche, le relative tazzine o piattelle, i globi diffusori e i bracci non ornamentali.

Non rientrano inoltre fra i *mobili* gli strumenti musicali, compresi i pianoforti, gli armoniums, le pianole e simili, i grammofoni, gli apparecchi radio e le altre macchine parlanti. Sono inoltre escluse le minuterie di metallo o di qualsiasi altra materia, come cerniere, bocchette, maniglie, pomi, ecc., nonchè i soprammobili di qualsiasi specie e materia, e cioè gli oggetti destinati ad essere posti come ornamento sui mobili senza che di questi costituiscano parte essenziale e indispensabile.

Pelliccerie.

Art. 31. — Fra le *pelliccerie* rientrano tutte le pelli conciate con pelo, tanto se confezionate o semi confezionate, quanto se sciolte, in mazzi o preparate in tavole, indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Regolamenti comunali.

Art. 32. — Oltre gli speciali regolamenti previsti negli articoli 72 e 73 del T. U. e nell'art. 33 del presente regolamento, i Comuni possono adottare norme regolamentari per disciplinare secondo le esigenze locali, la riscossione delle imposte e dei diritti accessori e speciali.

Queste norme non possono però imporre penalità e vincoli maggiori o diversi di quelli stabiliti dalla legge, nè contenere disposizioni contrarie al presente regolamento.

Fuori dei casi tassativamente previsti nella legge e nel presente regolamento, i Comuni non possono imporre tasse o diritti speciali che non siano corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'ufficio delle imposte di consumo, a libera richiesta e nel solo interesse dei contribuenti.

Fra i diritti speciali sono da comprendersi le maggiori spese che debbono essere sostenute dall'ufficio delle imposte di consumo per contabilità o vigilanza relative a concessioni fatte a deroga delle norme ordinarie che regolano l'istituto dei magazzini all'ingrosso, dei depositi, delle introduzioni temporanee e delle restituzioni dei diritti pagati.

Le norme regolamentari e la imposizione di diritti speciali previste nei precedenti comma, non possono essere disposte che con deliberazione del podestà, da approvarsi e da omologarsi a' sensi degli articoli 21 e 25 del T. U.

Le tasse di bollo dovute a termini delle vigenti disposizioni sono a carico dei contribuenti.

Regolamento speciale per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali per costruzioni edilizie.

Art. 33. — Per la riscossione delle imposte sui *materiali per costruzioni edilizie*, i Comuni devono determinare le relative aliquote in modo da non superare il limite massimo stabilito dalla tariffa di cui all'art. 95 del T. U.

Con l'osservanza delle norme indicate nei seguenti articoli, devono inoltre adottare uno speciale regolamento, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza, e da omologarsi a' sensi dell'art. 21 del T. U.

Imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie.

Art. 34. — L'imposta di cui all'art. 39 del T. U. si applica a tutti i materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, e si liquida a fabbrica o lavoro ultimato.

L'imposta si applica altresì ai materiali impiegati nelle opere di riparazione eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile.

Si considera *edificio* qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive, nonchè ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilità, comprese le opere d'arte stradali, portuali e simili.

Per *edificio nuovo* s'intende non soltanto un edificio costruito dalle fondamenta, ma anche qualsiasi ampliamento, sopralzo o ricostruzione totale di un edificio esistente.

Per *notevole rifacimento* s'intende qualsiasi ricostruzione parziale di un edificio esistente, nonchè qualunque variazione al numero, alla disposizione ed alla consistenza dei locali, ed in genere ogni altra opera d'innovazione o di modifica, sempre quando tali rifacimenti importino un volume eccedente cinque metri cubi di costruzione effettiva piena.

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'edificio e in solido con esso dai suoi successori od aventi causa, nei limiti della responsabilità a ciascuno di essi spettante a norma di legge.

Art. 35. — La tariffa si stabilisce come segue:

a) per gli edifici nuovi ad uso di abitazione e per la parte riconoscibile come nuova degli ampliamenti, sopralzi, ricostruzioni totali di edifici esistenti, applicando all'intera nuova costruzione completa un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano.

La misurazione del volume sarà fatta prendendo per base le superfici effettive coperte ed adottando per altezze quelle della massa murale su esse insistente.

Dal computo delle altezze o dal numero dei piani si escludono i sottotetti non abitabili, i semi-interrati e i sotterranei non predisposti ad uso di abitazione, uffici, negozi ed in genere ad altri usi di soggiorno;

b) per le costruzioni chiuse da solo muro perimetrale, senza muri interni e senza piani superiori (come tettoie, capannoni, porticati e simili), applicando un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie effettiva coperta;

c) per i notevoli rifacimenti di edifici esistenti, nonchè per i manufatti e gli impianti di nuova costruzione, che non siano misurabili con i sistemi di cui alla lettera *a*) del presente articolo e per le altre costruzioni, comprese quelle speciali non assimilabili alle costruzioni ad uso di abitazione, come teatri, cinematografi, autorimesse e simili, non incorporati in edifici da assoggettarsi all'imposta secondo il disposto della stessa lettera *a*), applicando distinte aliquote a ciascuna specie di materiali impiegati nella costruzione.

Le aliquote a metro cubo, vuoto per pieno, o a metro quadrato di superficie coperta di cui alle lettere *a*) e *b*) sono comprensive dell'imposta su tutti i materiali, impianti e manufatti accessori già posti in opera nella costruzione, all'atto della liquidazione definitiva dell'imposta, a' sensi del successivo art. 47.

Art. 36. — Per la riscossione dell'imposta con il metodo previsto dall'art. 35, lettera *a*), la tariffa deve contenere quattro distinte aliquote entro il massimo stabilito dalla legge da applicarsi rispettivamente: alle costruzioni di lusso, alle costruzioni di tipo medio, alle costruzioni di tipo popolare ed alle costruzioni, infine, assimilabili a quelle di abitazione.

Nei regolamenti comunali debbono determinarsi le caratteristiche relative a ciascuno dei primi tre tipi di costruzione, avuto riguardo che fra le costruzioni di tipo medio debbono comprendersi le case economiche a' sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857, nonchè le case di abitazione che non sono prive di agi e di distinzione, e che, fra quelle di tipo popolare, devono comprendersi le costruzioni di cui all'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale, nonchè le costruzioni che, pur rispondendo a moderni criteri di statica e di igiene, sono tuttavia contenute in limiti di rigorosa semplicità.

Nella prima attuazione del presente regolamento, le aliquote massime applicabili per i Comuni di qualsiasi classe sono le seguenti:

a) per ogni metro cubo vuoto per pieno:

costruzioni di lusso	L. 3 —
costruzioni di tipo medio	» 2 —
costruzioni di tipo popolare	» 1,60
costruzioni assimilabili a quelle di abitazione, come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili	» 1,60

b) per ogni metro quadrato di area coperta e per piano:

costruzioni di lusso	L. 13,50
costruzioni di tipo medio	» 8 —
costruzioni di tipo popolare	» 6 —
costruzioni assimilabili a quelle di abitazione, come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili	» 6 —

È in facoltà dei Comuni di stabilire nella tariffa, per le costruzioni ultra popolari, un'aliquota ridotta in misura non inferiore al 30 per cento di quella fissata per le costruzioni di tipo popo-

lare. In tal caso i Comuni debbono determinare nel regolamento di cui al secondo comma del presente articolo le relative caratteristiche.

c) per le costruzioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 35, L. 1,60 per ogni metro quadrato di superficie coperta.

Per le costruzioni e le opere previste alla lettera *c*) dell'art. 35 medesimo e che non siano misurabili con i sistemi di cui alla lettera *a*) di detto articolo, i Comuni debbono stabilire apposite aliquote per ciascuna specie di materiali entro il limite massimo dell'8 % del valore in provvista dei materiali stessi, inteso detto valore come il prezzo medio e normale di vendita nel luogo di produzione (cava, fornace, ecc.) se trattisi di materiali di produzione locale, o il prezzo di vendita in magazzini o depositi se trattisi di materiali di importazione.

Le aliquote massime sovraindicate e quelle da determinarsi dai Comuni a' sensi del precedente comma devono essere rivedute annualmente dai Comuni a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del T. U.

Art. 37. — L'imposta sui materiali impiegati nelle opere di riparazione eccedenti quelle ordinarie previste dall'art 1604 del Codice civile, è applicata in via di *abbonamento obbligatorio* mediante un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato, esclusi i sottotetti, i sotterranei e i semi-interrati non predisposti ad uso di abitazione, uffici, negozi ed in genere ad altri usi di soggiorno.

L'aliquota fissa di cui sopra non può superare per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano L. 0,05 nei Comuni delle classi *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, L. 0,03 nei Comuni delle classi *F* e *G*, e L. 0,02 nei Comuni delle classi *H* ed *I*.

Art. 38. — Per le costruzioni speciali, non assimilabili a quelle ad uso di abitazione, nelle quali non esista la divisione normale in piani, come teatri, cinematografi, autorimesse e simili, il contributo annuo è determinato con criteri assimilativi, supponendo l'edificio suddiviso in piani alti ciascuno quattro metri. Le frazioni di altezza inferiori a quattro metri sono calcolate per un piano se superino i due metri; si trascurano se siano uguali o inferiori a due metri.

Nelle costruzioni in condominio per quote divise, il contributo eventualmente dovuto per superfici di piano in uso o proprietà comune è ripartito a carico dei vari proprietari in ragione della superficie assoggettata a contributo delle rispettive proprietà divise ed aggiunto al contributo per esse dovuto.

L'imposta su i materiali impiegati nelle riparazioni contemplate dal precedente e dal presente articolo è applicabile soltanto dopo decorsi dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità o dal rilascio di licenza equivalente e, in mancanza, dal compimento dell'edificio.

Il contributo si paga in due rate semestrali eguali. Se il contributo non è superiore a L. 10, il pagamento deve essere fatto in una sola volta alla scadenza della prima rata.

Art. 39. — L'esenzione stabilita dall'art. 29, n. 5, del T. U. è ammessa per i materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa nelle costruzioni, rifacimenti e riparazioni di edifici in quanto tali edifici siano di proprietà ovvero in uso delle stesse, anche se i lavori siano eseguiti in appalto.

I materiali adoperati nella costruzione di opifici industriali o di edifici colonici o di parte di essi, sono soggetti ad imposta allorquando detti edifici ricevano una diversa destinazione entro cinque anni dalla costruzione.

Prima che ne sia variata la destinazione, si deve presentare all'ufficio la denuncia prescritta dal successivo art. 44.

Art. 40. — Sono considerate *opifici industriali*, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo di cui all'art. 30, n. 6 del T. U.:

a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:

destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare, trasformare ed adattare materie prime;

o formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas-luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili;

b) le costruzioni galleggianti, come mulini natanti, chiatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo.

Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.

Art. 41. — Sono considerate *edifici colonici*, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo, tutte le costruzioni o parti di costruzione coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) o all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i fattori o dirigenti di aziende, i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonchè coloro che con nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli operai al lavoro;

b) o al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Sono considerate altresì *edifici colonici* le costruzioni che, eseguite su i terreni cui servono, sono destinate alla abitazione abituale del proprietario o dell'affittuario dei terreni stessi che attendono direttamente alla conduzione dell'azienda agricola.

Art. 42. — Rientrano fra le *opere di bonifiche e di miglioramenti agrari*: le strade poderali o interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle; i pozzi; gli abbeveratoi; le concimaie; i muri di cinta e ogni altra opera atta a cingere o chiudere fondi; le opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione; le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo e qualunque altra opera per sistemare e prosciugare terreni; i fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito di bestiame; le opere per la correzione dei corsi di acqua e per la difesa dalle acque; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; le opere edilizie che siano d'interesse comune di un comprensorio di bonifica o di una parte notevole di esso; ed in genere qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi ed alla sistemazione montana a' sensi dei RR. decreti 29 luglio 1927, n. 1509 e 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 43. — Agli effetti dell'esenzione dall'imposta, si considerano *costruzioni provvisorie* anche i cantieri formati per costruzioni di opere edilizie, purchè siano adibiti esclusivamente per luogo di deposito dei materiali ed attrezzi da impiegarsi nella costruzione delle opere ivi progettate, ed a lavori compiuti siano interamente demoliti.

Le costruzioni provvisorie ed i cantieri non demoliti rispettivamente trascorso l'anno dall'esecuzione ed a lavori compiuti, devono essere nuovamente denunciati e vengono considerati come costruzioni provvisorie superiori ad un anno. Per queste ultime è dovuto l'anticipo dell'intera imposta, salva la parziale restituzione della medesima, nel solo caso in cui le costruzioni siano state totalmente demolite ed a demolizione avvenuta, nei seguenti termini:

del 20 per cento dell'imposta pagata per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 5;
del 40 id. id. id., gli anni 4;
del 60 id. id. id., gli anni 3;
dell'80 id. id. id., gli anni 2.

Art. 44. — La costruzione di *edifici* in tutto o in parte nuovi o l'esecuzione di *notevoli rifacimenti* deve essere preventivamente denunziata dal proprietario all'ufficio delle imposte di consumo.

La denunzia è fatta su scheda da fornirsi gratuitamente dall'ufficio delle imposte, e deve indicare:

a) nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario;

b) la precisa località in cui il nuovo edificio deve sorgere o l'esatta ubicazione dell'edificio già esistente da ricostruirsi o di quello al quale siano da apportarsi ampliamenti, sopralzi o rifacimenti;

c) il tipo di costruzione, indicando, in base ai relativi progetti:

quando si tratti di costruzioni di cui all'art. 35, lettera *a*), la cubatura vuoto per pieno che la fabbrica nuova o da rifarsi potrà avere a lavoro ultimato, o i metri quadrati di superficie che dovranno essere coperti e i piani dell'edificio;

quando si tratti di costruzioni di cui all'art. 35, lettera *b*), la superficie che dovrà essere coperta;

quando si tratti di costruzioni di cui all'art. 35, lettera *c*), le quantità delle diverse specie di materiali che saranno presumibilmente impiegati.

La denunzia all'ufficio si deve presentare anche per gli edifici esenti da imposta e per le costruzioni provvisorie considerate nell'art. 43.

Art. 45. — La denunzia prescritta dall'articolo precedente deve essere presentata anche per i lavori in corso alla data di istituzione della imposta da parte del Comune.

In tal caso la denunzia deve dichiarare lo stato dei lavori effettivamente compiuti, sui quali non è dovuta imposta; e per quelli ancora da eseguire si applicano le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 46. — Per le costruzioni soggette a imposta, di cui all'art. 44, devesi versare il terzo del presunto ammontare dell'imposta, da liquidarsi sulla base della denunzia.

Il versamento deve essere effettuato all'ufficio delle imposte di consumo entro dieci giorni dalla notifica della liquidazione.

Art. 47. — La liquidazione di cui all'art. 39 del T. U. si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base ad accertamenti e rilievi di un tecnico delegato dal Comune. Del sopraluogo del tecnico deve essere dato preavviso al proprietario della costruzione almeno cinque giorni prima.

Gli accertamenti e la liquidazione della imposta si notificano al debitore a mezzo degli agenti delle imposte di consumo che ne fanno referto, e contro il risultato dei medesimi l'interessato può produrre ricorso al podestà nel termine di trenta giorni.

Trascorso tale termine, senza che l'interessato abbia prodotto ricorso o in base alla decisione del podestà quando vi sia stato ricorso, l'ufficio spedisce al debitore l'avviso di pagamento dell'imposta da effettuarsi nel termine di dieci giorni.

L'avviso di pagamento obbliga senz'altro il debitore, che, in caso di mora, è escusso con le norme indicate nel successivo art. 188 del presente regolamento, oltre l'applicazione della indennità di mora prevista nell'art. 45 del T. U. dopo trascorsi dieci giorni dalla costituzione in mora.

Con lo stesso procedimento sono recuperate anche le somme dovute e, in tutto o in parte, non pagate alle scadenze stabilite per contributo a' sensi dei precedenti articoli 37 e 38.

I Comuni hanno facoltà di stabilire nei propri regolamenti che il pagamento dell'imposta, escluso il contributo di cui al comma precedente, abbia luogo ratealmente durante il progresso della costruzione.

Art. 48. — Allorchè le opere edilizie progettate vengano interrotte in corso di costruzione od abbiano solo parziale compimento, si procede alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

La liquidazione dell'imposta si effettua col sistema di cui alla lettera *a*) del precedente art. 35, per le parti di costruzione interamente ultimate, e col sistema di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 35, per le parti di costruzione non completate.

Prima di riprendere i lavori sospesi dev'essere presentata una nuova denunzia, versando il terzo del presunto ammontare dell'imposta dovuta sui lavori da terminare, con le stesse modalità stabilite all'art. 46.

Art. 49. — Agli effetti della riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, mediante abbonamento obbligatorio a' sensi dei precedenti articoli 37 e 38, i proprietari di edifici sono tenuti a presentare, entro il termine che sarà stabilito dai Comuni, apposita denunzia, su scheda fornita gratuitamente dall'ufficio delle imposte di consumo, indicando:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio proprio;

b) la via o località e il numero civico dell'edificio;

c) il numero dei piani costituenti la proprietà e, per ogni piano, la superficie coperta in metri quadrati;

d) la data della dichiarazione di abitabilità o di altra licenza o titolo equivalente.

Per gli edifici in condominio la denunzia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, il quale viene iscritto nell'elenco di cui al successivo art. 51.

Per gli edifici già denunziati è obbligatoria una nuova denunzia nel caso di variazioni nei dati di cui ai precedenti comma.

Tale denunzia deve essere presentata entro un mese dalle verificatesi variazioni.

La denunzia si omette per gli edifici di cui agli articoli 30, n. 6 del T. U. e 39, 40, 41, 42 e 43 del presente regolamento.

Art. 50. — Scaduto il termine per la presentazione delle denunzie di cui al precedente articolo, l'ufficio delle imposte di consumo procede alle seguenti operazioni:

a) rettifica le dichiarazioni inesatte o incomplete;

b) esegue gli accertamenti per quei contribuenti che non abbiano presentato la scheda.

Le rettificazioni e gli accertamenti d'ufficio devono essere notificati agli interessati per mezzo degli agenti che ne fanno referto.

I ricorsi contro le operazioni dell'ufficio devono essere presentati al podestà non più tardi di giorni trenta da quello della notificazione di cui al comma precedente.

Il podestà comunica le sue decisioni all'ufficio delle imposte di consumo, il quale le notifica ai ricorrenti nei modi innanzi stabiliti.

Art. 51. — In base alle denunzie ricevute, alle rettifiche, agli accertamenti di ufficio ed alle decisioni del podestà, l'ufficio delle imposte di consumo compila l'elenco dei contribuenti che, dopo l'approvazione del podestà, viene pubblicato all'albo pretorio per non meno di 15 giorni. Della pubblicazione deve essere dato avviso agli interessati a mezzo di pubblico manifesto.

L'elenco così pubblicato costituisce i contribuenti in obbligo di pagare l'imposta alle epoche fissate, senza bisogno di alcun altro avviso.

Art. 52. — Contro le risultanze dell'elenco, ed entro trenta giorni dall'ultimo giorno della sua pubblicazione, è ammesso ricorso al podestà per errori materiali e per irregolari iscrizioni di partite dipendenti da rettificazioni od accertamenti d'ufficio, i cui avvisi non siano stati notificati o siano stati notificati irregolarmente, per inesistenza della partita, iscritta a seguito di conferma col silenzio, e per doppia iscrizione di una stessa partita.

Art. 53. — Le partite accertate nel corso dell'anno sono iscritte in elenchi suppletivi.

Il contributo per dette nuove iscrizioni decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello nel quale si è verificato il fatto che dà titolo alla percezione.

Art. 54. — I funzionari delegati dal Comune e gli agenti delle imposte di consumo, osservate le disposizioni dell'art. 54 del T. U., possono accedere nelle località ove vengono eseguiti lavori edilizi e possono in qualunque tempo assumere rilievi e richiedere tipi e tutte le notizie che ritenessero necessarie per la regolare applicazione dell'imposta.

Art. 55. — Le demolizioni o la diversa destinazione data ad un edificio dopo eseguito il pagamento dell'imposta, non dànno diritto a restituzione.

Art. 56. — Contro le decisioni emesse dal podestà, a' sensi degli articoli 47, 50 e 52, è ammesso ricorso a norma dell'art. 344 del presente regolamento.

Il ricorso non sospende la riscossione della imposta o del contributo, salvi i rimborsi che fossero dovuti a contestazione definita.

Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Art. 57. — L'imposta si applica sul *gas-luce* per illuminazione e riscaldamento, proveniente dalla distillazione del carbone e degli oli minerali o da naturali esalazioni del terreno, e sulla *energia elettrica* per illuminazione, anche se consumati per uso proprio dei produttori o delle ditte distributrici, prendendo per unità di misura il metro cubo per il *gas-luce* e l'ettowattora per l'*energia elettrica*.

Art. 58. — I produttori o le ditte distributrici di *gas-luce* e di *energia elettrica* devono essere esonerati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, da qualsiasi formalità per l'impianto e per l'esercizio delle officine.

I Comuni possono a loro spese ottenere dagli uffici tecnici di finanza copia degli atti che si riferiscono all'impianto delle officine di *gas-luce* e di *energia elettrica* esistenti nel loro territorio.

Art. 59. — La liquidazione dell'imposta è fatta dagli uffici delle imposte di consumo mensilmente in base agli stessi elementi che servono agli uffici tecnici di finanza per la commisurazione dell'imposta governativa di cui al T. U. di legge approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e al regolamento 29 settembre 1895, n. 624, e successive modificazioni.

A tale scopo gli uffici tecnici di finanza devono fornire ai Comuni ed agli appaltatori, senza alcuna spesa, i dati riguardanti il consumo di *gas-luce* e di *energia elettrica* verificatosi nel mese precedente, e con particolare sollecitudine i dati riflettenti gli impianti provvisori, di cui all'art. 8 del regolamento 29 settembre 1895, n. 624, come giostre e cinematografi ambulanti.

Nel caso che un'officina produca per il consumo di più Comuni, l'ufficio tecnico di finanza, nella circoscrizione del quale è posta la sede dell'officina, provvede, a richiesta dei Comuni, alla determinazione delle quantità di *energia elettrica* o di *gas-luce* consumate nei rispettivi territori.

I Comuni hanno facoltà di far procedere a controlli tecnici ed amministrativi nei luoghi di produzione di *gas-luce* e nelle officine locali di produzione, di trasformazione e di distribuzione di *energia elettrica* e nei rispettivi uffici, con obbligo di denunziare immediatamente all'ufficio tecnico di finanza le eventuali differenze riscontrate.

Art. 60. — I Comuni, in base ai dati ricevuti dagli uffici tecnici di finanza a norma dell'articolo precedente, liquidano mensilmente l'imposta dovuta da ciascun produttore o ditta distributrice e notificano loro l'importo a mezzo degli agenti delle imposte di consumo che ne fanno referto, con invito a pagare la relativa somma all'ufficio delle imposte di consumo entro dieci giorni dall'avutane notificazione.

Per le imposte dovute in Comune diverso da quello ove ha sede l'officina di produzione o la ditta distributrice, l'invito, a richiesta dell'ufficio, si notifica dagli agenti delle imposte di consumo del Comune nel quale si trovi l'officina o la ditta distributrice.

L'avviso di pagamento obbliga senz'altro il produttore o il distributore, che, in caso di mora, è escusso a norma del successivo art. 188.

Il produttore o il distributore ha diritto di rivalersi verso ciascun consumatore per un importo non superiore all'imposta pagata.

Il pagamento dell'imposta può essere fatto anche a rate bimestrali anticipate o con versamenti posticipati da farsi in due rate per ciascun mese.

Art. 61. — Il produttore o la ditta distributrice che non si obblighi al pagamento anticipato dell'imposta a' sensi dell'articolo precedente, deve prestare all'ufficio delle imposte una cauzione in danaro, in rendita pubblica o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, corrispondente all'ammontare di un sesto dell'importo annuo dell'imposta accertata o presunta.

La cauzione prestata può essere variata in aumento o in diminuzione, dietro richiesta dell'ufficio delle imposte di consumo o della ditta esercente, quando sia dimostrata insufficiente od eccedente rispetto alle condizioni della produzione o del consumo durante un anno, o sempre quando l'aumento o la diminuzione del consumo abbia raggiunto il 50 % di quello sul quale la cauzione fu determinata.

La cauzione prescritta dal presente articolo, e quelle di cui ai successivi articoli, rimangono vincolate sino a quando siano pendenti controversie relative alla determinazione dei canoni annuali od alla liquidazione dell'imposta, e la ditta, cessando dall'esercizio, non provi di essere in regola nei pagamenti per l'imposta di consumo.

Garantiscono inoltre l'amministrazione delle imposte di consumo, a' sensi dell'art. 49 del T. U., per i debiti di imposta delle ditte fornitrici, le somme dovute dagli utenti per lo stesso titolo alle ditte medesime per i consumi soggetti ad imposta.

Art. 62. — L'imposta si riscuote in via di abbonamento in tutti i casi in cui tale metodo è applicato per l'imposta governativa.

Per l'abbonamento all'imposta comunale valgono gli stessi elementi che servirono alla determinazione del canone dovuto allo Stato, ed ogni variazione al canone medesimo è applicabile proporzionalmente anche all'ammontare dell'imposta comunale.

Il canone di abbonamento all'imposta comunale si determina dividendo il canone dell'imposta governativa per la corrispondente aliquota stabilita per ogni metro cubo di *gas-luce* e per ogni ettowattora di *energia elettrica*, e moltiplicando il quoziente per le aliquote di imposta stabilite dai Comuni.

Art. 63. — L'abbonamento si fa risultare da apposita convenzione scritta ed a garanzia di esso l'esercente è tenuto a prestare una cauzione in numerario, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, in ragione del sesto del canone d'imposta comunale.

Sono esonerati dalla cauzione i produttori o distributori che si obblighino di pagare il canone annuo di abbonamento in rate bimestrali anticipate.

I canoni di abbonamento si pagano a rate mensili maturate, nei primi cinque giorni del mese successivo a quello del consumo.

Contro i debitori morosi si procede a norma del successivo articolo 188.

Art. 64. — Per gli impianti precari, previsti dall'art. 8 del regolamento 29 settembre 1895, n. 624, di regola l'imposta comunale si paga anticipatamente in via di abbonamento. Non concordandosi l'abbonamento, si deve prestare una cauzione in denaro, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, corrispondente all'ammontare dell'imposta comunale presunta.

In tali casi i produttori devono far preventiva denunzia all'ufficio delle imposte di consumo e non possono far luogo a produzione del *gas-luce* e dell'*energia elettrica*, se prima non hanno concordato l'abbonamento o prestata la cauzione.

Art. 65. — Le decisioni emesse dai Comitati peritali e dalla Commissione centrale a termini dell'art. 18 del T. U. di legge approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 riguardo alla entità tassabile, valgono anche per l'imposta comunale.

In pendenza delle relative controversie la liquidazione di detta imposta è fatta sugli stessi elementi che valgono per l'applicazione dell'imposta governativa, salvo i supplementi dell'imposta di consumo e i rimborsi dovuti a contestazione definita.

Contro gli eventuali errori incorsi dai Comuni nella liquidazione dell'imposta a norma del precedente art. 60, è ammesso invece il ricorso in via amministrativa a' sensi dell'art. 344 del presente regolamento.

SEZIONE II.

ESENZIONI.

Esenzioni soggettive.

Generi destinati ai Sovrani, ai Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai Capi di Ambasciate e Legazioni estere, ai Capi di missione e membri del Corpo diplomatico, ecc.

Art. 66. — L'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall'art. 29, nn. 1 e 2 del T. U., si applica in base a richiesta scritta degli interessati all'ufficio delle imposte di consumo, con l'indicazione della qualità e quantità della merce e del numero dei colli.

Esenzione per le strade ferrate.

Art. 67. — L'esenzione prevista dall'art 29, n. 3 del T. U. è applicabile a tutte le strade ferrate pubbliche e private ed alle tramvie extraurbane a traffico completo, cioè con diuturno servizio di merci e di viaggiatori.

L'esenzione deve intendersi riferita a tutto ciò che è direttamente connesso ai detti servizi, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque essi siano situati.

Esenzione pel servizio postale, telegrafico e telefonico.

Art. 68. — L'esenzione prevista dall'art. 29, n. 4 del T. U., per i servizi postali, telegrafici e telefonici, ivi compresi i servizi radiotelegrafici e radio-telefonici, è applicabile anche quando i servizi stessi siano esercitati da privati concessionari.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 67 si applica anche nei riguardi del servizio postale, telegrafico e telefonico.

Generi destinati alle amministrazioni dello Stato, della Croce Rossa, delle strade ferrate e dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Art. 69. — Salvo quanto è disposto dai precedenti articoli 44, ultimo comma e 49, ultimo comma, nei riguardi dei materiali da costruzione, e dall'ultimo comma del presente articolo nei riguardi del *gas-luce* e dell'*energia elettrica*, l'esenzione dei generi e materiali di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 29 del T. U., ha luogo in seguito a richiesta scritta delle rispettive amministrazioni da consegnarsi preventivamente all'ufficio delle imposte di consumo con l'indicazione della qualità e quantità delle merci.

L'ufficio emette *bollette di accompagnamento*, che i funzionari delle rispettive amministrazioni restituiscono all'ufficio delle imposte con dichiarazione di aver ricevuto i generi ivi elencati per impiegarli all'uso a cui sono destinati.

L'esenzione dal pagamento dell'imposta sul *gas-luce* e sull'*energia elettrica*, ha luogo su richiesta scritta delle amministrazioni interessate, da presentarsi all'ufficio delle imposte di consumo una sola volta, prima che si inizi il consumo.

Bevande acquistate in economia da Enti ed Istituti di carità e beneficenza ovvero dagli Enti con finalità di culto o di religione.

Art. 70. — L'esenzione per le bevande vinose ed alcooliche di cui all'art 29, n. 6 del T. U., compete alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri enti morali regolarmente eretti, che abbiano fine esclusivo o prevalente di carità e di beneficenza, che acquistano le bevande stesse direttamente presso produttori o commercianti all'ingrosso o che producono bevande vinose con uve dei propri fondi per distribuirle gratuitamente ai ricoverati.

Per gli istituti, nei quali soltanto parte dei ricoverati siano accolti gratuitamente, l'esenzione compete per la parte corrispondente al mantenimento gratuito dei ricoverati stessi.

La condizione di gratuità sussiste anche quando gli enti e gli istituti di ricovero abbiano diritto, secondo le norme in vigore, al rimborso, in tutto o in parte, delle relative spese di ricovero.

Fra i ricoverati non s'intende compreso il personale comunque addetto agli enti ed istituti predetti.

L'esenzione stessa ha luogo in seguito a richiesta scritta da parte degli enti e istituti interessati, con la indicazione del numero dei ricoverati a titolo gratuito e della quantità media giornaliera che viene distribuita ai ricoverati stessi, e corredata, quando non sia stato già esibito, da un esemplare dello statuto dell'ente o dell'istituto.

L'esenzione di cui al primo comma del presente articolo è applicabile ai consumi degli appartenenti agli ordini religiosi riconosciuti a' sensi degli articoli 29 e 31 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, in

quanto convivano nelle sedi degli ordini stessi e indipendentemente dall'apporto alla comunità di beni o redditi personali o professionali.

Mobili usati.

Art. 71. — Per l'esenzione dei *mobili usati*, appartenenti a famiglie già residenti o che vengano a risiedere nel Comune, prevista dall'art. 29, n. 8 del T. U., gli interessati devono inoltrare apposita domanda all'ufficio delle imposte di consumo corredata di regolare certificato dell'autorità municipale del Comune in cui i mobili devono essere introdotti attestante l'iscrizione del richiedente all'ufficio di anagrafe del Comune stesso o, nel caso di funzionari civili o militari, con certificato di altra pubblica autorità.

Agli effetti della detta esenzione, si considerano come famiglie anche gli istituti, gli uffici, gli esercizi, gli alberghi, le pensioni e simili che hanno sede o che vengano a stabilire la propria sede nel Comune.

L'uso dei mobili deve risultare da tracce evidenti. In caso di controversia si seguono le norme di cui all'art. 134.

Per la introduzione di *mobili usati* da parte di famiglie che vengano a risiedere nel Comune, l'ufficio delle imposte di consumo, quando dai documenti presentati all'introduzione non risulti in modo certo che si tratta di un reale trasloco, permette l'introduzione con le norme del citato art. 134 restituendo il deposito, non appena è accertata l'iscrizione della famiglia nel ruolo della popolazione.

Sono invece soggetti ad imposta, secondo le norme di cui all'articolo 7 del presente regolamento, quei mobili che, pur essendo usati, sono però destinati a persone che, per quanto residenti nel Comune, commerciano in mobili usati od antichi.

Esenzioni oggettive.
Somministrazione di vino e di bevande vinose per soprappiù di mercede giornaliera.

Art. 72. — L'esenzione dall'imposta di consumo per il *vino*, il *vinello* e le altre *bevande vinose* somministrate per *soprappiù* di mercede giornaliera ai *braccianti* e *coloni* per lavori agricoli, ha luogo indipendentemente dal fatto che le dette bevande siano prodotte da colui che le somministra o da esso per tale scopo acquistate.

S'intendono per lavori agricoli, agli effetti della detta esenzione, quelli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonchè alla custodia e al governo degli animali necessari per quella coltivazione o alimentati con i prodotti del fondo.

Il *vino*, il *vinello* e le altre *bevande vinose* intendonsi somministrate in soprappiù di mercede giornaliera allorquando sono concesse indipendentemente dalla mercede stessa, e nei limiti delle consuetudini locali.

Le quantità da ammettersi in esenzione debbono essere proporzionate al numero dei braccianti e coloni e alla durata dei lavori da eseguirsi.

Allorchè le dette bevande, dopo essere state acquistate o estratte dai locali di deposito, non vengano, in via eccezionale, subito somministrate ai braccianti e coloni, e debbano essere depositate in altri locali, esse sono soggette alla vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo.

Per luogo dove si eseguiscono i lavori s'intende l'intero fondo o l'azienda dove i lavori medesimi si effettuano.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di *scambio di opere*.

Vino destinato al consumo del produttore e della propria famiglia.

Art. 73. — Agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 30, n. 2 del T. U., s'intende per *produttore* colui che come proprietario, fittavolo o a qualsiasi altro titolo conduca i fondi vitati in economia o li coltivi direttamente o compartecipi al prodotto dei fondi stessi concessi a mezzadria, colonia o altra forma di compartecipazione, nonchè colui che come mezzadro, colono o in qualsiasi altro modo compartecipi ai prodotti del fondo vitato da esso coltivato.

Per famiglia del produttore deve intendersi quella definita al precedente art. 20.

L'esenzione è applicabile quando il consumo avvenga nel luogo di vinificazione, intendendosi, di regola, per tale il fondo di produzione delle uve, che sia provvisto della cantina e dell'abitazione del produttore.

Quando per difetto di locali sul fondo dal quale provengono le uve, la vinificazione od il consumo avvengano fuori del fondo medesimo, l'esenzione compete a condizione che la casa di abitazione o la cantina sia nello stesso Comune ove è situato il fondo, ovvero nel territorio di Comune limitrofo; che la casa di abitazione sia in tutto o in parte necessaria per i bisogni della coltivazione del fondo stesso e per il deposito dei prodotti agricoli, e la cantina, quando non sia sul fondo, sia annessa alla casa di abitazione.

In via di eccezione l'esenzione è ammessa anche quando per consuetudine locale la vinificazione delle uve viene effettuata in cantina separata dalla casa di abitazione, ma nello stesso centro abitato.

Quando non esistendo sul fondo di produzione delle uve casa di abitazione e cantina, il produttore che sia manuale coltivatore del fondo stesso risieda abitualmente, per particolari ragioni di necessità, in un Comune non limitrofo a quello in cui si trova il fondo, il podestà, su domanda degli interessati od anche d'ufficio, ove riconosca sussistenti tali ragioni di necessità, può autorizzare l'introduzione delle uve a scopo di vinificazione nel Comune di abitazione senza pagamento dell'imposta, agli effetti dell'esenzione di cui al primo comma del presente articolo.

Sono altresì esenti da imposta le piccole quantità di bevande vinose nei limiti fissati dall'art. 102 del presente regolamento che il produttore porta con sè per il consumo sul luogo di lavoro nel fondo proprio o da esso coltivato, come pure le piccole quantità che porta con sè in occasione di fiere e di mercati, anche nell'ambito del Comune.

Art. 74. — Il diritto all'esenzione sussiste anche nel caso in cui, per inesistenza di mezzi idonei propri, il produttore effettui l'ammostamento o la torchiatura delle uve ricavate dai propri fondi o da esso coltivati in trappeto o palmento appartenente ad altri, esistente però nello stesso Comune o in Comune limitrofo, e trasporti poi il mosto nella propria cantina, a condizione che denunzi la quantità delle uve da trasportare al trappeto o palmento e la quantità del prodotto ricavato.

Qualora nel caso previsto al comma precedente il produttore, per difetto di locali propri, lasci in deposito il mosto negli stessi locali al fine di completarne la vinificazione, è tenuto a denunziare all'ufficio delle imposte di consumo tutte le estrazioni a qualsiasi titolo eseguite.

Cantine sociali ed Enopoli consorziali.

Art. 75. — Agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 30, n. 2 del T. U., i soci delle *cantine sociali* che abbiano conferito alle dette cantine le uve di propria produzione e gli agricoltori che abbiano conferito le uve, i mosti o il vino di propria produzione agli *enopoli consorziali* costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste a' sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, numero 1225, non perdono la qualifica di produttori quando abbiano conferito alle dette cantine o enopoli tutta l'uva, tutto il mosto o tutto il vino di propria produzione, e sempre che la quantità del vino che i produttori ritirano dalle cantine o dagli enopoli non superi la quota di prodotto corrispondente ai quantitativi di uva, di mosto o di vino consegnati, salvo l'obbligo delle denunzie di cui al precedente art. 74.

Il diritto all'esenzione compete solo quando in confronto dei singoli produttori sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 73.

Produttori che si trasferiscono da uno ad altro podere.

Art. 76. — I produttori che si trasferiscono da uno ad altro podere, anche se situato in Comune diverso, conservano l'esenzione dall'imposta sulle rimanenze delle bevande vinose prodotte nel fondo abbandonato.

Sulla *bolletta di accompagnamento* l'ufficio delle imposte di consumo del Comune di origine deve attestare che le quantità delle bevande trasportate provengono effettivamente dal fondo abbandonato e sono di spettanza dei detti produttori.

Vino esportato all'estero e nelle colonie italiane o inviato alle fabbriche per la distillazione.

Art. 77. — Agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 30, n. 3 del T. U., il vino deve essere scortato da *bolletta di accompagnamento* anche se proveniente dallo stesso Comune.

Gli uffici delle dogane e quelli finanziari presso le fabbriche per la distillazione restituiranno al Comune di origine, per la consegna all'ufficio delle imposte di consumo, lo scontrino della *bolletta di accompagnamento* con l'attestazione dell'avvenuta esportazione o dell'avvenuta introduzione del vino nella fabbrica.

Per il vinello destinato alla distillazione si osservano le stesse norme.

Vino inviato alle fabbriche per la preparazione dell'aceto.

Art. 78. — Il vino destinato alle fabbriche per la preparazione dell'aceto deve essere scortato da *bolletta di accompagnamento* anche se proveniente dallo stesso Comune.

Sotto la vigilanza degli agenti delle imposte di consumo il vino deve essere denaturato con l'aggiunta del dieci per cento di aceto di vino che abbia un'acidità non inferiore a grammi cinque di acido acetico per cento centimetri cubi.

Dell'avvenuta denaturazione si fa constare tanto nella *bolletta di accompagnamento* quanto nel relativo *scontrino*.

Le stesse norme valgono anche per il vinello, tenuto presente che esso va denaturato con l'aggiunta del quindici per cento di aceto di vino, giusta il disposto dell'art. 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225.

Alcools destinati ad uso diverso da bevanda.

Art. 79. — Gli alcools adulterati col denaturante generale dello Stato per essere adoperati a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altro scopo industriale, come pure gli alcools denaturati per l'impiego nelle miscele carburanti a' sensi della legge 18 giugno 1931, n. 874, e delle relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938, sono esenti da imposta di consumo e il loro movimento non è soggetto a vincolo o discipline di sorta.

La denaturazione effettuata sotto vigilanza degli agenti dell'amministrazione finanziaria con denaturanti speciali per gli alcools da impiegarsi in usi industriali è valida anche agli effetti dell'esenzione dalle imposte di consumo, quando con tale denaturazione gli alcools stessi non possono essere destinati ad uso di bevanda.

Nel caso previsto dal precedente comma l'ufficio finanziario, sotto la cui sorveglianza fu effettuata la denaturazione, deve rilasciare, a richiesta degli interessati, copia del verbale di avvenuta denaturazione che dovrà essere esibita all'ufficio delle imposte di consumo.

Art. 80. — Gli alcools impiegati nella preparazione di profumerie e nella industria essenziera dei profumi, dovranno essere denaturati a cura e sotto la vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo, e a spese degli interessati, nei modi appresso indicati:

a) *Preparazione di profumerie.*

Ad ogni ettolitro di alcool dovranno essere aggiunti litri 0,5 della miscela seguente:
muschio cetonico: grammi 25;
muschio ambretta: grammi 25;
ftalato di etile o benzoato di etile: grammi 1000.

È data però facoltà ai fabbricanti di usare per l'adulterazione, invece del denaturante sopra indicato, gli estratti stessi che servono per la preparazione della profumeria, sotto l'osservanza delle garanzie che saranno determinate dalle amministrazioni delle imposte di consumo.

b) *Produzione delle essenze assolute per profumerie.*

All'alcool dovrà essere aggiunto il 5 % di alcool metilico o di etere di petrolio.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo sugli alcools destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici negli appositi stabilimenti (escluse le farmacie, i laboratori farmaceutici e simili), i fabbricanti sono obbligati a tenere apposito *registro di fabbrica* sul quale dovranno darsi carico delle quantità di alcool pervenute e scarico di quelle impiegate nei processi di preparazione dei prodotti farmaceutici, ai fini della occorrente vigilanza da parte dell'ufficio delle imposte di consumo.

Gli alcools non destinati ad uso di bevanda, ma non esenti dall'imposta di fabbricazione, che pervengono alle fabbriche sotto scorta dei prescritti documenti di legittimazione, dovranno, per essere ammessi all'esenzione da imposta di consumo, essere adulterati con idonei denaturanti da stabilirsi caso per caso, a cura e sotto la vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo e a spese degli interessati.

Carni preparate in stabilimenti appositamente attrezzati.

Art. 81. — S'intendono per *stabilimenti* appositamente attrezzati, agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 30, n. 5 del T. U., quelli che hanno sede in un fabbricato completamente separato da abitazioni e da esercizi di vendita ed hanno propri impianti di macellazione, macchinari, locali di deposito ed altri locali inservienti all'esercizio dell'industria, posti tutti nell'interno degli stabilimenti stessi.

Per usufruire del detto beneficio gli interessati devono presentare all'ufficio delle imposte di consumo apposita istanza, corredata dei tipi planimetrici dei locali, indicando il cognome e nome dell'industriale, o la ragione sociale della ditta, le qualità di carne che sono oggetto della industria, i locali di lavorazione e di deposito delle merci lavorate ed obbligarsi alla tenuta dei *registri di fabbrica*.

Per tutto quanto riguarda le introduzioni e le estrazioni dagli *stabilimenti*, nonchè il consumo delle carni negli stabilimenti stessi, valgono le norme stabilite per i commercianti all'ingrosso.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli stabilimenti per la preparazione di carni in scatole per conto dell'autorità militare, salvo per questa l'obbligo di soddisfare l'imposta nel luogo in cui avviene la distribuzione delle carni alle truppe.

Esenzioni in tempo di guerra.

Art. 82. — In caso di guerra, nei luoghi ove, in applicazione dell'art. 31 del T. U., sia concessa l'esenzione temporanea dalle imposte di consumo per i viveri destinati alle truppe mobilitate, i Comuni e gli appaltatori sono indennizzati della sola perdita effettiva risultante nei proventi ordinari allo stato normale, che si desume dalla forza stanziata nel perimetro del Comune durante l'anno precedente alla dichiarazione di guerra, tenuto conto delle eventuali variazioni di tariffa.

L'indennizzo è stabilito per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale istituita a' sensi dell'art. 328 del T. U. della legge comunale e provinciale.

SEZIONE III.

DEBITORI DELL'IMPOSTA.

Produttori di bevande vinose.

Art. 83. — Ai fini dell'applicazione delle imposte di consumo il *produttore* delle bevande vinose non perde la detta qualifica allorquando acquisti, allo scopo di correggere la propria produzione, uve, mosti o mosti concentrati in quantità non superiori rispettivamente al 30, al 27 ed al 9 per cento rapportate alla produzione propria dell'uva, tanto se si tratti di uve o mosti prodotti nello stesso Comune, quanto se prodotti in altri Comuni.

Gli acquisti di cui al precedente comma possono essere fatti sia presso altri produttori sia presso commercianti all'ingrosso, entro il periodo della vinificazione per le uve e per i mosti, e non oltre il 15 dicembre per i mosti concentrati.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche alle cantine sociali ed agli enopoli consorziali di cui all'art. 75 del presente regolamento.

Nel caso di ricostituzione di vigneti fillosserati o di diminuito raccolto per avversità atmosferiche, le amministrazioni comunali ammetteranno, su certificazione dei Consorzi provinciali per la viticoltura, o degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, allo stesso trattamento consentito per il produttore di bevande vinose anche i produttori che acquistino da altri produttori o da commercianti all'ingrosso, allo scopo di non lasciare inattivi i propri impianti di vinificazione, uve o mosti in quantità eccedenti le suddette percentuali, sino a raggiungere i quantitativi di produzione media annuale di ciascuno.

Commercianti all'ingrosso.

Art. 84. — Si considera *commerciante all'ingrosso* chi vende abitualmente bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e bevande alcooliche in quantità non inferiori a litri 10, e chi vende abitualmente gli altri generi soggetti ad imposta per il rifornimento dei commercianti al minuto e non direttamente al consumatore.

Salvo i casi previsti nel precedente articolo, i produttori di bevande vinose che, oltre il proprio, vendono vino acquistato da altri oppure ricavato da uve o mosti non di propria produzione, si considerano commercianti all'ingrosso.

I produttori o fabbricanti di generi diversi dalle bevande vinose che trasformano materie prime in prodotti soggetti ad imposta, per rivenderli, sono considerati commercianti all'ingrosso.

I fabbricanti, i salatori e gli stagionatori di formaggi che limitino la propria attività alle operazioni di prima lavorazione, maturazione o stagionatura del prodotto per renderlo atto al consumo, non sono considerati commercianti all'ingrosso.

Commercianti al minuto.

Art. 85. — Si considera *commerciante al minuto* colui che, di regola, vende generi soggetti ad imposta al diretto consumatore. Rientrano fra i commercianti al minuto anche i venditori avventizi e quelli ambulanti.

Agli effetti dell'imposta sulle pelliccerie si considerano commercianti al minuto anche i sarti, gli artigiani e i commercianti di oggetti di abbigliamento confezionati con pelliccerie.

Consumatori.

Art. 86. — Si considerano *consumatori* non solo le persone fisiche ma anche gli enti, le amministrazioni militari, ed in genere qualsiasi amministrazione, stabilimento od istituto pubblico o privato, seminari, collegi, convitti, stabilimenti di cura e simili, e così pure gli alberghi e le pensioni, nonchè le trattorie che somministrano, esclusivamente durante i pasti, generi soggetti ad imposta. Tuttavia i detti alberghi, pensioni e trattorie sono tenuti al pagamento dell'imposta sui dolciumi che essi fabbricano e somministrano ai propri clienti.

Si considerano inoltre *consumatori*, per quanto riguarda le profumerie e i saponi fini, i parrucchieri ed i barbieri che, senza effettuarne la vendita, impiegano i detti generi esclusivamente per la propria arte.

SEZIONE IV.

ATTI GENERATORI DELL'IMPOSTA — MOVIMENTO DELLE MERCI.

Atti generatori dell'imposta.

Art. 87. — Fatta eccezione per il gas-luce, l'energia elettrica e i materiali per costruzioni edilizie, per i quali l'imposta viene percetta con le forme previste dagli articoli 38 e 39 del T. U. e 34 a 65 del presente regolamento, l'imposta sugli altri generi di cui all'articolo 20 del T. U. colpisce:

I. *a*) la vendita o cessione di qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, indipendentemente da ogni scopo di lucro o di speculazione, e quindi anche a titolo gratuito, delle bevande vinose, eseguita dal produttore a commercianti al minuto o a consumatori dello stesso Comune;

b) la vendita o cessione come sopra eseguita dal fabbricante o commerciante all'ingrosso a commercianti al minuto o a consumatori dello stesso Comune, delle bevande vinose e degli altri generi;

c) il consumo dei generi indicati alla precedente lettera, fatto dal fabbricante o commerciante all'ingrosso e dalla propria famiglia;

d) il consumo delle bevande vinose fatto dal produttore e dalla propria famiglia, quando non sussistano le condizioni di cui agli articoli 73 e seguenti del presente regolamento;

II. la macellazione degli animali bovini, suini, ovini ed equini ancorchè fatta da privati o da società per uso proprio, a bordo delle navi ancorate nei porti e nelle rade, dalle amministrazioni militari ed in genere da qualsiasi amministrazione, stabilimento o istituto pubblico o privato;

III. l'introduzione nel territorio del Comune dei generi indicati al n. I, lettera *b*), provenienti da altri Comuni o dall'estero, comunque e da chiunque il trasporto e la consegna siano eseguiti, e cioè tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal compratore o possessore della merce o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri e di altro mezzo pubblico di trasporto, ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del venditore o mittente.

Art. 88. — L'imposta colpisce altresì:

a) l'estrazione da qualsiasi locale di deposito, anche se appartenente a produttori o fabbricanti privati non considerati commercianti all'ingrosso a' sensi del precedente art. 84, di generi soggetti ad imposta, salvi i casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 36 del T. U.:

b) la fabbricazione dei generi stessi da parte del commerciante al minuto;

c) le vendite fatte dalle amministrazioni ferroviaria e postale dei generi rifiutati dai destinatari o non consegnati per irreperibilità dei medesimi o per altre cause, nonchè le vendite o cessioni dei corpi di reato, di cui all'art. 203 del presente regolamento, quando i detti generi siano destinati per il consumo in luogo.

Le amministrazioni ferroviaria e postale rispondono del pagamento dell'imposta sino alla concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita, mentre per i corpi di reato il pagamento dell'imposta è a carico dell'acquirente o cessionario;

d) il consumo dei generi che sia fatto dai passeggeri e dall'equipaggio sulle navi durante il loro soggiorno nei porti e nelle rade, tanto se i generi stessi siano sopravanzati nel viaggio quanto se siano acquistati in luogo o provenienti da altri Comuni o dall'estero.

Nel caso considerato alla lettera *d*), non è dovuta imposta se i generi siano acquistati in luogo da esercenti o da privati che abbiano già soddisfatta l'imposta.

Uva, mosto e vino trasportati nella cantina posseduta dal produttore in altro Comune, agli enopoli consorziali e alle cantine sociali.

Art. 89. — Qualora per esigenze tecniche della vinificazione o per la formazione di tipi unici di vino o di vini tipici, il produttore che abbia fondi situati in diversi Comuni debba trasportare l'uva, il mosto o il vino provenienti dai detti fondi nella cantina posseduta in Comune anche non limitrofo a quelli dove trovansi i fondi stessi, tale trasporto non costituisce atto soggetto ad imposta.

A tale effetto il produttore è tenuto a denunziare all'ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione le quantità di uva, mosto o vino che trasporta per immettere nella cantina, e ad esibire apposito certificato del Comune di origine dal quale risulti che i detti prodotti provengono da fondi appartenenti alla stessa proprietà o conduzione agricola.

Nel caso previsto nel primo comma il produttore non perde il diritto all'esenzione di cui all'art. 30, n. 2 del T. U., sempre che il consumo del vino avvenga nella casa di abitazione annessa o inserviente alla cantina dove l'uva, il mosto o il vino sono stati trasportati.

Non costituisce altresì atto soggetto ad imposta il trasporto di uva, mosto o vino dal fondo o dalla cantina di un produttore agli enopoli consorziali, costituiti a' sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, come pure il trasporto di uva dal fondo di un produttore alle cantine sociali.

Per i trasporti previsti nel presente articolo si osservano le norme di cui agli articoli 100, 101, 103 e seguenti del presente regolamento.

Movimento delle merci.
Movimento delle merci nell'ambito dello stesso Comune.
Passaggio delle bevande vinose tra produttori.

Art. 90. — Il passaggio delle bevande vinose da uno ad altro produttore dello stesso Comune, quando non dà luogo al pagamento dell'imposta a norma del precedente art. 83, deve essere preventivamente notificato dal produttore acquirente all'ufficio delle imposte di consumo per la emissione della *bolletta di accompagnamento* che dovrà legittimare il trasporto.

Passaggio delle bevande vinose da produttore a fabbricante o commerciante all'ingrosso.

Art. 91. — Il passaggio delle bevande vinose da un produttore ad un fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune deve essere dichiarato preventivamente all'ufficio delle imposte di consumo dal fabbricante o commerciante all'ingrosso.

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione ed accertata la qualità di fabbricante o commerciante all'ingrosso del dichiarante, emette una *bolletta di accompagnamento* per legittimare il trasporto al magazzino del detto fabbricante o commerciante.

Per lo scarico delle *bollette di accompagnamento* e la registrazione sul *registro di carico e scarico* si osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli 180, 181 e 182.

Le stesse norme si applicano al passaggio delle bevande vinose da uno ad altro produttore che eserciti il commercio all'ingrosso.

Passaggio delle bevande vinose tra fabbricanti o commercianti all'ingrosso.

Art. 92. — Il passaggio delle bevande vinose da uno ad altro fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune deve essere previamente dichiarato all'ufficio delle imposte di consumo da entrambi i fabbricanti o commercianti.

L'ufficio, accertato trattarsi di fabbricanti o commercianti all'ingrosso, emette una *bolletta di accompagnamento* che legittima il trasporto dall'uno all'altro locale e che costituisce la base per dare scarico al fabbricante o commerciante cedente e carico a quello ricevente.

Passaggio di altri generi soggetti ad imposta tra fabbricanti o commercianti all'ingrosso.

Art. 93. — Con le modalità di cui al precedente articolo, si effettua il passaggio degli altri generi soggetti ad imposta da uno ad altro fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune.

Passaggio delle bevande vinose e degli altri generi soggetti ad imposta da produttore o fabbricante o commerciante all'ingrosso a commerciante al minuto.

Art. 94. — Il produttore di bevande vinose, il fabbricante o commerciante all'ingrosso che venda o ceda a commerciante al minuto dello stesso Comune bevande vinose od altri generi soggetti ad imposta, prima di consegnare la merce deve farsi esibire dal commerciante al minuto la *bolletta di pagamento* dell'imposta corrispondente alla qualità e quantità venduta o ceduta e deve accertarsi che la bolletta stessa porti le indicazioni relative alla data e ora di prelevamento e trasporto all'esercizio del commerciante al minuto e l'ubicazione dell'esercizio stesso.

Qualora la merce sia destinata ad un deposito del commerciante al minuto, in luogo della *bolletta di pagamento*, deve essere esibita la *bolletta di accompagnamento* per l'immissione in deposito.

Nel caso in cui il commerciante al minuto sia abbonato per il pagamento dell'imposta, in luogo della *bolletta di pagamento*, deve esibire la *bolletta di accompagnamento*, salvo il disposto dell'art. 171, secondo comma, del presente regolamento.

Verificandosi il caso che il genere pel quale è stata pagata l'imposta venga rifiutato dal commerciante al minuto e debba rientrare nel locale del fabbricante o commerciante all'ingrosso o nella cantina del produttore di bevande vinose, si deve darne comunicazione immediata, e in ogni caso non oltre 36 ore da quella della emissione della bolletta, all'ufficio delle imposte di consumo, il quale emette una *bolletta di accompagnamento* per la reintroduzione nel detto locale o cantina, facendo le relative annotazioni sulla *bolletta di pagamento*.

L'imposta pagata viene restituita, osservate le modalità di cui all'art. 189 del presente regolamento.

Passaggio delle bevande vinose e degli altri generi soggetti ad imposta da produttore o fabbricante o commerciante all'ingrosso, a consumatori.

Art. 95. — Il produttore di bevande vinose, il fabbricante o commerciante all'ingrosso che venda o ceda generi soggetti ad imposta a consumatori dello stesso Comune, prima di consegnare la merce all'acquirente, deve soddisfare in proprio l'imposta e consegnare all'acquirente stesso la *bolletta di pagamento* che serve a scortare la merce sino a destinazione.

Nel caso in cui il commerciante all'ingrosso sia ammesso, a termini dell'art. 33, penultimo comma del T. U., a soddisfare l'imposta posticipatamente di mese in mese, deve far scortare la merce da apposita *bolletta di accompagnamento* o da altro documento idoneo autorizzato dall'ufficio delle imposte di consumo, salva sempre la prescritta annotazione sul *registro di carico e scarico*.

Passaggio di generi per i quali sia stata già pagata l'imposta da uno ad altro esercizio al minuto.

Art. 96. — Il passaggio di generi pei quali sia stata già pagata l'imposta a tenore di tariffa, da uno ad altro esercizio al minuto dello stesso Comune, non dà luogo ad ulteriore riscossione d'imposta.

Tale passaggio deve essere preventivamente dichiarato all'ufficio delle imposte di consumo dai titolari dei due esercizi, per l'emissione della *bolletta di accompagnamento* e per le annotazioni di scarico sulla primitiva *bolletta di pagamento*.

La *bolletta di accompagnamento* emessa deve rimanere presso il commerciante al minuto ricevente sino a quando il genere cui essa si riferisce non sia stato venduto, ceduto o consumato, e deve poscia essere restituita all'ufficio emittente, il quale provvede a contrapporla alla relativa matrice dopo avervi apposte le annotazioni di annullamento.

Le amministrazioni delle imposte di consumo possono autorizzare i commercianti al minuto, che abbiano notevole movimento giornaliero di merci, ad emettere direttamente le *bollette di accompagnamento* od autorizzare, in sostituzione, l'emissione di altro idoneo documento con le norme di cui al successivo art. 111.

Per le bevande alcooliche, per il trasporto delle quali è prescritta la bolletta di legittimazione, la stessa tiene luogo della *bolletta di accompagnamento*.

Passaggio di generi per i quali sia stata già pagata l'imposta da esercizio al minuto al domicilio dei consumatori e fra consumatori, e dai locali di deposito del commerciante al minuto ai locali dell'esercizio.

Art. 97. — Il passaggio di generi pei quali sia stata già pagata l'imposta dagli esercizi al minuto al domicilio dei consumatori e il trasporto dei detti generi dal domicilio di uno ad altro consumatore non è soggetto a vincoli o discipline o apposizione di contrassegni.

Così pure non è soggetto a vincoli o discipline o apposizione di contrassegni il passaggio dei generi pei quali sia stata già pagata l'imposta dal locale di deposito dell'esercente al minuto ai locali del l'esercizio.

Trasporto delle bevande vinose destinate per la somministrazione ai braccianti e coloni ed al consumo del produttore.

Art. 98. — Il trasporto delle bevande vinose esenti da imposta a' sensi dell'art. 30, nn. 1 e 2 del T. U., nel luogo dove si eseguiscono i lavori agricoli o alla casa di abitazione del produttore, allorquando detto luogo o casa non siano adiacenti alle cantine da cui le bevande vengono estratte, deve essere scortato da *bolletta di accompagnamento*, semprechè trattisi di quantità superiori rispettivamente ai 20 od ai 10 litri.

Trasporto di altri generi soggetti ad imposta dal locale di deposito alla casa di abitazione del fabbricante privato.

Art. 99. — Il trasporto degli altri generi soggetti ad imposta da un locale di deposito del fabbricante, non obbligato alla tenuta dei *registro di carico e scarico*, alla casa di abitazione del fabbricante medesimo pel consumo proprio e della sua famiglia, deve essere preventivamente dichiarato all'ufficio delle imposte di consumo, per il rilascio della *bolletta di accompagnamento*, salvo il disposto dell'art. 107 del presente regolamento.

Trasporto di generi da un locale di deposito ad un altro.

Art. 100. — Per il trasporto di bevande vinose e di altri generi soggetti a' imposta da uno ad altro locale di deposito appartenente allo stesso produttore o allo stesso fabbricante privato non considerato commerciante all'ingrosso a' sensi del precedente art. 84, deve essere fatta preventiva dichiarazione all'ufficio delle imposte di consumo, il quale rilascia una *bolletta di accompagnamento*, ferme restando, quanto alle bevande vinose, le disposizioni degli articoli 73, 74 e 75 del presente regolamento.

Generi provenienti da altri Comuni o dall'estero.

Art. 101. — Chiunque introduca nel territorio di un Comune generi soggetti ad imposta deve farne denunzia al più prossimo ufficio delle imposte di consumo, dichiarando se essi siano destinati per consumo, per deposito o per temporanea importazione.

Per i generi trasportati a mezzo delle ferrovie e delle tramvie di cui all'art. 67 del presente regolamento, le relative dichiarazioni debbono essere presentate all'ufficio istituito presso la stazione o, in mancanza, a quello più prossimo a cura dei destinatari o dei loro incaricati, dalle agenzie o dagli altri assuntori dei trasporti a domicilio, ovvero dalle amministrazioni ferroviarie o tramviarie quando queste provvedano direttamente alla consegna al domicilio dei destinatari.

Per i generi il cui trasporto è vincolato a *bolletta di accompagnamento* a' sensi del successivo art. 103, la dichiarazione è fatta con la presentazione della bolletta stessa.

Limiti di tolleranza per le piccole quantità portate a mano.

Art. 102. — A' sensi degli articoli 35, 37 e 40 del T. U. è tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di piccole quantità di generi provenienti da altri Comuni o dall'estero, portate a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

bevande vinose: due litri;
bevande alcooliche: mezzo litro;
carni fresche, salate, affumicate, insaccate o comunque preparate: chilogrammi uno;
dolciumi e cioccolato: chilogrammi mezzo;
panettoni o pandolci: chilogrammi uno;
profumerie e saponi fini (a lordo dei recipienti immediati): grammi 250;
pesce salato o comunque conservato: chilogrammi uno;
formaggi e latticini: chilogrammi uno.

La tolleranza non è ammessa e si procede alla riscossione della imposta quando si tratti di rifornimenti sistematici o fatti a scopo di lucro.

Bollette di accompagnamento per il trasporto delle merci in altri Comuni o all'estero.

Dichiarazione di trasporto.

Art. 103. — Salvo il disposto del successivo art. 107, per il trasporto da uno ad altro Comune od all'estero di bevande, carni, pesci comunque conservati, formaggi e latticini, si deve fare preventiva denunzia al locale ufficio delle imposte di consumo, indicando:

a) la ditta o il nome, cognome e paternità della persona nel cui interesse si effettua il trasporto;
b) l'ubicazione dei locali di deposito, cantina, magazzino o negozio dai quali la merce è prelevata;
c) la qualità e quantità della merce;
d) il numero, la specie e le eventuali marche dei colli;
e) il numero, la specie dei veicoli e le generalità dell'incaricato del trasporto;
f) il Comune di destinazione o la dogana di uscita;
g) la ditta o il nome e cognome del destinatario in caso di trasporto in altri Comuni, specificando, se trattasi di commerciante, l'ubicazione dell'esercizio e, se trattasi di consumatore, il domicilio;
h) il giorno e l'ora in cui si inizierà il trasporto e la via da percorrere.

Emissione della bolletta di accompagnamento

Art. 104. — L'ufficio delle imposte di consumo, in base agli elementi di cui al precedente articolo e previo accertamento dell'identità del dichiarante o del trasportatore, emette la *bolletta di accompa*

gnamento sulla quale indicherà il termine di validità della bolletta stessa. Consegna all'incaricato del trasporto la *bolletta figlia* che deve scortare la merce sino all'ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione o, nel caso di esportazione all'estero, fino alla dogana di uscita, e spedisce lo *scontrino* a quello di destinazione non oltre 5 giorni dalla data di emissione della *bolletta di accompagnamento*.

Nel caso di generi destinati all'esportazione all'estero, lo *scontrino* deve essere spedito dall'ufficio emittente alla dogana di uscita, la quale rinvierà lo *scontrino* stesso al detto ufficio con l'annotazione del « Visto uscire dallo Stato ».

La *bolletta di accompagnamento* deve essere presentata, durante il percorso, agli agenti incaricati della vigilanza ad ogni loro richiesta.

Quando nel Comune dal quale hanno inizio i trasporti di bevande, carni, pesci comunque conservati, formaggi e latticini, non siano istituite imposte di consumo, la *bolletta di accompagnamento* viene rilasciata dall'ufficio di segreteria comunale, al quale deve essere fatta la denunzia di cui al precedente art. 103.

Art. 105. — La *bolletta di accompagnamento* deve essere rilasciata per ogni singolo destinatario e per il luogo di definitiva destinazione, anche quando per effettuare il trasporto della merce occorra attraversare territori di Comuni diversi o servirsi di mezzi vari di trasporto (veicoli, autoveicoli, imbarcazioni, tramvie, ferrovie, ecc.).

Nel caso di cambiamento di destinazione durante il trasporto, come pure nel caso di frazionamento dei generi per destinazioni diverse da quelle dichiarate, le originarie bollette devono essere presentate all'ufficio delle imposte di consumo più prossimo, il quale provvede a sostituirle con altre secondo le nuove destinazioni, facendo i necessari riferimenti tanto su i documenti presentati che devono essere restituiti all'ufficio emittente, quanto su quelli emessi in sostituzione.

Presentazione delle bollette all'ufficio del Comune di destinazione.

Art. 106. — Il trasportatore deve presentare all'ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione la *bolletta di accompagnamento* la quale costituisce la dichiarazione di cui all'art. 101 del presente regolamento.

L'ufficio ritira la bolletta ed eseguiti gli opportuni accertamenti emette *bolletta di pagamento* di imposta se la merce è destinata ad un consumatore o ad un commerciante al minuto che soddisfi l'imposta a tenore di tariffa, ovvero *bolletta di accompagnamento* se i generi sono destinati:

a) ad un commerciante all'ingrosso;

b) ad un commerciante al minuto abbonato;

c) ad un magazzino di deposito di commerciante al minuto;

d) a coloro (persone, amministrazioni, enti, ecc.) ai quali compete l'esenzione a termini degli articoli 29 e 30 del T. U., e 67 a 81 del presente regolamento.

La primitiva *bolletta di accompagnamento* deve essere contrapposta alla *matrice* del documento emesso dall'ufficio di destinazione, il quale de provvedere inoltre alla restituzione all'ufficio del Comune di origine del corrispondente *scontrino*, dopo avervi annotate le indicazioni di scarico e i riferimenti alle bollette emesse.

Le differenze di quantità in più o in meno accertate in confronto di quelle indicate sulle *bollette di accompagnamento* non danno luogo ad applicazione di penalità quando non eccedano il 5 % delle quantità dichiarate.

Trasporti non vincolati a bollette di accompagnamento.

Art. 107. — L'obbligo della *bolletta di accompagnamento* non ricorre per il trasporto:

a) dei generi per i quali è prevista la riscossione dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio di cui al primo e secondo comma dell'art. 44 del T. U.;

b) dei mobili;

c) delle bevande alcooliche che siano scortate da bolletta di legittimazione agli effetti dell'imposta sulla fabbricazione degli spiriti;

d) dei formaggi destinati a salatori e stagionatori per gli ulteriori processi di salagione, maturazione o stagionatura;

e) delle quantità isolate sino al peso lordo di kg. 5 di formaggi e latticini e pesci comunque conservati e di kg. 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;

f) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;

g) delle merci portate a mano dai viaggiatori entro i limiti di tolleranza indicati al precedente art. 102;

h) delle merci scortate da bolletta di pagamento dell'imposta.

Trasporti a mezzo ferrovie, tramvie o altri mezzi pubblici.

Art. 108. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle spedizioni effettuate per ferrovie, tramvie o con altri mezzi pubblici di trasporto.

Tutti indistintamente i vettori non possono effettuare trasporti di generi per i quali sia prescritta la *bolletta di accompagnamento*, senza che siano loro consegnate le bollette medesime le quali devono essere unite alle lettere di vettura, quando queste vengano emesse.

Art. 109. — Il rilascio della *bolletta di accompagnamento* di cui al precedente art. 104 è sempre obbligatorio per i generi indicati nell'art. 103 ancorchè nel Comune di origine non siano assoggettati ad imposta.

Per il mancato rilascio delle *bollette di accompagnamento* o per l'irregolare rilascio di esse, ovvero per l'omesso invio al Comune di destinazione dei relativi *scontrini* nel termine di cui al precedente art. 104, è applicabile agli amministratori, funzionari ed impiegati comunali od agli appaltatori delle imposte di consumo ed ai loro impiegati la pena pecuniaria prevista dagli articoli 75 e 84 del T. U.

La stessa pena è applicabile quando non vengano restituiti ai Comuni di origine gli *scontrini* a' sensi delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 106.

Trasporto di merci provenienti dall'estero.

Art. 110. — Le merci provenienti direttamente dall'estero tanto per via di terra, quanto per via di mare o di aria, sono libere da qualsiasi vincolo, agli effetti delle imposte di consumo, sino a che esse sono vincolate a dogana, dovendo ritenersi validi, a giustificare la provenienza della merce, i documenti di trasporto e quelli doganali.

Per le merci nazionalizzate destinate a Comune diverso da quello ove fu eseguita l'operazione doganale si applicano, per quanto riguarda la *bolletta di accompagnamento*, le disposizioni di cui agli articoli precedenti. Tuttavia anche per le merci nazionalizzate presso una dogana di confine si prescinde dall'obbligo della *bolletta di accompagnamento* quando l'intero carico è scortato dalla bolletta doganale di importazione da cui risulti la destinazione definitiva.

Autorizzazione ai fabbricanti o commercianti all'ingrosso ad emettere bollette di accompagnamento.

Art. 111. — Le amministrazioni comunali, caso per caso, ovvero con norme regolamentari a' sensi del precedente art. 32, possono autorizzare i fabbricanti o commercianti all'ingrosso alla emissione delle *bollette di accompagnamento* per le merci che estraggono dai loro magazzini, prescrivendo opportune cautele ad evitare inconvenienti od abusi.

I fabbricanti o commercianti all'ingrosso autorizzati alla emissione delle *bollette di accompagnamento*, hanno l'obbligo di consegnare giornalmente all'ufficio delle imposte di consumo gli *scontrini* delle bollette emesse.

In caso di particolari condizioni locali la stessa concessione può essere estesa ai produttori di bevande vinose.

Salvo il pagamento dei diritti di statistica nei Comuni delle classi da *A* a *D*, nessun altro compenso è dovuto alle amministrazioni delle imposte di consumo per la fornitura dei bollettari per il rilascio, da parte dei fabbricanti o commercianti e dei produttori, delle *bollette di accompagnamento*.

Trasporto di uve e mosti durante la vendemmia.

Art. 112. — I prefetti, su richiesta dei podestà o anche d'ufficio, sono autorizzati a disporre, quando ne riconoscano la necessità, che, limitatamente al periodo della vendemmia, gli uffici delle imposte di consumo si astengano dall'esigere l'osservanza delle formalità regolamentari per i trasporti delle uve e dei mosti che dal luogo di produzione vengono avviati in altri Comuni centri di mercato per la vendita, nonchè per i trasporti delle uve e dei mosti che dai centri di mercato vengono dopo la vendita diretti in altri Comuni per vinificazione.

In tal caso gli uffici delle imposte di consumo devono limitarsi ad esercitare l'occorrente vigilanza nelle località e sulle vie di transito, allo scopo di accertare la definitiva uscita delle uve e dei mosti dal Comune.

Art. 113. — Il podestà, tenuto conto delle speciali situazioni che possono crearsi nell'ambito del Comune durante il periodo della vendemmia per i trasporti di uve o di mosti dai fondi dei produttori alle cantine da essi possedute nello stesso Comune separate dai fondi, ovvero alle cantine sociali per la vinificazione in comune o agli enopoli consorziali, può disporre che si prescinda dal rilascio delle *bollette di accompagnamento* e che in loro vece sia accettata una preventiva dichiarazione da parte dei produttori dalla quale risulti l'ubicazione dei fondi e dei locali di vinificazione, l'itinerario che seguiranno i carichi del prodotto e la quantità approssimativa da trasportare. In luogo di tale dichiarazione, qualora sia ritenuto più conveniente, può il podestà, su richiesta dei produttori, autorizzare il rilascio di appositi documenti di identificazione valevoli per tutta la durata della vendemmia, da intestarsi a ciascun conducente di veicolo, incaricato del trasporto delle uve e dei mosti per conto dei pro-

duttori. Su tali documenti devono risultare le generalità del produttore, quelle del conducente, il numero di matricola o, in mancanza di esso, le caratteristiche del veicolo, l'itinerario da seguire per il trasporto dei prodotti dai fondi ai locali di vinificazione.

Rilascio gratuito delle bollette di accompagnamento.

Art. 114. — Per il rilascio delle *bollette di accompagnamento* o degli altri documenti autorizzati in sostituzione di esse, non è dovuto dai contribuenti alcun diritto, neppure a titolo di rimborso di spese.

SEZIONE V.

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.

Uffici delle imposte di consumo.

Art. 115. — Il podestà deve stabilire gli uffici delle imposte di consumo in numero adeguato all'importanza del movimento commerciale del Comune ed in località che rispondano alle esigenze del traffico delle merci provenienti da fuori Comune e a quelle del traffico interno.

Per le operazioni, che a termini del 2° comma del precedente articolo 101, debbono essere effettuate alle stazioni di arrivo delle ferrovie e delle tramvie extra-urbane, possono essere istituiti appositi uffici presso le stazioni medesime. In tal caso le amministrazioni ferroviarie e tramviarie sono tenute a fornire gratuitamente a quella delle imposte di consumo i locali necessari per i detti uffici. Tale obbligo per le stazioni già esistenti nel giorno di pubblicazione del presente regolamento, è applicabile solo quando vi siano in esse locali disponibili; in mancanza di questi le amministrazioni ferroviarie e tramviarie sono tenute a concedere gratuitamente le aree occorrenti per le relative costruzioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma per quanto concerne la gratuità della concessione dei locali o delle aree, non si applicano alle ferrovie dello Stato.

Sorgendo divergenze fra le amministrazioni ferroviarie o tramviarie e quelle delle imposte di consumo, decide definitivamente il Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni.

Orario degli uffici.

Art. 116. — Gli uffici delle imposte di consumo debbono stare aperti tanto di giorno quanto di notte; pur tuttavia, quando le esigenze locali o stagionali del movimento delle merci lo consentano, il podestà può disporre che, per tutti o parte degli uffici, l'orario sia limitato dal sorgere a due ore dopo il tramonto del sole.

L'orario degli uffici presso le stazioni ferroviarie o tramviarie deve essere stabilito in relazione a quello adottato dalle amministrazioni ferroviarie o tramviarie.

Le amministrazioni delle imposte di consumo dei Comuni aventi popolazione superiore a 10 mila abitanti devono provvedere alla apposizione, nelle strade più frequentate e ai bivi, di cartelli ben visibili di giorno e possibilmente illuminati di notte, recanti l'indicazione dell'ufficio più prossimo.

Leggi e tariffe a disposizione del pubblico.

Art. 117. — In ogni ufficio delle imposte di consumo devesi tenere esposto a disposizione dei contribuenti un esemplare della legge e del regolamento ed uno della tariffa delle imposte, dei diritti accessori o speciali e delle tare, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e delle istruzioni date dalle superiori autorità.

Ordine delle operazioni relative all'accertamento delle imposte.

Art. 118. — Le operazioni di verifica e di liquidazione dell'imposta vengono fatte secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni.

Hanno la precedenza quelle che riguardano generi trasportati dai viaggiatori o dai corrieri.

Registrazione delle dichiarazioni.

Art. 119. — I generi che vengono sottoposti al tributo si annotano nell'apposito *registro delle dichiarazioni*.

Pei generi scortati da bollette doganali la dichiarazione si fa col produrre all'ufficio delle imposte di consumo le bollette medesime e col significare oralmente la destinazione dei generi.

Si omette l'annotazione nel *registro delle dichiarazioni* per le piccole partite dei generi che importano pagamento di imposta non eccedente la misura stabilita dalle singole amministrazioni.

Visita dei generi.

Art. 120. — Ricevuta la dichiarazione, gli agenti delle imposte di consumo provvedono, se lo ritengono necessario, alla verificazione.

Questa dev'essere eseguita con le opportune cautele per non danneggiare i generi, e i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione.

Quando non siavi sospetto di frode, la verificazione del peso e della qualità dei generi può essere eseguita per una parte solamente, in modo da avere sufficiente prova dell'esattezza della dichiarazione per la quantità intiera.

Visita dei veicoli postali.

Art. 121. — Qualora gli agenti delle imposte di consumo abbiano motivo di sospettare che nei veicoli o nei dispacci postali contenenti pacchi o corrispondenza siano trasportati generi od oggetti in frode, hanno facoltà di accompagnare i veicoli o i dispacci stessi all'ufficio di posta e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza, senza però violare le corrispondenze.

È vietato agli agenti delle imposte di procedere, salvo il caso di flagrante reato, a perquisizioni negli uffici postali, sulle vetture postali, e negli scompartimenti destinati al servizio postale sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi.

Arrivo nei porti.

Art. 122. — I capitani o padroni di bastimenti e di barche, che approdano nei porti o nelle rade con carico in tutto o in parte di merci soggette a imposta di consumo, le quali non fossero soggette a bolletta doganale per la loro introduzione, giusta l'art. 290 del regolamento doganale 13 febbraio 1896, n. 65, hanno l'obbligo di notificare le merci stesse all'ufficio delle imposte di consumo del luogo, indicando distintamente quelle destinate allo sbarco e quelle destinate a rimanere sul bastimento. Per tali merci le operazioni relative alle imposte di consumo vengono effettuate a bordo.

Scarico di bastimenti e di barche nei porti.

Art. 123. — Le operazioni doganali hanno sempre la precedenza su quelle delle imposte di consumo.

Le merci soggette al regime doganale che siano pure soggette alle imposte di consumo non vengono rimesse agli agenti delle imposte se non dopo esaurite le pratiche doganali e, in caso di trasgressione, dopo pagati i diritti, le multe e le spese.

Gli agenti doganali debbono però dare agli agenti delle imposte di consumo tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse delle imposte e devono metterli in grado di stendere processo verbale di accertamento di trasgressione, quando ne sia il caso, rimettendo loro i generi dopo che sia stato assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale.

Liquidazione dell'imposta.

Art. 124. — L'imposta si liquida e si riscuote sulla quantità dei generi determinata a norma del presente e dei successivi articoli.

Nella liquidazione dell'imposta, le quantità minori di mezzo litro o di mezzo chilogramma non sono calcolate, quelle eguali o superiori a mezzo litro o a mezzo chilogramma si computano come un intero. Salvo il disposto del primo comma del precedente art. 102, è dovuta l'imposta sulle quantità isolate minori della metà di un litro o di un chilogramma, ed in tal caso l'imposta si liquida sulla quantità reale dei generi.

Quando per disposizione di legge l'unità di misura, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, è stabilita a bottiglia, le bottiglie della capacità da un quarto di litro a mezzo litro sono considerate come mezza bottiglia; quelle superiori a mezzo litro e sino ad un litro, come una bottiglia; quelle superiori ad un litro e sino ad un litro e mezzo, come una bottiglia e mezza; quelle superiori ad un litro e mezzo e sino a due litri, come due bottiglie.

Per le bottiglie di capacità inferiore ad un quarto di litro o superiore a due litri, l'imposta si liquida sulla quantità reale del liquido che contengono.

Per le bevande alcooliche contenute in bottiglie confezionate e munite di contrassegno secondo le disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e del relativo regolamento approvato col Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, la quantità da assoggettarsi all'imposta si determina in base al contenuto anidro indicato sui recipienti.

Non sono soggetti ad imposta i campioni destinati alle amministrazioni pubbliche o ad istituti scientifici per esperimenti, analisi o per altri fini analoghi, sotto l'osservanza delle cautele da stabilirsi dall'ufficio delle imposte di consumo.

Riscossione dell'imposta.

Art. 125. — Le imposte si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci, e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria dei generi, qualunque ne sia la causa.

È però in facoltà del proprietario di un genere avariato di optare per la distruzione di esso, a sue spese, osservate le cautele prescritte dall'ufficio delle imposte di consumo.

Se in uno o più colli si trovano diverse parti di generi, le quali, insieme riunite, costituiscano un oggetto specialmente nominato nella tariffa, tali parti, benchè presentate separatamente, devono assoggettarsi ad imposta come l'oggetto che sono destinate a formare.

Gli articoli composti di più materie soggette ad aliquote diverse debbono assoggettarsi all'imposta secondo l'aliquota applicabile alla materia predominante in peso.

Trattandosi di un articolo soggetto ad imposta unito ad altri che non lo siano, l'imposta è riscossa sulla sola quantità del genere soggetto ad imposta, qualunque sia la proporzione di esso. Trattandosi invece di più articoli assoggettati ad aliquote diverse, uniti ad altri che non lo siano, l'imposta si riscuote sulla quantità soggetta ad imposta con la norma stabilita nel capoverso precedente.

Le disposizioni degli ultimi due capoversi sono applicabili soltanto ai miscugli ed a tutte le composizioni ed unioni di generi, che possono facilmente scindersi nei loro elementi costitutivi, ma non anche quando i componenti siano inscindibilmente uniti, formando un genere nuovo commercialmente distinto e diverso dai singoli componenti.

Tare.

Art. 126. — L'imposta si riscuote sul peso netto legale, deducendo dal peso lordo la *tara* stabilita a' sensi del precedente art. 11. Tuttavia, a richiesta del contribuente, l'imposta può riscuotersi sulla quantità reale.

Se i generi sono contenuti in due o più recipienti, si tolgono prima i recipienti esterni e poi si deduce la *tara legale* stabilita pel recipiente interno. Anche per i recipienti esterni può non di meno dedursi la *tara legale*, se questa sia stabilita nella relativa tabella.

Qualora sui recipienti sia indicato, per disposizioni obbligatorie, il peso netto del contenuto, questo deve servire di base per la determinazione della quantità da assoggettare all'imposta.

A richiesta dei contribuenti, quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e imposte di consumo, la deduzione a titolo di tara, fatta per quelli, vale anche per questi.

Per le essenze, gli estratti, i saponi fini ed in genere gli articoli di lusso, come profumerie, dolciumi, ecc., presentati in flaconi, involti, scatolette, od altri recipienti, l'imposta si liquida a peso lordo del recipiente o involucro immediato.

Misurazione dei liquidi.

Art. 127. — Il volume dei liquidi si accerta, qualora il contribuente o l'ufficio delle imposte di consumo lo richieda e il richiedente fornisca i recipienti per il travaso e si assoggetti alla spesa, col decalitro, ovvero deducendo dal peso lordo quello dei recipienti vuoti. In tale ultimo caso, un quintale di peso netto delle bevande vinose si computa per un ettolitro, ed un quintale di alcool e di acquavite viene ridotto al volume corrispondente, previo l'accertamento del contenuto alcoolico con l'alcoolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15.56 c., giusta le tabelle dei coefficienti approvate dal Ministero delle finanze.

Ove non sia richiesta la misurazione diretta di cui al precedente comma, l'accertamento della quantità ha luogo deducendo dal peso lordo la *tara legale* stabilita per i recipienti.

L'ufficio delle imposte può marcare con bollo a fuoco i fusti per indicarne la capacità o il peso e può indicare su adatti contrassegni la capacità delle damigiane e degli altri recipienti che servono per il trasporto dei liquidi.

Per il vino in fiaschi, la quantità si accerta in base alla capacità media dei fiaschi.

Registrazione del risultato di visita.

Art. 128. — Verificatasi la qualità e la quantità dei generi, se ne nota il risultato nel *registro delle dichiarazioni*, giusta la denominazione di tariffa; e le indicazioni del peso lordo e del netto si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere.

Le scritturazioni nel *registro delle dichiarazioni* devono essere compiute prima che si emetta la bolletta.

Bolletta di pagamento.

Art. 129. — Liquidata e pagata l'imposta, è consegnata ai contribuenti la *bolletta di pagamento*, la quale deve scortare i generi fino al luogo di destinazione.

La *bolletta di pagamento* deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'ufficio che la rilascia;

b) la data e l'ora della emissione;

c) il cognome e il nome del destinatario e, se esso è un commerciante, l'ubicazione dell'esercizio;

d) la quantità e la qualità dei generi;

e) la somma pagata;

f) il termine entro il quale deve effettuarsi il trasporto.

Le somme liquidate, compresa la tassa di bollo ove essa non sia riscossa mediante applicazione di marche, debbono essere arrotondate in conformità delle disposizioni del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1480.

Registrazione della bolletta.

Art. 130. — Il contribuente può riscontrare la concordanza tra la matrice e la figlia della bolletta o chiedere che gli si legga la bolletta, il cui numero progressivo viene contrapposto alla relativa partita nel *registro delle dichiarazioni*.

Carichi voluminosi.

Art. 131. — I carichi voluminosi di generi soggetti a imposta, dei quali non si possa subito stabilire il peso netto, vengono descritti in apposita *licenza* e, dietro deposito della imposta ragguagliata sul peso lordo o di corrispondente cauzione, possono essere avviati al luogo di destinazione, assegnandosi sulla *licenza* il tempo in cui i veicoli che li portano debbono essere ricondotti vuoti all'ufficio per verificarne il peso, onde stabilire quello su cui è dovuta l'imposta

Questo tempo non può essere maggiore di 12 ore; ma è in facoltà dell'ufficio delle imposte di consumo di prorogarlo per ragioni eccezionali.

Compiuta l'operazione, viene al contribuente rilasciata la *bolletta di pagamento*, ritirando la *licenza* che si contrappone alla matrice e restituendogli la maggior somma depositata di cui l'ufficio ritira la ricevuta.

Quando i detti veicoli non siano ricondotti all'ufficio entro il termine stabilito, la liquidazione dell'imposta viene fatta sul peso lordo, facendosene analoga osservazione.

I carri, il cui peso sia stato in tal modo constatato, possono marcarsi a fuoco con cifre per la deduzione della tara in caso di nuova introduzione. L'ufficio deve di frequente ripesare questi carri, ed a sua volta il proprietario od il possessore deve notificargli ogni modificazione in essi introdotta.

A richiesta del contribuente possono essere pesati preventivamente i carri ed i recipienti.

In questo caso l'ufficio rilascia una *bolletta di tara* preventiva in cui vengono descritti i carri ed i recipienti col loro peso.

I carri ed i recipienti sono contrassegnati con piombi od altri contrassegni.

Visite a domicilio.

Art. 132. — Il capo dell'ufficio delle imposte di consumo può autorizzare, previo deposito a cauzione del presunto ammontare dell'imposta dovuta e dei diritti di assistenza spettanti al personale, la verificazione a domicilio dei generi pei quali riesca malagevole il riconoscimento presso gli uffici.

I generi debbono essere scortati da *bolletta di accompagnamento*, la quale, a cura degli agenti incaricati della visita, viene restituita all'ufficio con attestazione del risultato dell'avvenuta visita. L'ufficio liquida e riscuote l'imposta dovuta, rilascia la *bolletta di pagamento*, contrapponendo alla matrice quella di *accompagnamento*, e restituisce alla parte la maggiore somma eventualmente depositata, ritirandone apposita ricevuta.

Controvisite.

Art. 133. — Prima che i generi o gli animali destinati alla macellazione siano liberati da ogni formalità, il contribuente può chiedere una seconda verificazione.

Eguale facoltà compete al capo dell'ufficio ed ai funzionari specialmente incaricati del controllo.

Se dalla controvisita risultano diritti non pagati, si emette una bolletta suppletiva, nella quale è fatto riferimento alla bolletta precedente, ed, ove del caso, viene redatto processo verbale di trasgressione a carico del contribuente.

Se invece risultano riscossi diritti in più, l'ufficio rimborsa la differenza a norma del secondo comma dell'art. 189.

La liquidazione rettificativa dei diritti deve sempre essere apposta sulla *matrice* e sulla *figlia* della *bolletta*, che ha servito di base alla controvisita.

Controversie sull'applicazione della tariffa.

Art. 134. — Sorgendo controversia tra l'ufficio delle imposte di consumo ed il contribuente sulla qualificazione dei generi soggetti ad imposta, si prelevano di comune accordo tre campioni, suggellandoli in modo da assicurarne l'identità, e si redige processo verbale.

Alla decisione delle controversie si provvede a norma dell'articolo 344 del presente regolamento.

Potrà intanto consentirsi il trasporto dei generi al luogo di destinazione, previo deposito dell'ammontare dell'imposta pretesa dall'ufficio.

Non si ammettono reclami dopo ultimata l'operazione con la esazione della imposta in via definitiva.

Imposta sulle rimanenze in caso di variazione di tariffa.

Art. 135. — Nei casi previsti dall'art. 21, terzo comma del T. U., i generi soggetti ad imposta ed esistenti nei locali di vendita e di deposito dei commercianti devono essere denunziati con dichiarazione scritta, per qualità e quantità, all'ufficio delle imposte di consumo entro il giorno successivo a quello dell'applicazione delle nuove o delle maggiori imposte.

Nella liquidazione dell'imposta per gli esercizi condotti a tariffa si computa l'imposta precedentemente pagata; per quelli abbonati si liquida l'imposta su tutti i generi, intendendosi risoluto il contratto di abbonamento, salvo deduzione del canone eventualmente pagato per il periodo posteriore all'attuazione del provvedimento, ovvero, essendovi accordo fra le parti, si aumenta congruamente il canone di abbonamento.

Il pagamento dell'imposta deve effettuarsi nei dieci giorni successivi a quello della presentazione della denunzia.

Pacchi postali.

Art. 136. — L'applicazione dell'imposta sulle merci contenute nei pacchi postali è di competenza degli uffici postali di destinazione, i quali operano come delegati degli uffici delle imposte di consumo, ed ha luogo in base alle dichiarazioni del contenuto dei pacchi medesimi fatte dai rispettivi mittenti. Gli ufficiali postali, con l'osservanza delle prescritte formalità, possono aprire qualsiasi pacco per accertare la esattezza delle dichiarazioni del mittente. Per gli involti vengono applicate le *tare legali* fissate dalla tariffa.

Emesse dall'ufficio postale le relative *bollette di pagamento*, e prima che i pacchi siano consegnati al personale incaricato della consegna ai destinatari, l'amministrazione delle imposte di consumo, a mezzo di propri funzionari delegati, può eseguire una controvisita dei pacchi stessi, sotto l'osservanza dell'art. 133 del presente regolamento.

Presso gli uffici postali centrali possono all'uopo essere stabiliti, d'accordo col direttore delle poste, uffici delle imposte di consumo.

Sulle eventuali divergenze fra l'amministrazione delle imposte di consumo e quella delle poste decide definitivamente il Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni.

SEZIONE VI.

ESERCIZI AL MINUTO E ALL'INGROSSO. — RISCOSSIONE A TARIFFA E IN ABBONAMENTO. — PROCEDIMENTO COATTIVO. — RIMBORSI.

Commercianti al minuto.

Dichiarazioni di esercizio.

Art. 137. — Chiunque, privato od ente, comprese le società cooperative anche se vendono esclusivamente ai propri soci, voglia intraprendere la vendita al minuto di generi soggetti ad imposta, o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali soggetti ad imposta, deve farne *dichiarazione* scritta almeno quindici giorni prima all'ufficio delle imposte di consumo, indicando:

1° il cognome e il nome del privato, ovvero la ragione sociale dell'ente che vuole esercitare la vendita o la macellazione;

2° la specie della vendita o del macello;

3° la via ed il numero del fabbricato ove vuolsi attivare la vendita o il macello;

4° i locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono in comunicazione, con la dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o la macellazione ed all'obbligo di sistemarli, se non si trovino in tali condizioni;

5° il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa *dichiarazione* deve essere presentata ogni qualvolta l'esercizio viene trasferito da un locale ad un altro.

Ove occorra la licenza di altra autorità per l'attivazione od il trasferimento dell'esercizio, essa deve essere contemporaneamente presentata.

Chi lascia trascorrere il termine assegnatogli dall'ufficio delle imposte di consumo per attivare o trasferire l'esercizio, si considera decaduto dal permesso ottenuto.

Volendolo di nuovo attivare, deve fare un'altra dichiarazione.

Attestato di esercizio.

Art. 138. — Per l'attivazione dell'esercizio di vendita, l'ufficio delle imposte di consumo rilascia un *attestato di esercizio*, osservate le disposizioni della legge sul bollo.

Ove il commerciante sia ammesso a pagare l'imposta in via di abbonamento, l'ufficio rilascia senz'altro l'*attestato di esercizio*, se invece il commerciante paga l'imposta di volta in volta giusta la tariffa, il rilascio del detto *attestato* è subordinato a quanto stabilito dagli articoli 140 e seguenti del presente regolamento.

Tuttavia l'ufficio, prima dell'espletamento delle dette formalità, può autorizzare l'apertura provvisoria dell'esercizio.

Un solo *attestato* vale per la vendita di più generi quando si riferisce ad un solo dichiarante e al medesimo locale.

Il modello stesso serve anche per attestare il trasferimento dell'esercizio da un luogo ad un altro.

La sostituzione di persona nell'esercizio deve essere in precedenza notificata all'ufficio delle imposte di consumo, che fa le occorrenti annotazioni nell'*attestato*.

Cessazione o sospensione di esercizio.

Art. 139. — Volendosi chiudere l'esercizio, qualunque sia il modo con cui si soddisfa l'imposta, od anche sospendere o cessare solamente la vendita di alcuna specie dei generi compresi nell'*attestato di esercizio*, deve presentarsi denunzia scritta almeno quindici giorni prima all'ufficio, che ne dà l'attestazione.

L'esercizio deve cessare non più tardi del giorno indicato nella denunzia, quand'anche per caso eventuale non fosse stato ancora recapitato all'imprenditore l'*attestato di cessazione o di sospensione*.

Riscossione a tariffa.

Esame dei locali di vendita e relative prescrizioni.

Art. 140. — Se il commerciante al minuto intende pagare l'imposta di volta in volta, giusta la tariffa, gli agenti delle imposte di consumo verificano lo stato in cui si trovano gli esercizi prima della loro attivazione e ne vietano l'apertura, salvo l'eccezione di cui all'art. 138, se i locali non sono in regola con le successive disposizioni del presente articolo.

I locali di vendita e di macello, anche se appartengano ad enti, debbono, di regola, trovarsi a pianterreno ed avere le pareti ed i solai costruiti in modo da presentare perfetta integrità e stabilità.

I detti locali non debbono avere comunicazioni interne con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo stesso uso, e qualora ve ne siano, debbono essere chiuse. Le stanze aggregate, come accessorio, ai locali di vendita o di macello con interna comunicazione, anche se destinate ad uso di abitazione del commerciante, sono considerate come continuazione dei locali stessi.

I predetti locali debbono avere le porte di accesso sulle strade pubbliche e qualora ne abbiano altre, queste debbono essere chiuse, quando ciò sia richiesto da necessità di vigilanza.

Le finestre non prospicienti nelle pubbliche vie debbono munirsi di grata.

Dall'osservanza delle discipline stabilite nel presente articolo sono dispensati gli alberghi e gli esercizi ad uso di pensioni, dozzine e simili.

Esercizi nelle stazioni ferroviarie.

Art. 141. — Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili agli esercizi esistenti nelle stazioni ferroviarie (come *buffets*, caffè, vendite di liquori e simili). L'ufficio delle imposte di consumo ha però diritto di ordinare la chiusura soltanto delle porte, che non mettono in comunicazione gli esercizi col piazzale esterno ed interno della stazione.

Processo verbale di verifica dei locali di vendita.

Art. 142. — All'esame dei locali intervengono l'interessato, gli agenti delle imposte di consumo ed un funzionario comunale delegato espressamente dal podestà. Del risultato dell'esame si redige *processo verbale*, in cui si descrivono lo stato dei locali, le opere necessarie per sistemarli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui il commerciante deve eseguirle a sue spese.

Il *processo verbale* è redatto in tre esemplari, dei quali uno serve per la parte, il secondo per l'ufficio delle imposte ed il terzo per il Comune.

Il *processo verbale* deve conservarsi nell'esercizio e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti delle imposte di consumo.

Contro le risultanze del *processo verbale* si può ricorrere a' sensi dell'art. 344 del presente regolamento.

Ricorso contro le disposizioni per opere di sistemazione dei locali e secondo esame dei medesimi.

Art. 143. — Trascorso il termine indicato nel *processo verbale*, senza che le opere prescritte per sistemare i locali siano state eseguite e senza presentazione di ricorso al podestà, l'ufficio delle imposte di consumo vieta l'apertura dell'esercizio o sospende la vendita e ritira *l'attestato* rilasciato ai termini dell'art. 138.

Ove sia presentato ricorso, si sospende l'esecuzione delle opere e l'ufficio rimette il ricorso stesso al podestà che decide ed assegna un nuovo termine perentorio di giorni dieci per eseguire le opere ritenute indispensabili.

Il ricorso prodotto al prefetto contro questa decisione non sospende l'esecuzione dei lavori disposti. Fino alla risoluzione della controversia il nuovo esercizio, salvo l'eccezione stabilita dall'articolo 138, non può essere attivato col pagamento delle imposte a tariffa; e se occorre od è richiesto un nuovo esame dei locali, si esegue da un impiegato a ciò espressamente delegato dal podestà.

Le spese della seconda visita sono a carico del ricorrente solamente quando sia riconfermata la prima decisione.

Omessa sistemazione dei locali.

Art. 144. — Scaduto il termine assegnato dal podestà in caso di ricorso senza che il commerciante al minuto abbia fatto eseguire le opere riconosciute indispensabili, è vietata l'apertura dell'esercizio, ove non sia ancora attivato, rifiutando il rilascio dell'*attestato*, ovvero ritirandolo se fu concesso. Se è attivato l'esercizio, non si permettono altre introduzioni di generi.

Da quel momento si considerano fatte in frode l'introduzione o la vendita di generi soggetti ad imposta.

Variazioni nello stato riconosciuto dell'esercizio.

Art. 145. — Volendosi introdurre delle variazioni nello stato già riconosciuto dei locali dell'esercizio, il commerciante deve, otto giorni prima, presentare *dichiarazione* in due esemplari, e l'ufficio delle imposte di consumo gliene restituisce uno con attestazione di ricevuta.

L'ufficio, fatte le verificazioni necessarie, redige *processo verbale* della visita e lo unisce a quello del precedente esame dell'esercizio.

Ricognizione di esercizi già in attività.

Art. 146. — L'esame e la ricognizione dello stato dei locali si fa per esercizi già in attività:

a) quando sono condotti a tariffa e si trasferiscono da una ad altra località;

b) quando cambia l'amministrazione delle imposte di consumo, senza che il commerciante siasi in precedenza abbonato pel pagamento dell'imposta;

c) quando un commerciante abbonato cessa dal contratto e non lo rinnova, volendo continuare l'esercizio a tariffa.

In questi casi si osservano le discipline stabilite per gli esercizi di nuova attivazione.

Dichiarazione per l'introduzione delle bestie nei macelli dei commercianti.

Art. 147. — Prima d'introdurre nei locali di macello dei commercianti o nelle stalle annesse al macello bestie soggette a imposta, si deve dichiarare all'ufficio delle imposte di consumo:

1° il cognome e il nome del commerciante;

2° la qualità ed il numero delle bestie;

3° l'esercizio di vendita nel quale le carni macellate verranno introdotte.

Relativamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.

Introduzione di uva e mosto nei locali di esercizio al minuto.

Art. 148. — Per le uve e per i mosti che si introducono negli esercizi di vendita al minuto o nelle cantine annesse deve essere presentata preventiva *dichiarazione* all'ufficio delle imposte di consumo, il quale rilascia una *bolletta di accompagnamento*.

Compiuta la vinificazione, il commerciante è tenuto al pagamento dell'imposta sul vino ricavato.

L'accertamento della quantità da assoggettare all'imposta si effettua appena terminata la vinificazione, tenute presenti le quantità di uva e di mosto introdotte e del loro rendimento medio in vino. Dalla quantità accertata si deduce il dieci per cento per le feccie che lascia il vino nel depurarsi.

Gli uffici delle imposte di consumo possono consentire, salvo revoca della concessione in caso di irregolarità, che i commercianti i quali vinifichino direttamente quantitativi presumibilmente occorrenti per lo smercio dell'intera annata, corrispondano l'imposta, liquidata come al precedente comma, di volta in volta in rapporto ad ogni singolo fusto di vino che destinano alla vendita, a condizione però che tutti gli altri fusti siano sottoposti alla suggellazione e al controllo dell'ufficio. In ogni caso l'imposta deve essere interamente soddisfatta entro l'anno dalla data della dichiarazione di introduzione delle uve o dei mosti nei locali di esercizio.

Macelli.

Art. 149. — Nei Comuni provvisti di pubblico macello, l'imposta si paga prima che avvenga l'introduzione delle bestie nel macello o nelle stalle annesse, ferme restando le norme di cui al precedente art. 81 per le bestie introdotte negli stabilimenti attrezzati per la preparazione delle carni e quelle del successivo art. 159 per le macellazioni eseguite dai privati.

La disposizione medesima è applicabile per l'introduzione di bestie nei macelli privati o nelle stalle annesse.

L'introduzione delle bestie nei macelli pubblici o nelle stalle deve essere preceduta dalla dichiarazione prescritta dall'art. 147.

Per le bestie le cui carni vengono, dopo la macellazione, assegnate alla bassa macelleria a' sensi dell'art. 21, lett. *b*) del presente regolamento, si fa luogo alla restituzione della metà dell'imposta pagata.

Per le bestie che vengono distrutte in tutto od in parte dopo la macellazione, per ordine dell'autorità sanitaria, l'imposta relativa viene restituita.

Introduzione dei generi o delle bestie negli esercizi.

Art. 150. — L'introduzione dei generi o delle bestie negli esercizi, di regola può farsi soltanto di giorno, dopo ottenuta *la bolletta di pagamento* o *di accompagnamento*.

Quando nei locali di esercizio si producono o fabbricano generi soggetti ad imposta, il commerciante al minuto è tenuto a corrispondere l'imposta sul genere prodotto o fabbricato.

In ogni caso la *bolletta di pagamento* o *di accompagnamento* deve essere conservata sino a che il genere si trova nell'esercizio.

Marchi, bolli e contrassegni alle bestie, alle carni e ad altri generi ed oggetti.

Art. 151. — Prima che si introducano nei macelli o nelle stalle annesse, le bestie devono essere marcate con efficace contrassegno da apporsi dall'ufficio, dopo eseguito il pagamento dell'imposta. Per la marcazione di ogni bestia è dovuto il diritto previsto dall'art. 100, n. 4, lett. *c*) del T. U.

Oltre che alla suggellazione prevista dal successivo articolo 152 per i recipienti contenenti bevande, l'ufficio può procedere all'applicazione di contrassegni e suggelli ad altri oggetti, intendendosi per oggetti le casse, le scatole, i cesti, i sacchi, le stuoie, le balle e simili che contengono generi soggetti ad imposta, e non i singoli generi stessi. Per l'applicazione dei detti contrassegni e suggelli è dovuto per ogni oggetto il diritto di cui all'art. 100, n. 4, lett. *d*), del T. U.

Esclusa la percezione di qualsiasi diritto, l'ufficio può applicare speciali bolli, contrassegni e marchi alle carni fresche e salate e agli altri generi assoggettati ad imposta, introdotti o trasformati negli esercizi dei commercianti al minuto non abbonati. I bolli, i contrassegni e i marchi debbono essere applicati in modo da non danneggiare i generi.

Suggellazione dei recipienti contenenti bevande.

Art. 152. — I recipienti contenenti bevande soggette ad imposta, introdotte o trasformate negli esercizi dei commercianti al minuto non abbonati, possono essere sottoposti a suggellazione dall'ufficio delle imposte di consumo.

Per l'applicazione dei suggelli si riscuotono i diritti accessori stabiliti nella tariffa comunale, e in difetto è fatto obbligo ai commercianti di fornire quanto occorre per la suggellazione.

Il diritto di suggello stabilito nella tariffa comunale per le bottiglie e per i fiaschi compete integralmente per quelli di capacità superiore a mezzo litro e sino a due litri; per le bottiglie e i fiaschi

che contengono mezzo litro o meno, il diritto si riduce alla metà o ad un quarto secondo che la capacità ecceda o non un quarto di litro.

Per i detti suggelli applicati a recipienti diversi dalle bottiglie e dai fiaschi (botti, barili, damigiane, bottiglioni, ecc.), il diritto si riscuote in misura uniforme e non graduabile.

La suggellazione dei recipienti importa il pagamento di un solo diritto per ogni loro suggellato.

Per poter travasare da recipienti suggellati le bevande esistenti negli esercizi dei commercianti al minuto non abbonati, occorre il concorso degli agenti delle imposte di consumo.

Tuttavia il commerciante resta autorizzato a procedere al travaso, qualora, decorse due ore dalla richiesta, l'agente non si presenti, salvo sempre all'ufficio di procedere alle eventuali risuggellazioni.

Oltre i diritti dovuti per l'apposizione e riapposizione dei suggelli, nessuna indennità di assistenza è dovuta agli agenti anche se si tratti di presenziare operazioni di travaso.

Qualora per la mescita o la vendita ai consumatori le bevande non siano attinte direttamente dai fusti o dagli altri recipienti suggellati, a mezzo di cannole, rubinetti e simili, è consentito ai commercianti al minuto di tener sturati, per ogni qualità di alcool, acquavite o liquori, una bottiglia, e per ogni qualità di vino un fiasco, un bottiglione, o altro recipiente di capacità non superiore a venticinque litri.

Consumato il liquido contenuto nei recipienti suggellati, può, senza l'intervento degli agenti, sturarsi altro recipiente e così di seguito, a condizione che sul recipiente esaurito rimanga traccia del suggello.

Riscossione dei diritti accessori.

Art. 153. — I diritti per l'applicazione di marchi, bolli, contrassegni e suggelli di cui ai precedenti articoli 151 e 152 possono riscuotersi soltanto quando siano stati deliberati dai Comuni a' sensi dell'art. 10 del presente regolamento, ed i marchi, bolli, contrassegni e suggelli siano stati effettivamente applicati.

La riscossione dei diritti di cui al precedente comma deve essere effettuata con la stessa bolletta che viene rilasciata per il pagamento dell'imposta.

Quando non ha luogo il pagamento dell'imposta, i diritti accessori si riscuotono con bolletta da staccarsi dallo stesso bollettario che serve per la riscossione dell'imposta.

La pena pecuniaria prevista dagli articoli 75 e 84 del T. U. è applicabile anche nel caso in cui i diritti accessori siano riscossi indebitamente o in misura superiore a quella stabilita, salve le disposizioni del Codice penale in quanto il fatto costituisca reato.

Bolli, suggelli e marchi.

Art. 154. — Le forme dei bolli, dei suggelli, dei marchi e dei contrassegni sono stabilite dai Comuni.

Trasformazione dei generi negli esercizi.

Art. 155. — Per le trasformazioni che subiscono i generi introdotti con pagamento d'imposta nei locali di esercizio, non è dovuta alcuna imposta supplementare se il prodotto della trasformazione costituisca un genere assoggettato ad imposta dalla tariffa in misura eguale a quella dell'imposta già pagata.

Se invece il prodotto ottenuto costituisca un genere soggetto ad imposta in misura superiore, è dovuta l'imposta differenziale.

Non sono assoggettabili ad imposta le trasformazioni delle carni fresche o congelate in carni cotte, salate, affumicate o altrimenti preparate e l'imbottigliamento dei liquidi.

Le trasformazioni debbono essere preventivamente denunziate all'ufficio delle imposte di consumo, che ne fa immediata attestazione sulla *bolletta di pagamento*, per gli opportuni riscontri, e procede quindi, ove ne sia il caso, alla riscossione dell'imposta.

Se le trasformazioni debbono farsi in locali separati da quelli di esercizio, il trasporto dei generi, sia all'uscita dall'esercizio che alla reintroduzione nel medesimo, ha luogo con *bolletta di accompagnamento*.

L'eventuale assistenza degli agenti delle imposte di consumo alle operazioni di trasformazione di cui ai precedenti comma, non dà luogo a percezione di diritti di sorta.

Trasporto di generi dai locali di vendita alle ghiacciaie e viceversa.

Art. 156. — Le carni macellate fresche e gli altri generi di facile deperimento possono essere trasportati, in esenzione da nuova imposta, dai locali di vendita alle ghiacciaie e viceversa, sotto l'osservanza delle cautele da determinarsi dall'ufficio delle imposte di consumo.

Verifiche negli esercizi.

Art. 157. — Gli agenti delle imposte di consumo possono eseguire verificazioni saltuarie nei locali di esercizio nei quali si spacciano generi assoggettati ad imposta a regime di tariffa per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli di cui alle *bollette di pagamento* dell'imposta o *di accompagnamento*.

A tergo delle *bollette* s'inscrivono dagli agenti le quantità per cui quelle si riconoscono ancora valide, e sopra ognuna, quando siano stati totalmente smerciati i generi relativi, si appone, valendosi anche di apposito bollo, la parola « annullata ».

La *bolletta di pagamento* portante tale indicazione è consegnata al commerciante, mentre quella *di accompagnamento* è ritirata dagli agenti per essere contrapposta alla relativa *matrice* a norma del disposto del precedente art. 96, terzo comma.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai locali di vendita considerati nell'art. 141.

Agli effetti delle verificazioni di cui al primo comma, i commercianti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione e devono mettere a disposizione degli agenti i pesi e le misure esistenti nell'esercizio e nei locali annessi.

Venditori privati di vino.

Art. 158. — L'ufficio delle imposte di consumo può dispensare in tutto od in parte dalle discipline portate dai precedenti articoli, coloro che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei propri fondi; non mai però esimerli dall'obbligo della dichiarazione, nè dal pagamento dell'imposta sulle quantità destinate alla vendita.

Venditori privati di altri generi.

Art. 159. — La vendita o cessione da parte di privati di generi soggetti ad imposta da essi fabbricati deve essere denunziata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Eguale obbligo incombe per la macellazione degli animali bovini, suini, ovini ed equini, prima che essa sia eseguita.

Gli animali, morti o macellati per infortunio o per malattia, quando ne sia autorizzato l'uso per alimentazione, devono essere dichiarati prima che le carni siano utilizzate.

Alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta si procede con le norme indicate nel presente regolamento. I privati sono però dispensati dall'obbligo di dichiarare l'istituzione o cessazione dell'esercizio e di sistemare i locali in conformità alle prescrizioni contenute nel precedente art. 140.

Magazzini di deposito di generi.

Art. 160. — I commercianti al minuto che soddisfano l'imposta a tariffa possono tenere in deposito i generi soggetti ad imposta, che formano oggetto del loro commercio, in locali separati dall'esercizio.

Quando i detti locali sono situati a distanza minore di cento metri, misurabile secondo il tratto più breve di comunicazione, dall'esercizio al minuto, debbono essere chiusi a due differenti chiavi, una delle quali provvista dall'ufficio delle imposte di consumo, a spese del commerciante, rimane presso l'ufficio stesso.

Le operazioni di introduzione e di estrazione da questi depositi debbono essere dichiarate preventivamente all'ufficio e debbono aver luogo con l'assistenza degli agenti.

Per i detti depositi si osservano le disposizioni degli articoli 179, primo comma, 180, primo, terzo, quarto e quinto comma, 181, 182, primo e terzo comma, 184, 185, 186 e 187 del presente regolamento.

Quando i depositi sono situati a distanza di cento metri o più, si applicano le disposizioni relative ai depositi dei commercianti all'ingrosso.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai depositi dei commercianti abbonati, qualunque sia la distanza che li separi dall'esercizio al minuto.

Case di vendita all'asta di mobili usati.

Art. 161. — L'imposta sui *mobili usati* venduti per mezzo delle case di vendita all'asta è dovuta dalle case stesse in base alle risultanze di apposito *registro di carico e scarico*.

Riscossione per abbonamento.

Abbonamento facoltativo.

Abbonamenti con i privati e con i commercianti al minuto.

Art. 162. — I commercianti al minuto ed i privati che compiono atti soggetti ad imposta possono chiedere di soddisfare l'imposta mediante il pagamento di un canone di abbonamento.

L'abbonamento vale soltanto per la specie determinata di generi smerciati nel locale convenuto e pel tempo stabilito nel relativo contratto.

Per gli esercizi stabili l'abbonamento è obbligatorio per l'intero anno solare; o, se fatto durante l'anno, per tutto il restante periodo dell'anno stesso. L'abbonamento può cessare prima della scadenza stabilita, quando si verifichi la cessazione totale dell'esercizio per cui fu stipulato.

In tale ipotesi si applica il disposto del successivo art. 168, salvo eventuale conguaglio per le somme pagate per rate di canone ancora non maturate.

Ove l'abbonato smetta la vendita soltanto di uno o più generi fra quelli compresi nell'abbonamento, si fa luogo alla corrispondente riduzione del canone, alle condizioni di cui al precedente comma.

Il commerciante abbonato è dispensato dall'obbligo della sistemazione dei locali e delle dichiarazioni relative alle trasformazioni dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.

Trattative di abbonamento.

Art. 163. — **Le trattative per gli abbonamenti hanno luogo** soltanto con l'ufficio delle imposte di consumo, a seguito di domanda del contribuente stesa su carta munita del prescritto bollo.

Fino alla stipulazione del contratto il commerciante continua a soddisfare l'imposta a tariffa, tenendosi in sospeso solamente l'assetto dei locali di esercizio.

Contratti di abbonamento.

Art. 164. — I contratti di abbonamento devono risultare da atto scritto, secondo il *modello* stabilito ed i patti in esso contenuti.

Si possono però aggiungere altre particolari pattuizioni, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente regolamento.

Se l'abbonamento si riferisce a generi diversi, il contratto deve indicare separatamente l'importo del canone stabilito o concordato per ciascun genere.

Il contratto deve essere garantito per un sesto del canone con deposito in contanti, in titoli al portatore di rendita pubblica o con altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato valutati al prezzo di borsa, o con la malleveria di una terza persona riconosciuta solvibile sotto la responsabilità del capo dell'ufficio delle imposte di consumo.

Sono dispensati dal prestare la cauzione gli abbonati che paghino il canone a rate bimestrali anticipate.

Di regola il contratto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione; non di meno può, in virtù di patto espresso, ricevere forza retroattiva, non oltre però il principio del semestre solare in corso.

Il contratto è steso dal rappresentante dell'ufficio, in doppio originale, ed è sottoscritto dai contraenti e dal garante ove vi sia. Se il contribuente od il garante non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione nel contratto, il quale viene, in loro vece, sottoscritto da due testimoni.

Per la redazione del contratto l'abbonato è tenuto a corrispondere la sola tassa di bollo.

Intervenuta l'approvazione prescritta dall'articolo seguente, un originale del contratto si consegna all'abbonato e l'altro si trattiene presso l'ufficio, nella cui giurisdizione si trova l'abbonato stesso.

Approvazione dei contratti di abbonamento.

Art. 165. — I contratti di abbonamento devono essere per qualsiasi somma approvati, anche se si tratti di gestione appaltata, dal podestà, al quale debbono essere subito rimessi dall'ufficio delle imposte di consumo e in ogni caso non oltre il termine di venti giorni dalla stipulazione. Se nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento il podestà non abbia provveduto, i contratti s'intendono approvati.

Pagamento del canone.

Art. 166. — Il canone convenuto si paga presso l'ufficio delle imposte di consumo o alla tesoreria del Comune, nel solo caso di gestione diretta, alle scadenze stabilite dal contratto; e viene rilasciata alla parte la *bolletta per rata di canone*, facendone immediata annotazione alla partita nel *registro mastro*.

In caso di cambiamento dell'amministrazione delle imposte di consumo, quella che succede non tiene conto della differenza pagata in più della rata dovuta a termini del contratto, salvo al commerciante il diritto di regresso verso l'amministrazione anteriore pel ricupero della eccedenza anticipata.

Tuttavia i canoni, che non eccedono le lire cinquanta all'anno possono essere pagati in una sola volta, senza le formalità di cui agli articoli precedenti e senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

Mora nel pagamento.

Art. 167. — L'ufficio delle imposte di consumo incaricato della riscossione dei canoni, fatte le opportune annotazioni nel *registro mastro*, invita in via amministrativa gli abbonati caduti in mora a pagare entro il termine di dieci giorni le rate non soddisfatte alle scadenze stabilite nei contratti. L'invito si notifica per mezzo di un agente delle imposte o del messo comunale.

Scaduto inutilmente detto termine, l'ufficio procede direttamente all'incameramento della cauzione prestata dall'abbonato, sino alla concorrenza del suo credito per canone, oltre l'indennità di mora del 6 % sulla somma non pagata, a termini dell'art. 45 del T. U. Ove nell'ulteriore termine di cinque giorni la cauzione non sia reintegrata dall'abbonato, l'ufficio può dichiarare la decadenza dell'abbonamento e procedere in confronto del contribuente alla riscossione delle imposte a tariffa.

Nei casi in cui non sia stata prestata cauzione, contro gli abbonati morosi ed i loro garanti solidali, l'ufficio, scaduto inutilmente il termine di dieci giorni dalla notifica dell'invito a pagamento, procede in via ingiunzionale con le norme stabilite nell'art. 188 del presente regolamento, e può applicare all'abbonato la decadenza dall'abbonamento a' sensi del precedente capoverso.

Cessazione dell'abbonamento e dell'esercizio. Variazioni di tariffa

Art. 168. — Sui generi rimasti invenduti al termine dell'abbonamento o alla cessazione totale o parziale dell'esercizio è dovuto il pagamento dell'imposta a tariffa.

Salvo quanto è disposto all'art. 135 per gli aumenti di tariffa, in caso di riduzione della medesima i contratti di abbonamento in corso sono risoluti o possono modificarsi, di mutuo accordo tra l'amministrazione delle imposte di consumo e l'abbonato, in relazione alle dette riduzioni.

Al termine dell'abbonamento o alla cessazione dell'esercizio l'amministrazione delle imposte provvede alla restituzione della cauzione prestata a' sensi dell'art. 164, dopo che il contribuente abbia soddisfatto ogni suo debito.

Abbonamenti per categorie di commercianti o fabbricanti.

Art. 169. — Con le norme stabilite nei precedenti articoli, gli abbonamenti possono farsi anche per singole categorie di commercianti o fabbricanti, mediante la corresponsione di un canone annuo fisso. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta dai componenti la categoria, con esplicita adesione al criterio di riparto del canone, e corredata da una dichiarazione delle Federazioni Nazionali interessate, per mezzo dell'Unione provinciale competente, dalla quale risulti che i sottoscrittori costituiscono la totalità degli appartenenti alla categoria nel Comune.

L'amministrazione delle imposte di consumo è tenuta a imputare al canone convenuto le somme introitate dalla riscossione dell'imposta per l'apertura, durante il corso dell'abbonamento, di nuovi esercizi della categoria abbonata.

In caso di chiusura, durante il corso dell'abbonamento, di esercizi della categoria abbonata, rimane fermo il canone complessivo nella misura convenuta, salvo imputazione al canone stesso dell'imposta riscossa dall'amministrazione sui generi rimasti invenduti alla cessazione dell'esercizio, a norma del primo comma del precedente art. 168.

Ricorso contro il diniego di abbonamento

Art. 170. — Nel caso in cui la domanda per l'abbonamento presentata a' sensi dei precedenti articoli 163 e 169 non sia accolta dall'amministrazione delle imposte di consumo, è ammesso ricorso a termini dell'art. 90 del T. U.

Abbonamento obbligatorio a carattere generale.

Art. 171. — L'abbonamento obbligatorio per la riscossione delle imposte di consumo, previsto dal 1° e 2° comma dell'art. 41 del T. U., si applica in confronto dei commercianti al minuto e dei fabbricanti o commercianti all'ingrosso, limitatamente per questi ultimi alle quantità da essi vendute o cedute direttamente ai consumatori in luogo e a quelle che sono consumate dagli stessi grossisti e dalle loro famiglie.

I generi, per i quali è previsto l'abbonamento obbligatorio, destinati a commercianti al minuto, a fabbricanti o commercianti all'ingrosso, tanto se provenienti da altri Comuni o dall'estero, quanto da fabbriche o depositi esistenti nello stesso Comune, sono liberi da ogni vincolo o formalità.

E del pari libero da ogni vincolo o formalità il movimento dei generi, che per la loro custodia o per essere riparati vengono affidati a commercianti in luogo o in altri Comuni dai privati consumatori e poscia restituiti ai proprietari.

Sui generi stessi provenienti da altri Comuni o dall'estero e destinati a diretti consumatori l'imposta è dovuta a tenore di tariffa secondo le norme ordinarie.

Art. 172. — L'amministrazione delle imposte di consumo, in base agli elementi forniti dal contribuente ovvero assunti d'ufficio, notifica al contribuente stesso l'ammontare del canone annuo.

Avverso la notifica di cui al precedente comma ed in caso di disaccordo tra l'amministrazione ed il contribuente sull'ammontare del canone annuo, il contribuente può ricorrere, entro il termine di trenta giorni, alla Commissione comunale di cui all'art. 278 del T. U., ed in tal caso ha diritto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo fiduciario, giusta l'art. 280 dello stesso T. U.

Contro la decisione di detta Commissione è ammesso ricorso al prefetto a' sensi dell'art. 44 del T. U. parimenti entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione, tanto da parte del contribuente, quanto da parte dell'amministrazione.

Il prefetto emette la propria decisione sentito il parere dell'organizzazione sindacale di primo grado dell'industria o del commercio, regolarmente riconosciuta, nella cui giurisdizione è compreso il territorio del Comune.

Detto parere deve essere emesso entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta, trascorso il quale infruttuosamente il prefetto provvede senz'altro.

Per tutto quanto riguarda i poteri della Commissione comunale, le decisioni e i termini per la notificazione si applicano le norme di cui agli articoli 280 e 281 del T. U.

Art. 173. — Nel corso della procedura per la determinazione del canone, i contribuenti debbono prestare cauzione in ragione del sesto del canone annuo richiesto dall'amministrazione delle imposte di consumo e pagare alle scadenze prescritte le rate del canone predetto, salvo restituzione, a controversia definita, dell'eventuale eccedenza sia della cauzione che delle rate di canone versate.

Tuttavia, intervenuta la decisione di primo grado, il canone, a far tempo dal mese successivo a quello della notifica della decisione stessa, è dovuto nella misura fissata con tale decisione, salvo sempre il conguaglio, tosto che il canone rimanga definitivamente stabilito sia per il decorso del termine per impugnare la decisione della Commissione comunale, sia in base alla decisione del prefetto, cui fosse stata sottomessa la vertenza in ultimo grado.

Art. 174. — Il canone annuo convenuto tra l'amministrazione delle imposte di consumo ed il contribuente o determinato a seguito del procedimento di cui al precedente art. 172 s'intende confermato per l'anno solare successivo, qualora dall'amministrazione o dal contribuente non ne sia richiesta la revisione entro il 20 ottobre, con l'indicazione del nuovo canone proposto.

In caso di disaccordo sulla determinazione del nuovo canone fra il contribuente e l'amministrazione delle imposte di consumo, questa notifica al contribuente l'ammontare del canone stesso non oltre il 10 novembre. Avverso tale notificazione è ammesso ricorso a' sensi del detto art. 172.

Fino a quando non sia intervenuta la decisione definitiva, rimane ferma la cauzione nella misura già prestata.

Variazioni di tariffa.

Art. 175. — In caso di aumento o riduzione di tariffa i canoni dei contratti di abbonamento in corso devono essere modificati in relazione alle dette variazioni.

È altresì obbligatoria la modificazione in diminuzione dei canoni dei contratti di abbonamento in corso, qualora siano istituite imposte di consumo sulle materie prime necessarie alla fabbricazione dei generi compresi nell'abbonamento.

Abbonamento obbligatorio a carattere particolare.

Art. 176. — L'abbonamento obbligatorio per la riscossione delle imposte di consumo, previsto dal terzo comma dell'art. 44 del T. U., è applicabile, da parte dell'amministrazione delle imposte di consumo, quando i locali non si possono facilmente sistemare in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 140 del presente regolamento, ovvero quando le qualità dei generi in vendita nell'esercizio siano di difficile controllo per garantire l'amministrazione delle imposte dal pericolo di frodi, ovvero quando l'esercizio sia distante oltre un chilometro dal più prossimo abitato agglomerato del Comune, nel quale agglomerato esista un ufficio delle imposte di consumo.

L'abbonamento obbligatorio è anche applicabile in confronto di tutti i commercianti e privati che compiano atti soggetti ad imposta, nei Comuni delle classi *H* e *I*, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 71 del T. U.

L'abbonamento obbligatorio di cui al primo comma può altresì applicarsi in confronto dei produttori per le quantità di bevande vinose da essi vendute o cedute ai diretti consumatori, quando ne sia difficile o troppo dispendioso il controllo da parte dell'ufficio delle imposte.

Agli abbonamenti previsti dal presente articolo si applicano le norme stabilite dai precedenti articoli 172, 173, 174 e 175.

Ad istanza dei contribuenti si applica inoltre l'abbonamento in confronto degli alberghi, pensioni, trattorie e simili non considerati consumatori a' sensi del precedente art. 86.

Le controversie circa l'imposizione dell'abbonamento obbligatorio a' sensi dei precedenti comma, sono risolute col procedimento di cui all'art. 344 del presente regolamento.

Disposizioni comuni agli abbonamenti obbligatori.

Art. 177. — Agli abbonamenti obbligatori tanto a carattere generale quanto a carattere particolare si applicano le disposizioni degli articoli 137, 138, 139, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 del presente regolamento, in quanto non sia diversamente stabilito nei precedenti articoli 171 a 176.

Speciale metodo di riscossione dell'imposta su i mobili.

Art. 178. — L'applicazione dello speciale metodo per la riscossione dell'imposta su i mobili previsto dall'art. 43 del T. U. è facoltativa da parte dei Comuni. Ove tale metodo sia adottato, i Comuni debbono farne particolare menzione nella deliberazione che approva la tariffa, indicando oltre l'aliquota percentuale dell'imposta che intendono applicare entro il limite massimo del 4 % dell'importo della fattura, anche le caratteristiche di ogni taglio delle marche adottate, il numero del conto corrente istituito presso l'ufficio postale e le modalità e i termini per il versamento dell'ammontare dell'imposta sul conto stesso.

Per i mobili provenienti da fuori Comune e destinati a consumatori, ai quali, giusta il disposto del quinto comma del citato art. 43 del T. U., incombe il pagamento dell'imposta, questa, in difetto della fattura, viene liquidata in base al prezzo di stima ove il contribuente non accetti quello determinato dall'ufficio delle imposte di consumo.

Quando l'ammontare dell'imposta dovuta dal consumatore raggiunga o superi le lire cinquecento, ovvero nel caso in cui questi non presenti la fattura, l'ufficio provvederà alla riscossione mediante l'emissione della normale bolletta di pagamento.

Ove i mobili siano estratti temporaneamente dai locali di vendita per essere dati in affitto ovvero per essere inviati in visione o in prova o ad esposizioni, il commerciante è tenuto a farne preventiva denuncia all'ufficio delle imposte di consumo, il quale potrà chiedere la prestazione di una cauzione corrispondente alla relativa imposta.

Commercianti all'ingrosso.
Locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Art. 179. — Chiunque intenda istituire un esercizio di vendita all'ingrosso di generi soggetti ad imposta deve presentare all'ufficio delle imposte di consumo apposita dichiarazione.

Per tali esercizi si osservano le disposizioni degli articoli 137, 138, 139, 140, escluso il quarto comma, 142, 143, 144, 145, 146, lettere *a*) e *b*), 150 e 168, primo comma, del presente regolamento.

Dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 140, 142, 143, 144, 145, 146 e 150 (2° e 3° comma) sono dispensati i commercianti all'ingrosso di generi per i quali è previsto il pagamento dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio di cui al primo e secondo comma dell'art. 44 del T. U.

Introduzione, fabbricazione e trasformazione di generi nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Art. 180. — I generi che si introducono o si fabbricano nei locali di vendita del commerciante all'ingrosso, esclusi quelli per i quali è previsto il pagamento dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio, debbono essere annotati nel *registro di carico e scarico* in ordine cronologico di introduzione o di fabbricazione, indicando la qualità e quantità dei generi, i recipienti o i colli in cui sono contenuti, e facendo riferimento alle *bollette di accompagnamento* che hanno scortato i generi.

Nel caso di introduzione di uve o di mosti destinati alla vinificazione, nonchè di mosti concentrati per la vinificazione diretta dopo diluizione, come pure nel caso di concentrazione di vini per aumentarne il contenuto alcoolico, il carico definitivo del *registro di carico e scarico* deve corrispondere all'effettiva quantità di prodotto ultimo ottenuto.

Qualora formino oggetto del commercio all'ingrosso diverse specie di generi, deve essere tenuto un *registro di carico e scarico* separato per ciascuna specie di merce.

Per quanto riguarda i commercianti all'ingrosso di alcool soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico a' sensi dell'articolo 25 del T. U. 8 luglio 1924, può prescindersi dalla tenuta di altro consimile registro, sempre che tali commercianti si obblighino a completare il registro medesimo con le indicazioni necessarie relative alle imposte di consumo.

Le operazioni di vinificazione di uve o di mosti, di diluizioni di mosti concentrati, di concentrazione di vini e di trasformazione di altri generi nei predetti locali, debbono essere previamente denunziate all'ufficio delle imposte di consumo, agli effetti degli opportuni riscontri e delle conseguenti variazioni sui *registri di carico e scarico* e sulle relative *bollette di accompagnamento*.

Art. 181. — Le *bollette di accompagnamento* relative ai generi introdotti nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso debbono essere restituite all'ufficio delle imposte di consumo emittente con le annotazioni di allibramento della merce nel *registro di carico e scarico*.

L'ufficio provvede alle opportune annotazioni su i propri registri di carico e scarico che è obbligato a tenere distintamente per ogni commerciante.

Il commerciante all'ingrosso ha facoltà di custodire i generi come meglio crede, senza ingerenza dell'ufficio, ma deve però conservarli in modo da renderne facile il riscontro. Ogni variazione allo stato dei colli deve essere preventivamente dichiarata all'ufficio e annotata sul *registro di carico e scarico*.

La proprietà dei generi soggetti ad imposta, per tutto quanto riguarda l'imposta stessa, le pene pecuniarie e le spese, si presume di diritto nel commerciante fino a quando i generi non siano usciti dai locali di vendita.

Estrazione di generi dai locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Art. 182. — I generi che si estraggono dai locali di vendita dei commercianti all'ingrosso debbono essere annotati per qualità e quantità nel *registro di carico e scarico* prima che avvenga l'estrazione, facendo riferimento alle bollette emesse con indicazione del destinatario della merce se trattisi di vendite o cessioni in luogo, e del Comune di destinazione se la merce è destinata ad altro Comune.

Debbono del pari essere annotate sul detto *registro* di volta in volta le quantità destinate al consumo del commerciante all'ingrosso e della sua famiglia con riferimento alla relativa *bolletta di pagamento*, salvo quanto dispone il successivo articolo.

Non si ammettono a scarico i generi avariati, i vini guasti, an nacquati e in ogni caso i vini che abbiano un contenuto alcoolico inferiore a 9 o 10 gradi centesimali, secondo che trattasi rispettivamente di vini bianchi e rossi, gli alcools, le acquaviti e i liquori che segnano gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti e dichiarati all'atto della immissione nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Art. 183. — Il pagamento dell'imposta per le merci destinate a diretti consumatori e per quelle destinate al consumo del commerciante all'ingrosso e della sua famiglia, per le quali il pagamento è a carico del commerciante stesso, può farsi mensilmente in base alle risultanze del *registro di carico e scarico*.

In tal caso il commerciante all'ingrosso deve presentare apposita domanda all'ufficio delle imposte di consumo, il quale, qualora addivenga alla concessione, determinerà l'ammontare della cauzione di cui al penultimo comma dell'art. 33 del T. U., in relazione al presumibile smercio e consumo medio, e stabilirà le norme per il trasporto dei generi al luogo di destinazione in conformità del precedente art. 95.

Cali di giacenza.

Art. 184. — Sui generi appresso indicati, introdotti o fabbricati nei locali dei commercianti all'ingrosso, vengono concessi a titolo di cali per giacenza annuale, semprechè i cali stessi si siano realmente verificati, abbuoni in misure non superiori alle seguenti:

il 3 per cento per i vini;

il 4 per cento per lo strutto in vesciche o in barili e per il lardo salato;

il 5 per cento per le bevande spiritose e per le carni salate;

il 7 per cento per gli spiriti in recipienti di legno;

il 3 per cento per i formaggi già salati e stagionati;

l'1 per cento per le carni congelate.

Per gli altri generi può il podestà accordare un calo annuale.

Per le frazioni d'anno il calo si accorda soltanto in proporzione dei mesi compiuti, trascurando le frazioni di mese.

Per i generi distrutti o perduti per incendi o per altre cause di forza maggiore, è consentito lo scarico agli effetti dell'imposta, previa immediata denunzia per le occorrenti constatazioni.

Art. 185. — I cali di giacenza di cui al precedente articolo si liquidano su tutte le quantità delle merci introdotte o fabbricate nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso e segnate nei *registri di carico e scarico*.

Per ogni singola estrazione di merci dai detti locali si prende nota, nei registri, dei cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno dell'introduzione al giorno dell'estrazione omettendo le frazioni di mese, le quali non dànno diritto a liquidazione di calo. Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione di magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità non estratte, che mancano a pareggiare la totalità del carico risultante dai registri.

Vigilanza sui locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Art. 186. — I locali di vendita dei commercianti all'ingrosso sono soggetti a vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo, il quale provvede a fare eseguire verificazioni ordinarie ogni sei mesi, salvo le altre straordinarie quando siano ritenute opportune.

Le verificazioni si fanno con l'intervento del commerciante all'ingrosso; qualora questi, invitato, non intervenga o non si faccia rappresentare, l'ufficio può eseguirle col concorso dell'autorità giudiziaria.

Per le dette verificazioni il contribuente è tenuto a prestare la necessaria cooperazione e deve mettere a disposizione degli agenti i pesi e le misure esistenti nei locali di vendita e in quelli annessi.

Ad operazione compiuta, si compila apposito *processo verbale*, sottoscritto dagli intervenuti alla verificazione.

Nel *processo verbale* si indicano la specie e la quantità dei generi che costituiscono il carico, lo scarico e la rimanenza di magazzino secondo le annotazioni del registro, la qualità e la quantità di quelli trovati e le eventuali differenze riscontrate, tenuto conto dei cali di giacenza accordati a' sensi del precedente art. 184.

Il *processo verbale* si compila in due esemplari, di cui l'uno si unisce al registro tenuto dall'ufficio e l'altro si consegna al commerciante all'ingrosso.

Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo conto.

Differenze riscontrate nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Art. 187. — Ove dalle verificazioni si appalesino differenze che diano luogo ad applicazione di pena, viene compilato *processo verbale* di accertamento della trasgressione.

Le differenze di qualità, quand'anche l'imposta del genere, giusta i documenti di carico, non differisca da quella fissata pel genere rinvenuto, costituiscono titolo per l'accertamento della trasgressione.

Rispetto alle quantità non sono punibili le differenze in più od in meno che non oltrepassino il due per cento calcolato sulla totale quantità della merce introdotta o fabbricata nei locali di vendita dal giorno in cui venne aperto il conto per verificazione o per apertura dei locali di vendita.

Per le merci che godono dei cali di giacenza le differenze di quantità in meno sono punibili solo quando superino il due per cento, come sopra calcolato, oltre i cali suddetti.

In ogni caso sulle eccedenze è sempre dovuta l'imposta; così pure sulle deficienze, quando non sia accordato alcun calo di giacenza.

Ove questo sia stato consentito, se la deficienza non supera il calo, ha luogo l'abbuono dell'imposta sulla quantità mancante; se supera il calo di giacenza, ma non oltre il due per cento oltre il calo, è dovuta l'imposta sulla quantità che oltrepassa il calo; se in fine la deficienza eccede il due per cento oltre il calo, non ha più luogo alcun abbuono e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante.

In tutti i casi suddetti l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti dovuti mediante atto di ingiunzione da intimarsi al commerciante a' sensi del successivo art. 188.

Procedimento coattivo.

Ingiunzione.

Art. 188. — Le imposte dovute e, in tutto o in parte, non pagate nei tempi e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, nonchè quelle che dalla revisione delle scritture risultino percette in meno del dovuto per errore di calcolo o per inesatta applicazione della tariffa, sono recuperate mediante *atto di ingiunzione* secondo la procedura stabilita negli articoli 5 a 29 della legge 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, esclusa, nell'art. 5, la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, in sostituzione dei quali si applicano le disposizioni degli articoli 143, comma 2° e 3°, e 147 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Con lo stesso procedimento sono recuperate anche le indennità di mora dovute, a' sensi dell'art. 45 del T. U., a pro dell'amministrazione, e gli accessori.

L'*ingiunzione* che, salvo i casi di particolare urgenza, è preceduta da un *invito a pagamento* in forma amministrativa, e deve menzionare il titolo legale di riscossione in base a cui si procede,

consiste nell'ordine emesso dall'ufficio delle imposte di consumo di pagare entro 30 giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta; è resa esecutoria dal pretore, e viene intimata al debitore per mezzo di ufficiale giudiziario.

Rimborsi.

Art. 189. — La domanda pel rimborso di somme in più pagate, corredata dall'originale *bolletta di pagamento*, dev'essere dal contribuente diretta all'amministrazione delle imposte di consumo. Questa, se la domanda sarà stata fatta entro tre anni dalla data della bolletta, ne fa prender nota sul *registro delle dichiarazioni* e sulla *matrice della bolletta di pagamento*, fa procedere ad una nuova liquidazione rettificativa tanto sulla *matrice* che sulla *figlia* della bolletta presentata, ed in seguito provvede al rimborso.

Qualora la domanda di rimborso venga presentata prima che siano chiuse le contabilità del mese a cui la *bolletta di pagamento* si riferisce, il capo dell'ufficio può autorizzare la diretta restituzione della somma riscossa in più, mediante quietanza dell'interessato sulla *matrice* della *bolletta* corrispondente, eseguendo analoga annotazione sulla *bolletta figlia* e con detrazione della somma rimborsata dal totale del *registro degli introiti*.

Le *bollette* originali di *pagamento* presentate per ottenere la restituzione di somme in più pagate, debbono essere unite agli atti giustificativi del rimborso; al contribuente può essere rilasciato, se lo richiede, un certificato che ne tenga luogo.

Non sono ammessi reclami sulla qualificazione dei generi se non sia stata sollevata regolare controversia a norma del precedente art. 134. Non si ammettono dei pari reclami sul peso dei generi quando sia stata già pagata l'imposta.

SEZIONE VII.

TRANSITO. — DEPOSITO DELLE MERCI.
IMPORTAZIONI TEMPORANEE.

Transito.

Art. 190. — Il transito dei generi soggetti ad imposta, che dal luogo di origine debbono, per raggiungere il luogo di destinazione, attraversare il territorio di uno o più Comuni, non è soggetto ad alcuna formalità.

Gli agenti delle imposte di consumo, nei Comuni di transito, hanno però facoltà di richiedere la *bolletta di accompagnamento* che, a termini degli articoli 35, ultimo comma, del T. U. e 104 del presente regolamento, deve scortare il genere, salvo ad accertarsi dell'effettiva uscita della merce dal territorio del Comune.

Qualora i generi debbano sostare in un Comune di transito, deve esserne fatta denuncia all'ufficio delle imposte del detto Comune, il quale ne fa attestazione sulla *bolletta di accompagnamento*, indicando l'ulteriore periodo di validità della bolletta stessa.

Transito sulle linee ferroviarie e tramviarie.

Art. 191. — Il transito dei generi soggetti a imposta di consumo, trasportati sui treni delle ferrovie e delle tramvie considerate nell'art. 67, è libero fino alla stazione d'arrivo.

Transito di merci estere sotto cauzione doganale.

Art. 192. — Per le merci estere soggette a imposte di consumo, accompagnate da bolletta di cauzione doganale, non occorre la *bolletta di accompagnamento* di cui al precedente art. 104. In suo luogo è valido il documento doganale di scorta.

Depositi militari.

Art. 193. — L'amministrazione militare che istituisce depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurre i generi stessi nei magazzini propri, pagando l'imposta dovuta per quelli consumati o distribuiti nel Comune ove ha sede il deposito, ad ogni trimestre.

Pei detti depositi si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'amministrazione militare non presta alcuna cauzione;

b) i magazzini devono essere notificati all'ufficio delle imposte di consumo;

c) la *dichiarazione* per introduzione in deposito si presenta dall'autorità militare all'ufficio, mediante apposita richiesta a stampa, staccata dal registro a madre e figlia e bollata col timbro dell'ufficio;

d) per l'esportazione dal Comune di generi soggetti ad imposta introdotti in deposito, basta la presentazione di un'altra simile richiesta da parte dell'autorità militare all'ufficio, cui è assegnato il magazzino;

e) l'ufficio rilascia a quello militare la *bolletta di accompagnamento* per l'ulteriore destinazione dei generi, che servirà di base per lo scarico del *registro di magazzino;*

f) alla fine di ogni trimestre l'amministrazione militare rimette all'ufficio un conto delle fatte introduzioni ed esportazioni di generi e di quelli consumati o distribuiti nel Comune. Il conto si presenta anche se negativo;

g) in base al suddetto conto, confrontato coi propri registri, l'ufficio chiude il *registro di magazzino*, e, sottratte le estrazioni di generi esportati dal Comune e l'avvenuto consumo o distribuzione nel medesimo, stabilisce la qualità e la quantità dei generi in rimanenza da riportarsi in carico nel successivo trimestre.

Il carico del nuovo trimestre si diminuisce delle quantità effettivamente mancanti per calo naturale dei generi, debitamente riconosciuto ed accertato dalle competenti Commissioni militari con intervento di un rappresentante dell'ufficio delle imposte di consumo.

Compilato poscia un estratto del *registro di magazzino*, l'ufficio liquida, in concorso dell'amministrazione militare, l'imposta da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati o distribuiti nel Comune durante il trimestre.

Il versamento delle somme dovute vien fatto dall'amministrazione militare nel successivo trimestre, ritirando la *bolletta di pagamento.*

Le discipline stabilite nel presente articolo non si applicano ai magazzini di deposito dei fornitori militari.

Art. 194. — I depositi militari considerati nel precedente art. 193 non sono soggetti alla vigilanza di cui all'art. 186.

Deposito di merci estere.

Art. 195. — Le merci estere soggette a imposta di consumo, per le quali siansi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito con le stesse norme stabilite pel transito di tali merci.

Così le dette merci come quelle nazionali soggette alle imposte interne di fabbricazione, quando siano introdotte in magazzini doganali o in quelli assimilati ai doganali, non sono sottoposte, se soggette ad imposta di consumo, alle prescrizioni dei depositi dei commercianti all'ingrosso.

Gli uffici doganali debbono però dare agli agenti delle imposte di consumo tutte le indicazioni che questi richiedano e rimettere loro le merci dopo che sia stato assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale e per le imposte di fabbricazione.

Depositi franchi.

Art. 196. — È data facoltà ai Comuni di consentire la istituzione di depositi franchi; come pure di istituire depositi di generi soggetti a imposta di consumo, sotto la diretta custodia dell'ufficio delle imposte di consumo, disciplinandone il funzionamento nei regolamenti locali; ovvero di provvedere a mezzo di apposita convenzione con i Magazzini generali di cui al successivo art. 197, perchè il deposito dei generi soggetti a imposta di consumo sia effettuato presso i Magazzini generali stessi.

Il deposito di carni fresche e di altri generi di facile deperimento è però ammesso soltanto quando i locali relativi siano muniti di appositi impianti frigoriferi.

Nei Comuni ove esistano o vengano istituiti reparti franchi nei pubblici macelli per la macellazione di animali le cui carni siano in tutto od in parte destinate alla esportazione in altri Comuni od all'estero, spetta ai podestà di stabilire nei regolamenti locali le cautele e modalità da osservarsi agli effetti dell'imposta di consumo.

Nei regolamenti riguardanti i depositi sotto diretta custodia dell'ufficio, i Comuni devono fra l'altro determinare la tariffa dei diritti di magazzinaggio entro i limiti massimi di cui all'art. 100, n. 3 del T. U., le modalità e i termini del relativo pagamento e devono inoltre stabilire le modalità riguardanti la introduzione e la estrazione dei generi, la tenuta del *registro di magazzino*, il tempo massimo entro il quale i generi potranno rimanere in deposito prima di essere considerati *abbandonati*, le modalità delle vendite dei detti generi, la responsabilità dell'amministrazione e gli obblighi dei depositanti, tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni, in materia, del regolamento doganale.

Magazzini generali

Art. 197. — Nei Comuni ove esistano o vengano istituiti Magazzini generali, autorizzati a norma del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, l'amministrazione delle imposte di consumo, su domanda di quella dei Magazzini generali, ha l'obbligo di istituire, a sue spese, un ufficio permanente di accertamento e di riscossione nell'interno dei Magazzini stessi, quando questi abbiano un movimento annuo d'entrata e di uscita delle merci per un importo complessivo di imposte di consumo non minore di dieci volte l'ammontare della spesa indispensabile per il funzionamento dell'ufficio ed a carico dell'amministrazione delle imposte di consumo; o quando

sussistano speciali ragioni per la istituzione dell'ufficio, a prescindere dalle condizioni dianzi indicate.

In questo caso i Magazzini generali debbono gratuitamente mettere a disposizione dell'amministrazione delle imposte di consumo uno o più locali per la istituzione dell'ufficio, situati in luogo opportuno per la vigilanza, e fornire i mobili necessari, gli strumenti metrici, l'illuminazione, il riscaldamento e quanto altro occorra per la comoda esecuzione delle operazioni relative alle imposte di consumo.

Spetta al Ministero delle finanze, sentito quello delle corporazioni, il riconoscere, in caso di divergenza fra l'amministrazione delle imposte di consumo e quella dei Magazzini generali, se i Magazzini si trovino nelle condizioni stabilite nel primo comma per la istituzione obbligatoria di un ufficio apposito a carico della detta amministrazione delle imposte di consumo.

L'amministrazione delle imposte di consumo deve parimenti dotare di un ufficio interno ogni altro Magazzino generale il cui gestore ne faccia formale domanda e si obblighi a rimborsare la spesa necessaria ed effettivamente sostenuta dall'amministrazione delle imposte di consumo.

Per quanto concerne il regime delle merci introdotte nei Magazzini generali e il funzionamento dell'ufficio delle imposte di consumo, si applicano le disposizioni degli articoli 20, 27, 30 a 41 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 198. — Il personale da assegnare all'ufficio istituito nell'interno dei Magazzini generali è determinato dall'amministrazione delle imposte di consumo secondo i bisogni normali del servizio.

L'amministrazione delle imposte di consumo, su domanda di quella dei Magazzini generali, può destinare provvisoriamente a tale ufficio altri impiegati suoi dipendenti, per compiere determinate operazioni, restando in questo caso a carico dell'amministrazione richiedente la corresponsione delle indennità dovute secondo le disposizioni in vigore.

Nessuna indennità è dovuta al personale delle imposte di consumo per le operazioni eseguite nel recinto dei Magazzini generali durante l'orario normale. Per le operazioni compiute in ore straordinarie debbono essere corrisposte dall'amministrazione dei Magazzini generali le indennità dovute secondo le disposizioni in vigore.

Introduzione di generi per la vendita nelle fiere o nei mercati.

Art. 199. — I generi soggetti a imposta di consumo, tanto se provenienti da altri Comuni quanto se dallo stesso Comune, destinati per la vendita nelle fiere o nei mercati, debbono a questo scopo dichiararsi per qualità, numero e quantità all'ufficio delle imposte di consumo, che rilascia pei medesimi una *bolletta di accompagnamento*, sulla quale si scrivono:

a) il termine entro il quale i generi devono giungere sul luogo della fiera o del mercato ed essere presentati all'ufficio delle imposte di consumo, qualora vi esista;

b) il deposito dell'ammontare dell'imposta o la cauzione prestata;

c) il giorno e l'ora entro cui i generi devono essere presentati di nuovo all'ufficio per l'uscita dal Comune o per la loro reintroduzione nei locali di deposito o nelle cantine dei produttori.

Arrivo e partenza dal luogo della fiera o del mercato.

Art. 200. — Esistendo nel luogo, ove tiensi la fiera od il mercato, un ufficio delle imposte di consumo, gli si devono presentare le bollette coi generi immessi per la vendita nella fiera o nel mercato.

L'ufficio ritira la bolletta, inscrive i generi in apposito *registro di presentazione* e fa vigilare il luogo della fiera o del mercato dagli agenti delle imposte.

Quando s'intenda far uscire i generi dal luogo della fiera o del mercato, i generi stessi si presentano di nuovo all'ufficio esistente nel mercato, il quale, a norma delle annotazioni e dei riscontri col proprio registro, restituisce al proprietario la *bolletta d'accompagnamento*, scrivendovi a tergo le qualità e le quantità per le quali sia stata pagata l'imposta nella giornata e quelle che vogliansi esportare dal Comune o reintrodurre nei depositi dei commercianti o nelle cantine dei produttori.

Pagamento dell'imposta sui generi venduti nel Comune pel consumo ed esportazione degli altri.

Art. 201. — I generi venduti pel consumo nel Comune vengono dichiarati all'ufficio delle imposte di consumo nel mercato, o, in mancanza, a quello più prossimo.

L'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta nei modi prescritti e rilascia le relative bollette.

Per i generi che vogliansi invece esportare, l'ufficio emette apposita *bolletta di accompagnamento* per il Comune di destinazione, e per quelli da reintrodursi nei locali di deposito o nelle cantine dei produttori rilascia autorizzazione sulla primitiva *bolletta di accompagnamento*.

Il deposito o l'atto della prestata garanzia viene restituito. La *bolletta delle somme depositate*, debitamente quietanzata, si contrappone alla relativa *matrice*.

Facoltà nell'amministrazione di concedere importazioni temporanee.

Art. 202. — Il podestà può permettere, sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni, l'introduzione temporanea di generi soggetti a imposte di consumo, per essere rifiniti, o ulteriormente lavorati, ovvero che debbano essere destinati ad esposizioni, fiere campionarie e simili o che comunque debbano rimanere nel territorio del Comune in sosta per determinato periodo di tempo.

Scaduto il termine assegnato, senza che i generi siano stati esportati dal Comune, si procede alla esazione dell'imposta.

I provvedimenti sulle domande degli interessati per la temporanea introduzione sono suscettibili di ricorso in via amministrativa a' sensi dell'art. 344.

Corpi di reato.

Art. 203. — Ogni qualvolta agli uffici delle imposte di consumo siano presentati generi soggetti ad imposta, da consegnarsi all'autorità giudiziaria, quali corpi di reato, ne viene permessa l'introduzione sopra richiesta scritta della forza che li scorta o della detta autorità giudiziaria senza obbligo di cauzione o di altre formalità.

Del rilascio dei corpi di reato l'autorità giudiziaria avverte l'ufficio agli effetti del precedente art. 88, lett. *c*), per la riscossione dell'imposta, se debbono consumarsi entro il Comune, o per vigilarne l'uscita, se devono essere esportati.

Fabbriche di prodotti soggetti a imposte di fabbricazione.

Art. 204. — Le fabbriche di alcool, acquavite e liquori e di altri prodotti colpiti da imposta governativa di produzione, esistenti nel Comune, prima della loro attivazione, devono essere dichiarate all'ufficio delle imposte di consumo.

Se le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente dell'ufficio finanziario governativo, l'ufficio delle imposte di consumo non ha diritto ad alcuna ingerenza sull'andamento interno e deve limitare la propria sorveglianza all'uscita dalla fabbrica.

Per la riscossione dell'imposta sui prodotti destinati al consumo locale si applicano le norme stabilite dall'art. 195 per l'uscita delle merci estere dai depositi doganali, eccettochè il fabbricante sia abbonato per il pagamento dell'imposta di consumo.

SEZIONE VIII.

RESTITUZIONI.

Generi esportati all'estero.

Art. 205. — L'imposta pagata a tenore di tariffa per i generi che si esportano all'estero viene restituita alle seguenti condizioni:

All'atto del pagamento dell'imposta deve essere fatta riserva dell'esportazione, la quale è annotata sulla *bolletta di pagamento*. L'ufficio ha facoltà di redigere, in contraddittorio dell'interessato, uno speciale *processo verbale* per descrivere esattamente i generi e di prelevare campioni dei generi stessi da sottoporsi ad analisi, comunicandone i risultati all'interessato.

L'esportazione deve aver luogo entro un anno dalla data della *bolletta di pagamento*, con facoltà all'amministrazione di concedere proroghe fino ad un altro anno.

I generi da esportarsi vengono presentati all'ufficio con apposita *dichiarazione* accompagnata dall'originale *bolletta di pagamento*.

L'esportazione può effettuarsi a più riprese, purchè ogni volta sia fatta in quantità non minore di un ettolitro, ove si tratti di vino, di 25 litri anidri per l'alcool, l'acquavite ed i liquori, e di mezzo quintale per gli altri generi.

Si determina, come all'art. 96 del T. U., il ragguaglio fra il vino, il mosto e l'uva.

Non è ammessa restituzione dell'imposta pel vinello, pel mezzo vino, per la posca, per l'agresto, nonchè pel vino che abbia un contenuto alcoolico inferiore a 9 o a 10 gradi centesimali secondo che trattisi di vino bianco o rosso.

Non si ammettono del pari a restituzione gli spiriti a meno di 90 o 95 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, secondo che siano ricavati dal vino o da altre sostanze.

Cautele da osservarsi per l'esportazione all'estero.

Art. 206 — Per il genere diretto all'estero, l'esportatore deve indicare nella *dichiarazione* di cui all'articolo precedente, la dogana per la quale deve uscire il genere stesso ed il tempo entro il quale deve effettuarsi l'esportazione.

L'ufficio delle imposte di consumo verifica il genere ed accertata la sua identità con quello dichiarato all'introduzione, applica i suggelli ai recipienti, come pel trasporto delle merci da una dogana all'altra, e dà una *bolletta di accompagnamento*, assegnando la via da percorrere ed il tempo strettamente necessario per arrivare alla dogana di confine, dalla quale deve seguire l'esportazione all'estero.

Se col genere che si esporta si dà scarico a tutta la partita inscritta in una *bolletta di pagamento*, l'ufficio ritira la *bolletta* stessa;

in caso diverso la restituisce, inscrivendovi a tergo la qualità e la quantità del genere che si esporta, la data ed il numero della emessa *bolletta di accompagnamento.*

La dogana d'uscita, accertatasi della identità del carico, della integrità dei suggelli apposti, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento e della effettiva uscita dei generi stessi dal territorio dello Stato, appone sulla bolletta la certificazione, come è prescritto per le merci che escono per transito dallo Stato, restituisce all'interessato la *bolletta* stessa e rinvia lo *scontrino*, debitamente annotato, al Comune di provenienza per la consegna all'ufficio delle imposte di consumo.

Animali macellati trasportati in altri Comuni.

Art. 207. — La restituzione dell'imposta pagata a tenore di tariffa sugli animali e sulle carni fresche o congelate trasportate altrove per il consumo, ha luogo quando:

a) nella *dichiarazione* e nella *bolletta di pagamento* sia indicato il Comune cui sono destinati;

b) gli animali o parte di animali vengano introdotti in altro Comune entro dieci giorni dal pagamento dell'imposta;

c) siano bollati ed accompagnati dalla *bolletta di pagamento*

L'ufficio delle imposte di consumo del Comune in cui gli animali o parte di animali sono trasportati trascrive nel *registro delle dichiarazioni*:

1) la data, il luogo d'emissione ed il numero della *bolletta* prodotta a provare che fu altrove pagata l'imposta;

2) il numero e la qualità delle bestie o la qualità e quantità delle carni per cui fu emessa;

3) i bolli riscontrati.

L'imposta viene riscossa con le norme stabilite, facendone attestazione sulla primitiva *bolletta di pagamento;* e spetta alla parte di procurarsi la restituzione della imposta pagata nel Comune di origine.

Quando con l'animale o parte dell'animale non siano esportati la testa e i visceri, la restituzione, per l'animale o parte dell'animale esportata, ha luogo nella misura del 90 per cento della corrispondente imposta pagata.

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 52 del T. U., mezza bestia è rappresentata dal quarto anteriore e da quello posteriore dello stesso animale, non compresi i visceri e la testa.

Il termine di dieci giorni indicato alla precedente lettera *b*) non è applicabile ai trasporti di carni congelate e refrigerate, il cui trasporto può effettuarsi entro sei mesi dalla data della *bolletta di pagamento.*

Quando, per consuetudine locale, vengano macellati in un Comune animali, le cui carni siano destinate del tutto ad essere trasportate in altro Comune, le amministrazioni delle imposte di consumo hanno facoltà di prescindere dalla riscossione dell'imposta all'atto della macellazione, emettendo semplicemente la *bolletta di accompagnamento*, salva sempre la riscossione dell'imposta sulle teste e sulle interiora o sulle altre parti commestibili che rimanessero nel Comune.

Trasporto di generi da uno ad altro esercizio di altri Comuni.

Art. 208. — Per la restituzione dell'imposta pagata a tariffa sui generi e sulle carni salate o preparate che sono trasportati da uno ad altro esercizio di differenti Comuni, a' sensi dell'art. 53 del T. U., si osservano le norme stabilite nei precedenti articoli 205, esclusi i primi tre comma, 206, terzo comma, e 207, secondo e terzo comma, rimanendo in facoltà dell'ufficio delle imposte di assoggettare a bolli, suggelli o contrassegni i generi da esportare o i recipienti che li contengono.

Il trasporto però può effettuarsi entro un anno dalla data della *bolletta di pagamento* e può essere consentito anche se non ne fu fatta riserva all'atto del pagamento.

Generi trasportati da uno ad altro Comune.

Art. 209. — Le norme di cui al precedente art. 208 si applicano anche ai generi sui quali sia stata riscossa l'imposta a tenore di tariffa, trasportati da un esercizio ad un consumatore in altro Comune con pagamento di nuova imposta a tariffa.

Art. 210. — I Comuni hanno facoltà di determinare nei regolamenti locali, di cui all'art. 32, altri casi in cui si fa luogo a restituzione dell'imposta e le norme relative di applicazione.

Persone ammesse alla restituzione.

Art. 211. — Sono ammessi ad ottenere la restituzione dell'imposta:

a) la persona stessa al cui nome è intestata la *bolletta di pagamento* dell'imposta;

b) il suo procuratore o successore legalmente riconosciuto;

c) chi abbia acquistato il genere, purchè la cessione sia stata comunicata all'ufficio delle imposte di consumo.

SEZIONE IX.

VIGILANZA.

Vigilanza lungo la riva del mare o la linea di confine.

Art. 212. — Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi, canali ovvero la linea di confine, i militari della R. guardia di finanza, addetti alla vigilanza lungo la riva o lungo il confine nei riguardi doganali, esercitano gratuitamente la vigilanza anche in rapporto all'imposta di consumo, senza responsabilità per lo Stato.

Locali soggetti a vigilanza.

Art. 213. — Fra i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso e al minuto soggetti a particolare vigilanza, a' sensi dell'art. 54 del T. U., si comprendono anche:

1° le abitazioni dei commercianti quando si trovino in comunicazione immediata con gli esercizi, ovvero, essendone divise e distanti meno di 100 metri, vi si conservino generi soggetti ad imposta;

2° le ghiacciaie in cui si conservano le carni e altri generi soggetti ad imposta;

3° gli stabilimenti attrezzati per la preparazione delle carni;

4° i macelli e le stalle annesse.

Vigilanza sui trasporti.

Art. 214. — La vigilanza su i trasporti delle merci soggette ad imposta di consumo si esercita, di regola, richiedendo ai trasportatori i documenti prescritti per il trasporto e confrontandoli con i generi trasportati.

Gli agenti addetti alla vigilanza non possono fermare i veicoli di qualsiasi specie che trasportano persone nè possono fermare all'uscita dalle stazioni ferroviarie e tramviarie i viaggiatori, tranne il caso in cui esistano fondati sospetti di frode.

Stazioni ferroviarie e tramviarie.

Art. 215. — Le amministrazioni ferroviarie e tramviarie, nei casi di fondati sospetti di frode, devono, su motivata richiesta dell'ufficio delle imposte di consumo, consentire che siano eseguiti nelle stazioni e loro dipendenze gli accertamenti che si rendessero necessari, anche mediante consultazioni dei registri e delle altre scritture.

L'istituzione dei depositi di generi soggetti a imposte di consumo nell'interno delle stazioni e loro dipendenze, da parte di commercianti, deve essere notificata all'ufficio delle imposte di consumo anche dall'amministrazione ferroviaria o tramviaria.

A tali depositi si applicano le disposizioni relative ai locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Controbollette di pagamento.

Art. 216. — Gli agenti delle imposte di consumo incaricati della vigilanza e del controllo hanno facoltà di ritirare le *bollette di pagamento* che scortano i generi, dopo averne constatata la regolarità, rilasciando ai contribuenti una *controbolletta* alla cui *matrice* viene contrapposta la *bolletta* ritirata. Essi eseguono i necessari riscontri coi libri e registri a cui la bolletta si riferisce.

Discipline speciali per i depositi nei Comuni contermini.

Art. 217. — Quando, a termini dell'art. 74 del T. U., sia stata autorizzata, agli effetti della riscossione delle imposte di consumo, l'aggregazione di uno o più Comuni o di parte di essi, i depositi dei commercianti al minuto esistenti in Comune diverso da quello ove ha sede l'esercizio sono considerati come posti nello stesso Comune ove è situato l'esercizio.

Ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 160 del presente regolamento.

Registro dei commercianti.

Art. 218. — Presso ogni ufficio delle imposte di consumo si tiene un *registro generale dei commercianti*, nel quale si annota ogni variazione seguita nello stato degli esercizi ed ogni notizia che li riguardi.

SEZIONE X.

PENALITÀ.

Chiusura dell'esercizio.

Art. 219. — Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 55 del T. U., la chiusura dell'esercizio è disposta con la stessa sentenza emessa dall'autorità giudiziaria che pronunzia la terza condanna.

Riscossione dell'imposta sui generi che formano oggetto della trasgressione.

Art. 220. — L'applicazione della multa ovvero dell'ammenda a' sensi degli articoli 55 a 59 e 61 del T. U., non dispensa dal pagamento dell'imposta dovuta secondo legge, che viene recuperata insieme con le multe, le ammende e le spese di giustizia, od anche separatamente mediante atto di ingiunzione.

La vendita o cessione a qualsiasi titolo dei generi per i quali sia stata pagata l'imposta nei casi previsti dagli articoli 58 e 59 del T. U., non dà luogo al pagamento di una nuova imposta, osservate le cautele da stabilirsi dall'ufficio delle imposte di consumo.

Falsa o incompleta dichiarazione delle merci contenute in pacchi postali.

Art. 221. — Le somme riscosse per ammende applicate a' sensi dell'art. 60 del T. U., sono attribuite, a norma dell'art. 70 dello stesso T. U., in ragione del 30 per cento al Comune, del 15 per cento alla massa degli agenti delle imposte di consumo e del 55 per cento all'amministrazione delle poste. Nei Comuni ove non esiste la massa degli agenti delle imposte di consumo, la quota del 15 per cento si devolve all'amministrazione delle poste.

Riconoscimento della identità dei trasgressori e loro arresto.

Art. 222. — Gli agenti delle imposte di consumo devono accertare l'identità dei trasgressori che fossero sconosciuti.

I trasgressori ritenuti in arresto, nei casi stabiliti dall'art. 65 del T. U., debbono essere posti immediatamente, e in ogni caso non oltre le 24 ore dall'arresto, a disposizione dell'autorità giudiziaria, previa compilazione del *processo verbale* di accertamento della trasgressione.

Forza maggiore ed eventi fortuiti.

Art. 223. — Quando il trasgressore chieda, a propria giustificazione, di presentare documenti od altre prove che siano ritenute necessarie, l'ufficio delle imposte di consumo assegna un termine per la presentazione dei documenti o per la prova, sospendendo la compilazione del *processo verbale* di accertamento della trasgressione a meno che non vi sia pericolo nel ritardo.

Se il caso rifletta contemporaneamente generi soggetti a dazio doganale o imposta di fabbricazione, la prova fornita all'amministrazione doganale o all'ufficio tecnico di finanza vale anche per l'amministrazione delle imposte di consumo, scambiandosi gli uffici le occorrenti partecipazioni.

Processo verbale.

Art. 224. — Il *processo verbale* di accertamento della trasgressione deve indicare, sotto la responsabilità del funzionario che lo redige:

a) il luogo, l'ufficio, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

b) il nome, il cognome e il grado dell'impiegato che lo redige;

c) il nome, il cognome e la qualità degli agenti che hanno avuta parte nello scoprimento della trasgressione;

d) il nome, il cognome e il domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio, degli scopritori, o per altra causa fossero intervenuti;

e) il nome, il cognome, il domicilio, l'età, la paternità e la condizione dei trasgressori, dei complici e dei civilmente responsabili a termini di legge. Se il trasgressore per qualsiasi causa non si presenti all'ufficio, si fa speciale menzione di tale circostanza;

f) se lo scoprimento è dovuto a segrete rivelazioni;

g) tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto della trasgressione;

h) la qualità, la quantità, il valore e l'ammontare dell'imposta dei generi sequestrati o depositati presso l'ufficio delle imposte di consumo;

i) le dichiarazioni del trasgressore e le osservazioni degli scopritori della trasgressione.

Del *processo verbale*, previa lettura, si deve dare copia al trasgressore, indicando nel verbale stesso se la copia è stata rifiutata o accettata.

Tutte le persone intervenute devono sottoscrivere il *processo verbale;* se alcuno non sa scrivere o ricusi di firmare, ne viene fatta speciale menzione.

Se gli agenti scopritori sono molti e vi siano difficoltà per il loro intervento alla redazione del *processo verbale*, basta la presenza almeno di due; ma nel verbale gli scopritori devono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento di una parte di essi.

Art. 225. — L'ufficio che ha compilato o ricevuto un *processo verbale* di accertamento di trasgressione deve sollecitamente informarsi sui precedenti del trasgressore e far cenno, in appendice al verbale, delle condanne per frode alle imposte di consumo che risultassero già pronunciate a carico del trasgressore medesimo, agli effetti dell'applicazione delle maggiori pene comminate dalla legge.

Art. 226. — Di ogni *processo verbale* si fanno, di regola, tre copie: una per uso dell'ufficio che deve tenere la gestione delle trasgressioni; un'altra da inviarsi all'autorità che deve decidere; la terza da consegnarsi al trasgressore. Quest'ultima copia si omette quando il trasgressore sia ignoto. Per contro, se vi ha persona civilmente responsabile delle pene pecuniarie, si compila altra copia da trasmettersi alla persona stessa.

L'invio dei *processi verbali* all'autorità cui spetta decidere deve essere fatto dagli uffici incaricati di tenere la gestione delle trasgressioni, i quali raccolgono i *processi verbali* compilati presso gli uffici che hanno soltanto facoltà di redigerli.

Quando il trasgressore non abbia presentata domanda per essere ammesso alla oblazione a norma dell'art. 235, il *processo verbale* deve essere prontamente trasmesso al podestà per l'invio all'autorità giudiziaria.

Art. 227. — I *processi verbali* di accertamento di trasgressioni compilati a carico di persone ignote o fuggitive, devono essere trasmessi per il procedimento penale alla competente autorità giudiziaria.

Trasgressioni miste. — Trasgressioni dei commercianti.

Art. 228. — Se l'ufficio che redige il *processo verbale* non è autorizzato a tenere la contabilità delle trasgressioni, lo trasmette sollecitamente con i generi ricevuti e suggellati e con gli atti relativi a quello competente a' sensi del secondo comma dell'art. 226.

Per le trasgressioni alle imposte di consumo avvenute negli uffici doganali si osserva la stessa norma; ma se la trasgressione alle imposte è connessa con altra riguardante le leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'ufficio doganale, ed il *processo verbale* che si riferisce alle imposte di consumo deve essere rimesso per la trattazione all'ufficio competente. La stessa norma si applica per le trasgressioni all'imposta di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica accertate dall'ufficio tecnico di finanza.

Scoprendosi trasgressioni presso commercianti, si redige sul luogo un *processo verbale* preliminare alla presenza di tutte le persone che per disposto di legge siano intervenute alla operazione.

Il *processo verbale* ed i generi sequestrati, ove ne sia possibile il trasporto, si consegnano contro ricevuta all'ufficio delle imposte di consumo, il quale provvede alla compilazione del *processo verbale* definitivo a norma dell'art. 63 del T. U.

Custodia e restituzione dei generi sequestrati.

Art. 229. — Il capo dell'ufficio al quale vengono consegnate le merci ed i mezzi di trasporto sequestrati in seguito a trasgressioni deve, alla presenza delle persone che intervengono alla compilazione del *processo verbale*, farne la verificazione ed assicurarne l'identità con bolli e suggelli dell'ufficio e con quelli della parte, se questa si trovi presente.

Quando l'ufficio non sia quello incaricato di tenere la gestione delle trasgressioni, gli oggetti sequestrati ed identificati nel modo suddetto devono essere sollecitamente trasmessi insieme al *processo verbale* all'ufficio competente.

Allo scopo di evitare spese di trasporto, gli oggetti possono però essere trattenuti presso l'ufficio a cui vennero consegnati, quando quivi non manchi il mezzo per la conveniente custodia.

I funzionari ai quali sia affidata od incomba la custodia degli oggetti sequestrati, sono responsabili della identità e della conservazione degli oggetti stessi in confronto della descrizione che ne è fatta nel *processo verbale* di accertamento della trasgressione.

Quando abbia luogo la restituzione delle cose sequestrate, mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della imposta, delle spese e della pena pecuniaria provvisoriamente richiesta dall'ufficio, si compila apposito *processo verbale* sottoscritto dalle parti, indicando gli oggetti restituiti e le somme depositate.

Questo verbale deve unirsi agli atti della trasgressione.

I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o fossero di speciale fattura per l'occultazione dei generi, non possono venir restituiti se non siano prima ridotti, a cura dell'ufficio ed a spese del trasgressore, in modo da non prestarsi ulteriormente a frodi.

Procedura, definizione e contabilità delle trasgressioni. Annullamento dei processi verbali.

Art. 230. — Quando il *processo verbale* di accertamento della trasgressione non sia stato ancora trasmesso all'autorità giudiziaria, può esserne dichiarato l'annullamento ogni qual volta, in linea di diritto, si venga a riconoscere insussistente la trasgressione.

L'annullamento è decretato, previo parere favorevole del capo degli uffici delle imposte, dal podestà o dalla Commissione consor-

ziale di cui all'art. 278 del presente regolamento, in caso di gestione diretta delle imposte di consumo o in caso di gestione affidata agli esercenti riuniti in consorzio, ovvero dall'appaltatore, in caso di appalto.

Registro delle trasgressioni.

Art. 231. — Presso ogni ufficio incaricato della gestione delle trasgressioni deve esser tenuto il *registro* delle medesime, per l'annotazione progressiva di tutti i *processi verbali* compilati nell'ufficio stesso o pervenuti da altri uffici per l'ulteriore procedimento.

Da tale *registro* ogni *processo verbale* prende un numero d'ordine.

Gli oggetti sequestrati si annotano nel detto *registro;* se sono depositati in altro ufficio se ne fa speciale menzione. Se per mancanza di mezzi per la loro custodia o per altra causa vengono spediti ad altro ufficio dopo l'allibramento del *processo verbale*, deve farsi annotazione di scarico nel *registro*, allegandovi la ricevuta del funzionario cui gli oggetti furono consegnati.

Contabilità delle trasgressioni.

Art. 232. — Il conto delle pene pecuniarie e delle spese per le trasgressioni spetta all'ufficio che tiene i *registri* delle medesime, dai quali deve risultare il procedimento per ciascun *processo verbale*, le spese incontrate, le somme esatte, sia per effetto del giudizio, sia per effetto di oblazioni, e l'esito delle cose sequestrate.

Per i depositi fatti a cauzione delle pene incorse, l'ufficio dà ricevuta con la *bolletta delle somme depositate*.

Per le riscossioni a titolo definitivo di somme pagate per pene pecuniarie e spese, fa uso di apposito *registro a matrice e figlia*, da cui stacca la *bolletta di introito* per pene pecuniarie e spese.

Il prodotto ricavato dalla vendita delle cose sequestrate viene ritirato in deposito, emettendo la *bolletta di somme depositate*, per disporne ulteriormente a norma della sentenza o della decisione emessa per la trasgressione.

Per la riscossione delle imposte deve essere sempre emessa dall'ufficio l'apposita *bolletta di riscossione*.

Custodia dei processi verbali.

Art. 233. — Presso gli uffici incaricati della gestione delle trasgressioni i *processi verbali* o le copie di essi devono tenersi chiusi ed essere ordinatamente conservati secondo il numero corrispondente a quello del *registro delle trasgressioni*.

Recupero parziale dei crediti per trasgressioni.

Art. 234. — Le somme pagate dal trasgressore o ricavate dalla vendita di oggetti sequestrati od altrimenti recuperate, se non sono sufficienti a saldare il debito del trasgressore per imposte, pene pecuniarie e spese, devono essere erogate in pagamento: primo, delle spese di trasporto, custodia e altre occorse; poi, dell'imposta e degli altri diritti accessori ed in ultimo delle pene pecuniarie.

Procedimento per l'oblazione in via ordinaria.

Art. 235. — Per le trasgressioni punibili con la pena dell'ammenda prevista dall'art. 61 del T. U., il trasgressore può fare domanda di oblazione a norma dell'art. 66 del T. U. medesimo nell'atto stesso in cui si forma il verbale di accertamento della trasgressione, ovvero prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado.

La detta domanda è anche ammissibile per le trasgressioni prevedute negli articoli 55 a 58 del T. U. quando l'autorità amministrativa, per le assunte informazioni e per le circostanze che accompagnarono il fatto, reputi che non sussista l'estremo della frode e che sia pertanto applicabile, anzichè la pena della multa, quella dell'ammenda prevista dall'art. 59 del T. U. Nel caso contrario, gli atti verranno rimessi all'autorità giudiziaria.

Art. 236. — La domanda di oblazione, redatta su competente carta da bollo, dev'essere espressa in termini irrevocabili, e non deve contenere riserve o condizioni.

Se il trasgressore è illetterato, è valida la domanda col segno di croce apposto dallo stesso trasgressore alla presenza di due testimoni che sottoscrivono.

La domanda dev'essere presentata all'ufficio delle imposte di consumo e dev'essere garantita dal deposito di una somma richiesta dall'ufficio in misura non superiore al quarto dell'ammenda massima stabilita dalla legge, nonchè dell'imposta, ove del caso, e delle spese.

L'ufficio trasmette, entro dieci giorni, la domanda, insieme a copia del *processo verbale* di accertamento della trasgressione, alla competente autorità amministrativa alla quale spetta di determinare, entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda stabilita dagli articoli 59 e 61 del T. U., la somma da pagarsi a titolo di oblazione, nonchè quelle per l'imposta dovuta e per le spese.

Il ricorso gerarchico previsto dall'art. 66 del T. U. è ammesso tanto contro la misura dell'ammenda quanto contro il rigetto della domanda di oblazione.

Art. 237. — La somma da pagarsi a titolo di oblazione viene determinat dal podestà sotto l'osservanza del T. U. e del presente regolamento.

Nei Comuni aggregati ad altro Comune agli effetti dell'articolo 74 del T. U., tale determinazione spetta al podestà di quest'ultimo Comune; nei consorzi di Comuni compete alla Commissione consorziale di cui all'art. 278 del presente regolamento.

Procedimento per l'oblazione in via breve.

Art. 238. — Nei Comuni dove la gestione delle imposte di consumo è tenuta in economia, il trasgressore può, prima della compilazione del *processo verbale*, essere ammesso a fare oblazione in via breve, quando si tratti di trasgressioni punibili con ammenda. La firma del trasgressore sulla matrice della bolletta di pagamento equivale alla domanda di oblazione.

Se il trasgressore è illetterato, si supplisce alla firma col segno di croce fatto alla presenza di due testimoni che sottoscrivono.

Per l'oblazione in via breve è competente il direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a L. 500 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a L. 50.

I detti impiegati devono essere espressamente delegati dal podestà.

Contro l'oblazione in via breve non è ammesso alcun ricorso, tranne il caso di errore materiale.

Il podestà ha facoltà di estendere l'applicazione del presente articolo anche alla gestione appaltata ad aggio.

Spese di giustizia.

Art. 239. — Nei giudizi penali spetta all'amministrazione delle imposte di consumo, anche se non si costituisce parte civile, di anticipare le spese di giustizia, a termini della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, con le modificazioni di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, escluse quelle per la difesa degli imputati ammessi al gratuito patrocinio.

Riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie.

Art. 240. — Per la riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie dovute in forza di giudicato, il cancelliere, a giudizio penale definito, od anche prima ove il trasgressore abbia fatto domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento, rilascia all'ufficio delle imposte di consumo l'estratto autentico della partita del campione penale, che trasmette contemporaneamente in duplicato al competente ufficio del registro, distinguendo le spese anticipate dall'amministrazione delle imposte di consumo e le pene pecuniarie dalle altre somme e diritti di competenza erariale e dei terzi, nonchè dalle tasse di sentenza.

Art. 241. — L'amministrazione delle imposte di consumo deve procedere agli atti di riscossione non solo delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia da essa anticipate, ma anche di tutte le altre spese, dei diritti di terzi e delle tasse di sentenza, applicando le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze, per quelle dovute in forza di giudicato, e non può abbandonare il procedimento esecutivo sotto pena di rispondere in proprio delle somme non riscosse.

Negli avvisi di pagamento e nei successivi atti esecutivi deve essere sempre osservata la distinzione stabilita nel precedente articolo.

Art. 242. — Il debitore escusso a norma del precedente articolo, versa direttamente al competente ufficio del registro, anche mediante vaglia postale, le somme spettanti all'Erario od ai terzi, ed all'amministrazione delle imposte di consumo le pene pecuniarie e le eventuali imposte.

L'ufficio del registro dà notizia dell'eseguito pagamento all'amministrazione delle imposte di consumo e al competente cancelliere che ne prende nota sulla corrispondente partita del campione penale, liquida ai terzi le somme di loro spettanza e distribuisce a favore del cancelliere medesimo il decimo dovutogli, giusta gli articoli 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556, e 1, n. 2, del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, ed il dieci per cento a favore degli ufficiali giudiziari, a' sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298.

L'amministrazione delle imposte di consumo deve dare notizia al competente cancelliere dell'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie e delle eventuali imposte.

Art. 243. — Per la riscossione delle somme dovute a titolo di oblazione, quando il deposito effettuato a norma del precedente articolo 236 sia inferiore alla somma determinata dalla competente autorità amministrativa, il trasgressore è escusso con le norme indicate nell'art. 188 del presente regolamento.

Con la stessa procedura l'amministrazione delle imposte di consumo provvede alla riscossione delle eventuali spese di giustizia, versandone l'importo all'ufficio del registro il quale ne dà notizia al cancelliere, nel caso che il verbale di trasgressione sia stato trasmesso all'autorità giudiziaria ed il trasgressore abbia presentata domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento.

Vendita degli oggetti sequestrati.

Art. 244. — La vendita degli oggetti e dei mezzi di trasporto sequestrati a garanzia del pagamento delle imposte, delle multe od ammende e delle spese, dopo intervenuta la sentenza di condanna del trasgressore, si eseguisce ad opera di un impiegato appositamente delegato dall'amministrazione delle imposte di consumo a mezzo di pubblico incanto con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, o a mezzo di licitazione privata.

Il deliberamento è definitivo quando concorrano almeno due oblatori, e non è ammesso in seguito alcun aumento.

La somma sulla quale si apre l'asta è rappresentata dal prezzo della merce compresa l'imposta. Il prezzo della merce e dei mezzi di trasporto è determinato dall'ufficio delle imposte di consumo, ed in caso di non accettazione, il trasgressore può chiedere una perizia a proprie spese. Quando l'offerta per l'acquisto fosse inferiore alla detta somma, può l'ufficio delle imposte di consumo rinnovare l'asta, e se questa riesce deserta, si provvede alla vendita mediante trattativa privata.

In mancanza di oblatori, e sempre quando si tratti di generi soggetti a deperimento, si addiviene alla trattativa privata, nei quali casi deve redigersi verbale sottoscritto dal capo dell'ufficio delle imposte di consumo, dal compratore, da due testimoni, ed eventualmente dal rappresentante dell'autorità giudiziaria.

Quando il valore presuntivo delle merci sequestrate non superi le L. 200, la vendita può essere fatta a trattativa privata.

Fino a che non sia seguita la vendita, il trasgressore può recuperare gli oggetti sequestrati mediante il pagamento dell'imposta e della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese alle quali venne condannato. A tal fine il trasgressore è avvertito, mediante il recapito di avviso, che deve risultare da apposito registro per mezzo della firma di lui, e in caso di assenza, di attestazione dell'agente delle imposte di consumo incaricato di recargli l'avviso, del giorno in cui ha luogo l'esperimento della vendita e della somma su cui si apre l'asta.

Esito delle somme riscosse per trasgressioni.

Art. 245. — L'erogazione delle somme esatte a titolo definitivo per pene pecuniarie e spese, deve essere specificata sulle *matrici* delle *bollette d'introito*, indicando il numero e la data delle quietanze tanto per i versamenti effettuati alle casse dello Stato per imposta di R. M. od altro, quanto per i versamenti effettuati al fondo massa degli agenti delle imposte di consumo e al fondo speciale per i premi di diligenza di cui ai successivi articoli 246 e 247.

Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie.

Art. 246. — Il riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie, previsto dall'art. 70 del T. U., si esegue quando le somme sono state riscosse in base a sentenza passata in giudicato o a provvedimento definitivo.

Nei Comuni ove non esiste la massa degli agenti delle imposte di consumo, la quota del 15 per cento si devolve a favore del fondo speciale per premi di diligenza.

Le somme pertinenti a detto fondo speciale, a cura dell'ufficio delle imposte di consumo, anche se trattasi di gestione appaltata, devono essere rimesse al tesoriere del Comune, il quale le verserà in apposito conto corrente fruttifero presso la Cassa postale di risparmio ovvero presso Casse di risparmio ordinarie di notoria solidità.

I Comuni, nei regolamenti locali, devono stabilire le epoche in cui dovrà effettuarsi il conferimento dei premi di diligenza e le quote, nel limite massimo del 10 per cento della somma totale da ripartire, da assegnarsi ai funzionari che con la loro opera direttiva, amministrativa, contabile e di controllo, abbiano concorso indirettamente alla scoperta delle trasgressioni pur non avendovi preso parte diretta.

Art. 247. — Entro il mese successivo alla scadenza dell'epoca stabilita dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i podestà, su proposta del direttore degli uffici delle imposte di consumo, anche nel caso di gestione appaltata, devono deliberare il conferimento dei premi di diligenza, tenuto conto dell'attività esercitata dai singoli nella scoperta e nell'accertamento delle trasgressioni, dell'importanza delle trasgressioni stesse e dei rischi eventualmente affrontati, nonchè del merito di coloro che diressero gli agenti, ed ebbero il comando diretto degli scopritori.

Premi possono essere anche assegnati a persone estranee all'amministrazione delle imposte di consumo, quando la scoperta delle trasgressioni sia dovuta alla loro opera.

Se gli scopritori appartengono al Corpo della Regia guardia di finanza le quote ad essi assegnate sono versate al fondo massa del Corpo medesimo, a mezzo del Comando di legione della circoscrizione.

SEZIONE XI.

GESTIONE DIRETTA DEI COMUNI.

Norme generali.

Art. 248. — Nei Comuni che gestiscono direttamente la riscossione delle imposte di consumo, il podestà esercita tutte le facoltà stabilite dal T. U. e dal presente regolamento.

Regolamento speciale.

Art. 249. — Lo speciale regolamento prescritto dagli articoli 72 e 73 del T. U. deve disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile della gestione diretta e provvedere allo stato del personale addetto all'azienda delle imposte.

Ove il servizio sia affidato ad impiegati o salariati che si trovino già alla dipendenza dei Comuni per altri servizi municipali, la loro condizione giuridica è governata dalle norme del regolamento organico adottato a' termini dell'art. 220 del T. U. della legge comunale e provinciale.

I Comuni che esigono direttamente le imposte di consumo devono provvedere alla compilazione del summentovato regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di inadempienza, provvede la Giunta provinciale amministrativa, a' termini dell'art. 104 del T. U. della legge comunale e provinciale, nei tre mesi successivi.

Norme regolamentari per il personale.

Art. 250. — Il regolamento di cui all'articolo precedente, quanto al personale, deve determinare particolarmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio o la retribuzione di ciascun impiegato, agente e salariato in apposita pianta organica allegata al regolamento, osservato, quanto alla determinazione del trattamento economico a qualsiasi titolo, il disposto del secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

b) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi, le disposizioni concernenti le condizioni di carriera, le promozioni e gli aumenti periodici di stipendio o di salario, le attribuzioni, i diritti ed i doveri propri di ogni impiegato, agente e salariato ed i relativi orari di ufficio;

c) le disposizioni riflettenti il carattere stabile o la durata nell'ufficio per ciascun impiegato, agente e salariato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute e le dimissioni, il collocamento a riposo ed il conseguimento o la perdita delle indennità o pensioni, ove non sia applicabile il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679. In tal caso le indennità o pensioni non possono essere più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari governativi, fermo il disposto dell'art. 1, lettera *b*) del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonchè dell'articolo unico del Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533;

d) le disposizioni concernenti la dispensa dal servizio per infermità od inettitudine sopravvenute o scarso rendimento, il collocamento in disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di organico;

e) le punizioni disciplinari da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze, nonchè le norme per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di disciplina per gli impiegati, agenti e salariati, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 220, primo comma, nn. 5 e 6, 229 e 230 del T. U. della legge comunale e provinciale;

f) le norme relative alle cauzioni da prestarsi dai contabili della riscossione;

g) l'iscrizione del personale alla Cassa di previdenza di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679;

h) le norme riguardanti il passaggio temporaneo del personale al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione delle imposte di consumo.

Il regolamento deve inoltre richiamare l'osservanza, in quanto siano applicabili, delle disposizioni contenute negli articoli 220, secondo comma, e 244 del T. U. della legge comunale e provinciale e 108 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Qualità e requisiti del personale.

Art. 251. — La qualità di impiegato, di agente o salariato deve essere determinata nel regolamento locale in relazione alle attribuzioni a ciascuno assegnate.

Si considerano come impiegati coloro che compiono ad un tempo funzioni di concetto e di vigilanza e quelli che abbiano attribuzioni direttive di vigilanza.

Per essere ammessi nel personale delle imposte di consumo è indispensabile avere i requisiti richiesti dagli articoli 7 e 221, primo, secondo ed ultimo comma del T. U. della legge comunale e provinciale, oltre quelli che i Comuni possono stabilire per avere la prova assoluta della idoneità degli aspiranti. Sono applicabili al detto personale le disposizioni degli articoli 235, 236 e 237 dello stesso T. U., nonchè quelle del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Nomina del personale.

Art. 252. — Al personale sono applicabili le norme contenute negli articoli 221, terzo, quarto e quinto comma, 223, 230, 239, 247, 248, 249 e 250 del T. U. della legge comunale e provinciale.

La prima nomina è deliberata dal podestà così per il personale stipendiato come per quello salariato, ed ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un biennio. Scaduto il periodo di esperimento, l'impiegato, agente o salariato, ove non sia stato dimesso, s'intende confermato al posto in via definitiva.

La dimissione, per fine del periodo di esperimento, deve essere deliberata nelle forme prescritte dall'art. 224 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Restano salvi e riservati i diritti acquisiti dal personale in funzione in base ai regolamenti comunali già in vigore.

Giuramento del personale.

Art. 253. — Gli impiegati, gli agenti ed i salariati nominati in via provvisoria e di esperimento, non possono essere immessi in funzioni se non fanno la promessa solenne di cui all'art. 187 del T. U. della legge comunale e provinciale; quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento di cui all'art. 188 dello stesso T. U.

La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunziati innanzi al capo dell'amministrazione.

Patenti, divise, armi degli impiegati e degli agenti.

Art. 254. — Gli impiegati addetti alla riscossione e gli agenti di vigilanza devono essere muniti di apposita patente che è rilasciata dal podestà, dopo che le deliberazioni di nomina abbiano riportato il visto di esecutività prescritto dall'art. 97 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Detti impiegati ed agenti devono portare un abito uniforme od almeno un distintivo stabilito dall'amministrazione per il loro facile riconoscimento, e devono sempre portare nell'esercizio delle loro funzioni la suddetta patente, che deve essere restituita, in caso di cessazione dal servizio, al Comune il quale ne dà avviso al pubblico. Tuttavia, qualora siano comandati per servizi speciali possono essere dispensati dal portare la divisa o il distintivo, ed in tal caso devono esser muniti di apposito documento di riconoscimento.

La divisa o i distintivi per detti impiegati ed agenti devono essere previamente sottoposti all'approvazione dei comandanti delle Divisioni militari territoriali.

Gli agenti addetti alla vigilanza, limitatamente al tempo in cui si trovano in servizio, possono portare armi lecite, senza bisogno di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Punizioni disciplinari.

Art. 255. — Nel regolamento speciale devono essere stabilite le norme per l'applicazione delle punizioni disciplinari.

Per l'applicazione delle punizioni si osserva il procedimento indicato dall'art. 220, primo comma, n. 5, del T. U. della legge comunale e provinciale.

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate d'ufficio dal prefetto nei casi e con le modalità di cui all'art. 232 del predetto T. U.

Al personale delle imposte di consumo sospeso dal servizio sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 249 dello stesso T. U.

Cauzioni dei contabili.

Art. 256. — I contabili incaricati della riscossione delle imposte di consumo devono prestare, anche a mezzo di terza persona, una cauzione in beni stabili, in danaro, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa.

L'ammontare della cauzione è stabilito nel regolamento comunale, e sulla sua idoneità delibera il podestà osservate le disposizioni degli articoli 289 e seguenti del presente regolamento.

La cauzione prestata in danaro, quando non sia superiore a lire 20.000, può essere depositata nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune.

La cauzione non può essere svincolata se non dopo approvati i conti relativi alla gestione del contabile. Lo svincolo è deliberato dal podestà ed approvato dal prefetto.

Per le piccole gestioni delle imposte, il cui reddito lordo non ecceda le lire 20 000, i Comuni possono ammettere i contabili a dare garanzia mediante fideiussione di una terza persona riconosciuta idonea dal podestà.

La cauzione prestata dal tesoriere comunale, a norma dell'articolo 169 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, garantisce anche il servizio di cassa delle imposte di consumo, di cui al successivo art. 264.

Iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni.

Art. 257. — Gli impiegati, gli agenti e i salariati delle imposte di consumo dipendenti dai Comuni debbono essere iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali.

Al personale, assunto anteriormente alle date stabilite dall'ordinamento delle dette Casse di previdenza dai Comuni che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza, sono applicabili le disposizioni dell'art. 245 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Passaggio temporaneo del personale al servizio dell'appaltatore.

Art. 258. — Qualora il Comune ceda la riscossione delle imposte di consumo in appalto, il personale delle imposte di consumo del Comune passa al servizio temporaneo dell'appaltatore, salvo le riduzioni organiche da deliberarsi dal Comune stesso nelle forme prescritte. L'appaltatore deve corrispondere al detto personale, del proprio e in nome e per conto del Comune e per tutta la durata dell'appalto gli emolumenti che al personale medesimo competono secondo i rispettivi regolamenti organici.

Il detto personale, anche dopo il passaggio alla dipendenza dell'appaltatore, conserva il carattere, i diritti ed i doveri del personale del Comune in attività di servizio, nonchè il trattamento economico e l'iscrizione alle Casse di previdenza di cui al precedente articolo, col diritto alla pensione di riposo o dell'indennità spettante a norma dei regolamenti comunali o delle disposizioni legislative in vigore, continuando a corrispondere le ritenute cui va soggetto.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa nella cassa comunale l'importo mensile delle ritenute o dei contributi personali dovuti dagli stipendiati e salariati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi e dei salari.

Contro l'appaltatore che non versa le ritenute ed i contributi summentovati o che non corrisponde regolarmente gli stipendi ed i salari al personale, il Comune può procedere sulla cauzione con le norme stabilite nell'art. 82 del T. U.

Art. 259. — La nomina di nuovo personale in pianta, e le promozioni del personale stesso, anche in caso di passaggio del servizio all'appaltatore, devono seguire con le norme indicate nei precedenti articoli.

Le punizioni al detto personale, fatta eccezione per la pena pecuniaria prevista nell'art. 75 del T. U., sono inflitte con l'osservanza della procedura prescritta dalla lettera *e*) dell'art. 250 e dal secondo comma dell'art. 255 del presente regolamento, sopra richiesta dell'appaltatore.

Ai funzionari comunali in pianta stabile, incaricati temporaneamente della riscossione delle imposte in economia, non sono applicabili le disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente.

Norme regolamentari per la gestione.

Art. 260. — Il regolamento comunale, prescritto dall'art. 249, per ciò che si riferisce al funzionamento amministrativo e contabile della gestione, deve in special modo disciplinare le seguenti materie:

a) l'inventario dei locali e dei mobili d'ufficio;

b) i registri, bollettari e stampati di amministrazione, nonchè le norme relative alla loro somministrazione e conservazione;

c) la custodia del denaro, degli effetti pubblici e delle carte di valore;

d) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

e) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;

f) le spese di gestione;

g) le verifiche di cassa;

h) i rendiconti degli introiti e dei versamenti;
i) i rendiconti dei registri, bollettari ed altri stampati e del patrimonio mobile;
k) la relazione annuale sull'andamento generale della azienda;
l) il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda delle imposte di consumo;
m) la formazione della statistica dei consumi;
n) le modalità relative al conferimento dei premi di diligenza di cui agli articoli 246 e 247 del presente regolamento.

Inventario dei locali e dei mobili d'ufficio.

Art. 261. — Così per i locali come per i mobili di proprietà comunale o privata, che sono in servizio degli uffici delle imposte di consumo, deve tenersi, sotto responsabilità del capo d'ogni ufficio, un esatto inventario che ne indichi lo stato, e per i mobili, attrezzi, utensili, oggetti di cancelleria e simili, anche il valore.

Avvenendo variazioni tanto in aumento, quanto in diminuzione nei locali o nei mobili, devonsi fare le necessarie annotazioni di carico e scarico, ed una copia dell'inventario viene trasmessa ogni anno all'ufficio comunale entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Specie e somministrazione dei registri, dei bollettari e degli altri stampati.

Art. 262. — Per la riscossione delle imposte di consumo si fa uso dei registri, dei bollettari e degli altri stampati che saranno stabiliti con speciali istruzioni da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, e si osservano all'uopo le disposizioni del presente regolamento e quelle che saranno emanate con le precitate istruzioni.

È in facoltà dell'amministrazione comunale, quando lo reputi opportuno pel migliore andamento del servizio, di prescrivere l'uso di nuovi modelli.

I registri, i bollettari e gli altri stampati occorrenti alla gestione sono forniti dal Comune su richiesta del capo dell'ufficio delle imposte da presentarsi in doppio esemplare con la dimostrazione di carico e scarico degli stampati, bollettari e registri somministrati in precedenza, risultante da apposito registro.

Gli atti relativi alla gestione delle imposte devono essere custoditi ordinariamente in ciascun ufficio delle imposte o nell'archivio comunale e devono conservarsi per un periodo non inferiore a cinque anni.

Allibramento dei proventi e custodia del danaro.

Art. 263. — I proventi delle imposte di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione.

Al termine dell'orario il capo dell'ufficio inscrive nel *registro degli introiti* la intera somma degli importi delle riscossioni e dei depositi conseguiti nella giornata, giusta il risultato dei libri bollettari.

L'impiegato che ha l'incarico del controllo, assicuratosi della esattezza dei risultamenti esposti nel detto giornale, riconosciuti il danaro o i valori introitati, li inscrive nell'altro *registro-giornale a danaro.*

Il danaro, gli effetti pubblici ed in generale le carte di valore sono chiusi a doppia chiave nella cassa forte di cui deve essere fornito ogni ufficio di maggiore importanza.

Versamenti delle somme riscosse.

Art. 264. — I contabili devono eseguire nella cassa comunale i versamenti delle somme riscosse.

I versamenti possono aver luogo quotidianamente o ad epoche fisse prestabilite, in modo però che non abbia mai a rimanere in cassa una somma che non sia pienamente garantita dalla cauzione. Alla fine dell'esercizio i contabili devono effettuare il saldo dei loro conti.

I versamenti si eseguiscono mediante presentazione di una distinta degli introiti desunti dai bollettari o registri, ai quali si riferisce ogni versamento, e su ritiro di corrispondente ricevuta di tesoreria.

In caso di ritardo nei versamenti si applicano le disposizioni dei primi due comma dell'art. 228 del regolamento sulla contabilità dello Stato, informandone il prefetto.

Tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti.

Art. 265. — Le cauzioni, prestate dai contribuenti in danaro, in titoli al portatore di rendita pubblica o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, vengono custodite dal tesoriere comunale, e, quando sono in danaro e non eccedono L. 20.000, si debbono depositare nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune, che si custodisce dal tesoriere comunale.

Le somme depositate non possono mai essere distratte od in qualsiasi modo erogate.

Il podestà autorizza lo svincolo della cauzione, in base a domanda del contribuente, che deve provare di aver saldato ogni suo debito.

Le cauzioni prestate a garanzia di operazioni da compiersi in breve tempo si tengono custodite, fino a che non siano ultimate le relative operazioni, nella cassa dell'ufficio delle imposte di consumo e vengono liberate ad operazione compiuta su ordine rilasciato direttamente dal capo dell'ufficio delle imposte o da altro impiegato espressamente delegato.

Spese di gestione.

Art. 266. — Le spese inerenti alla gestione delle imposte di consumo sono ordinate nei modi stabiliti all'art. 324 del T. U. della legge comunale e provinciale e vengono pagate dal tesoriere comunale.

Verifiche di cassa.

Art. 267. — Le verifiche di cassa sono ordinarie e straordinarie; le prime si eseguono ad intervalli non superiori ai due mesi; le altre quando siano ritenute necessarie.

In entrambi i casi le verifiche sono eseguite dal podestà o da un suo delegato con l'assistenza del ragioniere o del segretario comunale nei Comuni ove non vi sia un ragioniere.

Di ogni verificazione si stende verbale in duplice originale, sottoscritto dagli intervenuti; uno si conserva dal cassiere, l'altro nell'archivio comunale.

Quando dalla verifica risultino irregolarità, il podestà deve adottare i provvedimenti di sua competenza procedendo, ove del caso, a norma del successivo art. 272, e deve inviare copia del verbale al prefetto.

Rendiconto degli introiti e dei versamenti.

Art. 268. — Il contabile presenta mensilmente ed annualmente il rendiconto degli introiti.

I rendiconti mensili si presentano entro il giorno 10 del mese successivo e devono indicare, separatamente per competenza e per residui, gli accertamenti, le riscossioni, i versamenti, le eliminazioni, le somme da riscuotere o da versare, nonchè quelle riscosse o versate in più o in meno.

Ogni rendiconto deve essere corredato da un estratto del *registro degli introiti* e dello stato di cassa per le somme riscosse, delle quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati e degli altri documenti comprovanti il carico e lo scarico.

Il rendiconto deve comprendere anche le riscossioni e versamenti fatti dai contabili secondari, ove ve ne siano. A tale uopo questi ultimi, nel quinto giorno di ogni mese, trasmettono al contabile principale il proprio conto per il mese precedente, in doppio esemplare, corredandolo dei documenti sopra indicati. Il contabile principale, accertatosi che il conto è regolare, ne restituisce un esemplare con la sua dichiarazione di benestare e unisce l'altro coi relativi documenti a corredo del proprio conto, che trasmette al Comune.

Quando i conti, tanto del contabile principale, quanto di quelli secondari, non si chiudano in pareggio, deve essere data ragione sia del debito per somme rimaste a riscuotere, come di quello per somme riscosse e non versate.

Il rendiconto annuale si compila sulla base di quelli mensili e si presenta dal contabile principale entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

I contabili hanno obbligo di dare il rendiconto degl'introiti sino al giorno in cui rimangono in carica, nei casi di cessazione dal servizio, causata da licenziamento, soppressione di posto o dimissioni.

L'obbligo di cui al precedente comma spetta ai legittimi rappresentanti nei casi di morte, di interdizione o di inabilitazione del contabile.

Rendiconti dei registri, bollettari ed altri stampati e del patrimonio mobile.

Art. 269. — Il rendiconto dei registri, bollettari ed altri stampati e del patrimonio mobile si presenta annualmente dal consegnatario o dal custode responsabile entro il mese successivo alla chiusura di esercizio.

Il detto rendiconto mette in evidenza la consistenza dei registri, dei bollettari e degli stampati in confronto alla dotazione ed alle rimanenze, lo stato ed il valore di ciascun oggetto, mobile od attrezzo in confronto dell'inventario.

A corredo si devono produrre i documenti di carico e scarico comprovanti le variazioni in aumento o in diminuzione dipendenti da immissioni od estrazioni avvenute durante la gestione.

Al detto rendiconto sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi tre comma dell'articolo precedente.

Relazione annuale sull'andamento generale della gestione.

Art. 270. — Entro il mese di gennaio di ogni anno, il funzionario, preposto alla direzione dell'ufficio delle imposte di consumo, presenta al podestà una relazione sull'andamento generale della gestione dell'anno precedente, in rapporto alle cause degli aumenti e delle diminuzioni degl'introiti, all'applicazione della tariffa, ai crediti arretrati per canoni di abbonamento, ai rimborsi e restituzioni, alle trasgressioni, alla vigilanza esercitata, ai locali ed all'andamento dei singoli uffici, al personale ed in generale su tutti i singoli servizi dell'azienda delle imposte.

La relazione e i rendiconti prescritti dai precedenti articoli sono sottoposti in tempo utile ai revisori dei conti, di cui nell'articolo 309 del T. U. della legge comunale e provinciale, per il loro esame e per la successiva approvazione del podestà in sede di deliberazione del conto generale del Comune.

Controllo sulle riscossioni e sulle operazioni dell'azienda.

Art. 271. — Ove non sia costituito uno speciale ufficio di revisione, il controllo contabile ed amministrativo sulle riscossioni e sulle altre operazioni dell'azienda delle imposte di consumo viene esercitato dalla segreteria comunale a mezzo della ragioneria, ove questa esista.

All'uopo tutti gli uffici di percezione debbono trasmettere all'ufficio di revisione ovvero alla segreteria comunale i bollettari, libri e registri consunti.

Nei Comuni dove il servizio delle imposte è affidato al segretario comunale, le attribuzioni del presente articolo e dei due successivi sono demandate al podestà.

Controllo contabile.

Art. 272. — Il controllo contabile si compie sui rendiconti mensili sia per le riscossioni che per i versamenti.

Se dall'esame dei rendiconti mensili risulta un debito di cassa del contabile, il podestà invita il contabile stesso a pareggiare il conto nel termine di giorni cinque, inviando copia del verbale al prefetto. In caso di ritardo si provvede a' sensi dell'ultimo capoverso del precedente art. 264.

Controllo amministrativo.

Art. 273. — Il controllo amministrativo si esercita portando l'esame non solo sulla retta applicazione della tariffa, ma anche sull'esattezza delle liquidazioni, dei sommati sui bollettari e registri, rilevando le somme in più o in meno riscosse per promuovere delle prime il rimborso e delle altre il recupero a' sensi degli articoli 48 e 50 del T. U.

Il controllo si estende, altresì, al movimento dei depositi dei commercianti ed alla tenuta del relativo registro di carico e scarico, all'esazione dei canoni dovuti in via di abbonamento, alla definizione delle trasgressioni, ed infine all'esito dei depositi in danaro od in altri valori eseguiti dai contribuenti a garanzia di operazioni relative alle imposte di consumo.

Gli eventuali rilievi vengono comunicati al podestà per gli opportuni provvedimenti a' sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 267.

Statistica dei consumi.

Art. 274. — I contabili delle imposte di consumo rimettono mensilmente alla segreteria comunale l'estratto statistico dei generi assoggettati ad imposta in esatta corrispondenza con gli introiti conseguiti e col confronto dei quantitativi dei generi assoggettati ad imposta e delle riscossioni conseguite nel corrispondente mese dell'anno precedente, dando ragione delle differenze di maggiore importanza.

L'ufficio di segreteria comunale riscontra l'esattezza dell'estratto coi rendiconti mensili e coi documenti della percezione di cui al precedente art. 271, ed in base agli estratti medesimi forma la statistica che deve essere trasmessa al Ministero delle finanze, mensilmente, da parte dei Comuni delle classi da *A* a *D* e di quelli capoluogo di provincia, semestralmente e annualmente da tutti i Comuni del Regno compresi i sopra indicati.

Le statistiche mensili debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello cui la statistica si riferisce; quelle semestrali entro il mese di luglio e di gennaio, e quella annuale entro il mese di febbraio.

Art. 275. — La statistica dei consumi deve essere compilata su appositi modelli somministrati dal Ministero delle finanze.

Nel caso che i Comuni ritardino oltre quindici giorni la presentazione dei prospetti statistici, o nel caso che i detti prospetti siano stati compilati in modo irregolare, può esserne ordinata la compilazione o la rettifica d'ufficio a norma degli articoli 3 e 19 del T. U. della legge comunale e provinciale e 81 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

I Comuni sono tenuti a presentare all'incaricato della compilazione o della rettifica tutti i libri, i bollettari ed i registri riferentisi alla riscossione delle imposte effettuatasi durante il periodo di tempo pel quale i dati sono richiesti.

In base alla relazione presentata dall'incaricato inviato sopra luogo, può essere promossa l'applicazione della penalità comminata dall'art. 75 del T. U.

Anche nel caso di appalto, la compilazione della statistica deve essere fatta dai Comuni in base agli elementi trasmessi dagli appaltatori a termini del successivo art. 322.

Riscossione diretta dei consorzi di Comuni.
Costituzione dei consorzi.

Art. 276. — I Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia ed aventi una popolazione complessiva non minore di 10.000 abitanti, possono costituirsi in consorzio per la gestione diretta delle imposte di consumo.

Il computo della popolazione è fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, a termini dell'art. 2 del presente regolamento.

La costituzione del consorzio è deliberata dai podestà, i quali designano il Comune capo del consorzio, ed è approvata dal prefetto con suo decreto da emanarsi a norma dell'art. 156 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Gestione unica — Organi del consorzio.

Art. 277. — La gestione consorziale è unica e comprende la riscossione delle imposte di tutti i Comuni consorziati ed è applicata in ciascun Comune in base alla tariffa deliberata dai rispettivi podestà.

La gestione consorziale è affidata al Comune capo del consorzio e ad una speciale Commissione costituita dai podestà di tutti i Comuni componenti il consorzio.

Il Comune capo del consorzio esercita tutte le facoltà inerenti alla gestione dell'intero consorzio, salvo le eccezioni specificate nell'articolo seguente.

Attribuzioni della Commissione consorziale.

Art. 278. — Sono di competenza della Commissione consorziale, di cui all'articolo precedente:

a) la nomina ed il licenziamento del personale;
b) l'approvazione dei contratti di abbonamento;
c) la decisione delle controversie tra gli agenti ed i contribuenti in merito all'applicazione della legge, del regolamento e delle tariffe;
d) la definizione delle trasgressioni in sede amministrativa.

Regolamento consorziale.

Art. 279. — Lo speciale regolamento prescritto dagli articoli 72 e 73 del T. U., viene predisposto dal Comune capo del consorzio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 248 a 275 del presente regolamento, in quanto siano applicabili, e di quelle contenute negli articoli successivi.

Il regolamento stesso deve essere approvato da tutti i podestà dei Comuni appartenenti al consorzio e deve riportare le approvazioni di legge.

Personale ed uffici del consorzio.

Art. 280. — Il personale viene assunto con le norme di cui ai precedenti articoli 250 a 257, limitatamente al periodo di durata del consorzio. Con la cessazione del consorzio al termine fissato, il rapporto d'impiego è risoluto senza bisogno di preavviso e senza diritto ad indennità di sorta.

Nel caso in cui il consorzio, prima della sua cessazione, deliberi di conferire in appalto la gestione delle imposte di consumo, il personale passa al servizio e a carico dell'appaltatore limitatamente al restante periodo di durata del consorzio, conservando gli stessi diritti ed obblighi che aveva verso il consorzio.

Qualora per qualsiasi motivo il consorzio venga sciolto prima del termine fissato, il personale è assegnato, nelle proporzioni da stabilirsi nel regolamento di cui al precedente articolo, ai rispettivi Comuni per il restante periodo di durata del rapporto d'impiego. Nel regolamento stesso debbono essere anche determinate le indennità da corrispondersi dai Comuni al personale che venga licenziato in caso di esuberanza.

Nel Comune capo del consorzio deve essere istituito l'ufficio principale delle imposte di consumo, che deve avere un delegato in ognuno dei Comuni consorziati.

Riparto dei proventi.

Art. 281. — Per ciascun Comune è tenuta contabilità separata.

I proventi della gestione spettano ai Comuni consorziati in ragione del prodoto delle imposte conseguito rispettivamente in ciascun Comune, dedotta la quota proporzionale di spesa.

Le spese sono anticipate dal Comune capo del consorzio, che a tal uopo stanzia nel proprio bilancio la somma occorrente.

Versamenti degli introiti.

Art. 282. — Gli agenti contabili devono versare gli introiti delle imposte di consumo al tesoriere del Comune capo del consorzio.

Il detto tesoriere deve versare nelle casse comunali dei Comuni consorziati, nei primi dieci giorni di ogni mese, su ordinativo sottoscritto dal podestà del Comune capo-consorzio, il prodotto netto spettante a ciascun Comune in base al rendiconto mensile, di cui all'articolo seguente. In caso di ritardo nel versamento deve corrispondere sulle somme non versate l'indennità di mora del 6 per cento.

Nel caso che la gestione mensile risulti passiva, il Comune debitore deve, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, rimborsare la differenza al Comune capo del consorzio. In caso di ritardo nel versamento, è dovuto l'interesse in ragione del 5 per cento all'anno, ed il Comune capo del consorzio può recuperare il proprio credito trattenendone l'importo sugli introiti netti dei mesi successivi spettanti al Comune debitore.

Rendiconti.

Art. 283. — Il contabile compila, distintamente per ciascun Comune consorziato, i rendiconti mensili, semestrali ed annuali prescritti dal precedente art. 268, corredandoli di un prospetto riassuntivo delle risultanze dell'intera gestione consorziale.

Il Comune capo del consorzio, ricevuti i rendiconti ed i prospetti riassuntivi, completa questi ultimi con la indicazione della spesa, ripartendola fra tutti i Comuni in proporzione delle rispettive riscossioni, e poscia li comunica ai Comuni consorziati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali controlli ed osservazioni.

I conti annuali sono approvati dai rispettivi podestà, previa revisione da parte della Commissione consorziale di cui al precedente art. 277, la quale esprime in apposita relazione il proprio avviso sulla regolarità e sulle risultanze dei conti medesimi.

Ogni contestazione tra i Comuni è risoluta dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, con provvedimento definitivo.

SEZIONE XII.

APPALTI.

Generalità.

Art. 284. — I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo.

Gli appalti, per i Comuni delle classi *A, B, C, D, E, F* e *G* e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde.

Nei Comuni delle classi *H* e *I* gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto è stabilito per il consorzio degli esercenti dagli articoli 89 del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento.

Gli appalti hanno di regola la durata di cinque anni e si fanno secondo le norme stabilite dal T. U. della legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel T. U. e nel presente regolamento.

Capitolato d'oneri.

Art. 285. — I Comuni devono compilare apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con l'appaltatore, esclusa qualsiasi norma che si riferisca ai contribuenti.

Nel capitolato non possono essere inserite pattuizioni che non riguardino il servizio delle imposte di consumo, come obblighi di anticipazioni e prestiti di somme, ed in generale qualsiasi altra clausola che possa comunque limitare la concorrenza agli appalti.

Il capitolato d'oneri deve essere approvato dal prefetto.

Incompatibilità.

Art. 286. — L'esattore delle imposte dirette può assumere l'appalto delle imposte di consumo anche se adempie, oltre l'ufficio di esattore, quello di tesoriere comunale.

Agli effetti della incompatibilità di cui all'art. 77, n. 5, del T. U. il provvedimento di decadenza di un appaltatore delle imposte di consumo, per continuate irregolarità o reiterati abusi, deve essere notificato, a cura del prefetto che ha promosso il provvedimento, a tutte le prefetture del Regno.

L'appaltatore non può esercitare le funzioni di agente delle imposte di consumo nello stesso Comune.

Il rilascio da parte del prefetto del certificato di idoneità di cui all'art. 77, n. 10, del T. U., è subordinato all'accertamento, in base ad informazioni e a documenti, della esistenza dei necessari requisiti di adeguata istruzione, di capacità tecnica e finanziaria e di incensurata condotta morale, politica e professionale nei privati assuntori. Nel caso di società, queste debbono essere costituite nelle forme di legge, e il detto certificato deve essere rilasciato nei confronti e del rappresentante generale della società e di colui che sia preposto alla gestione.

Nuove e maggiori imposte applicate durante l'appalto.

Art. 287. — Le disposizioni dell'art. 80 del T. U. non sono applicabili nel caso in cui le variazioni di tariffa siano conseguenti alla revisione delle aliquote stabilite sul valore dei generi a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del T. U.

Cauzione degli appaltatori.

Art. 288. — La cauzione che l'appaltatore è tenuto a prestare nella misura ed in uno dei modi stabiliti dagli articoli 81 e 87 del T. U. garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'appaltatore verso il Comune e verso i contribuenti.

Nel caso di variazioni di tariffa la cauzione viene aumentata o diminuita in relazione al nuovo canone convenuto tra le parti, o al presunto maggiore o minore ammontare delle riscossioni in caso di appalto ad aggio, semprechè, in quest'ultimo caso, l'aumento o la diminuzione superi il 10 per cento.

Cauzione in titoli di Stato.

Art. 289. — La cauzione in rendita pubblica, in buoni del tesoro a lunga scadenza od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata mediante deposito dei detti titoli al portatore nella Cassa depositi e prestiti, ovvero mediante annotazione di vincolo su certificati nominativi da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l'appaltatore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione delle imposte di consumo, nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo.

La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione dell'appalto e vengono ammessi per nove decimi del detto valore.

Alle cartelle di rendita al portatore da depositarsi, agli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonchè a quelle cartelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate di vincolo, devono essere unite le cedole non ancora maturate.

I certificati di iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dell'atto di consenso del titolare al vincolo.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del debito pubblico od agli uffici della intendenza di finanza, ovvero per atto notarile.

Qualora durante il contratto i titoli redimibili offerti in cauzione venissero ammessi al rimborso, devesi provvedere alla reintegrazione della cauzione.

L'importo delle cedole, salvo il caso di opposizioni, viene corrisposto al cauzionante.

Cauzione in denaro.

Art. 290. — La cauzione può essere prestata in danaro contante presso la Cassa depositi e prestiti, o, quando non sia superiore a lire ventimila, anche presso la Cassa postale di risparmio.

La prestazione della cauzione in numerario si prova, nel primo caso, mediante la polizza, dalla quale risulti che il danaro fu versato alla Cassa depositi e prestiti a garanzia della gestione delle imposte di consumo, e nel secondo caso, mediante l'esibizione del libretto della Cassa postale di risparmio intestato al Comune.

L'importo degli interessi, salvo il caso di opposizioni, viene corrisposto al cauzionante.

Cauzione in beni stabili.

Art. 291. — Per la cauzione in beni stabili devono prodursi tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, il possesso, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato

anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore, così stabilito, si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

Per gli stabili posti nei Comuni non aventi catasti particellari-geometrici l'appaltatore deve fornire inoltre tutti gli elementi per la più esatta identificazione degli stabili medesimi ed in particolar modo quello dei tre confini e dei rispettivi possessori attuali.

Gli immobili posseduti in comune o pro-indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garentire solidalmente il Comune contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbricati, sì civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando al prefetto la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunicazione, entro dieci giorni, al Comune dove si trova l'appaltatore, ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso previsto dal comma secondo dell'art. 1951 del Codice civile.

Compiute le pratiche per l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informarne il podestà interessato, e, nel termine che da esso sarà stabilito, versare la detta somma nella Cassa depositi e prestiti al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile, o nella Cassa postale di risparmio con libretto intestato al Comune.

Art. 292. — A cura del podestà, nel Comune ove la gestione delle imposte di consumo è data in appalto e in quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione, si pubblica un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunziare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire la gestione delle imposte.

Tale avviso deve rimanere affisso nell'albo dei suddetti Comuni per otto giorni consecutivi e deve essere poi restituito con la attestazione, per parte del segretario comunale, della eseguita pubblicazione, e con l'invio degli eventuali ricorsi.

Stima dei beni offerti in cauzione.

Art. 293. — Il podestà, quando ritenga non abbastanza giustificati il valore, la proprietà o la libertà della cauzione offerta, può ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a sua scelta o domandare nuovi documenti.

L'ordinanza di stima o la domanda di nuovi documenti è notificata all'appaltatore a mezzo del messo comunale, che ne fa referto, e l'appaltatore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla fattagli notificazione.

Le spese della perizia, ordinata dal podestà, sono a carico dell'appaltatore, ancorchè i risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni.

L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal Comune, a sue spese, a persona competente

Accettazione della cauzione.

Art. 294. — Sulla idoneità della cauzione delibera il podestà e la deliberazione è inserita nel contratto di appalto.

Le iscrizioni e gli annotamenti relativi alle cauzioni si prendono in nome del Comune a garanzia delle obbligazioni nascenti dal T. U., dai regolamenti e dal contratto di appalto.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione è accesa a cura del podestà prima che il contratto sia reso esecutorio dal prefetto, od anche prima della stipulazione del contratto stesso in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'appaltatore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, il podestà non provvede all'iscrizione, se l'appaltatore non esibisce un certificato suppletivo comprovante che nessuna nuova ipoteca venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Per le cauzioni prestate in rendita pubblica, se l'urgenza non permette di attendere l'esito delle operazioni indicate nel precedente art. 289, il podestà può accettare la cauzione, purchè sia dall'appaltatore esibita la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del debito pubblico o dall'amministrazione della Cassa depositi e prestiti o dall'intendenza di finanza.

Estensione di vincolo sulle cauzioni.

Art. 295. — Nell'esame dell'idoneità della cauzione, da eseguirsi in ogni caso a termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche dipendenti dall'appalto, che vada a scadere all'entrata in vigore del nuovo contratto, purchè il podestà, in base a certificato del tesoriere comunale, riconosca che a tutto quel giorno l'appaltatore non rimane in debito, e salvo ben inteso nell'appaltatore l'obbligo di esibire un certificato del detto tesoriere di finale liberazione al termine del contratto in corso.

L'estensione di vincolo sulle cauzioni degli appaltatori a garanzia di nuove gestioni consentito dal comma precedente, è applicabile, con le garanzie e modalità ivi stabilite, a tutte le forme di cauzione autorizzate dagli articoli precedenti, anche se la nuova gestione sia assunta in altro Comune da un diverso titolare.

Vigilanza delle prefetture sulle cauzioni.

Art. 296. — Il prefetto, prima di rendere esecutorio il contratto di appalto, deve accertare che la cauzione sia stata prestata nei modi e con le norme degli articoli precedenti.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso del precedente art. 294, il prefetto non rende esecutorio il contratto che sulla esibizione dei certificati annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Insufficienza e diminuzione della cauzione.

Art. 297. — Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente o se nel corso dell'appalto viene, per qualunque causa, diminuita, il prefetto, su proposta del podestà o d'ufficio, ordina all'appaltatore di completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta nel secondo.

Questo termine decorre dal giorno della notificazione eseguita con referto del messo comunale, e può essere, per giusti motivi, prorogato, rispettivamente di quindici giorni e di trenta giorni dal prefetto, sentito il podestà.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'appalto a carico dell'appaltatore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione nel corso dell'appalto, per essere diminuita di valore od essere stata escussa a termini dell'art. 82 del T. U., il prefetto, sentito il podestà, dichiara decaduto l'appaltatore.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, il Comune provvede ad assicurare in altro modo il funzionamento della gestione delle imposte di consumo, il tutto a rischio e pericolo dell'appaltatore dichiarato decaduto, senza pregiudizio del risarcimento di qualsiasi danno derivato dalle operazioni od omissioni dell'appaltatore medesimo.

In caso di ricorso al Ministero contro il provvedimento di decadenza adottato dal prefetto, si soprassiede ad atti di appalto della gestione sino all'esito del ricorso.

Cauzioni suppletorie.

Art. 298. — I podestà vigilano al mantenimento delle cauzioni.

Inoltre i podestà vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, a che sia mantenuta l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente.

Le norme stabilite per le cauzioni principali si applicano anche al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie.

La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'appaltatore.

Ove, nel termine prefisso, l'appaltatore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, i podestà ne riferiscono al prefetto, perchè provveda secondo l'articolo precedente.

Sostituzione della cauzione.

Art. 299. — La cauzione prestata può essere, durante l'appalto, sostituita da altra, purchè la nuova sia sempre costituita nei modi indicati dagli articoli precedenti e venga estesa a garantire il contratto per tutta la durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione si svincola soltanto dopo che sia costituita definitivamente la nuova.

Gli errori materiali incorsi sull'ammontare o nella valutazione della cauzione, tanto negli atti d'asta che nel contratto, possono sempre essere rettificati.

Svincolo della cauzione.

Art. 300. — La cauzione dell'appaltatore non è svincolata se non in seguito a deliberazione del podestà, dalla quale risulti che l'appaltatore ha pagato ogni suo debito verso il Comune, ha ottemperato al disposto degli articoli 83 del T. U. e 324 e 327 del presente regolamento ed ha soddisfatto inoltre ogni obbligo verso i contribuenti.

Lo svincolo è decretato dal prefetto, previa pubblicazione della deliberazione del podestà all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni. Il prefetto può richiedere che ne sia fatta pubblicazione anche in un giornale locale, a spese dell'appaltatore.

Personale dell'appaltatore.

Art. 301. — L'appaltatore, qualora non sia tenuto ad osservare le sposizioni contenute nell'art. 258, deve nominare uno o più agenti lle imposte di consumo secondo le norme stabilite negli articoli guenti.

Nei piccoli Comuni, dove per la poca importanza della gestione n convenga assumere apposito personale, l'appaltatore ha facoltà valersi, col consenso del podestà, dell'opera di impiegati o salaiti comunali, ovvero può adibire un agente in servizio di due o i Comuni.

In quest'ultima ipotesi deve essere rilasciata all'agente incaricato l servizi di riscossione e di vigilanza delle imposte una patente di nomina per ciascun Comune in cui esso presta servizio.

Art. 302. — La scelta del personale alla dipendenza dell'appaltatore ed adibito all'applicazione delle imposte di consumo deve essere fatta:

a) o fra coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, si trovino già in servizio presso un appalto delle imposte ed abbiano già conseguito la patente di nomina vidimata dal prefetto;

b) o fra gli impiegati ed agenti che alla detta data si trovino al servizio diretto di Comuni per la gestione in economia delle imposte, ovvero siano stati assunti posteriormente dai Comuni in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 250 e seguenti, e posseggano, gli uni e gli altri, i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 307;

c) o fra le persone che abbiano appartenuto a pubbliche amministrazioni e che per l'ufficio rivestito abbiano conoscenza della materia delle imposte di consumo;

d) o fra coloro che, per essere forniti di titoli di studio sufficienti, siano ritenuti, a giudizio del prefetto, in possesso dei necessari requisiti di idoneità alle dette funzioni;

e) od infine fra coloro che abbiano conseguito speciale abilitazione, a norma degli articoli 307 e seguenti.

Gli appaltatori in ogni caso hanno facoltà di nominare cassieri e controllori di loro esclusiva fiducia.

Conferma del personale dell'appaltatore.

Art. 303. — Gli appaltatori che alla scadenza dei rispettivi appalti riassumono le stesse gestioni, sono tenuti a confermare il personale in servizio nelle medesime, che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Art. 304. — Gli appaltatori già titolari di altre gestioni possono sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sia sostituito l'appaltatore deve tener conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

Gli appaltatori che non siano titolari di altre gestioni possono sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o con essi conviventi ed a carico; essi possono inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore ed i ricevitori.

Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e per la liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 9 e seguenti del R. decreto 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato.

Art. 305. — Gli obblighi derivanti agli appaltatori dai precedenti articoli 303 e 304 non sussistono nei riguardi:

a) delle persone contemplate dall'art. 77, numeri 10 a 17, del T. U.;

b) di coloro che, avendo prestato nell'appalto opera saltuaria o accessoria, non possono essere considerati come impiegati o salariati stabili;

c) del personale che abbia compiuto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto.

Gli impiegati ed agenti che abbiano compiuto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto, e quelli che raggiungono tale età nel corso dell'appalto, al compimento di essa, sono mantenuti in servizio purchè entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

Art. 306. — Per l'assunzione di nuovo personale negli appalti, di cui al 1° comma dell'art. 304, salve le particolari norme preferenziali a' sensi delle leggi vigenti, gli appaltatori devono dare la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovino nelle condizioni volute dall'articolo medesimo, e ferma la esclusione del personale indicato nell'art. 305.

Requisiti del personale.

Art. 307. — Per conseguire l'abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

1) aver compiuto 18 anni di età;

2) essere cittadino dello Stato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3) essere di sana e robusta costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;

4) avere sempre tenuta buona condotta morale e politica e non esser mai incorso in una delle condanne previste dall'articolo 81, n. 3, del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza;

5) essere iscritto, a seconda dell'età del candidato, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento;

6) essere fornito della licenza elementare ovvero del certificato di ammissione al primo corso di scuola media inferiore;

7) avere sostenuto, con buon esito, un esame d'idoneità nelle seguenti materie:

a) legge e regolamento sulle imposte di consumo;

b) nozioni di aritmetica elementare.

Esame di abilitazione.

Art. 308. — L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulla materia di cui al n. 7, lettera *a*), dell'articolo precedente e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato. Il secondo verte su entrambe le materie contemplate al n. 7 dell'articolo stesso.

Art. 309. — Le domande di ammissione agli esami debbono essere presentate al presidente della Commissione esaminatrice non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, e devono essere corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dai nn. 1 a 6 dell'art. 307.

Art. 310. — Gli esami si danno nel mese di novembre di ogni anno presso la prefettura della provincia, davanti una Commissione composta dal vice-prefetto o da un consigliere di prefettura, che la presiede, da un primo segretario dell'Intendenza di finanza e dal direttore dell'ufficio delle imposte di consumo del Comune capoluogo della provincia.

Per conseguire la idoneità occorre riportare in ciascuna prova, tanto in quella scritta come in quella orale, almeno sei punti sui dieci, di cui dispone ciascun membro della Commissione.

Art. 311. — Compiuti gli esami, il presidente della Commissione esaminatrice rilascia, a coloro che hanno conseguita la idoneità, un certificato di abilitazione da lui sottoscritto, con la indicazione del complessivo numero dei voti riportati dall'aspirante.

Patente.

Art. 312. — Gli agenti nominati dagli appaltatori sono approvati dal prefetto, sentito il podestà, dopo di aver accertato che le persone proposte sono state scelte fra coloro indicati all'art. 302 e che si trovano tuttavia nelle condizioni prescritte dal n. 4 dell'art. 307.

Agli agenti approvati il podestà rilascia apposita patente. La patente, vistata dal prefetto, autorizza l'agente ad esigere le imposte di consumo in quel determinato territorio per conto dell'appaltatore.

L'agente non può cedere la patente, nè può farsi rappresentare o supplire da altri nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di trasferimento da uno ad altro Comune degli agenti regolarmente abilitati ed esercitare le loro funzioni, a norma del presente articolo, i podestà dei Comuni presso i quali siano tramutati gli agenti delle ditte appaltatrici possono rilasciare patenti di nomina provvisoria, salvo regolarizzazione di queste entro due mesi dal loro rilascio, mediante patente definitiva.

L'appaltatore è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi agenti anche muniti di patente.

Qualunque atto compiuto da persona che non sia provvista della patente o che ne fu privata, è nullo e delle conseguenze di esso rispondono rispettivamente, a termini di legge, l'autore e l'appaltatore.

Attribuzioni e facoltà degli agenti.

Art. 313. — Gli agenti assunti in servizio dall'appaltatore sono parificati agli agenti comunali e prima dell'assunzione in servizio i loro nomi devono, al pari di quello dell'appaltatore e degli altri impiegati di questo, essere pubblicati all'albo del Comune, nel quale devono agire.

Sono riservate agli agenti le attribuzioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle imposte di consumo, l'esercizio della vigilanza e la scoperta delle trasgressioni.

Ai medesimi sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 253 e 254.

Art. 314. — Agli impiegati con funzioni amministrative addetti anche al servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di consumo ed all'esercizio della vigilanza, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 307 a 313.

Art. 315. — Gli appaltatori debbono fissare gli stipendi e compensi del personale dipendente, in relazione alla natura ed alla importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle retribuzioni corrisposte, per funzioni analoghe, nel luogo dove il personale stesso è chiamato a prestare l'opera propria.

Fondo di previdenza.

Art. 316. — Presso l'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni delle imposte di consumo appaltate, esclusi quelli assunti in via saltuaria.

Tale fondo è costituito mediante un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, corrisposti dagli appaltatori agli impiegati ed agenti.

Gli appaltatori versano l'intero contributo, salvo rivalsa di una quota parte di esso verso gli impiegati ed agenti, mediante ritenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. Il contributo per sei decimi è a carico dell'appaltatore e per quattro decimi a carico del personale.

Dalla quota del 10 per cento viene detratto il contributo che in parti eguali, tanto dall'appaltatore, quanto dagli impiegati ed agenti deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, a' sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo sono determinate dal regolamento approvato col Regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217.

Revoca della patente.

Art. 317. — L'appaltatore può sempre revocare la nomina dell'agente. L'appaltatore ritira la patente e la invia al podestà, il quale ne avverte i contribuenti con pubblico avviso.

Il prefetto, su proposta del podestà od anche d'ufficio, può per gravi motivi revocare la patente prima della fine dell'appalto. La patente deve essere revocata ove l'agente incorra in una delle condanne previste nell'art. 81, n. 3, del regolamento 20 agosto 1909 n. 666, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di revoca è esecutivo, nonostante ricorso del l'appaltatore o dell'agente.

Diritti ed obblighi degli appaltatori.

Art. 318. — L'appaltatore s'intende subentrato in tutti i diritti e privilegi che per il T. U. ed il presente regolamento competono al Comune verso i contribuenti; non può però compiere alcuno degli atti che il T. U. ed il regolamento predetti riservano alla competenza degli agenti delle imposte di consumo.

Per la riscossione delle imposte appaltate, l'appaltatore deve attenersi strettamente al disposto delle leggi e dei regolamenti, alle dichiarazioni, istruzioni e discipline dalla superiore autorità amministrativa emanate per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti predetti.

Riscossione a tariffa o per abbonamento.

Art. 319. — L'appaltatore riscuote le imposte di consumo in base alla tariffa deliberata dal podestà, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologata dal Ministero delle finanze.

Non può variare in alcun modo la tariffa od esonerare alcuno dal pagamento delle imposte dovute.

Nei casi consentiti dalla legge, può riscuotere le imposte in abbonamento dagli esercenti e dai privati, osservando le disposizioni contenute negli articoli 162 e seguenti del presente regolamento.

Non può stipulare convenzioni d'abbonamento per una durata eccedente quella per la quale dovrà ancora aver vigore il contratto d'appalto.

Verbali di trasgressione.

Art. 320. — L'appaltatore deve trasmettere prontamente alla competente autorità giudiziaria i *processi verbali* di accertamento delle trasgressioni.

Quando siavi domanda di oblazione, l'appaltatore deve trasmettere al podestà, entro cinque giorni, la domanda stessa, insieme a copia del *processo verbale* di accertamento della trasgressione.

Bollettari e registri.

Art. 321. — Nelle gestioni appaltate devono essere rilasciate per ogni operazione e per la riscossione delle imposte le bollette, e tenuti i registri e stampati conformi ai modelli prescritti in base all'art. 262 del presente regolamento.

I bollettari ed i registri prima di essere posti in uso devono essere contrassegnati col bollo di riscontro del Comune da apporsi su ogni foglio o su ogni bolletta. Il Comune deve tenere uno speciale conto di carico e scarico dei bollettari e registri come sopra contrassegnati.

L'appaltatore è tenuto a conservare nell'ufficio delle imposte di consumo del Comune appaltato i bollettari e registri adoperati nell'esercizio delle sue funzioni e ad esibirli ad ogni richiesta al Comune e alle altre autorità per i relativi controlli. Al termine dell'appalto i bollettari ed i registri devono essere consegnati al Comune che li conserva per un periodo non inferiore a cinque anni.

Statistica dei consumi.

Art. 322. — L'appaltatore è tenuto a compilare ed a trasmettere al Comune l'estratto statistico mensile prescritto dal primo comma dell'art. 274.

Il Comune ne controlla l'esattezza in base ai documenti della riscossione, mediante verifica eseguita da apposito incaricato nell'ufficio delle imposte di consumo.

Nel caso che l'appaltatore ritardi, oltre quindici giorni, la presentazione dei prospetti statistici o nel caso che i medesimi siano stati compilati in modo irregolare od inesatto, il podestà fa compilare o rettificare, a spese dell'appaltatore, detti prospetti da un suo incaricato, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell'art. 84 del T. U.

Cessione dell'appalto.

Art. 323. — L'appaltatore, nel corso dell'appalto, può procedere mediante atto scritto, alla cessione totale dell'appalto stesso a persona che non si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 77 del T. U.

La cessione non può aver effetto se prima il podestà non abbia dato il suo consenso mediante apposita deliberazione e questa non sia stata approvata dal prefetto.

Approvata la cessione, il podestà provvede per la prestazione della cauzione da parte del nuovo assuntore e per la stipulazione del contratto alle stesse condizioni pattuite col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario, mediante nuovo vincolo con le norme dei precedenti articoli 288 a 291.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione delle imposte di consumo cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data dell'approvazione del nuovo contratto, nel quale sarà pattuito espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle somme, danni o spese che comunque siano posti a carico del cedente per atti della sua gestione, quando anche fossero accertati dopo la stipulazione del contratto.

Diritti ed obblighi dell'appaltatore al termine della gestione.

Art. 324. — L'appaltatore cessante ha l'obbligo di consegnare alla nuova amministrazione delle imposte di consumo le somme ricevute dai contribuenti a titolo di deposito.

Le somme riscosse a termini dell'art. 188 spettano, in caso di gestione appaltata a canone fisso, all'appaltatore dell'epoca in cui avvenne l'accertamento dell'imposta; stanno però a suo carico gli eventuali rimborsi d'imposta a norma dell'art. 189. In caso di gestione appaltata ad aggio, le dette somme spettano, salvo detrazione dell'aggio, al Comune, a carico del quale stanno però gli eventuali rimborsi d'imposta.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 78 del T. U., la nuova amministrazione deve, a richiesta del cessato appaltatore, procedere, a nome e nell'interesse dello stesso, all'escussione dei debitori morosi. Sullo somme riscosso, al netto delle spese, è dovuto l'aggio del 2 per cento a favore dell'amministrazione procedente.

Imposte riscosse sui generi rimasti invenduti negli esercizi.

Art. 325. — Nei casi previsti dal primo comma dell'art. 83 del T. U., l'appaltatore, alla fine della propria gestione, deve soddisfare alla nuova amministrazione l'ammontare delle imposte riscosse a tariffa sui generi esistenti negli esercizi di vendita non abbonati.

Per le rimanenze esistenti negli esercizi abbonati, l'imposta deve essere soddisfatta dagli esercenti a termini del precedente art. 168, quando non si rinnovi l'abbonamento.

L'obbligo di rimborsare le imposte pagate sulle rimanenze, ai sensi del primo comma del presente articolo, compete anche al Comune che cede in appalto la riscossione delle imposte a canone fisso.

Nei casi di passaggi dalla gestione diretta a gestione appaltata ad aggio con minimo garantito o da una gestione ad aggio ad altra gestione ad aggio con minimo garantito, l'accertamento delle imposte sui generi rimasti invenduti negli esercizi a tariffa deve aver luogo esclusivamente ai fini del computo del minimo garantito dovuto dall'appaltatore subentrante, senza che peraltro avvenga passaggio di somme al nuovo appaltatore nè a titolo di imposte nè a titolo di aggio.

Commissione di accertamento delle rimanenze.

Art. 326. — Il giorno immediatamente successivo a quello in cui termina la gestione, una apposita Commissione procede, con la prosecuzione, occorrendo, nei giorni successivi, all'accertamento dei generi assoggettati ad imposta a rimasti invenduti negli esercizi di vendita condotti a tariffa.

La Commissione è composta dal podestà o da un suo delegato, che ne è capo, da un impiegato comunale, dall'appaltatore cessante e dal subentrante, o soltanto dall'uno o dall'altro di essi, secondo che la gestione passi da uno ad altro appaltatore o si trasferisca dall'appaltatore al Comune che l'assume in diretta gestione o viceversa.

Accertamento, liquidazione e pagamento delle imposte dovute sulle rimanenze.

Art. 327. — Gli accertamenti si tengono distinti esercizio per esercizio ed i risultati sono inseriti a *processo verbale*, che giorno per giorno, viene chiuso o sottoscritto da tutti i componenti la Commissione. Il *processo verbale* viene redatto, secondo i casi previsti nell'articolo precedente, in doppio o in triplice esemplare.

Ultimati gli accertamenti, il podestà, in base al detto *processo verbale*, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta applicando ai generi la tariffa vigente all'epoca della introduzione dei generi negli esercizi.

Il *processo verbale* viene notificato, a mezzo del messo comunale, all'appaltatore uscente oppure a quello subentrante o ad entrambi quando la gestione passi da uno all'altro appaltatore, ed un esemplare di esso viene ritenuto dal Comune.

Se l'imposta sulle rimanenze è dovuta dal Comune, viene soddisfatta sulle rate del canone d'appalto.

Se il debito delle rimanenze incombe all'appaltatore cessante, questo ha obbligo di rimborsare il Comune o l'appaltatore subentrante nel termine di cinque giorni dalla notifica del *processo verbale* sopramentovato.

Scaduto tale termine inutilmente, il podestà, tanto nell'interesse del Comune, quanto dell'appaltatore subentrante, spicca ingiunzione per il pagamento e, scaduto infruttuosamente il termine prefisso dall'atto ingiunzionale, promuove l'esproprio della cauzione con le norme stabilite negli articoli 331 e seguenti.

Le spese eventualmente occorrenti per l'eseguimento delle suindicate operazioni debbono far carico, in parti eguali, alle amministrazioni cessante e subentrante nella gestione delle imposte.

Le controversie, che sorgono sulla liquidazione dell'imposta dovuta sulle rimanenze, sono risolte dall'autorità giudiziaria, ma non sospendono il pagamento delle somme liquidate a norma delle precedenti disposizioni.

Imposta sui materiali impiegati in costruzioni edilizie non ultimate al termine della gestione.

Art. 328 — In caso di passaggio di gestione, all'amministrazione precedente spetta, tenuto conto degli anticipi riscossi, l'imposta, e il corrispondente aggio, sui materiali per costruzioni edilizie posti in opera alla data del termine della gestione, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

La liquidazione e la riscossione dell'imposta a lavoro ultimato competono alla nuova amministrazione.

Pagamento del canone di appalto.

Art. 329. — Il canone convenuto per l'appalto delle imposte di consumo deve essere versato in moneta legale nella cassa del Comune alle scadenze stabilite nel contratto o nel capitolato.

La sola quietanza di tesoreria comprova il versamento e la data in cui venne effettuato, per gli effetti dell'articolo seguente.

L'appaltatore, che abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, tiene a disposizione del Comune le somme dovute a titolo di canone alle scadenze sopra mentovate.

In caso di ritardo nel pagamento dei mandati comunali, sulle somme delle quali risponde a termini del precedente capoverso l'appaltatore è assoggettato alla indennità di mora del 6 per cento in favore del Comune, il quale può procedere giusta il disposto dell'articolo seguente.

Mora nel pagamento.

Art. 330. — L'appaltatore, qualora lasci trascorrere il giorno fissato per il pagamento delle somme dovute, è assoggettato alla indennità di mora del 6 per cento sulle somme non soddisfatte.

Il Comune può procedere immediatamente contro l'appaltatore con *atto d'ingiunzione*, a termini del precedente art. 188, per esigere le somme dovute, nonchè l'ammontare di tale indennità, sia cumulativamente che separatamente al capitale.

Esecuzione sulla cauzione degli appaltatori.

Art. 331. — In caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, il podestà promuove, senza indugio, l'esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore mediante precetto di pagamento, da notificarsi all'appaltatore stesso per atto di ufficiale giudiziario.

Il precetto è notificato con le stesse forme ai terzi che hanno prestata la cauzione.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'appaltatore.

Art. 332. — Il precetto, decorsi cinque giorni dalla sua notificazione, è trasmesso dal podestà, con la liquidazione sommaria del

debito, al prefetto, il quale emette decreto per l'esecuzione contro l'appaltatore inadempiente.

Contro tale decreto non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Il decreto di esecuzione è trasmesso dal prefetto al Comune per la notificazione all'appaltatore, al quale è nel tempo stesso intimato di reintegrare la cauzione nel termine di giorni trenta. Di tale notificazione si fa constare con referto dell'ufficiale giudiziario e con dichiarazione del notificato; nel caso di rifiuto se ne fa menzione nel referto.

L'esecuzione sulla cauzione ha il suo corso secondo le disposizioni dell'art. 86 del T. U. di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Il prefetto, appena emesso il decreto, può inviare un sorvegliante all'appaltatore a norma dell'art. 82 del T. U.

Decadenza dell'appaltatore.

Art. 333. — La decadenza dell'appaltatore per i casi previsti dall'art. 85 del T. U., non può essere pronunziata se non sono state fatte previamente le opportune contestazioni all'appaltatore stesso con invito a produrre, entro un perentorio termine, le eventuali giustificazioni.

Il decreto di decadenza deve essere notificato all'appaltatore a mezzo del messo comunale. Appena sia eseguita la notificazione deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'appaltatore nella gestione, come pure dei suoi impiegati ed agenti, salvo la conferma di costoro da parte del Comune.

Il Comune assume provvisoriamente la diretta gestione delle imposte di consumo, provvedendo quindi alla definitiva sistemazione dell'azienda, a termini del penultimo capoverso dell'art. 297, quando sia divenuto definitivo il decreto che dichiara decaduto l'appaltatore, perchè non impugnato nei termini o perchè sia stato respinto il ricorso prodotto in via gerarchica.

Quando l'appaltatore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito, comprese le rate di canone che fossero scadute dopo la sua decadenza, o rinnovi l'assicurazione dagli incendi, prima che segua il riappalto della gestione, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto, sentito, in ogni caso, il podestà.

Il ricorso al Ministro per le finanze contro il decreto di decadenza emesso dal prefetto deve essere presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo.

Avverso il decreto di decadenza emesso dal podestà a termini del 2° comma dell'art. 87 del T. U. è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 334. — Ove l'appaltatore sia dichiarato decaduto, le convenzioni di abbonamento fatte dall'appaltatore possono essere dichiarate risolute tanto da parte del Comune quanto da parte dell'abbonato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della dichiarazione della decadenza.

In tal caso, fatta eccezione della ipotesi prevista negli ultimi comma degli articoli 38 e 166, non è tenuto conto che della rata di canone pagata a termini del contratto.

Appalti consorziali.

Art. 335. — I Comuni, in base a deliberazioni dei rispettivi podestà, possono costituirsi in consorzio a termini del precedente articolo 276 e cedere in appalto la gestione complessiva delle imposte di consumo ad un solo assuntore, mediante unico contratto.

In ogni Comune consorziato la riscossione delle imposte ha luogo in base alla tariffa deliberata dal rispettivo podestà.

Tutti gli atti relativi al conferimento delle imposte in appalto sono eseguiti dal Comune che viene scelto a capo del consorzio.

L'appaltatore deve tenere il suo ufficio principale nel Comune capo consorzio, salvo ad avere un delegato in ognuno dei Comuni consorziati.

La cauzione dell'appaltatore si svincola in base a deliberazione emessa da tutti i podestà dei Comuni consorziati.

All'appalto consorziale sono applicabili le precedenti disposizioni concernenti gli appalti comunali, salvo le modificazioni stabilite nel presente articolo.

Appalti ad aggio - Minimo garantito.

Art. 336. — Negli appalti ad aggio il minimo di provento garantito dall'appaltatore a norma del secondo comma dell'art. 86 del T. U., deve essere stabilito al netto dell'aggio e per ciascun anno dell'appalto. In caso di appalto la cui durata comprenda frazioni di anno solare, nel contratto dovrà essere esplicitamente determinata la quota del minimo garantito afferente alle dette frazioni di anno.

L'appaltatore deve versare al Comune, alle scadenze stabilite, l'ammontare delle riscossioni conseguite al netto dell'aggio. L'importo del versamento non può essere, in ogni caso, inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Il Comune potrà però consentire che sia versato il solo ammontare delle riscossioni ad ogni rata, purchè il debito dell'appaltatore, rispetto al minimo garantito, non superi, in ogni caso, l'importo della cauzione prestata.

Per gli appalti ad aggio si osservano le norme del T. U. e quelle del presente regolamento concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli 86 e 87 del T. U. stesso e dal presente articolo.

Conferma degli appaltatori in carica.

Art. 337. — Entro il mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della scadenza dell'appalto, gli appaltatori, i quali aspirino ad essere confermati in carica, giusta l'art. 88 del T. U., devono presentare regolare istanza ai Comuni od ai consorzi di Comuni.

Le relative deliberazioni, che nel caso di consorzi di Comuni devono essere adottate dopo il parere della rappresentanza consorziale, sono rese esecutorie dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Nel caso in cui una circoscrizione consorziale venga ad essere variata per l'uscita dal consorzio di uno o più Comuni, l'appaltatore può essere confermato, sia nell'appalto del consorzio, sia nell'appalto del Comune o dei Comuni distaccati, qualora questi non siano uniti ad altro consorzio.

Qualora una circoscrizione consorziale venga ad essere variata per l'unione di uno o più Comuni, la conferma può essere data, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle risultanti dal contratto meno oneroso vigente per i vari Comuni formanti parte del nuovo consorzio, e purchè vi sia accordo fra gli appaltatori cessanti che dichiarino di gestire il nuovo appalto consorziale, sia per associazione fra loro, sia per cessione ad uno dei cessanti.

Gestione dei consorzi di esercenti.

Art. 338. — Alle gestioni dei consorzi di esercenti si applicano le disposizioni del T. U. e del presente regolamento concernenti gli appalti comunali, in quanto non siano modificate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Costituzione del consorzio di esercenti.

Art. 339. — La costituzione del consorzio deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.

L'atto costitutivo deve contenere le condizioni in base alle quali il consorzio intende assumere la gestione delle imposte di consumo, nonchè le norme pel suo regolare funzionamento amministrativo e contabile, determinando particolarmente:

a) la durata del consorzio;

b) il numero dei soci e le modalità per l'ammissione di nuovi soci;

c) la nomina di una delegazione consorziale e del relativo presidente, fissando le rispettive attribuzioni;

d) la formazione della cauzione da darsi al Comune;

e) le norme per il riparto dei canoni tra i singoli esercenti o tra le rispettive categorie di esercenti consorziati, per la risoluzione dei reclami e per la riscossione dei canoni individuali o collettivi;

f) i casi in cui è ammessa la recessione dei soci e le modalità per la reimposizione della loro quota di canone;

g) le assemblee generali dei soci; i bilanci (preventivo e consuntivo); il riparto degli utili e delle perdite.

Domanda del consorzio.

Art. 340. — Il presidente del consorzio, in base all'atto costitutivo, deve presentare domanda al Comune per la concessione della gestione delle imposte di consumo a trattativa privata.

Il podestà si pronunzia sulla domanda con deliberazione alla quale deve essere unito il progetto di contratto da stipularsi col consorzio.

La deliberazione è sottoposta all'approvazione ed all'autorizzazione alla trattativa privata da parte del prefetto, il quale, nel caso previsto dall'art. 88 del T. U. della legge comunale e provinciale, sentirà il parere del Consiglio di prefettura.

Autorizzazione del prefetto.

Art. 341. — Il prefetto non può concedere l'autorizzazione se il consorzio non è costituito dalla maggioranza assoluta degli esercenti, se le norme dell'atto costitutivo non assicurino il regolare funzionamento della gestione e se il canone offerto sia inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte di consumo, escluse quelle sui materiali per costruzioni edilizie, sul gas-luce e sull'energia elettrica, tenendo conto delle risultanze della gestione del triennio precedente e delle variazioni di tariffa.

Contratti di concessione.

Art. 342. — Ottenuta l'approvazione e l'autorizzazione dal prefetto, il Comune stipula con la delegazione consorziale l'atto di concessione in forma pubblica amministrativa.

L'atto deve determinare:

a) l'oggetto e la durata della concessione e i casi che possono dar luogo ad anticipata risoluzione della medesima;

b) i diritti e gli obblighi del consorzio;

c) la natura e la consistenza della cauzione;

d) l'ammontare del canone, i tempi ed i modi del pagamento.

Il contratto è reso esecutorio dal prefetto a norma dell'art. 296 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Esercenti non aderenti al consorzio.

Art. 343. — Gli esercenti non aderenti al consorzio e quelli di nuovo impianto possono chiedere di soddisfare l'imposta in via di abbonamento. Il relativo canone è determinato dalla delegazione consorziale, salvo ricorso al podestà, il quale, prima di decidere, può ordinare l'esperimento a tariffa per un periodo non superiore a sei mesi.

La deliberazione del podestà è definitiva; l'esercente che non intenda di accettarla deve soddisfare l'imposta secondo tariffa.

Agli esercenti abbonati non aderenti al consorzio sono applicabili le norme contenute negli articoli 162 e seguenti del presente regolamento.

SEZIONE XIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Ricorsi in sede amministrativa.

Art. 344. — Salvo che non sia nei singoli casi diversamente stabilito, i ricorsi in sede amministrativa dei contribuenti devono essere presentati in prima istanza al podestà od alla Commissione consorziale nel caso considerato all'art. 276, in grado di appello al prefetto della provincia, ed in ultimo grado al Ministro per le finanze, a norma dell'art. 90 del T. U.

I ricorsi in seconda e terza istanza possono essere presentati tanto dai contribuenti interessati, quanto dalle amministrazioni comunali, consorziali e dagli appaltatori.

Nella circoscrizione del Governatorato di Roma i ricorsi in sede amministrativa devono essere presentati in prima istanza al governatore ed in secondo ed ultimo grado al Ministro per le finanze.

Termine per la presentazione dei ricorsi.
Notificazione delle decisioni.

Art. 345. — I ricorsi devono essere presentati all'autorità amministrativa, cui spetta decidere, nel termine di 30 giorni da quello della notificazione del provvedimento impugnato o della decisione contro la quale si ricorre.

Il detto termine, quando non ne sia stabilito uno diverso, è applicabile a tutte le controversie previste dal presente regolamento.

L'autorità amministrativa decide le controversie in merito, ordinando, ove del caso, la sospensione degli atti esecutivi e della riscossione.

Le decisioni devono essere notificate a ciascuno degli interessati per mezzo di un agente delle imposte di consumo o del messo comunale, che ne fa referto.

Applicazione di pena pecuniaria per irregolarità.

Art. 346. — Nei casi previsti dagli articoli 75 e 84 del T. U., 109 e 153 del presente regolamento, l'applicazione della pena pecuniaria è fatta dal prefetto, sentite le deduzioni delle parti interessate.

Contro la decisione del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide definitivamente, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 328 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Le pene pecuniarie spettano all'Erario dello Stato e si pagano all'ufficio del registro, il quale, in caso di mancato versamento, le recupera mediante *atto di ingiunzione.*

Vigilanza sulle gestioni delle imposte di consumo.

Art. 347. — La vigilanza sulle gestioni delle imposte di consumo dei Comuni e degli appaltatori è esercitata dal Ministero delle finanze e, salvo per il Governatorato di Roma, dalle prefetture, che possono pel detto scopo ordinare adempimenti, richiedere notizie, documenti e dati statistici e possono altresì ordinare ispezioni sull'andamento delle gestioni medesime.

I funzionari delegati all'inchiesta hanno facoltà di esaminare i libri, bollettari, registri e tutti i documenti di ogni specie tenuti dai Comuni e dagli appaltatori per la gestione delle imposte di consumo.

Eguale diritto di sorveglianza spetta alle autorità comunali sui dipendenti appaltatori.

La spesa per le indagini sulla gestione delle imposte è posta a carico dei Comuni o degli appaltatori, se dalle indagini risultino disordini od irregolarità.

Del sorvegliante.

Art. 348. — Il sorvegliante alle gestioni delle imposte di consumo di cui all'art. 92 del T. U. deve essere prescelto tra gli impiegati in servizio dello Stato e dei Comuni, e, in mancanza, tra persone che possiedano i necessari requisiti di moralità, capacità ed attitudine.

Facoltà del sorvegliante.

Art. 349. — Il sorvegliante, così al principio come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, con l'intervento del podestà o di un suo delegato, i registri dell'azienda delle imposte di consumo.

Egli ha facoltà di esaminare i bollettari e gli altri registri dell'azienda delle imposte, di controllare le riscossioni, i versamenti e ogni altra operazione, sino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti che non saranno ritenute valide le bollette rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Di regola il sorvegliante non può sostituire la propria azione a quella dei Comuni e degli appaltatori e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere gli agenti ed impiegati; ma ove riscontri omissioni od irregolarità nelle operazioni e riscossioni, può provvedere direttamente. Egli tiene una chiave della cassaforte ove si conservano i valori e titoli contabili.

Gli impiegati e gli agenti addetti alla percezione delle imposte di consumo devono consegnare al sorvegliante tutte le somme riscosse.

Nel caso di opposizione ai suoi atti, il sorvegliante può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica.

Sorvegliante ai Comuni e consorzi con gestione unica.

Art. 350. — Se il sorvegliante è inviato ai Comuni che amministrano direttamente le imposte di consumo oppure ad un consorzio di Comuni con gestione diretta consorziale, il sorvegliante medesimo versa ogni giorno le somme riscosse al tesoriere comunale o consorziale, fatta deduzione delle indennità e spese previste nell'art. 352

Il sorvegliante inviato nei Comuni con gestione appaltata o nei consorzi con gestione unica in appalto, versa nel modo indicato nel precedente comma il prodotto delle imposte di consumo sino alla concorrenza della quota proporzionale del canone d'appalto e versa il di più all'appaltatore. In caso di appalto ad aggio versa nel suddetto modo l'ammontare delle riscossioni, fatta deduzione del solo aggio contrattuale che viene versato all'appaltatore previa deduzione delle spese di cui all'art. 352.

L'appaltatore deve rilasciare ricevuta delle somme rimessegli dal sorvegliante.

Qualora l'appaltatore sia in mora verso il Comune od il consorzio, il sorvegliante versa l'eccedenza, che i proventi della riscossione presentano sulla quota proporzionale del canone di appalto ovvero l'eccedenza di aggio sulle spese di sorveglianza, nella cassa del Comune o del Comune capo consorzio.

Nelle quietanze di tesoreria, che si rilasciano per effetto della disposizione contenuta nel comma precedente, deve espressamente risultare che i versamenti sono fatti dal sorvegliante al Comune od al consorzio per conto ed interesse dell'appaltatore.

Spese di sorveglianza nei Comuni e consorzi.

Art. 351. — Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono a carico del Comune o del consorzio inadempiente, salvo rivalsa verso gli amministratori responsabili, ove ne sia il caso.

Essendovi appalto, le dette indennità e spese sono a carico dell'appaltatore.

Liquidazione ed approvazione delle spese della sorveglianza.

Art. 352. — Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono liquidate su tabelle predisposte dal sorvegliante ed approvate dal prefetto.

Se il sorvegliante è impiegato dello Stato, le indennità di missione e le spese di viaggio sono liquidate in base alle norme vigenti per gli impiegati governativi; se invece non è impiegato dello Stato, oltre al pagamento delle spese di viaggio effettivamente sostenute, gli è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal prefetto, a seconda delle condizioni del Comune o del consorzio, ma che in nessun caso potrà essere superiore a lire 70 per i Comuni delle classi *A* e *B*, a lire 50 per i Comuni delle classi *C*, *D* ed *E*, ed a lire 30 per i Comuni delle altre classi.

Le indennità e le altre spese sono prelevate giornalmente dall'ammontare delle riscossioni; ai sorveglianti che ne facciano domanda, il prefetto può accordare anticipazioni sui compensi ad essi dovuti, in misura però non superiore ai due terzi del compenso dovuto per i primi dieci giorni, oltre le indennità di viaggio.

Le tabelle delle indennità e delle altre spese della sorveglianza, dopo l'approvazione del prefetto, sono quietanzate dal sorvegliante ed unite al conto da rendersi al Comune od al consorzio od all'appaltatore a norma dell'articolo seguente.

Revoca del sorvegliante - Rendiconto.

Art. 353. — Spetta al prefetto di dispensare dalle funzioni il sorvegliante appena il debito dell'appaltatore sia estinto o comunque la gestione sia divenuta regolare; o di ordinare la revoca del sorvegliante, quando commetta abusi od irregolarità; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia con fideiussione di persona solvibile o con altra cauzione.

Cessando dall'ufficio, il sorvegliante presenta il rendiconto della sua gestione al Comune od al consorzio od all'appaltatore ed al prefetto, al quale deve pure presentare apposita relazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 354. — Nelle gestioni appaltate l'applicazione delle aliquote d'imposta per i materiali da costruzione, indicate negli articoli 36 e 37 del presente regolamento, non importa la revisione dell'aggio di riscossione o del canone di appalto previsto dal terz'ultimo e penultimo comma dell'art. 80 del T. U..

Art. 355. — Ai contratti di appalto vigenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, nei quali siano contenuti patti in contrario, non è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Art. 356. — Fino a che non siano emanate le istruzioni ministeriali per i registri, bollettari ed altri stampati di amministrazione, di cui all'art. 262 del prrsente regolamento, rimangono in vigore, salvo per quanto riguarda le *bollette di accompagnamento*, per le quali dovrà farsi uso dei modelli uniti al regolamento stesso, le istruzioni sui registri e sugli stampati per le scritture daziarie ed annessi modelli approvate con decreto Ministeriale 25 gennaio 1911, in quanto siano compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

MODELLO PER BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE MERCI IN ALTRI COMUNI O ALL'ESTERO

IMPOSTE DI CONSUMO

COMUNE DI. . . . UFFICIO DI. . . .

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

N. . . . *Addì* . . . . *ore* . . .

(*Matrice*)

Il Sig. (1). . . . . ha dichiarato di trasportare dal (2). . . . situato nel comune di . . ., di pertinenza del Sig. (3). . . . . nel (4). . . . . del (5). . . . . Sig. (6) . . . . situato nel comune di. . . le merci appresso indicate:

Recipienti				Generi da trasportare	
Quant.	Qual.	Marc.	Num.	Qualità	Quantità

Il trasporto che sarà intrapreso il giorno . . . . . alle ore . . si farà per mezzo di . . . . . . condotto dal Sig. . . . . seguendo la strada. . . e dovrà compiersi nel termine di. . . . trascorso il quale la presente bolletta non sarà più valida.

La bolletta stessa dovrà essere presentata durante il trasporto agli agenti incaricati dei riscontri, ad ogni loro richiesta.

L'incaricato

. . . .

(1) Cognome, nome e paternità del dichiarante o suo domicilio.

(2) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio donde si prelevano i generi da trasportare.

(3) Cognome nome e paternità del titolare del deposito, cantina, ecc., ovvero del consumatore.

(4) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio ove debbono essere trasportati i generi.

(5) Commerciante o consumatore.

(6) Cognome, nome e paternità del destinatario.

IMPOSTE DI CONSUMO

COMUNE DI. . . . UFFICIO DI. . . .

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

N. . . . *Addì* . . . . *ore* . . .

(*Figlia*)

Il Sig. (1) . . . . ha dichiarato di trasportare dal (2). . . . situato nel comune di . . ., di pertinenza del Sig. (3). . . . . nel (4). . . . . del (5). . . . . Sig. (6) . . . . situato nel comune di. . . le merci appresso indicate:

Recipienti				Generi da trasportare	
Quant.	Qual.	Marc.	Num.	Qualità	Quantità

Il trasporto che sarà intrapreso il giorno . . . . . alle ore . . si farà per mezzo di . . . . . . condotto dal Sig. . . . . seguendo la strada. . . e dovrà compiersi nel termine di. . . . trascorso il quale la presente bolletta non sarà più valida.

La bolletta stessa dovrà essere presentata durante il trasporto agli agenti incaricati dei riscontri, ad ogni loro richiesta.

L'incaricato

. . . .

(1) Cognome, nome e paternità del dichiarante e suo domicilio.

(2) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio donde si prelevano i generi da trasportare.

(3) Cognome, nome e paternità del titolare del deposito, cantina, ecc., ovvero del consumatore.

(4) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio ove debbono essere trasportati i generi.

(5) Commerciante o consumatore.

(6) Cognome, nome e paternità del destinatario.

IMPOSTE DI CONSUMO

COMUNE DI. . . . UFFICIO DI. . . .

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

N. . . . *Addì* . . . . *ore* . . .

(*Scontrino*)

Il Sig. (1) . . . . ha dichiarato di trasportare dal (2). . . . situato nel comune di . . ., di pertinenza del Sig. (3). . . . . nel (4). . . . . del (5). . . . . Sig. (6) . . . . situato nel comune di. . . le merci appresso indicate:

Recipienti				Generi da trasportare	
Quant.	Qual.	Marc.	Num.	Qualità	Quantità

Il trasporto che sarà intrapreso il giorno . . . . . alle ore . . si farà per mezzo di . . . . . . condotto dal Sig. . . . . seguendo la strada. . . e dovrà compiersi nel termine di. . . . trascorso il quale la presente bolletta non sarà più valida.

La bolletta stessa dovrà essere presentata durante il trasporto agli agenti incaricati dei riscontri, ad ogni loro richiesta.

L'incaricato

. . . .

(1) Cognome, nome e paternità del dichiarante e suo domicilio.

(2) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio donde si prelevano i generi da trasportare.

(3) Cognome, nome e paternità del titolare del deposito, cantina, ecc., ovvero del consumatore.

(4) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio ove debbono essere trasportati i generi.

(5) Commerciante o consumatore.

(6) Cognome, nome e paternità del destinatario.

IMPOSTE DI CONSUMO

COMUNE DI . . . . UFFICIO DI . .

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

(Scontrino) (1)

Si informa l'ufficio delle imposte di consumo del Comune di . . . . che i retrodescritti generi sono stati introdotti in questo Comune e che è stata emessa bolletta di (2) . . . . N. . . . serie . . . . in data . . . .

Addì . . . .

L'INCARICATO

. . . .

(1) Questa parte dello scontrino deve essere compilata dall'ufficio delle imposte di consumo del comune di destinazione dei generi.
(2) Pagamento, introduzione in deposito, accompagnamento, ecc.

MODELLO PER BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE MERCI NELL'AMBITO DEL COMUNE

IMPOSTE DI CONSUMO

COMUNE DI . . . UFFICIO DI . . .

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

N. . . *Addì* . . . . . *ore* . .
(Matrice)

Il Sig. (1) . . . . ha dichiarato di trasportare dal proprio (2) . . . . situato in via . . . . . . al (3). . . . . del Sig. (4) . . . . in via . . . . le merci appresso indicate:

Recipienti				Generi da trasportare	
Quant.	Qualità	Marche	Num.	Qualità	Quantità

Il trasporto che sarà intrapreso il giorno . . . . alle ore . . si farà per mezzo di . . . . condotto dal Sig. . . . . seguendo le strade. . . . . dovrà compiersi nel termine di . . . trascorso il quale la presente bolletta non sarà più valida.

La bolletta stessa dovrà essere presentata durante il trasporto agli agenti incaricati dei riscontri, ad ogni loro richiesta.

L'Incaricato

. . . .

(1) Cognome, nome e paternità del dichiarante o suo domicilio.
(2) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio donde si prelevano i generi da trasportare.
(3) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio ove debbono essere trasportati i generi.
(4) Cognome, nome e paternità del titolare del deposito, cantina, ecc., ovvero del consumatore.

IMPOSTE DI CONSUMO

COMUNE DI . . . UFFICIO DI . . .

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

N. . . *Addì* . . . . . *ore* . .
(Figlia)

Il Sig. (1) . . . . ha dichiarato di trasportare dal proprio (2) . . . . situato in via . . . . . . al (3) . . . . del Sig. (4) . . . . in via . . . . le merci appresso indicate:

Recipienti				Generi da trasportare	
Quant.	Qualità	Marche	Num.	Qualità	Quantità

Il trasporto che sarà intrapreso il giorno . . . . alle ore . . si farà per mezzo di . . . . condotto dal Sig. . . . . seguendo le strade . . . . dovrà compiersi nel termine di . . . trascorso il quale la presente bolletta non sarà più valida.

La bolletta stessa dovrà essere presentata durante il trasporto agli agenti incaricati dei riscontri, ad ogni loro richiesta.

L'Incaricato

. . . .

(1) Cognome, nome o paternità del dichiarante o suo domicilio.
(2) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio donde si prelevano i generi da trasportare.
(3) Deposito, cantina, magazzino, negozio, domicilio ove debbono essere trasportati i generi.
(4) Cognome, nome e paternità del titolare del deposito, cantina ecc., ovvero del consumatore.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8110032) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 5 —